Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 99 del 30 aprile 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 aprile 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 48

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 1986-15 marzo 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 1986-15 marzo 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Alla data di pubblicazione del presente supplemento sono pervenuti al Ministero degli affari esteri i testi originali qui riprodotti degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 1986-15 marzo 1987 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella allegata.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore nel periodo 15 ottobre-15 dicembre 1986, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri alla data di pubblicazione del precedente supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 15 dicembre 1986-15 marzo 1987, ma i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando, fra i testi facenti fede di un accordo, non è contenuto un testo in lingua italiana si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale. In mancanza, si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Il prossimo supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, datato 15 luglio 1987, coprirà l'arco trimestrale 15 marzo 1987-15 giugno 1987, e così via di seguito.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 15 DICEMBRE 1986-15 MARZO 1987 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Titolo, data e luogo della firma	Data di entrata in vigore	Pagina
XV		
2 aprile 1981, Bruxelles Secondo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra gli Stati membri della C.E.C.A. e l'Alta Autorità della C.E.C.A., da una parte, e l'Austria, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio austriaco	6 marzo 1987 (notifica italiana 20 dicembre 1982)	7
XVI		
22 giugno 1985, Bamako Accordo di cooperazione fra l'Italia ed il Mali	provvisoriamente 22 giugno 1985, definitivamente 16 gennaio 1987 (a seguito della notifica del Mali)	13
XVII		
12 luglio 1985, Abidjan Accordo tra l'Italia e la Costa d'Avorio per la cooperazione economica e tecnica	10 marzo 1987 (a seguito della notifica della Costa d'Avorio)	27
XVIII		
23 aprile 1986, l'Aja Accordo finanziario fra l'Italia ed i Paesi Bassi per il Segretariato del memorandum d'intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto gestito dal Ministero olandese dei trasporti e dei lavori pubblici	26 febbraio 1987 (a seguito della notifica italiana)	35
XIX		
13 giugno 1986, Ankara Accordo fra l'Italia e la Turchia per la cooperazione nel settore del turismo	23 gennaio 1987 (a seguito dello scambio delle notifiche dell'8 gennaio 1987)	45
XX		
9-10 luglio 1986, Roma Scambio di note fra l'Italia e la Germania, Rep. Fed., per l'esenzione dall'imposta di successione delle liberalità in favore di istituti legalmente riconosciuti	13 febbraio 1987 (a seguito dello scambio delle notifiche)	49
XXI		
22 agosto 1986, Darmstadt Risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione europea per l'utilizzazione dei satelliti meteorologici (EUMTETSAT); che apporta emendamenti all'annesso II alla convenzione istitutiva dell'EUMETSAT	1° gennaio 1987	57
XXII		
12 novembre 1986, Vienna Accordo fra l'Italia e l'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale, ed il traffico illegale di stupefacenti	12 novembre 1986	63
XXIII		
21 novembre 1986, San Salvador Scambio di note, con annessi, fra l'Italia ed El Salvador per una fornitura di riso nel quadro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari	21 novembre 1986	67
XXIV		
21 novembre 1986, San Salvador Scambio di note, con annessi, fra l'Italia ed El Salvador per una fornitura di pasta nel quadro della convenzione internazionale per gli aiuti alimentari	21 novembre 1986	81

XV

2 aprile 1981, Bruxelles

Secondo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra gli Stati membri della C.E.C.A. e l'Alta Autorità della C.E.C.A., da una parte, e l'Austria, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio austriaco (1).

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE N. 2

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominata "Comunità",

E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Il Governo della Repubblica ellenica aderisce all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, e i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, modificato dall'accordo complementare del 29 novembre 1960, in appresso denominato "accordo".

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo è modificato come segue :

1) Nell'articolo 1, primo comma, le parole "da un punto di confine germano-austriaco a un punto di confine austro-italiano o viceversa" sono soppresse.

(1) Notifica italiana: 20 dicembre 1982. Entrata in vigore: 6 marzo 1987.

2) Nell'articolo 3, primo comma, le parole "che si determinano attraverso i punti di confine menzionati all'articolo 1, primo comma" sono sostituite dalle parole "che impegnino in transito linee delle ferrovie federali austriache".

3) Nel capitolo II dell'allegato II dell'accordo, le parole "da un punto della frontiera austro-tedesca a un punto della frontiera austro-italiana o viceversa" sono soppresse.

ARTICOLO 3

Il testo dell'accordo in lingua greca che figura in allegato al presente protocollo fa fede alle stesse condizioni dei testi originari.

ARTICOLO 4

La Commissione delle Comunità europee riconosce la vincolatività del presente protocollo per effetto della firma appostavi.

Ciascuno dei Governi degli Stati membri della Comunità notificherà al Governo federale austriaco che sono soddisfatte le condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del proprio diritto nazionale.

Il presente protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui il Governo federale austriaco avrà informato le altre parti contraenti dell'avvenuta ricezione delle notificazioni previste al secondo comma e dell'adempimento delle condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del diritto austriaco.
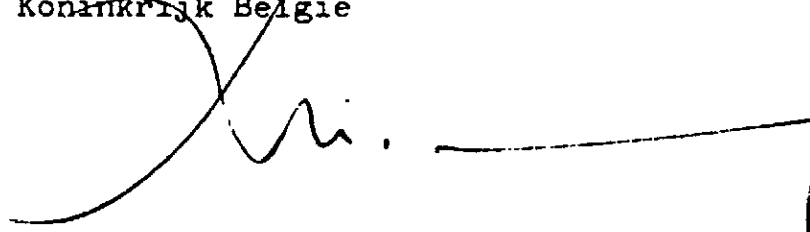
ARTICOLO 5

Il presente protocollo sarà depositato presso il Governo federale austriaco che provvederà a inviarne copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri della Comunità e alla Commissione delle Comunità europee.
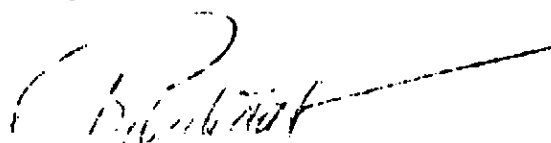
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti del Consiglio federale austriaco, dei Governi degli Stati membri della Comunità e della Commissione delle Comunità europee, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il due aprile millenovecentottantuno in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.
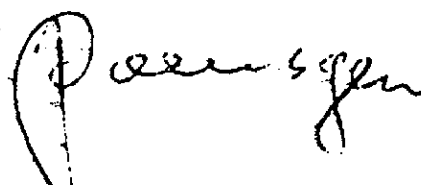
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
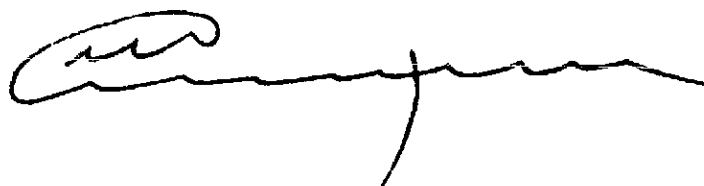
På Kongeriget Danmarks vegne
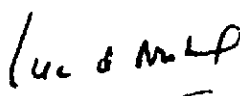
Für die Bundesrepublik Deutschland

Γιά τήν 'Ελληνική Δημοκρατία
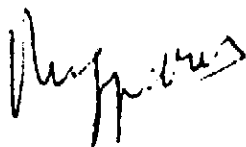
Pour la République française
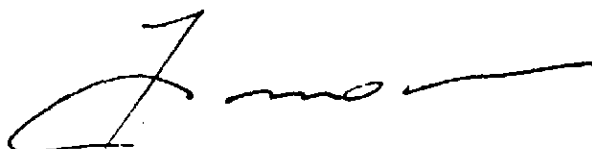
For Ireland
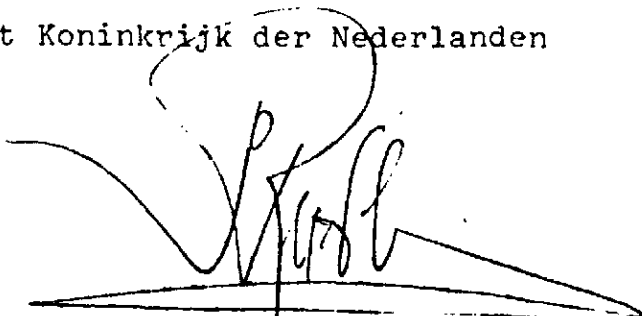
Per la Repubblica italiana
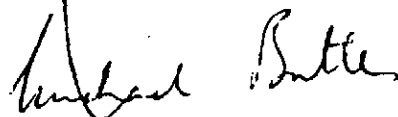
Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Für die Oesterreichische Bundesregierung

XVI

22 giugno 1985, Bamako

Accordo di cooperazione fra l'Italia ed il Mali (1)

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouverne ment de la République du Mali, désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre l'Italie et le Mali et de coopérer dans leur intérêt réciproque et sur un pied d'égalité,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Les Parties Contractantes conviennent que le présent Acco constitue le cadre général de l'activité de coopération entre les deux Pays.

Pour la mise en œuvre de ce qui est prévu à l'alinéa préc dent, les Parties Contractantes s'engagent à conclure des Accords et des Ententes spécifiques qui définiront les modalités et l'eng gement financier concernant les projets et les programmes qui ser réalisés par les deux Parties Contractantes, en accord avec les l et les règlements en vigueur dans chacun des deux Pays.

Pour la conclusion des Accords et des Ententes cités les Parties délèguent dès maintenant; pour le Gouvernement italien, 1 Departement pour la Coopération au Développement et le Service Special pour les interventions extraordinaires dans Pays en voie de developpement du Ministere des Affaires Etrangêres, et pour la République du Mali le Ministére des Affaires Etrangéres, et de la Coopération Internationale.

ARTICLE II

La Partie italienne s'engage en particulier à examiner de requêtes de coopération dans les secteurs suivants :

a) envoyer des experts ou des volontaires civils qui seront charg de l'accomplissement de tâche d'assistance technique ou d'activit opérationnelles dans les secteurs de leur spécialisation;

b) donner des bourses d'étude ou admettre à la fréquence de cours d'instruction ou de formation professionnelle des ressortissants la République du Mali;

(1) Entrato in vigore provvisoriamente il 22 giugno 1985 e definitivamente il 16 gennaio 1987, data della notifica del Mali.

c) mettre en oeuvre des programmes de coopération technique et créer des centres de formation professionnelle ;

d) promouvoir et, si nécessaire, subventionner des études et des projets de développement en République du Mali ;

e) fournir à des conditions de faveur, ou dans des cas particulier gratuitement les équipements, les matériels et les services nécessaires à la réalisation de programmes de développement ;

f) accorder des facilités de crédit et/ou des dons pour la réalisa tion de programmes de développement ;

g) participer à des programmes de coopération technique organisés par des Organisations Internationales et auxquels les deux Pays sont intéressés.

ARTICLE III

Dans le cadre de chaque opération, le Gouvernement de la Republique du Mali accordera les facilités suivantes au personnel italien. Par "personnel italien" on entend les volontaires civils et les experts, envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères ou par des Societés privées italiennes agissant sur financement gouvernamental italien, ainsi que les membres de leur familles.

a) Exonérera le "personnel italien" de tous impôts, taxes et autr charges fiscales sur toutes les rémmunérations versées par le Gouv ment italien au dit personnel ;

b) les effets et objets personnels du "personnel italien" ainsi qu les matériels et équipement professionnels leur appartenant et qu sont introduits à l'occasion de leur première installation, seron admis en franchise des droits et taxes lors de leur entrée en Mal L'introduction de ces objets et matériels doit avoir lieu au mome de l'installation de leur propriétaire en Mali; le Services des Douanes considérera néanmoins que cette condition est remplie si délai écoulé entre les deux événements n'excède pas six mois.

c) Accordera le régime de l'importation temporaire d'un véhicule automobile par famille en suspension provisoire des droits et tax d'entrée à l'exeption des taxes qui constituent des retributions des services rendus.

d) Le véhicule jouissant du régime de l'importation temporaire et les biens introduits lors de l'entrée en Mali pourront librement et sans charges être réexportés ou vendus à une autre personne ayan les mêmes droits que le propriétaire.

ARTICLE IV

Le Gouvernement de la République du Mali :

a) délivrera au "personnel italien", a titre gratuit, des visas d'entrée, des permis de travail et toutes pièces d'identité leur assurant l'assistance des services compétents dans l'accomplissemen de leurs tâches ;

b) exonérera le "personnel italien" des obligations du service national;

c) accordera "au personnel italien" le change au taux légal le plus favorable des sommes correspondant aux émoluments versés par les Autorités italiennes pour l'activité qu'il exerce dans le cadre du présent Accord ;

d)offrira aux membres du "personnel italien" des facilités de rapatriement en période de crise nationale ou internationale grave.

ARTICLE V

a) Dans le cas où le "personnel italien" acquiert des véhicules, de matériels techniques et les équipements nécessaires à l'accomplisse ment d'un projet, ces véhicules, matériels et équipements seront soumis au régime de l'admission en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée.

b) Sans préjudice de la réglementation malienne relative au contrô des changes, aucune restriction en matière de devises ou de change ne sera imposée pour les fonds provenant de sources extérieures in duit en Mali par le Gouvernement italien à des fins conformes au p sent Accord. Les soldes des comptes bancaires exclusivement alimen par de tels fonds seront librement transférables en toute monnaie convertible.

ARTICLE VI

a) En ce qui concerne le régime fiscal et douanier de contrats et des marchés d'études ou de travaux financés par l'Italie, trouv

application les dispositions contenues dans la décision 6/79 du Conseil des Ministres ACP/CEE du 23 mars 1979 et en particulier le Gouvernement de la République du Mali exonérera tout contrat, marché ou acte de toute nature signé en vue de l'exécution d'un projet avec le Gouvernement italien ou avec le Gouvernement du Mali du paiement des droits d'enregistrement et de timbre, de la patente sur marché, des taxes sur le chiffre d'affaires, de tous impôts directs et indirects et tous prélèvements d'effet équivalent existants ou à créer en République du Mali. Toutefois les bénefices résultant de l'exécution des opérations précités seront imposables conformément à la législation du droit commun, dans le cas où les personnes phisiques ou juridiques soient établies de façon permanente au Mali.

b) Le matériel importé et destiné à l'exécution sur le territoire nationale de marchés d'étude ou de travaux bénéficiera sur la demande de l'entreprise du régime de l'admission temporaire en suspension des droits et taxes d'entrée et en exemption du cautionnement à l'exception des taxes qui constituent des retributions pour des services rendus. En fin d'exécution, ledit matériel devra être réexporté.

ARTICLE VII

Tous les équipement et matériels fournis par le Gouvernement italien dans le cadre d'une opération financée à titre de l'assistance technique sont exempts de tout droit de douane, d'entrée, de taxes ou prélèvements fiscaux ainsi que du cautionnement. Les dits biens demeureront la propriété du Gouvernement italien pendant sa durée et seront transférés au Gouvernement de la République du Mali à la fin de la coopération entre les deux Gouvernements dans le cadre de cette opération, à moins que ces équipement et matériel ne soient pas nécessaires à quelque autre opération incluant une assistance technique entre les deux Gouvernements.

ARTICLE VIII

Le Gouvernement de la République du Mali apporte son aide et sa protection au personnel italien. Il informera le Gouvernement de la République Italienne de tous les problèmes que pourrait soulever la présence de ce personnel en Mali.

Le Gouvernement de la République du Mali pourra demander au Gouvernement de la République Italienne le rappel des membres du "personnel italien" dont le comportement justifierait une telle mes

ARTICLE IX

La responsabilité de l'Etat malien sera engagée en ce qui concerne les dommages causés à un tiers par un membre du "personnel italien" dans les mêmes conditions que pour ses propres agents.

Le "personnel italien" est exempté de toute responsabilité, civile et pénale, découlant d'actes ou d'omissions commis dans l'accomplissement des propres tâches officielles, à moins que ces actes ou omissions ne soient le résultat d'un dol.

Au cas où un membre du "personnel italien" serait arrêté ou détenu, le Gouvernement de la République du Mali s'engage à le communiquer immédiatement à l'Ambassade d'Italie à Dakar en spécifiant les causes et en permettant aux représentants officiels italiens de rendre visite aux dites personnes.

ARTICLE X

Le "personnel italien" aura droit au traitement dans tous les établissements hospitaliers de la République du Mali dans les mêmes conditions que les fonctionnaires maliens.

ARTICLE XI

L'un ou l'autre Gouvernement peut mettre fin à un projet ou à un programme de coopération s'il considère que les finalités humanitaires ou de développement qui lui ont donné origine ne sont pas ou ne peuvent plus être atteintes. Tout différend concernant le modalités d'exécution d'un projet ou d'un programme de coopération sera reglé par des consultations menées au niveau technique par des experts habilités des deux Pays.

ARTICLE XII

a) Le présent Accord est applicable à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se notifieront par écrit qu'il a été satisfait aux procédures requises par les Constitutions des deux Pays.

b) Le présent Accord demeurera en vigueur pour une période de deux ans. Il sera considéré comme prorogé par tacite reconduction chaque fois pour une période d'un an, à moins de dénonciation six mois av. la fin de la période en cours. Chaque Gouvernement aura toutefois

droit de dénoncer l'Accord à tout moment, avec un préavis de trois mois.

c) En ce qui concerne les activités en cours dans le cadre des opérations qui ont été approuvées par les deux Gouvernements avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions énoncée dans le présent Accord leur seront applicables.

d) En ce qui concerne les opérations commencées avant la date d'expiration du présent Accord, les articles précedents continueront à s'appliquer jusqu'à la fin du projet.

e) Tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du présent Accord devra être reglé par voie diplomatique.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Bamako, le 22.6.1985
en deux exemplaires en langue fran

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Claudio MORENO
Ambassadeur d'Italie
au Mali

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Ministre des Affaires Etrangè
et de la Coopération Internat
de la République du Mali

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mali, nell'intento di rafforzare i vincoli di amicizia esistenti tra l'Italia ed il Mali, e di cooperare , nel loro interesse reciproco e su un piano di parità,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti decidono di comune accordo che il presente Accordo costituisce il quadro generale dell'attività di cooperazione tra i due Paesi.

Riguardo all'applicazione di quanto previsto al capoverso precedente, le Parti contraenti si impegnano a concludere Accordi ed Intese specifiche che definiranno le modalità e l'impegno finanziario concernenti i progetti ed i programmi che saranno realizzati dalle due Parti Contraenti, conformemente con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun Paese.

Le Parti delegano sin d'ora, per la conclusione degli Accordi e delle Intese di cui sopra, il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo ed il Servizio Speciale per gli interventi straordinari nei Paesi in via di sviluppo del Ministero degli Esteri, per il Governo italiano ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la Repubblica del Mali.

ARTICOLO II

In particolare, la parte italiana si impegna ad esaminare richieste di cooperazione nei seguenti settori:

a) invio di esperti o di volontari civili che saranno incaricati dell'espletamento di funzioni di assistenza tecnica o di attività operative in settori di loro specializzazione;

b) concessione di borse di studio o ammissione di cittadini della Repubblica del Mali alla frequenza di corsi di istruzione o di formazione professionale ;

c) istituzione di programmi di cooperazione tecnica e creazione di centri di formazione professionale;

d) promozione e, ove necessario, sovvenzione di studi e di progetti di sviluppo nella Repubblica del mali;

e) fornitura a condizioni di favore, o a titolo gratuito in particolari casi, delle attrezzature, dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione di programmi di sviluppo;

f) concessione di agevolazioni creditizie e/o doni per la realizzazione di programmi di sviluppo ;

g) partecipazione a programmi di cooperazione tecnica organizzati dalle Organizzazioni Internazionali concernenti entrambi i Paesi.

ARTICOLO III

Nell'ambito di ogni operazione, il Governo della Repubblica del Mali concederà le seguenti agevolazioni al personale italiano. Il termine "personale italiano" indica i volontari civili e gli esperti, inviati dal Ministero degli Affari Esteri o da Società private italiane che agiscono mediante finanziamenti governativi italiani, nonché i loro familiari.

a) il "personale italiano" sarà esentato da ogni imposta, tassa ed altri tributi fiscali su tutte le retribuzioni corrisposte dal Governo italiano a detto personale;

b) gli effetti ed oggetti personali del "personale italiano", nonché i materiali ed attrezzature professionali di loro proprietà e che sono importati in occasione della loro prima sistemazione, saranno ammessi in franchigia al pagamento di diritti e tasse al momento del loro ingresso nel Mali. L'importazione di detti oggetti e materiali deve avvenire al momento della sistemazione del loro

proprietario nel Mali; tuttavia, per l'Ufficio Doganale, detta condizione sarà ritenuta soddisfatta se il periodo di tempo intercorso tra i due eventi non supera i sei mesi.

c)(Il Governo della Repubblica del Mali) concederà l'importazione dognale temporanea di un'autovettura per nucleo familiare in sospensione provvisoria dei diritti e dazi d'importazione, ad eccezione delle tasse percepite quale corrispettivo per servizi resi.

d) Il veicolo che fruisce del regime d'importazione dognale temporanea ed i beni importati al momento dell'ingresso nella Repubblica del Mali potranno liberamente, e senza oneri, essere riesportati o venduti ad un'altra persona che abbia gli stessi diritti del proprietario.

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubblica del Mali:

a) rilascerà a titolo gratuito al "personale italiano" visti d'ingresso, permessi di lavoro, ed ogni documento d'identità al fine di assicurar loro l'assistenza dei servizi competenti nell'adempimento delle loro funzioni;

b) dispenserà il "personale italiano" dagli obblighi relativi a servizi pubblici;

c) autorizzerà "il personale italiano " a cambiare al tasso legale più favorevole, gli importi corrispondenti agli emolumenti corrisposti dalle Autorità italiane per l'attività svolta nell'ambito del presente Accordo;

d) provvederà ad agevolazioni di rimpatrio per i membri del "personale italiano" in periodi di grave emergenza nazionale o internazionale.

ARTICOLO V

a) Qualora il "personale italiano" acquisti veicoli, materiali tecnici ed attrezzature necessarie alla realizzazione di un progetto, detti veicoli, materiali ed attrezzature saranno sottoposti ad un regime d'importazione in franchigia temporanea dei diritti e dazi d'importazione.

b) Salva restando la normativa della Repubblica del Mali concernente il controllo dei cambi, non sarà imposta nessuna misura restrittiva in materia di valute o di cambi per quanto riguarda i fondi aventi origini esterne importati in Mali dal Governo italiano per fini conformi al presente Accordo. I saldi dei conti bancari alimentati esclusivamente con detti fondi saranno liberamente trasferibili in qualsiasi valuta convertibile.

ARTICOLO VI

a) Per quanto riguarda il regime fiscale e doganale dei contratti ed appalti di studi o di lavori finanziati dall'Italia, saranno applicate le disposizioni di cui alla decisione 6/79 del Consiglio dei Ministri ACP/CEE del 23 marzo 1979; in particolare il Governo della Repubblica del Mali esonererà ogni contratto, transazione o o qualsivoglia atto firmato ai fini dell'esecuzione di un progetto con il Governo italiano o con il Governo del Mali, dal pagamento dei diritti di registrazione e di bollo, dalla tassa di licenza sul mercato, dall'imposta sul fatturato, da ogni imposta diretta o indiretta e da ogni prelievo di effetti equivalente o da istituire nella Repubblica del Mali. Tuttavia, i benefici derivanti dalla esecuzione delle suddette operazioni saranno imponibili in base alla

legislazione di diritto comune, qualora le persone fisiche o giuridiche siano stabilmente insediate nel Mali.

b) Il materiale importato per usi inerenti all'esecuzione sul territorio nazionale di appalti di studio o di lavori potrà beneficiare, a richiesta dell'impresa, del regime di importazione doganale temporanea in sospensione dei diritti e dazi d'importazione e dell'esenzione da fidejussione, ad eccezione delle tasse che sono percepite quale corrispettivo per servizi resi. Terminata l'esecuzione, il suddetto materiale dovrà essere riesportato.

ARTICOLO VII

Tutte le attrezzature ed i materiali forniti dal Governo italiano nell'ambito di un'operazione finanziata a titolo di assistenza técnica, sono esenti da ogni diritto doganale, d'importazione, da tasse o gravami fiscali, nonche da fidejussione. Detti beni rimarranno di proprietà del Governo italiano per tutta là durata dell'operazione e saranno trasferiti al Governo della Repubblica del Mali al termine della cooperazione tra i due Governi nell'ambito della suddetta operazione, a meno che tali attrezzature e materaili non siano necessari a qualche altra operazione che includa un'assistenza tecnica tra i due Governi.

ARTICOLO VIII

Il Governo della Repubblica del Mali dà aiuto e protezione al personale Italiano. Esso informerà il Governo della Repubblica Italiana di tutti i problemi che potrebbero essere causati dalla presenza del suddetto personale nel Mali.

Il Governo della Repubblica del Mali potrà chiedere al Governo della Rebubblica Italiana il richiamo dei membri del "personale Italiano" il cui comportamento giustificasse tale provvedimento.

ARTICOLO IX

La responsabilità dello Stato del Mali sarà impegnata per quanto riguarda i danni causati ad un terzo da un membro del "personale italiano" alle medesime condizioni di quelle applicate ai propri agenti.

Il "personale italiano" è esente da ogni responsabilità civile e penale che derivi da atti od omissioni commessi nell'adempimento delle proprie funzioni ufficiali, a meno che detti atti od omissioni non siano il risultato di un dolo.

Qualora un membro del "personale italiano" venga arrestato o posto in stato di detenzione, il Governo della Repubblica del Mali si impegna ad informarne immediatamente l'Ambasciata d'Italia a Dakar, specificandone i motivi ed autorizzando i rappresentanti ufficiali italiani a fare visita a dette persone.

ARTICOLO X

Il "personale italiano" avrà diritto a ricevere terapie mediche in tutti gli istituti ospedalieri della Repubblica del Mali alle medesime condizioni di quelle riservate agli impiegati della Repubblica del Mali.

ARTICOLO XI

L'uno o l'altro dei due Governi possono porre fine ad un progetto o ad un programma di cooperazione qualora ritengano che le finalità umanitarie o di sviluppo che lo hanno originato non sono realizzabili, o non potranno esserlo. Ogni controversia

relativa alle modalità di attuazione di un progetto o di un programma sarà risolta mediante consultazioni condotte a livello tecnico da esperti abilitati di entrambe i Paesi.

ARTICOLO XII

a) Il presente Accordo è applicabile a titolo provvisorio sin dalla sua firma. Esso entrerà in vigore alla data in cui entremabe i Governi si notificheranno reciprocamente per iscritto che le procedure richieste dalle Costituzioni di entrambe i Paesi sono state completate.

b) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di due anni. Esso si riterrà prorogato di volta in volta mediante tacita riconduzione per un periodo di un anno, a meno di denuncia avvenuta sei mesi prima della fine del periodo in viogre. Ciascun Governo avrà tuttavia diritto a denunciare l'Accordo in ogni tempo, previo preavviso di tre mesi.

c) Per quanto riguarda le attività in corso inerenti alle operazioni che siano state approvate da entrambe i Governi prima della data di entrata in vigore del presente Accordo, saranno applicabili le disposizioni enunciate nel presente Accordo.

d) Per quantoriguarda le operazioni iniziate anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo, continueranno ad essere applicati gli articoli precedenti, fino al completamento del progetto.

d) Ogni controversia relativa alla interpretazione o alla esecuzione del presente Accordo dovrà essere risolta tramite le vie diplomatiche.

In fede di che. i plenipotenziari sottoscritti, a tal fine /debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

XVII

12 luglio 1985, Abidjan

Accordo fra l'Italia e la Costa d'Avorio per la cooperazione economica e tecnica: a) Accordo; b) Allegato (1)

A) ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della costa d'Avorio

- desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i Governi ed i popoli dei due Paesi,
- coscienti dei vantaggi che deriverebbero per i due Paesi da una piu' stretta cooperazione economica e tecnica,
- hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare tutte le disposizioni necessarie a promuovere lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni economiche e ad adoperarsi in ogni modo per assicurare l'equilibrio dei reciproci vantaggi e lo sviluppo armonico delle loro relazioni.

ARTICOLO II

Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, in particolare nei settori della ricerca scientifica, della produzione agricola ed alimentare, dell'energia in tutte le sue forme, delle telecomunicazioni, delle miniere, della siderurgia, della chimica, della petrolchimica, della industria, dei trasporti, dei tessili, del legname, dell'industria delle macchine agricole, dell'informatica, della concia e delle calzature, delle macchine utensili, degli elettrodomestici, dei materiali edilizi, dei servizi di progettazione.

Ogni altro settore potrà essere prescelto di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO III

La cooperazione economica tra i due Paesi sarà realizzata sulla base di contratti bilaterali stipulati nel quadro di detto Accordo tra le società od organismi, privati o pubblici, delle due Parti.

(1) Entrata in vigore: 10 marzo 1987 (a seguito della notifica della Costa d'Avorio).

Al fine di assicurare l'attuazione di detti accordi e contratti, le due Parti Contraenti faciliteranno le formalità amministrative di ingresso e di soggiorno delle persone che viaggiano nell'ambito di detti contratti ed accordi conformemente alle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti favoriranno la realizzazione di progetti di cooperazione economica di reciproco interesse.

ARTICOLO V

La cooperazione economica e tecnica potrà essere attuata tramite:

a) "La concessione di crediti particolarmente favorevoli destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo, purché i termini di concessione non siano contrari agli accordi internazionali di cui l'uno o l'altro Paese fanno parte".

b) L'invio in Costa d'Avorio di esperti italiani per opere concrete o per studi;

c) La concessione a cittadini della Costa d'Avorio di borse di studio o di stages in Italia o in ogni altro paese prescelto di comune accordo tra le Parti;

d) La promozione e, se necessario, la sovvenzione di studi e progetti relativi allo sviluppo della Costa d'Avorio elaborati da società italiane;

e) L'utilizzazione di volontari del servizio sociale italiano;

f) La fornitura di attrezzature, di beni e servizi a condizioni favorevoli, o in alcuni casi, gratuitamente;

g) La partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica il cui studio o la cui realizzazione saranno affidati ad organizzazioni o organismi internazionali;

h) La partecipazione italiana alla creazione di centri di formazione professionale e di specializzazione, nonché di centri di ricerca e di laboratori;

i) ogni altra forma di cooperazione stabilita di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO VI

Per l'esecuzione dei programmi o attività del precedente Articolo V, le Parti Contraenti firmeranno dei protocolli specifici nei quali determineranno, di volta in volta, le modalità ed i piani di azione, nonché i relativi oneri finan-

ziari, o di ogni altra natura. Gli obblighi e le disposizioni contenuti nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente Accordo, si applicheranno ai progetti di cooperazione tecnica che saranno realizzati in Italia e/o in Costa d'Avorio. I predetti programmi potranno essere realizzati sia direttamente dalle Autorità pubbliche, o per il tramite di imprese pubbliche o private, o di altri organismi designati dalle Parti di comune accordo.

ARTICOLO VII

I progetti e le iniziative da realizzare nel quadro della cooperazione economica e tecnica, nonché ogni altro problema relativo all'attuazione del presente Accordo, potranno essere esaminati dai due Governi per via diplomatica o per il tramite di una Commissione Mista.

La Commissione Mista si riunirà ogni due anni, alternativamente a Roma ed in Costa d'Avorio, e ogniqualvolta sarà ritenuto necessario.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle due Parti Contraenti derivanti dalla loro appartenenza a comunità o unioni economiche regionali o subregionali.

Le due Parti Contraenti si riservano il diritto di procedere a consultazioni in merito ai loro rispettivi impegni internazionali, purché dette consultazioni non rimettano in causa gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica o in seno alla Commissione Mista.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore allorché i due Governi si saranno reciprocamente notificati, per via diplomatica, l'adempimento delle loro formalità costituzionali, alla data dell'ultima notifica.

L'Accordo sarà valido per una durata di tre anni, rinnovabile tacitamente per la stessa durata, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di 6 mesi dalla scadenza.

Detta denuncia non porta pregiudizio ai diritti ed obblighi derivanti dall'Accordo nel periodo anteriore alla denuncia.

Fatto a Abidjan, in due esemplari, in lingua francese e italiana, i due testi facenti egualmente fede.

12 JUIL. 1985

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

B) ALLEGATO

ALLEGATO 1

Articolo I - Obblighi del Governo Italiano

Il Governo italiano si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per

- stipulare un Patto di lavoro tra ciascun esperto e il Ministero degli Affari Esteri italiano, nel quale saranno determinate le condizioni di detto lavoro;
- pagare i salari, le spese di viaggio internazionale per gli esperti e le loro famiglie diretti in e provenienti dalla Costa d'Avorio nonché le indennità e le altre spese occasionali non coperte dalle disposizioni del presente Accordo, conformemente al contratto di lavoro;
- curare la formazione e preparare gli esperti al loro compito; cio' potrà richiedere un periodo di adattamento alle condizioni ambientali della Costa d'Avorio, il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio faciliterà tale adattamento;
- assicurare la fornitura di materiale e di attrezzature per l'uso professionale degli esperti.

Articolo II - Obblighi del Governo della Repubblica della Costa d'Avorio

Il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per:

- fornire, dopo l'arrivo in Costa d'Avorio, l'alloggio gratuito con mobilio di base e cucina attrezzata agli esperti ed alle loro famiglie dello stesso livello fornito agl altri esperti di condizione simile o paragonabile. Il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio farà il possibile per fornire degli alloggi entro un termine ragionevole;

- fornire agli esperti per l'adempimento dei loro incarichi ufficiali, materiale di segreteria e di comunicazione (telex e telefono);

- fornire mezzi di trasporto o di viaggio agli esperti nell'adempimento del loro compito
  nonché il pagamento di indennità giornaliere pari a quelle pagate ai funzionari di simili o paragonabili condizioni in caso di viaggio ufficiale fuori del loro luogo abituale di lavoro;

- concedere ferie annuali da prendersi in Costa d'Avorio o fuori, conformemente alle disposizioni del contratto di lavoro e durante la durata di quest'ultimo;
  le modalità di partenza per ferie verranno stabilite tra gli esperti e le Autorità della Costa d'Avorio.
  L'Ambasciata d'Italia ad Abidjan verrà informata ogniqualvolta sarà concesso un congedo per malattia o un congedo annuale.

Qualora gli esperti, con il consenso delle Autorità competenti, vengano trasferiti in modo permanente durante il loro contratto da un servizio ad un altro, il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio dovrà sostenere le spese di trasferimento e di reinstallazione nonché le spese di viaggio degli esperti e delle loro famiglie fino alla concorrenza di cio' che è dovuto agli impiegati statali della stessa categoria. Le suddette facilitazioni verranno fornite anche nel caso in cui il luogo di lavoro dell'esperto sia diverso dal punto di entrata o di partenza.

ARTICOLO III - Disposizioni speciali relative agli esperti

1.1. Il Governo della Costa d'Avorio, inoltrando le richieste di esperti, dovrà fornire al Governo italiano una descrizione completa del tipo di lavoro specificando i lavori previsti ed i requisiti degli esperti da reclutare, nonché ogni altra informazione che permetta il reclutamento degli esperti necessari.

1.2. Il Governo italiano, per dar seguito alla richiesta fornita dal Governo della Costa d'Avorio, dovrà avere tutte le informazioni necessarie alla valutazione del o dei candidati, ivi compresi i dettagli relativi al periodo di adattamento e alle loro esperienze professionali, e dovrà ottenere dal Governo della Costa d'Avorio il benestare per ciascun candidato prima del trasferimento di quest'ultimo in Costa d'Avorio. Il Governo della Costa d'Avorio dovrà informare il Governo italiano del consenso o del rifiuto del o dei candidati proposti. Previo consenso delle due Parti contraenti, gli esperti potranno essere trasferiti da un lavoro ad un altro durante il loro periodo contrattuale.

2. Il Governo della Costa d'Avorio si riserva il diritto di far richiamare o sostituire qualunque esperto messo a sua disposizione dal Governo italiano. Prima di esercitare un tale diritto, il Governo della Costa d'Avorio dovrà informare il Governo italiano.

3. Il Governo italiano si riserva il diritto, previa notifica scritta inviata almeno due mesi prima al Governo della Costa d'Avorio di richiamare qualunque funzionario messo a disposizione dal Governo italiano conformemente al presente Accordo. Prima di esercitare tale diritto, il Governo italiano dovrà informare il Governo della Costa d'Avorio e procurerà di assicurare la sostituzione di ogni funzionario cosi' richiamato.

ARTICOLO IV - Status degli esperti

Esenzioni doganali

Il Governo della Costa d'Avorio dovrà:

1. Accordare agli esperti e alle loro famiglie l'esenzione dai diritti doganali, imposte ed altri oneri sugli effetti personali importati in Costa d'Avorio per uso personale, tra i quali possono anche figurare per uso domestico, un frigorifero, un congelatore, una lavatrice, un impianto di cucina, un apparecchio

radio, un televisore, un giradischi, un registratore, apparecchi elettrici d'uso corrente nonché per ogni persona, un condizionatore d'aria, un apparecchio di riscaldamento, un ventilatore, attrezzature fotografiche e cinematografiche da non professionisti; sarà ugualmente autorizzata l'importazione in franchigia e senza cauzione di suppellettili di ricambio;

2. accordare il beneficio dell'importazione temporanea di veicoli in ragione di uno per famiglia. Tuttavia se detti articoli vengono venduti o ceduti in Costa d'Avorio a persone che non godono degli stessi privilegi, dovranno essere pagati i diritti doganali conformemente alla regolamentazione doganale del paese. Non potranno essere venduti o ceduti effetti personali importati in esenzione doganale senza la preventiva autorizzazione delle autorità doganali della Costa d'Avorio.

3. Accordare il diritto di riesportare gli effetti personali summenzionati al termine del soggiorno dell'esperto in Costa d'Avorio.

4. Esentare gli esperti dal pagamento dell'imposta sul reddito e da ogni altra imposta sulle retribuzioni provenienti dall'estero per le loro prestazioni in Costa d'Avorio e che derivano dal presente Accordo.

5. Fatte salve le leggi sul controllo dei cambi in vigore in Costa d'Avorio, non imporre restrizioni (in valuta) agli esperti e permettere loro l'apertura di un conto in moneta convertibile cui sarà garantito il libero trasferimento.

Garanzie giuridiche

Il Governo della Costa d'Avorio:

a) assumerà la completa protezione delle persone e dei beni degli esperti inviati e dei loro familiari;
b) accorderà alle persone menzionate al par. a) del presente articolo, in caso di crisi internazionale, ogni aiuto necessario in vista de loro rimpatrio;
c) eviterà che le persone menzionate al par. a) del presente articolo vengano arrestate o detenute e, in ogni caso, garantirà loro la libera uscita su richiesta del Governo italiano;
d) risponderà per conto degli esperti inviati, dei danni civili causati da questi ultimi a terzi nell'eseguire i progetti loro affidati in virtù del presente accordo;
   sarà esclusa ogni rivendicazione nei loro confronti;
e) in caso di arresto o di detenzione, per una ragione qualunque, di esperti o di membri delle loro famiglie, o nel caso che un procedimento giudiziario venga aperto nei loro confronti, le Autorità della Costa d'Avorio dovranno informare immediatamente l'Ambasciata d'Italia in Costa d'Avorio.

ARTICOLO V - Obblighi degli esperti

Il Governo della Costa d'Avorio controllerà che i contratti di servizio o di lavoro degli esperti inviati contengano degli obblighi in virtù dei quali detti esperti saranno tenuti a:

a) osservare le leggi della Repubblica della Costa d'Avorio e a rispettare gli usi e costumi del paese;

b) non intervenire negli affari interni della Repubblica della Costa d'Avorio;

c) non esercitare alcuna attività diversa dai compiti ufficiali che sono stati loro affidati;

d) cooperare, in uno spirito di fiducia con i servizi ufficiali della Repubblica della Costa d'Avorio.

ARTICOLO VI - Borse di studio e di perfezionamento

1. Gli Accordi necessari, relativi alle borse di studio e di perfezionamento, saranno conclusi di volta in volta con uno scambio di lettere o di Note tra le Autorità competenti.

2. I candidati delle borse di studio dovranno essere designati dal Governo della Repubblica della Costa d'Avorio e sottoposti all'approvazione del Governo italiano.

ARTICOLO VII - Sostituzione del personale (passaggio delle cariche a cittadini della Costa d'Avorio)

Le due parti contraenti procureranno che gli esperti inviati vengano sostituiti in un lasso di tempo ragionevole da esperti della Costa d'Avorio.

La formazione del personale della Costa d'Avorio nel quadro dei programmi specifici sarà prioritaria.

ARTICOLO VIII - Beni e fondi importati nella repubblica della Costa d'Avorio dal Governo italiano

1. Il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio:

a) esenterà dai diritti e tasse d'importazione il materiale fornito dal Governo italiano per l'esecuzione dei diversi progetti. Le Autorità della Costa d'Avorio adotteranno le disposizioni necessarie al fine di facilitare l'importazione di detto materiale.

b) accetterà che il materiale professionale importato per l'esecuzione dei lavori e destinato alla riesportazione, benefici del regime dell'ammissione temporanea, a meno che non divenga proprietà del Governo della Costa d'Avorio;

c) il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio autorizzerà, nel quadro della regolamentazione dei cambi in vigore, le operazioni di cambio e di trasferimento di valuta effettuate dal Governo italiano in Costa d'Avorio in esecuzione del presente Accordo.

XVIII

23 aprile 1986, l'Aja

Accordo finanziario fra l'Italia ed i Paesi Bassi per il Segretariato del Memorandum d'Intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto gestito dal Ministero olandese dei trasporti e dei lavori pubblici: a) Accordo; b) Annesso riguardante l'Accordo finanziario relativo al Segretariato del Memorandum d'Intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto (1).

A) ACCORDO

L'Autorité Maritime de l'Italie,

Le Signataire de cet arrangement,

ci-après désigné par "le Signataire", participera, selon les dispositions ci-après, aux frais de fonctionnement du secrétariat et aux dépenses engagées par celui-ci.

1. Le Ministère des Transports et des Travaux Publics des Pays-Bas assurera le Secrétariat prévu à la section 6.4 du Mémorandum d'Entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port, ci-dessous désigné par "le Mémorandum".

   Le Secrétariat s'aquittera de ses fonctions telles qu'elles sont définies par la section 6.5 du Mémorandum et conformément aux décisions prises par le Comité (voir annexe).

2. Le Signataire accepte le partage égal avec les autres signataires du Mémorandum des frais de fonctionnement du Secrétariat et des dépenses engagées par celui-ci dans le cadre des attributions fixées par le Mémorandum.

(1) Entrata in vigore: 26 febbraio 1987, a seguito della notifica italiana.

3.1. Sous réserve de l'adoption annuelle du budget de l'Etat par le Parlement du Signataire, le Signataire versera annuellement, en fonction des décisions budgétaires du Comité, sa contribution aux charges financières du Secrétariat et aux dépenses engagées par celui-ci; cette contribution sera versée en florins selon les modalités indiquées annuellement dans la lettre du Ministère des Transports et des Travaux Publics des Pays-Bas au Signataire. 15% de ce budget constituera une réserve pour faire face aux besoins de trésorerie.

3.2. Si le budget n'a pas été adopté par le Comité au début de l'exercice budgétaire, le Ministère des Transports et des Travaux Publics des Pays-Bas peut chaque mois, engager et dépenser des sommes égales au 1/12E des crédits alloués pour l'exercice budgétaire précédent et le Signataire accepte de participer à ses dépenses conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ce cas, le Signataire s'engage à verser la somme due tous les trois mois.

4. Le Signataire confirme son intention de respecterdans la mesure du possible les engagements pris aux paragraphes 2 et 3.1. Le présent arrangement entrera en vigueur au moment que le Gouvernement italienne informe le Secrétariat que les procédures constitutionelles demandées par les lois italiennes auront complété.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-après le présent arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le Secrétariat sera assuré par le Ministère des Transports et des Travaux Publics des Pays-Bas et que l'Autorité maritime de l'Italie participera au Mémorandum.

6. Le Signataire accepte qu'en cas ou l'une des conditions spécifiées au paragraphe 5 ci-dessus cesse d'être remplie, la présent arrangement reste en vigueur jusqu'à ce qu'un arrangement financier final prenant en compte les clauses du présent arrangement ait été effectué.

Signé à La Haye en francais,

le 23 Avril 1986.

Le Directeur-genéral de la Navigation et des Affaires Maritimes,

Dr. J. van Tiel.
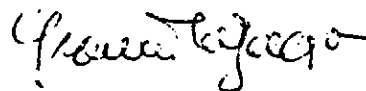
Pour l'Autorité Maritime de l'Italie,

le Directeur-Genéral de la Navigation,

Dr. R. Schiavetti.

le Directeur-Genéral de la Défense de la Mer,

Dr. F. De Fonzo

B) ANNESSO

Accordo finanziario relativo al Segretariato del Memorandum d'Intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto

Les tâches du Secrétariat telles que définies à la section 6.5 du Mémorandum d'Entente sont :

"Le Secrétariat, agissant selon les orientations du Comité et dans les limites des ressources dont il dispose.

- prépare les réunions, diffuse les documents et fournit l'assistance qui peut être nécessaire au Comité pour lui permettre de remplir ses fonctions ;

- facilite l'échange d'informations, conduit les procédure décrites à l'Annexe 4 et prépare les rapports qui peuvent être nécessaires au fonctionnement du Mémorandum ;

- entreprend les autres tâches qui peuvent être nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Mémorandum."

Sur la base de ces tâches, une énumération des services que sera susceptible d'apporter le Secrétariat est donnée ci-après. Les services mentionnés ne le sont qu'à titre indicatif. Les décisions concernant les tâches du Secrétariat devront être prises par le Comité conformément à la Section 6.1 du Mémorandum d'Entente.

Le Secrétariat :

a - prépare les documents pour les réunions du Comité

b - présente aux Ministres responsables des questions rdatives à la sécurité maritime tout avis du Comité

c - distribue les documents aux membres du Comité, à l'O.M.C.I. et à l'O.I.T. ou à tout autre organisme ou institution autant que nécessaire

d - organise les réunions du Comité avec interprétation en langues anglaise et française

e - prépare les comptes-rendus des réunions du Comité et tout autre document relatif aux réunions

f - fournit une information statistique aussi bien sur les défectuosités trouvées que sur l'analyse de leur nature

g - fournit une information statistique sur les inspection faites par les autorites maritimes

h - fait circuler l'information relative aux actions de contrôle par l'Etat du port dans les organisations internationales telles que l'O.M.C.I., l'O.I.T. et la C.E.E.

i - contrôle le système d'information sur ordinateur si un tel système est adopté

j - fait des propositions et exécute les décisions du Comi relatives au développements du système d'information

k - fournit l'information relative au Mémorandum d'Entente aux autres autorités, institutions ou organisations intéressées

l - enregistre la demande des autorités de participer au Mémorandum d'Entente et met en oeuvre les procédures d'adhésion selon les directives du Comité

m - fournit chaque année avant le 30 septembre une proposition de budget pour le fonctionnement du Secrétariat. la première proposition étant faite l'année où le Mémorandum prend effet

n - rend les comptes de l'année écoulée tous les ans avant le 31 mars, en y incluant toutes propositions de remboursement ou de contributions complémentaires

o - fait toute recommandation sur les questions financières relatives au Mémorandum d'Entente.

---

* Tous les documents émis par le Secrétariat seront rédigés en langue anglaise.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) ACCORDO

L'Autorità Marittima dell'Italia

Il firmatario del presente accordo,

qui di seguito designato come "il firmatario" parteciperà, secondo le seguenti disposizioni, alle spese di funzionamento del Segretariato ed alle spese sostenute da quest'ultimo.

1. Il Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici dei Paesi Bassi provvederà al Segretariato di cui alla Sezione 6.4 del Memorandum d'Intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto, qui di seguito designato come "Memorandum".

Il Segretariato assolverà le sue funzioni così come sono definite dalla Sezione 6.5 del Memorandum e conformemente alle decisioni prese dal Comitato (ved. allegato).

2. Il firmatario accetta la uguale nripartizione con gli altri firmatari del Memorandum delle spese di funzionamento del Segretariato e delle spese sostenute da quest'ultimo nell'ambito delle competenza stabilite dal Memorandum.

3.1 Subordinatamente all'approvazione annua del bilancio preventivo dello Stato da parte del Parlamento del firmatario, il firmatario verserà annualmente, in funzione delle decisionin di bilancio del Comitato, il suo contributo agli oneri finanziari del Segretariato ed alle spese sostenute da quest'ultimo; questo contributo sarà versato in fiorini secondo le modalità indicate annualmente nella lettera del Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici dei Paesi Bassi al firmatario.
Il 15% di questo bilancio preventivo costituirà una riserva per far fronte ai fabbisogni di tesoreria.

3.2. Se il bilancio non è stato approvato dal Comitato all'inizio dell'esercizio finanziario, il Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici dei Paesi Bassi può impegnarsi a spendere importi pari a d 1/12 dei crediti stanziati per l'esercizio finanziario precedente ed il firmatario accetta di partecipare alle sue spese conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sopracitato.
In questo caso, il firmatario si impegna a versare la somma dovuta ogni tre mesi.

4. Il firmatario conferma il suo intento di rispettare per quanto possibile gli impegni presi ai paragrafi 2 e 3.1.
Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui il Governo

italiano informerà il Segretariato che le procedure costituzionali richieste dalle leggi italiane sono state completate.

5. Fermo restando le disposizioni del paragrafo 6 qui di seguito, il presente Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Segretariato sarà gestito dal Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici dei Paesi Bassi e in cui l'Autorità marittima italiana parteciperà al Memorandum.

6. Il firmatario accetta che qualora una delle condizioni precisate al paragrafo 5 soppracitato cessi di essere soddisfatta, il presente Accordo rimarrà in vigore fino quando un Accordo finanziario definitivo, che prenda in considerazione le clausole del presente Accordo, non sia stato eseguito.

Firmato a l'Aja in francese il 23 aprile 1986

B) ANNESSO

I compiti del Segretariato, così come sono definiti nella Sezione 6.5 del Memorandum d'Intesa sono:
"Il Segretariato, agendo secondo gli orientamenti del Comitato e nei limiti delle risorse di cui dispone:
- prepara le riunioni, diffonde i documenti e fornisce l'assistenza che può essere necessaria al Comitato per permettergli di svolgere le sue funzioni;
- facilita lo scambio di informazioni, provvede alle procedure descritte nell'Annesso 4 e prepara i rapporti hhe possono essere necessari al funzionamento del Memorandum;
- intraprenda gli altri compiti che possono essere necessari per assicurare il buon funzionamento del Memreandum.

Sulla base di questi compiti, una enumerazione dei servizi che potrà svolgere il Segretariato è riportata qui di seguito.
I servizi sono menzionati solo a titolo indicativo. Le decisioni concernenti i compiti del Segretariato dovranno essere prese dal Comitato conformemente alla Sezione 6.1 del Memorandum d'Intesa.
Il Segretariato:
a) - prepara i documenti per le riunioni del Comitato;
b) - presenta ai Ministri responsabili delle questioni relative alla sicurezza marittima ogni parere del Comitato.
c) - distribuisce i documenti ai membri del Comitato, all'I.M.O. ed all'O.I.L. e ad ogni altro organismo o istituzione, per quanto necessario;
d) - organizza le riunioni del Comitato con interpretariato nelle lingue n inglese e francese;
e) - preprara i rendiconti delle riunioni del Comitato ed ogni altro documento relativo alle riunioni;
f) - fornisce una informazione statistica tanto suelle carenze trovate che sull'analisi della loro natura;
g) - fornisce una informazione statistica sulle ippezioni fatte dalle Autorità marittime;
h) - fa circolare l'informazione relativa alle azioni di controllo da parte dello Stato del porto nelle organizzazioni internazionali quali l'I.M.O., l'O.I.L., la C.E.E..
i) - controlla il sistema d'informazione computerizzato, ov se un tale sistema viene adottato;
j)- fa delle proposte ed esegue le decisioni del Comitato relative allo sviluppo del sistema di informazione;
k) - fornisce l'informazione relativa al Memorandum d'Intesa alle altre Autorità, istituzioni e organizzazioni interessate;

l) registrare la domanda delle autorità di partecipare al Memorandum d'Intesa e mette in opera le procedure di adesione secondo le direttive del Comitato;
m) - fornisce ogni anno prima del 30 settembre una proposta di bilancio preventivo per il funzionamento del Segretariato; la prima proposta vien fatta l'anno in cui il Memreandum prende effetto;
n) - dà il rendiconto dell'anno trascorso ogni anno prima del 31 marzo, includendovi ogni proposta di rimborso e di contribuzione complementare.
o) - emana tutte le raccomandazioni concernenti le questioni finanziarie relative al Memorandum d'Intesa.

XIX

13 giugno 1986, Ankara

Accordo fra l'Italia e la Turchia per la cooperazione nel settore del turismo (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (d'ora in avanti indicate come le due Parti),

In considerazione della cooperazione gia' esistente tra i due Paesi in sede multilaterale;

Nella certezza dell'opportunita' di un accordo per la cooperazione nel settore turistico , non solo per i vantaggi commerciali , ma anche allo scopo di rafforzare i legami esistenti tra i due Paesi;

Allo scopo di assicurare una efficace e fruttuosa collaborazione per aumentare gli scambi turistici fra i due Paesi ;

Tenendo presenti le raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite su:"Turismo e viaggi internazionali", svoltasi a Roma nel settembre 1963, e quelle dell' Organizzazione Mondiale per il Turismo (O.M.T.) ;

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Le due Parti favoriranno lo sviluppo delle loro relazioni turistiche , promuoveranno la cooperazione nel campo del turismo, faciliteranno ed appoggeranno l'attivita' di qualsiasi organizzazione turistica sia pubblica che privata dei due Paesi.

Articolo 2

Le due Parti promuoveranno lo scambio di visite nei rispettivi Paesi di esperti e consulenti nel campo del turismo; stabiliranno uno scambio di informazioni ed esperienze in tutti i settori

(1) Entrato in vigore il 23 gennaio 1987 a seguito dello scambio di notifiche dell'8 gennaio 1987.

del turismo; prenderanno in considerazione con le piu' favorevoli intenzioni ogni proposta riguardante la concessione di borse di studio e l'organizzazione di seminari e corsi di formazione per personale turistico dei due Paesi.

Articolo 3

Le due Parti prenderanno in considerazione con tutta la dovuta attenzione proposte e progetti che saranno presentati per lo sviluppo di impianti turistici , per la loro gestione in comune ed il loro finanziamento congiunto .

Articolo 4

Le due Parti faciliteranno , in conformita' alla rispettiva legislazione e sulla base di reciprocita' , la diffusione all'interno del proprio territorio nazionale di materiale ed informazioni turistiche inviate dall'altra Parte, per il tramite dei rispettivi Uffici di rappresentanza turistica .

Articolo 5

Le due Parti, al fine di rendere l'opinione pubblica piu' edotta sulla potenzialita' e le attrazioni turistiche dei loro Paesi, favoriranno lo scambio di visite da parte di rappresentanti degli Enti radiotelevisivi nazionali e della stampa .

Articolo 6

Le due Parti, allo scopo di agevolare le correnti turistiche tra i loro Paesi, promuoveranno l'esame e la presentazione di progetti destinati a migliorare ed intensificare le comunicazioni ed i trasporti tra i due Paesi.

Articolo 7

Le due Parti potranno considerare la possibilita' di disporre eventuali semplificazioni nelle formalita' di frontiera per turisti provenienti dai rispettivi Paesi .

Articolo 8

Le due Parti incoraggeranno studi tecnici specifici e progetti di cooperazione per lo sviluppo del turismo marino, termale e degli sports invernali .

Articolo 9

Le due Parti si impegnano a denunciare ed a segnalare al piu' alto livello alle competenti Autorita' nazionali ed internazionali qualsiasi problema che riguardi l'inquinamento , soprat - tutto nelle zone di interesse turistico.

Articolo 10

Le due Parti si impegnano ad incoraggiare , nei limiti delle proprie competenze, incontri dedicati ad argomenti di natura artistica e culturale al fine di favorire il turismo culturale e promuovere la conoscenza reciproca delle rispettive civilta'.

Articolo 11

Allo scopo di :

a) Rendere il presente Accordo esecutivo
b) Procedere all'esame delle questioni che saranno concordate
c) Trattare delle questioni che saranno sollevate di volta in volta
d) Prendere in esame lo sviluppo della cooperazione

Le due Parti concordano di istituire una Commissione Mista composta da rappresentanti dei competenti Organi turistici nominati dai rispettivi Governi.

Esse si riservano il diritto di invitare alle riunioni della Commissione Mista rappresentanti e tecnici del settore pubblico e privato.

La prima riunione della Commissione Mista si terra' entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore di questo Accordo.

Successivamente le riunioni si terranno almeno una volta all' anno, alternativamente nei due Paesi.

Articolo 12

Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo che ciascuna delle due Parti avra' notificato all'altra il perfezionamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo avra' una validita' di 5 anni e sara quindi tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che una delle Parti non comunichi all'altra per iscritto la sua intenzione di denunciare lo Accordo, dando un preavviso di sei mesi.

Fatto ad Ankara il 13 Giugno 1986 in due originali in lingua italiana ed in lingua turca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Lelio Lagorio

PER LA REPUBBLICA DI TURCHIA

XX

9-10 luglio 1986, Roma

Scambio di Note fra l'Italia e la Germania (Rep. Fed.), per l'esenzione dall'imposta di successione delle liberalità in favore di istituti legalmente riconosciuti (1).

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL'AMBASCIATORE DI GERMANIA (REP. FED.) A ROMA

Roma, 9 luglio 1986

Signor Ambasciatore,

nell'intento di agevolare dal punto di vista fiscale le liberalità gratuite a favore di istituti legalmente riconosciuti italiani e tedeschi che hanno finalità di pubblica utilità o che promuovono gli scambi culturali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, ho l'onore di proporre quanto segue:

1. a condizione di reciprocità di trattamento, secondo il diritto italiano e tedesco le liberalità gratuite disposte a favore:
   - della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di Germania o dei loro enti territoriali, ovvero
   - di enti pubblici italiani e germanici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, costituite nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federale di Germania, quando lo scopo specifico delle liberalità è la beneficenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione ed altre finalità di pubblica utilità,

saranno esentate nella stessa misura dall'imposta sulle successioni e donazioni nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federale di Germania.
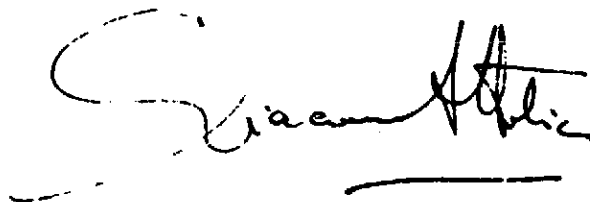
2. La predetta esenzione si applica inoltre alle liberalità già disposte a favore degli Stati, degli enti pubblici, di associazioni e fondazioni, menzionati al paragrafo 1, purchè i relativi tributi non siano stati ancora pagati.

3. La presente intesa si applica anche al Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non rimetta una dichiarazione contraria al Governo della Repubblica Italiana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente intesa.

(1) Entrato in vigore con scambio di notifiche del 13 febbraio 1987.

Qualora il Governo della Repubblica Federale di Germania concordi con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo tra i nostri Paesi, che entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

GIACOMO ATTOLICO

Traduzione

Rom, den 9 VII 1986

Herr Botschafter,

in der Absicht, unentgeltliche Zuwendungen an gesetzlich anerkannte italienische und deutsche Institutionen, die gemeinnützigen Zwecken dienen oder den kulturellen Austausch zwischen der Italienischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland fördern, unter steuerlichen Gesichtspunkten zu erleichtern, beehre ich mich, folgendes vorzuschlagen:

1. Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit werden unentgeltliche Zuwendungen nach italienischem und deutschem Recht an

   - die Italienische Republik und die Bundesrepublik Deutschland oder deren Gebietskörperschaften oder
   - öffentlich rechtliche italienische und deutsche Körperschaften sowie in der Italienischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland gegründete gesetzlich anerkannte Stiftungen und Vereine, wenn die Zuwendungen ausdrücklich der Wohltätigkeit, dem Studium, der wissenschaftlichen Forschung, der Erziehung, der Ausbildung und anderen gemeinnützigen Zwecken gewidmet sind,

   in gleichem Masse von der Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Italienischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland befreit.

2. Die vorbezeichnete Befreiung findet darüberhinaus auf Zuwendungen Anwendung, die bereits an die unter der Nummer 1 genannten Staaten, öffentlich rechtlichen Körperschaften, Vereine und Stiftungen geleistet wurden, sofern die entsprechenden Steuern noch nicht entrichtet wurden.

3. Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Republik Italien innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Vereinbarung eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorstehenden einverstanden ist, beehre ich mich vorzuschlagen, dass diese Note und die Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, zu dem beide Seiten sich gegenseitig notifizieren, dass die verfassungsrechtlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

GIACOMO ATTOLICO

L'AMBASCIATORE DI GERMANIA (REP. FED.) A ROMA

AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Rom, den 10. Juli 1986

Herr Botschafter,

ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom 09. Juli 1986 zu bestätigen, die in vereinbarter deutscher Fassung wie folgt lautet:

"In der Absicht, unentgeltliche Zuwendungen an gesetzlich anerkannte italienische und deutsche Institutionen, die gemeinnutzigen Zwecken dienen oder den kulturellen Austausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik fördern, unter steuerlichen Gesichtspunkten zu erleichtern, beehre ich mich, folgendes vorzuschlagen:

1. Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit werden unentgeltliche Zuwendungen nach italienischem und deutschem Recht an

   - die Italienische Republik und die Bundesrepublik Deutschland oder deren Gebietskörperschaften oder

   - offentlich rechtliche italienische und deutsche Körperschaften sowie in der Italienischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland gegrundete gesetzlich anerkannte Stiftungen und Vereine, wenn die Zuwendungen ausdrücklich der Wohltätigkeit, dem Studium, der wissenschaftlichen Forschung, der Erziehung, der Ausbildung und anderen gemeinnutzigen Zwecken gewidmet sind,

   in gleichem Maße von der Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Italienischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland befreit.

2. Die vorbezeichnete Befreiung findet darüberhinaus auf Zuwendungen Anwendung, die bereits an die unter der Nummer 1 genannten Staaten, öffentlich rechtlichen Körperschaften, Vereine und Stiftungen geleistet wurden, sofern die entsprechenden Steuern noch nicht entrichtet wurden.

3. Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenuber der Regierung der Republik Italien innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Vereinbarung eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorstehenden einverstanden ist, beehre ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und die Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, zu dem beide Seiten sich gegenseitig notifizieren, daß die verfassungsrechtlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind."

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen, daß die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den in Ihrer Note enthaltenen Vorschlägen einverstanden ist.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

LOTHAR LAHN

Traduzione

Roma, lì 10 luglio 1986

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 09 luglio 1986 la cui versione in lingua tedesca è stata concordata come segue:

"In der Absicht, unentgeltliche Zuwendungen an gesetzlich anerkannte italienische und deutsche Institutionen, die gemeinnutzigen Zwecken dienen oder den kulturellen Austausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik fördern, unter steuerlichen Gesichtspunkten zu erleichtern, beehre ich mich, folgendes vorzuschlagen:

1. Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit werden unentgeltliche Zuwendungen nach italienischem und deutschem Recht an

   - die Italienische Republik und die Bundesrepublik Deutschland oder deren Gebietskörperschaften oder

   - offentlich rechtliche italienische und deutsche Körperschaften sowie in der Italienischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland gegrundete gesetzlich anerkannte Stiftungen und Vereine, wenn die Zuwendungen ausdrücklich der Wohltätigkeit, dem Studium, der wissenschaftlichen Forschung, der Erziehung, der Ausbildung und anderen gemeinnutzigen Zwecken gewidmet sind,

   in gleichem Maße von der Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Italienischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland befreit.

2. Die vorbezeichnete Befreiung findet darüberhinaus auf Zuwendungen Anwendung, die bereits an die unter der Nummer 1 genannten Staaten, offentlich rechtlichen Körperschaften, Vereine und Stiftungen geleistet wurden, sofern die entsprechenden Steuern noch nicht entrichtet wurden.

3. Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenuber der Regierung der Republik Italien innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Vereinbarung eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorstehenden einverstanden ist, beehre ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und die Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, zu dem beide Seiten sich gegenseitig notifizieren, daß die verfassungsrechtlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Federale di Germania concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

LOTHAR LAHN

XXI

22 agosto 1986, Darmstadt

Risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione europea per l'utilizzazione dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) che apporta emendamento all'annesso II alla Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT (1).

RISOLUZIONE

The Council,

CONSIDERING the existing structural deficit of 14.07% of the total costs remaining to be covered until the end of the Meteosat Operational Programme,

CONSIDERING that the persistence of this structural deficit would seriously jeopardise the execution of the Meteosat Operational Programme,

HAVING REGARD to Article 17, paragraph 3 of the EUMETSAT Convention,

WISHING TO execute the Meteosat Operational Programme in its entirety and to provide the necessary financial means,

WISHING to solve the problem of the structural deficit as soon as possible,

TAKING NOTE that Finland, France, Ireland, Spain, Switzerland and the United Kingdom have indicated their willingness to increase their contributions pro rata relative to the structural deficit of 14.07%.

TAKING NOTE that Germany has indicated its willingness to increase contributions by 5.39%,

TAKING NOTE that Belgium and Italy have indicated their willingness to increase their contributions by a further 0.4 and 1% respectively and to undertake to examine ways of increasing their contribution pro rata as well,

(1) Entrata in vigore: 1° gennaio 1987.

TAKING FURTHER NOTE that Denmark, the Netherlands, Sweden, Norway and Turkey undertake to examine ways to increase their percentage of contribution in a similar fashion,

AGREES to amend Annex II of the EUMETSAT Convention as follows:

Paragraph 2 of Annex II is replaced by the following with effect from 1 January 1987:

The Member States shall contribute to the remaining expenditure of the Meteosat Operational Programme including costs of the Secretariat associated with this programme and the contingency associated with this programme as of 1 January 1987 in accordance with the following scale of contributions.

MEMBER STATES	% CONTRIBUTIONS
Belgium	4.4
Denmark	0.5
Finland	0.35
France	25.60
Germany	26.39
Greece	0.30
Ireland	0.11
Italy	12.00
Netherlands	3.00
Norway	0.50
Portugal	0.30
Spain	5.24
Sweden	0.93
Switzerland	3.03
Turkey	0.50
United Kingdom	16.76
Not covered	0.09

INVITES Governments of Member States not yet in a position to increase their contributions pro rata relative to the structural deficit of 14.07%, to make all efforts to propose an increase in their contributions as soon as possible, so that the total costs can be shared more equitably;

INVITES Governments of States which are in the process of ratification of the EUMETSAT Convention to make all efforts to increase their percentage of contributions pro rata after having completed their ratification procedure.

Copie certifiée conforme à l'original déposé dans
les archives de la Confédération suisse.

Berne, le 23 janvier 1987

Pour le
DEPARTEMENT FEDERAL DES
AFFAIRES ETRANGERES

(Rubin)

Chef de la Section
des traités internationaux

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE

Il Consiglio,

Considerando che il deficit strutturale attuale è del 14,07% sull'insieme dei costi da coprire fino al completamento del programma operazionale METEOSAT,

Considerando che il mantenimento di questo deficit strutturale metterebbe seriamente in pericolo l'esecuzione del programma operazionale METEOSAT,

Tenendo conto dell'articolo 17, par.3 della Convenzione EUMETSAT,

Desiderando eseguire il programma operazionale METEOSAT nella sua totalità e fornire i mezzi finanziari necessari,

Desiderando risolvere il problema del deficit struttuarlaaem non appena possibile,

Notando che la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, la Spagna, la Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna si sono dichiarati pronti ad aumentare il loro contributo nella proporziona necessaria per colmare il deficit strutturale del 14,07%,

Notando che la Repubblica Federale di Germania si è dichiarata pronta ad aumentare il suo contributo del 5,39%,

Notando che il Belgio e l'Italia si sono dichiarati pronti ad aumentare il loro contributo rispettivamente dello 0,4 ed 1% ed a studiare le possibilità di aumentare ugualmente il loro contributo in proporzione,

Notando inoltre che la Danimarca, i Paesi Bassi , la Svezia, la Norvegia e la Turchia si impegnano ad esaminare le possibilità di aumentare la loro percentuale di contribuzione in una maniera simile,

Consente ad emendare l'Annesso II della Convenzione EUMETSAT come segue

Il paragrafo 2 dell'Annesso II è sostituito dal paragrafo seguente, a partire dal 1° gennaio 1987:

Gli Stati membri copriranno le spese restanti del programma operazional METEOSAT, ivi comprese le spese di segretariato relative a questo programma ed altre spese eventuali legate al programma, a partire dal 1° gennaio 1987, secondo la tabella seguente:

STATI MEMBRI	CONTRIBUTI
Belgio	4, 4

DANIMARCA	0,5
FINLANDIA	0,35
FRANCIA	25,60
GERMANIA REP.FED.	26,39
GRECIA	0,30
IRLANDA	0,11
ITALIA	12,00
PAESI BASSI	3,00
NORVEGIA	0,50
PORTOGALLO	0,30
SPAGNA	5 5,24
SVEZIA	0,93
SVIZZERA	3,03
TURCHIA	0,50
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA	16,76
Non coperto	0, 09

Invita gli i Governi degli Stati membri non ancora in condizione di aumentare i loro contributi in proporzione relativa al deficit strutturale del 14,07%, a fare ogni sforzo per proporre un aumento dei loro contributi non appena possibile, così che il costi totali possano essere suddivisi più equamente;

Invita i Governi degli Stati in cui è in corso la ratifica della Convenzione EUMETSAT a fare ogni sforzo per aumentare la percentuale del loro contributo in proporzione, dopo aver completato la loro procedura di ratifica.

XXII

12 novembre 1986, Vienna

Accordo fra l'Italia e l'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale, ed il traffico illegale di stupefacenti (1).

A C C O R D O

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria riconoscono la fattiva collaborazione già esistente fra i rispettivi Ministeri nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti.

Considerata peraltro la necessità di un'ulteriore intensificazione della collaborazione bilaterale convengono quanto segue:

SEZIONE A

1. I Ministri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Austria costituiscono una commissione comune per la trattazione di tutti i problemi relativi alla lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti.

2. La Commissione, composta in modo paritetico nel numero, da rappresentanti dei due Ministeri, è co-presieduta dai due Ministri.

   Altri esperti potranno essere chiamati a parteciparvi, previo reciproco accordo, qualora ritenuto opportuno.

3. La commissione si riunirà almeno una volta all'anno in sessione ordinaria. Tali sessioni hanno luogo alternativamente a Vienna e Roma; la prima sessione sarà tenuta a Vienna.

(1) Entrata in vigore: 12 novembre 1986.

La commissione si riunirà in sessione straordinaria, in caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due parti. In tale caso la sede della sessione verrà fissata dalla delegazione convocante.

4. Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria si notificheranno reciprocamente i nominativi e le funzioni dei componenti delle loro delegazioni.

SEZIONE B

I compiti della commissione consistono - nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali - nel più ampio scambio di informazioni su tutti gli aspetti del terrorismo internazionale, della criminalità organizzata internazionale e del traffico illegale di stupefacenti.

La collaborazione si svilupperà in particolare:

a) nel campo della lotta contro il terrorismo internazionale con

- lo scambio di informazioni su gruppi terroristici, attentati terroristici e sui modi operativi seguiti in tali occasioni;
- lo scambio di informazioni sull'attuale situazione delle minacce terroristiche e sui metodi sviluppati per la lotta preventiva contro il terrorismo;
- lo scambio di esperienze pratiche e conoscenze tecniche per quanto riguarda la sicurezza del traffico aereo, marittimo e ferroviario;
- la presentazione di proposte per lo scambio di esperti;

b) nel campo della lotta contro la criminalità organizzata internazionale

- lo scambio permanente di informazioni di ogni tipo su tale forma di criminalità internazionale nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali;
- la predisposizione di misure comuni per prevenire che denaro proveniente da atti criminali ritorni in circolazione;
- la presentazione di proposte per lo scambio di esperti;

c) nel campo della lotta contro il traffico illegale di stupefacenti con:

- lo scambio di informazioni attuali nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali;
- lo scambio di informazioni sui nuovi metodi del traffico illegale di stupefacenti e sui metodi sviluppati per contrastarli;
- la presentazione di proposte per lo scambio di esperti.

SEZIONE C

Questo accordo non modifica precedenti convenzioni internazionali ed intese esistenti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria su misure di cooperazione reciproca.

SEZIONE D

Questo accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e può essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento.

SEZIONE E

Fatto a Vienna il 12 novembre 1986 in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca i due testi facenti egualmente fede.

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana

Oscar Luigi SCALFARO

Il Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria

Karl BLECHA

XXIII

21 novembre 1986, San Salvador

Scambio di Note, con Annessi, fra l'Italia ed El Salvador per una fornitura di riso nel quadro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari (1).

L'Ambasciatore d'Italia a San Salvador

Al Ministro degli Affari Esteri di El Salvador

21 de Noviembre de 1986.-

EXCELENCIA:

Tengo el honor de referirme al entendimiento logrado entre nuestros dos Gobiernos para el envìo de arroz a la Repùblica de El Salvador como ayuda italiana en el marco de la Convenciòn sobre Ayuda Alimentaria adoptada en Wàshington en 1980, para sugerirle que dicho envìo sea hecho segùn las clàusulas de los Anexos Nos. 1 y 2 de esta carta, de la cual son parte integrante.

Si el Gobierno de la Repùblica de El Salvador concuerda con lo anterior, esta carta y la de aceptaciòn que Vuestra Excelencia tenga a bien enviarme, constituiràn un Acuerdo entre nuestros dos paìses que entrarà en vigor en la fecha de la carta de Su Excelencia.

Cualquier problema que pueda surgir en la aplicaciòn del Acuerdo serà sometido a consultas, a peticiòn de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi màs alta consideraciòn.

Fuxa

(1) Entrata in vigore: 21 novembre 1986.

ANEXO N° 1

MODALIDADES DEL ENVIO DE ARROZ AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

1) En el marco de los Programas de Ayuda Alimentaria, el Gobierno Italiano se compromete a enviar al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, a tìtulo de donaciòn, una cantidad de 1.000 toneladas de arroz, correspondiente a 2.900 toneladas de cereales.

2) El producto tendrà las siguientes caracterìsticas:

- Humedad màxima: 14 %
- Arroz quebrado: màximo 5 %
- Granos yesosos: màximo 5 %
- Granos con estrìas rosadas: màximo 3 %
- Granos picados: màximo 1 %
- Granos manchados: màximo 0.50 %
- Granos amarillos: màximo 0.50 %
- Granos negruzcos: màximo 0.125 %

El producto serà empacado para su transporte en sacos nuevos dobles de yute conteniendo cada uno 50 kg., en los cuales serà inscrita bien visible, la frase "Riso-dono del Governo Italiano" de un lado y del otro "Rice-Gift of the Italian Gobernment".

La entrega serà ejecutada, ex ship, en el Puerto de Acajutla dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la firma del acuerdo. Las condiciones de la entrega seràn acordadas entre la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma y la A.I.M.A. agente del Gobierno Italiano para la ejecuciòn de las clàusulas del Acuerdo.

3)El Gobierno de la República de El Salvador se compromete a utilizar la cantidad de arroz enviada por el Gobierno Italiano para el consumo alimenticio y fijar, en caso de venta en el mercado interno, el precio normalmente usado para un producto de igual calidad.

Lo recaudado de la venta, deducidos los gastos normales de comercialización en el mercado interno, será puesto a una Cuenta Especial destinada a cubrir los gastos que sostiene el Gobierno de la República de El Salvador para el Financiamiento de Proyectos de Desarrollo Económico y Social.

4)Los dos Gobiernos se comprometen a cumplir las cláusulas del Acuerdo en forma tal que se evite cualquier perjuicio a los procesos productivos normales y al comercio internacional. Para este propósito, los dos Gobiernos tomarán las medidas necesarias a fin de que la ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que pudieran ser razonablemente previstas en ausencia de tal ayuda.

5)El Gobierno de la República de El Salvador tomará todas las medidas necesarias para impedir la reexportación del producto alimentario mencionado en el punto 1) recibido en calidad de donación, así como la exportación comercial o no comercial, por un período de seis meses a partir de la última entrega del arroz producido en el país que tenga las mismas características del arroz recibido a título de ayuda, así como de los productos de su primera transformación y relativos subproductos.

6)El Gobierno de la República de El Salvador se compromete a proporcionar al Gobierno Italiano toda la información relativa a la ejecución de las cláusulas del Acuerdo.

Para tal propòsito el Gobierno de la República de El Salvador comunicarà al Gobierno Italiano:

a) La fecha de llegada de cada barco, l cantidad y la calidad del producto desembarcado, y la fecha en la cual el desembarque ha sido concluìdo.

b) Las cantidades vendidas y la forma de comercializaciòn adoptada para la venta y los precios utilizados.

c) La situaciòn de la Cuenta Especial constituida con la venta, en moneda nacional, del producto recibido a tìtulo de ayuda.

d) Los proyectos financiados a travès de la Cuenta Especial y el monto de la contribuciòn financiera de la Cuenta Especial respecto al costo total del Proyecto mismo.

La informaciòn relative al punto a) deberà llegar en los primeros 30 dìas de la fecha de desembarque del producto;

Las informaciones relativas al punto b), c) y d) tendrà que llegar entre los primeros 13 meses de la fecha de la firma del Acuerdo.

7) La responsabilidad del Gobierno Italiano y la del Gobierno de la República de El Salvador, por cuanto concierne respectivamente a la entrega y recibo de la carga, se especifica en el Anexo N° 2.

Las Controversias eventuales seràn resueltas directamente por los dos Gobiernos.

ANEXO N° 2

CLAUSULAS RELATIVAS A LA ENTREGA DEL ARROZ EN EL PUERTO DE DESEMBARQUE

1) La entrega del arroz al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, tendrà lugar a bordo de la Nave en el Puerto de desembarque, previa presentaciòn de los documentos relativos a la mercaderìa y el detalle de la calidad y cantidad.

2) El Gobierno Italiano asumirà todos los gastos relativos al transporte del arroz del Puerto Italiano de embarque al Puerto de desembarque de Acajutla.

El Gobierno de la Repùblica de El Salvador asumirà todos los gastos relativos al desembarque del arroz en el Puerto de Acajutla, asì como todos los gastos, (en particular por sobrestadìas) derivadas de atrasos - por cualquier razòn - en la autorizaciòn del anclaje del barco.

3) El Gobierno Italiano se compromete a notificar, a breve plazo, al Gobierno de la Repùblica de El Salvador la fecha de llegada de la nave al Puerto de desembarque.

4) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador, se compromete inmediatamente despuès de la entrega del producto, a presentar una declaraciòn por medio de la cual toma a su cargo el producto recibido y se especifique el estado de su calidad y cantidad.

5) La A.I.M.A. y la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma se contactaràn directamente, como mandatarias de los dos Gobiernos, para la aplicaciòn de las clàusulas de expediciòn.

6) La A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) queda designada como ùnico mandatario por el Gobierno Italiano.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EL SALVADOR

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A SAN SALVADOR

San Salvador, 21 de noviembre de 1986.

Señor Embajador:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de hacer referencia a la nota de fecha 21 de noviembre del presente año, cuyo texto es el siguiente:

" TENGO EL HONOR DE REFERIRME AL ENTENDIMIENTO LOGRADO ENTRE NUESTROS DOS GOBIERNOS PARA EL ENVIO DE ARROZ A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR COMO AYUDA ITALIANA EN EL MARCO DE LA CONVENCION SOBRE AYUDA ALIMENTARIA ADOPTADA EN WASHINGTON EN 1980, PARA SUGERIRLE QUE DICHO ENVIO SEA HECHO SEGUN LAS CLAUSULAS DE LOS ANEXOS Nos. 1 Y 2 DE ESTA CARTA, DE LA CUAL SON PARTE INTEGRANTE.- SI EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR CONCUERDA CON LO ANTERIOR, ESTA CARTA Y LA DE ACEPTACION QUE VUESTRA EXCELENCIA TENGA A BIEN ENVIARME, CONSTITUIRAN UN ACUERDO ENTRE NUESTROS DOS PAISES QUE ENTRARA EN VIGOR EN LA FECHA DE LA CARTA DE SU EXCELENCIA.- CUALQUIER PROBLEMA QUE PUEDA SURGIR EN LA APLICACION DEL ACUERDO SERA SOMETIDO A CONSULTAS, A PETICION DE UNO DE LOS DOS GOBIERNOS.- LE RUEGO ACEPTAR, EXCELENCIA, LAS RENOVADAS EXPRESIONES DE MI MAS ALTA CONSIDERACION ".

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República de El Salvador está de acuerdo con el contenido de la carta y de los Anexos 1 y 2.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta estima y consideración.

RICARDO ACEVEDO PERALTA

21 Novembre 1986

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'intesa raggiunta fra i nostri due Governi per l'invio di riso alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel quadro della Convenzione sugli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe che il suddetto invio venga effettuato secondo le clausole degli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmetterci costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione.

FUXA

Eccellentissimo Signor Dottor
Ricardo Acevedo Peralta
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di El Salvador

San Salvador 21 novembre 1986

Signor Ambasciatore

ho l'onore di rivolgermi a Sua Eccellenza riferendomi alla nota in data 21 novembre c.a., il cui testo e il seguente:

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo concluso tra i nostri due Governi per l'invio di riso alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel contesto della Convenzione per gli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe di effettuare l'invio in questione secondo le clausole degli allegati n. 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmettermi costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, con validità a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica di El Salvador concorda sul contenuto della lettera e degli Allegati 1 e 2.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ricardo Aceveda Peralta

Ministro degli Affari Esteri

Eccellentissimo Signor Dottor Don

Teodoro Fuxa

Ambasciatore Straordinario

e Plenipotenziario d'Italia

Allegato n. 1

MODALITA' DI INVIO DI RISO AL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

1) Nel quadro dei Programmi di Aiuto Alimentare il Governo Italiano si impegna ad inviare al Governo della Repubblica di El Salvador, a titolo di donazione, la quantità di 1000 tonnellate di **Riso** corrispondenti a 2.900 tonnellate di cereali.

2) Il prodotto avrà le seguenti caratteristiche:
- umidità massima: 14%;
- chicchi spezzati: massimo 5%;
- chicchi gessosi: massimo 5%;
- chicchi con striature rosa: massimo 3%;
- chicchi picchiettati: massimo 1%.
- chicchi macchiati: massimo 0,50%;
- chicchi nettati: massimo 0,125%.

Per la spedizione, il prodotto verra chiuso in doppi sacchi di juta nuovi della capacità di circa 50 Kg, sui quali verranno apposte in modo ben visibile le diciture "Riso- dono del Governo italiano" da un lato e "Rice - Gift of the Italian Government " dall'altro.

La consegna verra effettuata, franco sotto bordo, nel porto di Acajutla entro il termine di sei mesi dalla data della firma dell'Accordo. Le condizioni di consegna verranno concordate tra l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma e l'A.I.M.A., che cura l'esecuzione delle clausole dell'Accordo per il Governo italiano

3) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna ad utilizzare la quantità di riso inviatagli dal Governo italiano per il consumo alimentare e a fissare, in caso di sua vendita sul mercato interno, il prezzo solitamente praticato per un prodotto di pari qualità.
Il ricavato della vendita, al netto delle naturali spese di commercializzazione sul mercato interno, sarà destinato ad un Fondo Speciale allo scopo di coprire le spese sostenute dal Governo della Repubblica di El Salvador per il Finanziamento di Progetti di Sviluppo Economico e Sociale.

4) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'Accordo in modo da non pregiudicare in alcun modo i naturali processi produttivi ed il commercio internazionale. A tale fine, i due Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinchè gli aiuti siano a carattere integrativo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza degli aiuti suddetti.

5) Il Governo della Repubblica di El Salvador sdotterà tutti i provvedimenti necessari atti ad impedire la riesportazione del prodotto alimentare di cui al punto 1) ricevuto in qualità di donazione, così come l'esportazione (sia essa o no di natura commerciale) per un periodo di sei mesi a partire dall'ultima consegna, del riso prodotto localmente con le stesse caratteristiche di quello ricevuto a titolo di aiuto, come altresì dei prodotti di sua prima trasformazione e dei relativi sottoprodotti.

6) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni relative all'esecuzione delle clausole dell'Accordo.

A tal fine il Governo della Repubblica di El Salvador comunicherà al Governo italiano:

a) la data di arrivo di ogni nave, la quantità e la qualità del prodotto sbarcato e la data in cui sono state completate le operazioni di sbarco.

b) Le quantita vendute e il metodo di commercializzazione adottato per la vendita, nonchè i prezzi praticati.

c) La situazione del Fondo Speciale costituito tramite la vendita, in moneta nazionale, del prodotto ricevuto a titolo di donazione.

d) I progetti finanziati tramite il Fondo Speciale e l'ammontare del contributo finanziario del Fon o Speciale rispetto al costo complessivo del progetto stesso.

Le informazioni relative al punto a) dovranno pervenire entro 30 giorni dalla datà di sbarco del prodotto.

Le informazioni relative ai punti b), c) e d) dovranno pervenire entro 13 mesi dalla data della firma dell'Accordo.

7) Le responsabilità del Governo italiano e quella del Govenro della Repubblica di El Salvador, per quanto riguarda rispettivamente la consegna ed il ricevimento del carico, vengono specificate nell'Allegato n. 2.

Le eventuali controversie saranno risolte direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL RISO NEL PORTO DI SBARCO

1) La consegna del riso al Governo della Repubblica di El Salvador avverra a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumera tutti gli oneri relativi al trasporto del riso dal Porto italiano di imbarco al Porto di sbarco di Acajutla.
Il Governo della Repubblica di El Salvador si assumera tutti gli oneri relativi allo sbarco del riso nel Porto di Acajutla, come altresi tutte le spese (in particolare di controstallia) derivanti da ritardi - per qualsiasi motivo - nell'autorizzazione all'ancoraggio della nave.

3) Il Governo italiano si impegna a comunicare al Governo della Repubblica di El Salvador, entro breve termine, la data di arrivo della nave al Porto di sbarco.

4) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna della merce, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportandone in dettaglio la qualità e la quantità.

5) L'A.I.M.A. e l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma prenderanno contatti diretti, in qualità di mandatari dei due Governi, per l'applicazione delle clausole di spedizione.

6) L'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo) viene designata quale unico mandatario per il Governo Italiano.

XXIV

21 novembre 1986, San Salvador

Scambio di Note, con Annessi, fra l'Italia ed El Salvador per una fornitura di pasta nel quadro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari (1).

L'Ambasciatore d'Italia a San Salvador

Al Ministro degli Affari Esteri di El Salvador

21 de Noviembre de 1986.-

EXCELENCIA:

Tengo el honor de referirme al entendimiento logrado entre nuestros dos Gobiernos para el envìo de pasta a la Repùblica de El Salvador como ayuda italiana en el marco de la Convenciòn sobre Ayuda Alimentaria adoptada en Washington en 1980, para sugerirle que dicho envìo sea hecho segùn las clàusulas de los Anexos Nos. 1 y 2 de esta carta, de la cual son parte integrante.

Si el Gobierno de la Repùblica de El Salvador concuerda con lo anterior, esta carta y la de aceptaciòn que Vuestra Excelencia tenga a bien enviarme, constituiràn un Acuerdo entre nuestros dos paises que entrarà en vigor en la fecha de la carta de Su Excelencia.

Cualquier problema que pueda surgir en la aplicaciòn del Acuerdo serà sometido a consultas, a peticiòn de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi màs alta consideraciòn.

Fuxa

(1) Entrata in vigore: 21 novembre 1986.

ANEXO N° 1

MODALIDADES DEL ENVIO DE PASTA AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

1) En el marco de los Programas de Ayuda Alimentaria, el Gobierno Italiano se compromete a enviar al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, a título de donaciòn, una cantidad de 1.000 toneladas de pasta, correspondiente a 3.333 toneladas de cereales.

50% aprox. de espagueti (grosor medio)
50% aprox. de pasta corta (" penne " lisas o acanaladas, medianas y pequeñas)

2) El producto tendrà las siguientes caracteristicas:

- Humedad màxima: 12,50 %
- cenizas: màximo 0,90 % (en relaciòn a la materia seca)
- celulosa: màximo 0,45 % (en relaciòn a la materia seca)
- àzoe: mìnimo 10,50 % (en relaciòn a la materia seca)
- grado de acidez: màximo 4 % (en relaciòn a la materia seca)

El producto serà empacado para su transporte en cajas de cartòn conteniendo cada una de 10 a 20 paquetes de 1 kg., en las cuales serà inscrita bien visible, la frase "Pasta alimentare-dono del Governo Italiano" de un lado y del otro "Pasta-Gift of the Italian Government".

La entrega serà efectuada, ex ship, en el Puerto de Acajutla dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la firma del Acuerdo. Las condiciones de la entrega seràn acordadas entre la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma y la A.I.M.A. mandataria del Gobierno Italiano para la ejecuciòn de las clàusulas del Acuerdo.

3) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador se compromete a utilizar la cantidad de pasta enviada por el Gobierno Italiano para el consumo alimenticio y fijar, en caso de venta en el mercado interno, el precio normalmente usado para un producto de igual calidad.

Lo recaudado de la venta, deducidos los gastos normales de comercialización en el mercado interno, serà puesto a una Cuenta Especial destinada a cubrir los gastos que sostiene el Gobierno de la Repùblica de El Salvador para el Financiamiento de Proyectos de Desarrollo Econòmico y Social.

4) Los dos Gobiernos se comprometen a cumplir las clàusulas del Acuerdo en forma tal que se evite cualquier perjuicio a los procesos productivos normales y al comercio internacional. Para este propòsito, los dos Gobiernos tomaràn las medidas necesarias a fin de que la ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que pudieran ser razonablemente previstas en ausencia de tal ayuda.

5) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador tomarà todas las medidas necesarias para impedir la reexportaciòn del producto alimentario mencionado en el punto 1) recibido en calidad de ayuda, asì como la exportaciòn comercial o no comercial, por un perìòdo de seis meses a partir de la ùltima entrega, de la pasta producida en el paìs, que tenga las mismas caracterìsticas de la pasta recibida a tìtulo de ayuda, asì como de los productos de su primera transformaciòn y relativos subproductos.

El Gobierno de la Repùblica de El Salvador se compromete a proporcionar al Gobierno Italiano toda la informaciòn relativa a la ejecuciòn de las clàusulas del Acuerdo.

Para tal propòsito el Gobierno de la Repùblica de El Salvador comunicarà al Gobierno Italiano:

a) La fecha de llegada de cada barco, la cantidad y la calidad del producto desembarcado, y la fecha en la cual el desembarque ha sido concluido.

b) Las cantidades vendidas y la forma de comercializaciòn adoptada para la venta y los precios utilizados.

c) La situaciòn de la Cuenta Especial constituìda con la venta, en moneda nacional, del producto recibido a tìtulo de ayuda.

d) Los proyectos financiados a travès de la Cuenta Especial y el monto de la contribuciòn financiera de la Cuenta Especial respecto al costo total del Proyecto mismo.

La informaciòn relativa al punto a) deberà llegar en los primeros 30 dìas de la fecha de desembarque del producto;

Las informaciones relativas al punto b), c) y d) tendrà que llegar entre los primeros 13 meses de la fecha de la firma del Acuerdo.

7) La responsabilidad del Gobierno Italiano y la del Gobierno de la Repùblica de El Salvador, por cuanto concierne respectivamente a la entrega y recibo de la carga, se especifica en el Anexo N° 2.

Las Controversias eventuales seràn resueltas directamente por los dos Gobiernos.

ANEXO Nº 2

CLAUSULAS RELATIVAS A LA ENTREGA DE LA PASTA EN EL PUERTO DE DESEMBARQUE

1) La entrega de la pasta al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, tendrà lugar a bordo de la Nave en el Puerto de desembarque, previa presentaciòn de los documentos relativos a la mercaderìa y el detalle de la calidad y cantidad.

2) El Gobierno Italiano asumirà todos los gastos relativos al transporte de la pasta del Puerto Italiano de embarque al Puerto de desembarque de Acajutla.

El Gobierno de la Repùblica de El Salvador asumirà todos los gastos relativos al desembarque de la pasta en el Puerto de Acajutla, asì como todos los gastos, (en particular por sobrestadìas) derivadas de atrasos - por cualquier razòn - en la autorizaciòn del anclaje del barco.

3) El Gobierno Italiano se compromete a notificar, a breve plazo, al Gobierno de la Repùblica de El Salvador la fecha de llegada de la nave al Puerto de desembarque.

4) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador, se compromete inmediatamente despuès de la entrega del producto, a presentar una declaraciòn por medio de la cual toma a su cargo el producto recibido y se especifique el estado de su calidad y cantidad.

5) La A.I.M.A. y la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma se contactaràn directamente, como mandatarias de los dos Gobiernos, para la aplicaciòn de las clàusulas de expediciòn.

La A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) queda designada como ùnico mandatario por el Gobierno Italiano.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EL SALVADOR

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A SAN SALVADOR

San Salvador, 21 de noviembre de 1986

SENOR EMBAJADOR:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de hacer referencia a la nota de fecha 21 de noviembre del presente año, cuyo texto es el siguiente:

"TENGO EL HONOR DE REFERIRME AL ENTENDIMIENTO LOGRADO ENTRE NUESTROS DOS GOBIERNOS PARA EL ENVIO DE PASTA A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR COMO AYUDA ITALIANA EN EL MARCO DE LA CONVENCION SOBRE AYUDA ALIMENTARIA ADOPTADA EN WASHINGTON EN 1980, PARA SUGERIRLE QUE DICHO ENVIO SEA HECHO SEGUN LAS CLAUSULAS DE LOS ANEXOS Nos. 1 Y 2 DE ESTA CARTA, DE LA CUAL SON PARTE INTEGRANTE.- SI EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR CONCUERDA CON LO ANTERIOR, ESTA CARTA Y LA DE ACEPTACION QUE VUESTRA EXCELENCIA TENGA A BIEN ENVIARME, CONSTITUIRAN UN ACUERDO ENTRE NUESTROS DOS PAISES QUE ENTRARA EN VIGOR EN LA FECHA DE LA CARTA DE SU EXCELENCIA.- CUALQUIER PROBLEMA QUE PUEDA SURGIR EN LA APLICACION DEL ACUERDO SERA SOMETIDO A CONSULTAS, A PETICION DE UNO DE LOS DOS GOBIERNOS.- LE RUEGO ACEPTAR, EXCELENCIA, LAS RENOVADAS EXPRESIONES DE MI MAS ALTA CONSIDERACION".

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República de El Salvador está de acuerdo con el contenido de la carta y de los Anexos 1 y 2.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta estima y consideración.

RICARDO ACEVEDO PERALTA

21 Novembre 1986

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'intesa raggiunta fra i nostri due Governi per l'invio di pasta alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel quadro della Convenzione sugli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe che il suddetto invio venga effettuato secondo le clausole degli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmetterci costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione.

F.to FUXA

Eccellentissimo Signor Dottor
Ricardo Acevedo Peralta
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di El Salvador

San Salvador 21 novembre 1986

Signor Ambasciatore

ho l'onore di rivolgermi a Sua Eccellenza riferendomi alla nota in data 21 novembre c.a., il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo concluso tra i nostri due Governi per l'invio di pasta alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel contesto della Convenzione per gli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe di effettuare l'invio in questione secondo le clausole degli allegati n. 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmettermi costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, con validità a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica di El Salvador concorda sul contenuto della lettera e degli Allegati 1 e 2.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu alta considerazione.

Ricardo Acevedo Peralta

Ministro degli Affari Esteri

Eccellentissimo Signor Dottor Don

Teodoro Fuxa

Ambasciatore Straordinario

e Plenipotenziario d'Italia

Allegato n. 1

MODALITA' DI INVIO DI PASTA AL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

1) Nel quadro dei Programmi di Aiuto Alimentare il Governo Italiano si impegna ad inviare al Governo della Repubblica di El Salvador, a titolo di donazione, la quantità di 1000 tonnellate di pasta, corrispondenti a 3.333 tonnellate di cereali.
50% circa di spaghetti di grandezza media;
50% circa di pasta corta (penne lisce o rigate, medie e piccole).

2) Il prodotto avra le seguenti caratteristiche:
- umidità massima: 12,50%;
- careti: massimo 0,90 (del prodotto secco);
- cellulosa:massimo 0,45%:(del prodotto secco);
- azoto: minimo 10,50% (del prodotto secco);
- grado di acidità: massimo 4% (del prodotto secco).

Per la spedizione, il prodotto verra chiuso in scatole di cartone contenenti ognuna da 10 a 20 pacchetti da 1 Kg. sulle quali saranno apposte ben visibili le diciture "Pasta alimentare - dono del Governo italiano" da un lato e "Pasta - Gift of the Italian Government " dall'altro.

La consegna verra effettuata, franco sotto bordo, nel porto di Acajutla entro sei mesi dalla data della firma dell'Accordo. Le condizioni di consegna verranno concordate tra l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma e l'A.I.M.A., mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausole dell'Accordo.

3) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna ad utilizzare la quantità di pasta inviatagli dal Governo italiano per il consumo alimentare e a fissare, in caso di vendita sul mercato interno, il prezzo solitamente praticato per un prodotto di pari qualità.
Il ricavato della vendita, al netto delle ~~eventuali~~ normali spese di commercializzazione sul mercato interno, verra destinato ad un Fondo Speciale che servira a coprire i costi sostenuti dal Governo della Repubblica di El Salvador per il finanziamento di Progetti di Sviluppo Economico e Sociale.

4) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'Accordo in modo da non pregiudicare in alcun modo i naturali processi produttivi ed il commercio internazionale. A tale fine, i due Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinchè gli aiuti siano di natura integrativa e non sostitutiva delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza degli aiuti suddetti.

5) Il Governo della Repubblica di El Salvador sdotterà tutti i provvedimenti necessari atti ad impedire la riesportazione del prodotto alimentare di cui al punto 1) ricevuto in qualità di aiuto, così come l'esportazione (sia essa o no di natura commerciale) per un periodo di sei mesi a partire dall'ultima consegna, della pasta prodotta localmente con le stesse caratteristiche di quella ricevuta a titolo di aiuto, come altresì dei prodotti di sua prima trasformazione e dei relativi sottoprodotti.

6) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni relative all'esecuzione delle clausole dell'Accordo.

A tal fine il Governo della Repubblica di El Salvador comunicherà al Governo italiano:

a) la data di arrivo di ogni nave, la quantità e la qualità del prodotto sbarcato e la data in cui sono state completate le operazioni di sbarco.

b) Le quantità vendute e il metodo di commercializzazione adottato per la vendita, nonchè i prezzi praticati.

c) La situazione del Fondo Speciale costituito tramite la vendita, in moneta nazionale, del prodotto ricevuto a titolo di donazione.

d) I progetti finanziati tramite il Fondo Speciale e l'ammontare del contributo finanziario del Fon o Speciale rispetto al costo complessivo del progetto stesso.

Le informazioni relative al punto a) dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di sbarco del prodotto.

Le informazioni relative ai punti b), c) e d) dovranno pervenire entro 13 mesi dalla data della firma dell'Accordo.

7) Le responsabilità del Governo italiano e quella del Govenro della Repubblica di El Salvador, per quanto riguarda rispettivamente la consegna ed il ricevimento del carico, vengono specificate nell'Allegato n. 2.

Le eventuali controversie saranno risolte direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLA PASTA NEL PORTO DI SBARCO

1) La consegna della pasta al Governo della Repubblica di El Salvador avverra a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumera tutti gli oneri relativi al trasporto della pasta dal Porto italiano di imbarco al Porto di sbarco di Acajutla.
Il Governo della Repubblica di El Salvador si assumera tutti gli oneri relativi allo sbarco della pasta nel Porto di Acajutla, come altresì tutte le spese (in particolare di controstallia) derivanti da ritardi - per qualsiasi motivo - nell'autorizzazione all'ancoraggio della nave.

3) Il Governo italiano si impegna a comunicare al Governo della Repubblica di El Salvador, entro breve termine, la data di arrivo della nave al Porto di sbarco.

4) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna della merce, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportandone in dettaglio la qualità e la quantità.

5) L'A.I.M.A. e l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma prenderanno contatti diretti, in qualità di mandatari dei due Governi, per l'applicazione delle clausole di spedizione.

6) L'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) viene designata quale unico mandatario per il Governo Italiano.

XXV

21 novembre 1986, San Salvador

Scambio di Note, con Annessi, fra l'Italia ed El Salvador per una fornitura di carne trattata nel quadro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A SAN SALVADOR

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EL SALVADOR

21 de Noviembre de 1986.-

EXCELENCIA:

Tengo el honor de referirme al entendimiento logrado entre muestros dos Gobiernos para el envìo de productos procesados a la Repùblica de El Salvador como ayuda italiana en el marco de la Convenciòn sobre Ayuda Alimentaria adoptada en Washington en 1980, para sugerirle que dicho envìo sea hecho segùn las clàusulas de los Anexos Nos. 1 y 2 de esta carta, de la cual son parte integrante.

Si el Gobierno de la Repùblica de El Salvador concuerda con lo anterior, esta carta y la de aceptaciòn que Vuestra Excelencia tenga a bien enviarme, constituiràn un Acuerdo entre muestros dos paises que entrarà en vigor en la fecha de la carta de Su Excelencia.

Cualquier problema que pueda surgir en la aplicaciòn del Acuerdo serà sometido a consultas, a peticiòn de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi màs alta consideraciòn.

FUXA

(1) Entrata in vigore: 21 novembre 1986.

ANEXO N° 1

MODALIDADES DEL ENVIO DEL PRODUCTOS PROCESADOS AL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

1) En el marco de los Programas de Ayuda Alimentaria, el Gobierno Italiano se compromete a enviar al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, a titulo de donaciòn los siguientes productos alimenticios:

- 200 toneladas de carne procesada.

2) El producto debidamente embalado serà entregado ex ship, en el Puerto de Acajutla dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la firma del Acuerdo. Las condiciones de la entrega seràn acordadas entre la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma y la A.I.M.A. mandataria del Gobierno Italiano para la ejecuciòn de las clàusulas del Acuerdo.

3) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador se compromete a utilizar la cantidad de productos procesados enviados por el Gobierno Italiano para el consumo alimenticio y fijar, en caso de venta en el mercado interno, el precio normalmente usado para un producto de igual calidad.

Lo recaudado de la venta, deducidos los gastos normales de comercializaciòn en el mercado interno, serà puesto a una Cuenta Especial destinada a cubrir los gastos que sostiene el Gobierno de la Repùblica de El Salvador para el Financiamiento de Proyectos de Desarrollo Econòmico y Social.

4) Los dos Gobiernos se comprometen a cumplir las clàusulas del Acuerdo en forma tal que se evite cualquier perjuicio a los procesos productivos normales y al comercio internacional. Para este propòsito, los dos Gobiernos tomaràn las medidas necesarias a fin de que la ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que pudieran ser razonablemente previstas en ausencia de tal ayuda.

5) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador tomarà todas las medidas necesarias para impedir la reexportaciòn de los productos alimenticios mencionados en el punto 1) recibidos en calidad de ayuda, asì como la exportaciòn comercial o no comercial, por un periodo de seis meses a partir de la ùltima entrega, de los bienes alimenticios producidos en el paìs que tengan las mismas caracterìsticas de los recibidos a tìtulo de ayuda.

6) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador se compromete a proporcionar al Gobierno Italiano toda la informaciòn relativa a la ejecuciòn de las clàusulas del Acuerdo.

Para tal propòsito el Gobierno de la Repùblica de El Salvador comunicarà al Gobierno Italiano:

a) La fecha de llegada de cada barco, la cantidad y la calidad del producto desembarcado, y la fecha en la cual el desembarque ha sido concluìdo.
b) Las cantidades vendidas y la forma de comercializaciòn adoptada para la venta y los precios utilizados.
c) La situaciòn de la Cuenta Especial constituìda con la venta, en moneda nacional, del producto recibido a tìtulo de donaciòn.
d) Los proyectos financiados a travès de la Cuenta Especial y el monto de la contribuciòn financiera de la Cuenta Especial respecto al costo total del Proyecto mismo.

La informaciòn relativa al punto a) deberà llegar en los primeros 30 dìas de la fecha de desembarque del producto.
Las informaciones relativas al punto b), c) y d) tendrà que llegar entre los primeros 13 meses de la fecha de la firma del Acuerdo.

7) La responsabilidad del Gobierno Italiano y la del Gobierno de la Repùblica de El Salvador, por cuanto concierne respectivamente a la entrega y - recibo de la carga, se especifica en el Anexo N° 2.
Las Controversias eventuales seràn resueltas directamente por los dos Gobiernos.

ANEXO N° 2

CLAUSULAS RELATIVAS A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PROCESADOS EN EL PUERTO DE DESEMBARQUE

1) La entrega de los productos procesados al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, tendrà lugar a bordo de la Nave en el Puerto de desembarque, previa presentaciòn de los documentos relativos a la mercaderìa y el detalle de la calidad y cantidad.

2) El Gobierno Italiano asumirà todos los gastos relativos al transporte de los productos procesados del Puerto Italiano de embarque al Puerto de desembarque de Acajutla.

3) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador asumirà todos los gastos relativos al desembarque de los productos procesados en el Puerto de Acajutla, asì como todos los gastos, (en particular por sobrestadìas) derivadas de atrasos - por cualquier razòn - en la autorizaciòn del anclaje del barco.

4) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador, se compromete inmediatamente despuès de la entrega del producto, a presentar una declaraciòn por medio de la cual toma a su cargo el producto recibido y se especifique el estado de su calidad y cantidad.

5) El Gobierno Italiano se compromete a notificar, a breve plazo, al Gobierno de la Repùblica de El Salvador la fecha de llegada de la nave al Puerto de desembarque.

6) La A.I.M.A. y la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma se contactaràn directamente, como mandatarias de los dos Gobiernos, para la aplicaciòn de las clàusulas de expediciòn.

7) La A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) queda designada como ùnico mandatario por el Gobierno Italiano.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EL SALVADOR

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A SAN SALVADOR

San Salvador, 21 de noviembre de 1986

SEÑOR EMBAJADOR:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de hacer referencia a la nota de fecha 21 de noviembre del presente año, cuyo texto es el siguiente:

"TENGO EL HONOR DE REFERIRME AL ENTENDIMIENTO LOGRADO ENTRE NUESTROS DOS GOBIERNOS PARA EL ENVIO DE PRODUCTOS PROCESADOS A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR COMO AYUDA ITALIANA EN EL MARCO DE LA CONVENCION SOBRE AYUDA ALIMENTARIA ADOPTADA EN WASHINGTON EN 1980, PARA SUGERIRLE QUE DICHO ENVIO SEA HECHO SEGUN LAS CLAUSULAS DE LOS ANEXOS Nos. 1 Y 2 DE ESTA CARTA, DE LA CUAL SON PARTE INTEGRANTE.- SI EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR CONCUERDA CON LO ANTERIOR, ESTA CARTA Y LA DE ACEPTACION QUE VUESTRA EXCELENCIA TENGA A BIEN ENVIARME, CONSTITUIRAN UN ACUERDO ENTRE NUESTROS DOS PAISES QUE ENTRARA EN VIGOR EN LA FECHA DE LA CARTA DE SU EXCELENCIA.- CUALQUIER PROBLEMA QUE PUEDA SURGIR EN LA APLICACION DEL ACUERDO SERA SOMETIDO A CONSULTAS, A PETICION DE UNO DE LOS DOS GOBIERNOS.- LE RUEGO ACEPTAR, EXCELENCIA, LAS RENOVADAS EXPRESIONES DE MI MAS ALTA CONSIDERACION".

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República de El Salvador está de acuerdo con el contenido de la carta y de loas Anexos 1 y 2.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

RICARDO ACEVEDO PERALTA

21, novembre 1876

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'intesa raggiunta fra i nostri due Governi per l'invio di prodotti conservati alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel quadro della Convenzine sugli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe che il suddetto invio venga effettuato secondo le clausole degli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che ~~Sua~~ vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmetterci costituiranno un Accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dello Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione.

F.TO FUXA

Eccellentissimo Signor Dottor
Ricardo Acevedo Peralta
Ministro degli Affari Esteri

San Salvador 21 novembre 1986

Signor Ambasciatore

ho l'onore di rivolgermi a Sua Eccellenza riferendomi alla nota in data 21 novembre c.a., il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo concluso tra i nostri due Governi per l'invio di prodotti conservati alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel contesto della Convenzione per gli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe di effettuare l'invio in questione secondo le clausole degli allegati n. 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmettermi costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, con validità a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica di El Salvador concorda sul contenuto della lettera e degli Allegati 1 e 2.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu alta considerazione.

Ricardo Acevedo Peralta

Ministro per gli Affari Esteri

Eccellentissimo Signor Dottor Don

Teodoro Fuxa

Ambasciatore Straordinario

e Plenipotenziario d'Italia

ALLEGATO N. 1

MODALITA' PER L'INVIO DI PRODOTTI CONSERVATI AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

1) Nel quadro dei Programmi di Aiuto Alimentari, il Governo italiano si impegna ad inviare al Governo della Repubblica di El Salvador, a titolo di donazione, i seguenti prodotti alimentari: 200 tonnellate di carne conservata.

2) Il prodotto, debitamente confezionato, verra consegnato franco sotto bordo nel Porto di Acajytla entro sei mesi dalla data della firma dell'Accordo. Le condizioni di consegna verranno concordate tra l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma e l'A.I.M.A., mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausole dell'Accordo.

3) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna ad utilizzare la quantità di prodotti conservati inviatigli dal Governo italiano per il consumo alimentare e a fissare, in caso di vendita sul mercato interno, il prezzo solitamente praticato per un prodotto di pari qualità.
Il ricavato della vendita, al netto delle normali spese di commercializzazione sul mercato interno, sarà destinato ad un Fondo Speciale allo scopo di coprire le spese sostenute dal Govenro della Repubblica di El Salvador per il finanziamento di Progetti di Sviluppo Economico e Sociale.

4) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'Accordo in modo da evitare di pregiudicare in alcun modo i naturali processi produttivi e il commercio internazionale. A tal fine, i due Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinchè gli aiuti siano di natura integrativa e non sostitutiva delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza degli aiuti suddetti.

5) Il Govenro della Repubblica di El Salvador adotterà tutti i provvedimenti necessari ad impedire la riesportazione dei prodotti alimentari di cui al punto 1) ricevuti in qualità di aiuto, come altresi l'esportazio

ne (sia essa o no di natura commerciale), per un periodo di sei mesi a partire dall'ultima consegna, dei beni alimentari prodotti localmente con le stesse caratteristiche di quelli ricevuti a titolo di aiuto.

6) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni relative all'esecuzione delle clausole dell'Accordo.
A tal fine il Governo della Repubblica di El Salvador comunicherà al Governo italiano:
    a) la data di arrivo di ogni nave, la quantità e la qualità del prodotto sbarcato e la data in cui sono state completate le operazioni di sbarco.
    b) Le quantità vendute e il metodo di commercializzazione adottato per la vendita, nonchè i prezzi praticati.
    c) La situazione del Fondo Speciale costituito tramite la vendita, in moneta nazionale, del prodotto ricevuto a titolo di donazione.
    d) I progetti finanziati tramite il Fondo Speciale e l'ammontare del contributo finanziario del Fon o Speciale rispetto al costo complessivo del progetto stesso.
    Le informazioni relative al punto a) dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di sbarco del prodotto.
    Le informazioni relative ai punti b), c) e d) dovranno pervenire entro 13 mesi dalla data della firma dell'Accordo.

7) Le responsabilità del Governo italiano e quella del Govenro della Repubblica di El Salvador, per quanto riguarda rispettivamente la consegna ed il ricevimento del carico, vengono specificate nell'Allegato n. 2.
Le eventuali controversie saranno risolte direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI CONSERVATI NEL PORTO DI SBARCO

1) La consegna di prodotti conservati al Governo della Repubblica di El Salvador avverra a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumera tutti gli oneri relativi al trasporto dei prodotti conservati dal Porto italiano di imbarco al Porto di sbarco di Acajutla.

3) Il Governo della Repubblica di El Salvador si assumera tutti gli oneri relativi allo sbarco dei prodotti conservati nel Porto di Acajutla, come altresì tutte le spese (in particolare di contro-stallia) derivanti da ritardi - per qualsiasi motivo - nell'autorizzazione all'ancoraggio della nave.

4) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna della merce, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportandone in dettaglio la qualità e la quantità.

5) Il Governo italiano si impegna a comunicare al Governo della Repubblica di El Salvador, entro breve termine, la data di arrivo della nave al Porto di sbarco.

6) L'A.I.M.A. e l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma prenderanno contatti diretti, in qualità di mandatari dei due Governi, per l'applicazione delle clausole di spedizione.

7) L'A.I:M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) viene designata quale unico mandatario per il Governo Italiano.

XXVI

21 novembre 1986, San Salvador

Scambio di Note, con Annessi, fra l'Italia ed El Salvador per una fornitura di prodotti liofilizzati nel quadro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A SAN SALVADOR

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EL SALVADOR

21 de Noviembre de 1986.

EXCELENCIA:

Tengo el honor de referirme al entendimiento logrado entre nuestros dos Gobiernos para el envìo de productos liofilizados a la Repùblica de El Salvador como ayuda italiana en el marco de la Convenciòn sobre Ayuda Alimentaria adoptada en Washington en 1980, para sugerirle que dicho envìo sea hecho segùn las clàusulas de los Anexos Nos. 1 y 2 de esta carta, de la cual son parte integrante.

Si el Gobierno de la Repùblica de El Salvador concuerda con lo anterior, esta carta y la de aceptaciòn que Vuestra Excelencia tenga a bien enviarme, constituiràn un Acuerdo entre nuestros dos paìses que entrarà en vigor en la fecha de la carta de Su Excelencia.

Cualquier problema que pueda surgir en la aplicaciòn del Acuerdo serà sometido a consultas, a peticiòn de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi màs alta consideraciòn.

FUXA

(1) Entrata in vigore: 21 novembre 1986.

ANEXO N° 1

MODALIDADES DEL ENVIO DE PRODUCTOS LIOFILIZADOS
AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

1) En el marco de los Programas de Ayuda Alimentaria, el Gobierno Italiano se compromete a enviar al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, a tìtulo de donaciòn, los siguientes productos alimenticios:

- 30 toneladas de ministrone liofilizado
- 8 toneladas de sopa de ejote liofilizado
- 7 toneladas de sopa de temate liofilizada
- 46 toneladas de carne granulada liofilizada
- 20 toneladas de naranja liofilizada

2) Tales productos debidamente embalados seràn entregados, ex ship, en el Puerto de Acajutla dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la firma del Acuerdo. Las condiciones de la entrega seràn acordadas entre la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma y la A.I.M.A. mandataria del Gobierno Italiano para la ejecuciòn de las clàusulas del Acuerdo.

3) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador se compromete a destinar los mencionados productos liofilizados, en consideraciòn a las particulares modalidades de su uso, a los hospitales, a las escuelas y a otras instituciones asistenciales que los necesiten, los cuales dispongan de cocinas y comedores colectivos propios.

4) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador se compromete a proporcionar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de desembarque, un informe detallado del uso que serà dado a los productos en cuestiòn por las mencionadas Instituciones.

5) Los dos Gobiernos se comprometen a cumplir las clàusulas del Acuerdo en forma tal que se evite cualquier perjuicio a los procesos productivos normales y al comercio internacional. Para este propòsito, los dos Gobiernos tomaràn las medidas necesarias a fin de que la ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que pudieran ser razonablemente previstas en ausencia de tal ayuda.

6) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador tomarà todas las medidas necesarias para impedir la reexportaciòn de los productos alimenticios mencionados en el punto 1).

7) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador comunicarà al Gobierno Italiano el Puerto y la fecha de la llegada de la nave, la calidad y la cantidad de los productos descargados y la fecha en la cual el desembarque ha sido completado. Tales informaciones deberàn proveerse a màs tardar dentro de los 30 dìas siguientes a la fecha de desembarque de los productos.

8) La responsabilidad del Gobierno Italiano y la del Gobierno de la Repùblica de El Salvador, por cuanto concierne respectivamente a la entrega y recibo de la carga, se especifica en el Anexo N° 2.

Las Controversias eventuales seràn resueltas directamente por los dos Gobiernos.

ANEXO N° 2

CLAUSULAS RELATIVAS A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LIOFILIZADOS EN EL PUERTO DE DESEMBARQUE

1) La entrega de los productos liofilizados al Gobierno de la Repùblica de El Salvador, tendrà lugar a bordo de la Nave en el Puerto de desembarque, previa presentaciòn de los documentos relativos a la mercaderìa y el detalle de la calidad y cantidad.

2) El Gobierno Italiano asumirà todos los gastos relativos al transporte de los productos liofilizados del Puerto Italiano de embarque al Puerto de desembarque de Acajutla.

3) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador asumirà todos los gastos relativos al desembarque de los productos liofilizados en el Puerto de Acajutla, asì como todos los gastos, (en particular por sobrestadìas) derivadas de atrasos - por cualquier razòn - en la autorizaciòn del anclaje del barco.

4) El Gobierno de la Repùblica de El Salvador, se compromete inmediatamente despuès de la entrega del producto, a presentar una declaraciòn por medio de la cual toma a su cargo el producto recibido y se especifique el estado de su calidad y cantidad.

5) El Gobierno Italiano se compromete a notificar, a breve plazo, al Gobierno de la Repùblica de El Salvador la fecha de llegada de la nave al Puerto de desembarque.

6) La A.I.M.A. y la Embajada de la Repùblica de El Salvador en Roma se contactaràn directamente, para la aplicaciòn de las clàusulas de expediciòn.

7) La A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) queda designada como ùnico mandatario por el Gobierno Italiano.

21 Novembre 1986

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'intesa raggiunta fra i nostri due Governi per l'invio di prodotti liofilizzati alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel quadro della Convenzione sugli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe che il suddetto invio venga effettuato secondo le clausole degli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmetterci costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione.

F.to FUXA

Eccellentissimo Signor Dottor
Ricardo Acevedo Peralta
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di El Salvador

San Salvador 21 novembre 1986

Signor Ambasciatore

ho l'onore di rivolgermi a Sua Eccellenza riferendomi alla nota in data 21 novembre c.a., il cui testo e il seguente:

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo concluso tra i nostri due Govérni per l'invio di prodotti liofilizzati alla Repubblica di El Salvador come aiuto italiano nel contesto della Convenzione per gli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporle di effettuare l'invio in questione secondo le clausole degli allegati n. 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica di El Salvador concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Vostra Eccellenza avra la gentilezza di trasmettermi costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, con validità a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sara oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piu alta considerazione."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica di El Salvador concorda sul contenuto della lettera e degli Allegati 1 e 2.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ricardo Acevedo Peralta

Ministro degli Affari Esteri

Eccellentissimo Signor Dottor Don

Teodoro Fuxa

Ambasciatore Straordinario

e Plenipotenziario d'Italia

MODALITA' PER L'INVIO DI PRODOTTI LIOFILIZZATI

AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

1) Nel quadro dei Programmi di Aiuto Alimentare, il Governo italiano si impegna ad inviare alla Repubblica di El Salvador, a titolo di donazione, i seguenti prodotti alimentari:
   - 30 tonnellate di minestroni liofilizzato;
   - 8 tonnellato di crema di fagiolini;
   - 7 tonnellate di crema di pomodoro;
   - 46 tonnellate di carne macinata liofilizzata;
   - 20 tonnellate di arance liofilizzate.

2) Tali prodotti debitamente confezionati verranno consegnati franco sotto bordo nel Porto di Acajutla entro sei mesi dalla data della firma dell'Accordo. Le condizioni di consegna verranno concordate tra l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma e l'A.I.M.A., mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausole e dell'Accordo.

3) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a destinare i prodotti liofilizzati summenzionati, in considerazione delle particolari modalità del loro uso, agli ospedali, scuole e altre istituzioni assistenziali che li necessitino, e che dispongano di cucine e mense proprie.

4) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a fornire entro sei mesi dalla data dello sbarco informazioni dettagliate sull'uso che sara fatto dei prodotti in questione da parte delle predette istituzioni.

5) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'Accordo in modo da non pregiudicare in alcun modo i naturali processi produttivi ed il commercio internazionale. A tale fine, i due Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinché gli aiuti siano di natura integrativa e non sostitutiva delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza degli aiuti suddetti.

6) Il Governo della Repubblica di El Salvador adotterà tutti i provvedimenti necessari atti ad impedire la riesportazione dei prodotti alimentari di cui al punto 1)

7) Il Governo della Repubblica di El Salvador comunicherà al Governo italiano il porto e la data di arrivo della nave, la qualità e la quantità dei prodotti sbarcati e la data in cui sono state completate le operazioni di sbarco. Tali informazioni dovranno pervenire al più tardi entro 30 giorni dalla data di sbarco dei prodotti.

8) Le responsabilità del Governo italiano e di quello della Repubblica di El Salvador, per quanto riguarda rispettivamente la consegna ed il ricevimento del carico, , vengono specificate all'Allegato n.2.

Le eventuali controversie saranno risolte direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI LIOFILIZZATI NEL PORTO DI SBARCO

1) La consegna dei prodotti liofilizzati al Governo della Repubblica di El Salvador avverra a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumera tutti gli oneri relativi al trasporto dei prodotti liofilizzati dal Porto italiano di imbarco al porto di sbarco di Acajutla.

3) Il Governo della Repubblica di El Salvador si assumerà tutti gli oneri relativi allo sbarco dei prodotti liofilizzati nel Porto di Acajutla, come altresì tutte le spese (in particolare di controstallia) derivanti da ritardi - per qualsiasi motivo -nell'autorizzazione all'ancoraggio della nave.

4) Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna della merce, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportando in dettaglio la qualità e la quantità.

5) Il Governo italiano si impegna a comunicare al Governo della Repubblica italiana di El Salvador, entro breve termine, la data di arrivo della nave nel Porto di sbarco.

6) L'A.I.M.A. e l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador a Roma prenderanno contatti diretti, in qualità di mandatari dei due Governi, per l'applicazione delle clausole di spedizione.

7) L'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) viene designata quale unico ma datario per il Governo Italiano.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EL SALVADOR

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A SAN SALVADOR

San Salvador, 21 de noviembre de 1986

SEÑOR EMBAJADOR:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de hacer referencia a la nota de fecha 21 de noviembre del presente año, cuyo texto es el siguiente:

"TENGO EL HONOR DE REFERIRME AL ENTENDIMIENTO LOGRADO ENTRE NUESTROS DOS GOBIERNOS PARA EL ENVIO DE PRODUCTOS LIOFILIZADOS A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR COMO AYUDA ITALIANA EN EL MARCO DE LA CONVENCION SOBRE AYUDA ALIMENTARIA ADOPTADA EN WASHINGTON EN 1980, PARA SUGERIRLE QUE DICHO ENVIO SEA HECHO SEGUN LAS CLAUSULAS DE LOS ANEXOS Nos. 1 Y 2 DE ESTA CARTA, DE LA CUAL SON PARTE INTEGRANTE.- SI EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR CONCUERDA CON LO ANTERIOR, ESTA CARTA Y LA DE ACEPTACION QUE VUESTRA EXCELENCIA TENGA A BIEN ENVIARME, CONSTITUIRAN UN ACUERDO ENTRE NUESTROS DOS PAISES QUE ENTRARA EN VIGOR EN LA FECHA DE LA CARTA DE SU EXCELENCIA.- CUALQUIER PROBLEMA QUE PUEDA SURGIR EN LA APLICACION DEL ACUERDO SERA SOMETIDO A CONSULTAS, A PETICION DE UNO DE LOS DOS GOBIERNOS.- LE RUEGO ACEPTAR, EXCELENCIA, LAS RENOVADAS EXPRESIONES DE MI MAS ALTA CONSIDERACION".

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República de El Salvador está de acuerdo con el contenido de la Carta y de los Anexos 1 y 2.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencias las seguridades de mi más alta estima y consideración.

RICARDO ACEVEDO PERALTA

XXVII

25 novembre 1986, Bogotà

Programma di cooperazione fra l'Italia e la Colombia per la riorganizzazione e la razionalizzazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e del loro smaltimento nell'area metropolitana di Bucaramanga (1).

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi il trenta marzo millenovecentosettantuno e considerando che:

I. in data 4 settembre 1965, con lettera CTI/4/1162, il Governo Colombiano, tramite il Departamento Nacional de Planeación, richiese al Governo Italiano la sua cooperazione per la realizzazione di un programma di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del loro smaltimento nell'area metropolitana di Bucaramanga;

II. in data 1 luglio 1986, con nota 2219, l'Ambasciata d'Italia in Bogotá informò il Governo Colombiano dell'approvazione del programma da parte del Governo Italiano;

hanno concordato di sottoscrivere questo Programma secondo i termini degli articoli seguenti:

ARTICOLO I. OGGETTO.

1. Le due Parti si adopereranno congiuntamente per lo svolgimento di un programma di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e del loro smaltimento nell'area metropolitana di Bucaramanga.

A tale scopo si prevedono le seguenti attività:

(1) Entrata in vigore: 25 novembre 1986

A. realizzazione di uno studio tecnico di fattibilità per la riorganizzazione, razionalizzazione e gestione del servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Il Progetto fornirà un manuale operativo che contenga tutti i dati tecnici necessari per la razionalizzazione del servizio, cioè:

- carte topografiche dei diversi quartieri, indicando l'ubicazione dei contenitori ed i percorsi dei veicoli;
- tabelle dei tempi di lavoro con istruzioni specifiche delle operazioni;
- numero e modelli dei veicoli di trasporto;
- numero, modelli e disegni costruttivi dei contenitori;
- possibile ubicazione dell'impianto di smaltimento;
- indicazione delle opere necessarie per la sistemazione del terreno dell'impianto di smaltimento;
- elenco delle macchine operatrici necessarie per l'impianto di smaltimento;
- preventivo di costo delle attrezzature e dei veicoli;
- preventivo generale di costo del funzionamento del servizio;

B. realizzazione di una proposta di riorganizzazione e razionalizzazione dell'officina meccanica e del magazzino ricambi della Empresas Públicas de Bucaramanga e preventivo tecnico-economico per il ripristino dei mezzi attualmente esistenti;

- mappe e schemi dell'officina meccanica;
- elenco e caratteristiche tecniche delle macchine e delle attrezzature da utilizzare;
- elenco dei ricambi necessari per la manutenzione dei veicoli;
- chemi e tabelle per la manutenzione programmata dei veicoli;
- elenco e caratteristiche tecniche dei veicoli ausiliari, quali officine mobili e veicoli-gru di soccorso;

C. programma di addestramento meccanico e di amministrazione del servizio del personale locale destinato ai seguenti gruppi:

- tecnici programmatori della raccolta;
- tecnici specialisti della gestione dell'impianto di smaltimento;
- tecnici dell'officina meccanica: meccanici riparatori, capi officina, capi magazzino ricambi e programmatori dell'officina;
- tecnici responsabili amministrativi;
- autisti;
- dirigenti della Empresas che siano impegnati nel Progetto;

D. fornitura e messa in marcia di un'unitá operativa pilota secondo il seguente programma, che si attuerá a partire dall'arrivo delle attrezzature spedite dalla FARID SpA al porto colombiano di Barranquilla:

- trasferimento dal porto di sbarco in Colombia a Bucaramanga;
- montaggio delle attrezzature sugli autotelai;
- collaudo tecnico finale;
- prove di lavoro;
- addestramento del personale;
- messa in marcia dell'unitá operativa.

2. La cooperazione delle Parti si effettuerá in un termine di 8 (otto) mesi a partire dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano alla FARID SpA dell'avvenuto perfezionamento amministrativo del Decreto di approvazione della Convenzione ai sensi di legge.

Il suddetto periodo di 8 (otto) mesi comprende la costruzione delle attrezzature in Italia, la spedizione delle stesse, il montaggio sui veicoli della Empresas Públicas, lo svolgimento delle prove, dei rilievi e la preparazione degli elaborati.

ARTICOLI II. IL CONTRIBUTO ITALIANO.

1. Come contributo al Progetto, la Parte italiana si impegna a fornire:

A. personale tecnico necessario per lo svolgimento delle attivitá del Progetto in Italia e Colombia fino ad un totale di 9 m/h;

B. spese di viaggio tra Italia e Colombia e viceversa dei tecnici italiani e assumere parte dei costi della loro permanenza in Colombia;

C. le seguenti attrezzature:

- 8 casse FARID modello Minimatic;
- 9 casse FARID modello Pactainer;
- 2 attrezzature FARID modello IT 17;
- ricambi;

D. trasporto locale in Italia e internazionale tra Italia e Colombia delle attrezzature;

E. mettere a disposizione il carburante necessario per tutte le prove da effettuare con il modulo pilota;

F. trasferire le attrezzature FARID dal porto di Barranquilla all'officina scelta per il montaggio;

G. mettere a disposizione in Bucaramanga per un periodo di 3 (tre) mesi uffici idonei per il lavoro dei tecnici italiani (sostenendo le relative spese di telefono, telex e cancelleria varia).

H. fornire 4 (quattro) biglietti aerei di andata e ritorno ai tecnici colombiani che si trasferiranno in Italia per il loro addestramento.

2. Il totale delle spese del contributo colombiano sará di Pesos Colombiani 86.883.000 (ottantasei milioni ottocentottantatre mila).

ARTICOLO IV. GLI ENTI ESECUTORI.

1. La Parte italiana designa FARID SpA per l'esecuzione delle attività quotidiane stipulate nel Piano delle Operazioni del Programma.

2. La Parte colombiana designa Empresas Públicas de Bucaramanga per l'esecuzione delle attività quotidiane stipulate nel Piano delle Operazioni del Programma.

ARTICOLO V. DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO.

1. La Empresas Públicas de Bucaramanga nominerá uno dei suoi esperti Capo Colombiano del Progetto e FARID SpA, a sua volta, nominerá uno dei suoi esperti Capo Italiano del Progetto.

2. Il Capo Italiano rappresenterá in Colombia la Parte italiana e sará responsabile di fronte alle autoritá italiane del corretto utilizzo del contributo italiano.

3. Il Capo Italiano attuerá di comune accordo con il Capo Colombiano e rispetterá le istruzioni date da questi al personale colombiano.

4. La Empresas Públicas de Bucaramanga fornirá al Capo Italiano tutte le informazioni che possono essere considerate necessarie per l'esecuzione del Progetto.

5. Le stesse responsabilitá e gli stessi impegni indicati per il Capo Italiano saranno applicabili al Capo Colombiano di fronte alle autoritá colombiane.

ARTICOLO VI. COMITATO DI COORDINAMENTO.

1. Si creerá un Comitato di Coordinamento composti di:
   - un rappresentante del Departamento Nacional de Planeación;
   - un rappresentante della Empresas Públicas de Bucaramanga;
   - un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Bogotá;
   - un rappresentante della FARID SpA;
   - il Capo Colombiano del Progetto;
   - il Capo Italiano del Progetto.

2. Le funzioni di questo Comitato saranno:
   - effettuare la supervisione generale del Progetto;
   - esaminare i cambiamenti che si presentassero nel Piano delle Operazioni;
   - esaminare le relazioni di avanzamento dei lavori;
   - raccomandare le misure necessarie per assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Progetto.

3. Il Comitato si riunirá ogni 3 (tre) mesi.

ARTICOLO VII. PIANO DELLE OPERAZIONI.

1. Gli Enti Esecutori stabiliranno di comune accordo un "Piano delle Operazioni" indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti, la descrizione dei suoi lavori, la durata del suo impegno nel Progetto, cosí come una descrizione dei materiali richiesti dal Progetto.

   Il "Piano delle Operazioni" dovrá includere un preventivo specifico relativo a ciascun elemento del contributo di ambedue le Parti, cosí come uno schema di prioritá delle attività, un cronogramma delle operazioni, l'elenco dei materiali forniti dalle Parti ed il programma di addestramento della controparte colombiana.

2. Il "Piano delle Operazioni" formerá parte integrante di questo programma. Qualsiasi modifica o emendamento che si volesse apportare non dovrá eccedere i contributi di ciascuna delle Parti stabiliti agli Articoli II e III e dovrá essere concordata con il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII. STATUS DEL PERSONALE ITALIANO.

Il personale di esperti italiani per questo Progetto godrá dei privilegi e delle

immunitá citate agli Articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi nel 1971.

ARTICOLO IX. STATUS DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI ITALIANI.

1. Le norme dell'Articolo IV dell'Accordo sottoscritto tra i due Governi nel 1971 sono applicabili ai materiali ed alle attrezzature apportate dal Governo italiano al Progetto.

2. La proprietá delle attrezzature e dei materiali forniti dall'Italia sará trasferita alla Empresas Públicas de Bucaramanga una volta che il Progetto sia terminato.

ARTICOLO X. RELAZIONI.

Il Progetto elaborerá una relazione 3 (tre) mesi dopo l'inizio dello studio sullo stato di avanzamento delle attivitá. Al termine del Progetto si elaborerá una relazione finale. Tutte le relazioni prodotte nel corso del Progetto saranno in lingua spagnola e saranno consegnate a tutti gli enti che compongono il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO XI. RISERVA DI INFORMAZIONE.

Tutta l'informazione prodotta o relazionata con il Progetto sará di proprietá della Empresas Públicas de Bucaramanga e non potrá essere rivelata a terzi senza previa autorizzazione.

ARTICOLO XII. FORZA MAGGIORE.

Nessuna delle Parti sará responsabile di fronte all'altra delle perdite o dei danni di qualsiasi natura nei quali incorresse o che soffrisse l'altra Parte in consequenza di ritardo o inadempienza nell'esecuzione del Progetto causati da forza maggiore o caso fortuito.

ARTICOLO XIII. SUBAPPALTI.

FARID SpA non potrá subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Programmá.

Non si considera subappalto l'assegnazione ad altre persone o enti di attivitá specializzate che non costituiscano parte preponderante del Progetto. FARID SpA manterrá comunque la responsabilitá inizialmente convenuta.

ARTICOLO XIV. CONTROVERSIE.

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione di questo Programma che non possa essere risolta tra le Parti, dovrá essere riportata ai rispettivi Governi per la sua soluzione nella forma dagli stessi determinata.
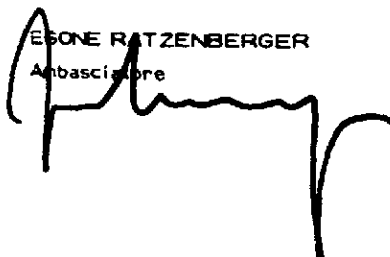
ARTICOLO XV. ENTRATA IN VIGORE E DURATA.

1. Questo Programma entrerá in vigore il giorno della firma tra le due Parti e scadrá al termine del periodo indicato all'Articolo I di questo Programma o alla data in cui il Progetto sia terminato in conformitá con le disposizioni di questo Programma e del Piano delle Operazioni, qualunque delle due date si presenti piú tardi.

2. La data effettiva di inizio del Programma sará quella della firma del Piano delle Operazioni.
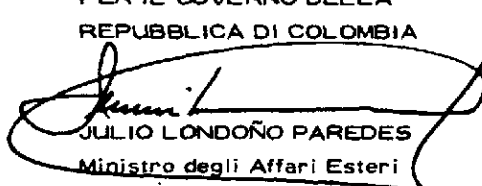
Firmato in Bogotá, il giorno venticinque del mese di novembre millenovecentottantasei in due copie in spagnolo e italiano, entrambe facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
EGONE RATZENBERGER Ambasciatore	JULIO LONDOÑO PAREDES Ministro degli Affari Esteri

XXVIII

25 novembre 1986, Arusha

Memorandum d'Intesa fra l'Italia e la Tanzania sulla cooperazione economica e tecnica (1).

MEMORANDUM D'INTESA

A Delegation of the Italian Government visited Tanzania on the 24th and 25th November, 1986, for consultations with the Government of Tanzania on economic and technical cooperation.

The Italian delegation was led by Hon. M. Raffaelli, Deputy Minister of Foreign Affairs. The Tanzanian delegation was led by Hon. C.D. Msuya, Minister for Finance, Economic Affairs and Planning.

The complete list of the members of the two delegations is annexed to the present document.

During the meeting, which took place in a warm and cordial atmosphere, the two delegations discussed future programmes of cooperation in development within the framework of the agreement on technical cooperation between the Government of the United Republic of Tanzania and the Government of Italy, signed in Dar es Salaam on the 7th February, 1977.

(1) Entrata in vigore: 25 novembre 1986

The Italian delegation announced that for the next pluriannual development programme a total of 308 billion Italian Liras has been allocated for projects and commodity aid.

Development projects will be financed with grants or soft loans (20 years repayment, 10 years of grace, at 1.5% interest rate). The release of soft loans, when the related projects will have reached the stage of implementation, will be decided taking into account the state of payments due on previous Italian soft loans.

The two delegations reviewed the status of the projects already agreed upon:

Technical Assistance to the Salt Plant in Uvinza:

The Italian side will send a technical mission to Uvinza before the end of the year to evaluate the amount of technical assistance needed to start production and for the management of the plant during its first phase of operation. An amount of upto 2.5 billion has been set aside for that purpose.

Railway Signalling on the Dar es Salaam - Tabora Line:

The Italian side will provide a grant of upto 5.6 billion Liras to finance a programme of technical assistance for the assembly of the equipment supplied by the Italian Contractor.

Arusha - Minjingu Road:

The Italian side announced that the relative soft loan has been released and that the Contractor is ready to start the construction of the road.

Rehabilitation of TANITA Cashewnut Factory:

The Italian side will send to Tanzania in January 1987 a technical mission to evaluate the additional cost for the rehabilitation of the factory. The preliminary estimated additional cost is upto 1.5 billion Liras on grant basis.

Pest Control in Cashewnut Producing Areas:

The Italian side will submit to the Government of Tanzania an integrated programme of technical assistance for pest control in cashewnut producing areas. The said programme will include the supply of equipment, pesticides, and training for upto 6.6 billion Liras.

Moshi Pesticide Plant:

The Tanzanian side reaffirmed the priority of this project the implementation of which has been delayed by the devaluation of the US Dollar.

The Italian side will take into consideration the possibility of increasing the original finance in order to compensate the increased cost in Dollars.

Coastal Salt Works:

The Italian side will finance with a grant of 2.9 billion Liras the supply of two barges for the transportation of the Salt and of spare parts (respectively 2.1 billion Liras and 800 million Liras).

Mtera Hydroelectric Power Station:

The Tanzanian side will supply the necessary technical documentation. The cost to be financed with a soft loan, is estimated at 4.5 billion Liras.

Songea Seed Farm:

The Italian side will submit for the approval of the Tanzanian side a New proposal for a Seed Farm of 100 hectares and a processing plant for the treatment of the seeds produced by the farm itself and the farmers of the surrounding areas. The cost, to be financed with a grant, is estimated at 4.0 billion Liras.

Commodity Assistance 1983:

The Tanzanian side will submit a list of goods for the utilisation of the remaining balance of 4.9 billion Liras out of the amount of 28 billion Liras originally allocated.

Commodity Assistance 1985:

The Tanzanian side will submit a list of goods for the utilisation of the remaining balance of 18 billion Liras out of the amount of 28 billion Liras originally allocated.

Cashewnut Development:

The Tanzanian side will submit for approval of the Italian side a Programme of Technical Assistance for increased production of cashewnuts for an amount upto 8.4 billion Liras to be financed possibly by grant. The two sides recognised the necessity to coordinate all the different projects in this sector: the current project, the Pest Control project, the Lindi Factory Rehabilitation project and the World Bank Programme.

LENIPLAV:

The Italian side informed that the evaluation of the project is underway and will be accelerated in view of achieving quick implementation.

Kitulo Dairy Farm:

The Tanzanian side will submit a new proposal in accordance with the results of the 1985 Italian technical mission, the recommendations of which have already been accepted.

Artisanal Fishing Subsidy Scheme in Zanzibar:

The Italian side will supply fishing nets and 100 outboard engines for an amount of 1.4 billion Liras. The equipment will be supplied under the commodity aid programme herebelow mentioned.

Mwanga District Irrigation Scheme:

The Italian side will send a technical mission in order to identify small irrigation schemes to be implemented in Mwanga District.

North - West Grid:

The Italian side announced that the soft loans for the compensations equipment, the Shinyanga - Tabora transmission line and Mwanza - Musoma transmission line, have been released.

Mwanza - Musoma Microwave:

The Tanzanian side will submit a final proposal which, having been already technically accepted, will be evaluated under the economic profile. Its total cost is estimated at 4.9 billion Liras to be financed with a soft loan.

Purseine Fishing Project in Dar es Salaam:

The Italian side has accepted in principle to finance the project with a grant and will send a technical mission to evaluate its cost which could be around 2 billion Liras.

Rural Mechanization Programme:

The Tanzanian side will submit a proposal for a rural mechanization programme in Kigoma similar to that already implemented by FAO in the Region of Morogoro. The Italian side accepted to consider it.

Vocational Training in Morogoro:

The Tanzanian side underlined the priority of this project. The Italian side proposed to re-orient the project towards the rehabilitation and maintenance of agricultural tractors and on-the-job training of local personnel.

Furthermore, the two delegations examined the following new areas of cooperation:

Dodoma - Mtera, Mtera - Iringa Roads:

The Tanzanian side underlined the fact that these roads are the logical continuation of the Arusha-Dodoma Road, to which high priority is attached.

The Tanzanian side will submit a detailed engineering design of the Dodoma - Mtera Road, while the Italian side will finance the construction with a soft loan of upto 56 billion Liras, after a technical-economic evaluation.

The Italian side will carry out a study of the Mtera - Iringa Road and finance its design with a grant of about 1.5 billion Liras.

Hombolo Irrigation Scheme:

The Italian side accepted to finance, with a grant of upto 16.8 billion Liras, the feasibility study, design and construction of the Hombolo Irrigation Scheme, plus a programme of technical assistance and agricultural extension to local farmers in management of their cooperatives. The Italian side will consider the possibility of financing a power transmission line to the Hombolo area.

Dar es Salaam Water Supply:

The Tanzanian side will submit a proposal for the rehabilitation and improvement of the Dar es Salaam Water Supply System in residential and industrial areas, to be financed with a soft loan of upto 31.3 billion Liras. The said amount will cover study, detailed engineering design and project implementation.

Communication Earth Satellite 'A':

The Italian side has accepted to finance the construction of a Satellite earth communication station with a soft loan of upto 12.6 billion Liras.

Integrated Fishing Project in Zanzibar:

The Tanzanian side submitted a proposal for a project of industrial fishing in Zanzibar. The project consists mainly in the supply of two multipurpose fishing vessels

which will be financed with a grant of upto 16.8 billion Liras.

Maswa District Water Supply Project:

The Italian side accepted to finance the detailed engineering design and the construction of the Maswa District Water Supply with a grant of upto 18.6 billion Liras. The Tanzanian side will support the local cost estimated at 15% of the total cost.

Dodoma Road Network:

The Italian side accepted to finance with a soft loan of upto 10 billion Liras the interconnection of the Arusha - Dodoma, Dodoma - Iringa and Dodoma - Dar es Salaam roads.

Mto wa Simba Mini-Hydroelectric Project:

The two sides agreed on the construction of a mini-hydroelectric power plant at Mto wa Simba. An amount of upto 7 billion Liras grant has been set aside for this project.

Commodity Aid:

The Tanzanian side requested the Italian side to finance an Import Support Programme (Commodity Aid) for the years 1987 and 1988, respectively of 42 and 28 billion Liras.

The Italian side accepted the request and proposed the utilisation of the said funds using the World Bank as implementing Agency. To facilitate the conclusion of the necessary agreements, the Italian side will send to the Tanzanian side copy of similar agreements already signed with other African countries.

Health Sector:

The Tanzanian - Italian health cooperation has been carried out since the year 1977 in various Regions throughout Tanzania in the fields of Primary Health Care and related referral support system.

Presently the health cooperation is implemented in Dodoma, Iringa and Singida Regions. The ongoing activities should be improved:

(a) In Iringa region by allocating an additional grant of 0.85 billion Liras to rehabilitate services not included in the previous projects and to build staff houses.

(b) In Dodoma region by updating and strengthening the present cooperation in the rehabilitation of Dodoma Regional Hospital.

In Mpwapwa and Kondoa districts by financing with a grant of 4.2 billion Liras the Hospital and District health projects providing health personnel and supplies of materials and equipments

Due to the vital role played by the University in the development of the health sector a formal cooperation agreement should be signed between the Italian Government, the Community Health Department and other Departments of the Faculty of Medicine of the Muhimbili Medical Centre. Tanzanian health personnel cooperating with Italian Health personnel will also take advantage of sponsored courses in Italy.

Detailed projects for the implementation of the health cooperation programme will be discussed and agreed upon between representatives of the two Governments at technical level.
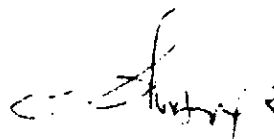
The global value of the above mentioned programmes does not reach the total amount of 308 billion Liras allocated for development projects in favour of Tanzania. The Tanzanian side will, therefore, submit an additional list of projects which will be examined during an Intergovernmental Meeting which will take place in Rome early next year.

Done in Arusha on the 25th November, 1986.

M. Raffaelli	C. D. Msuya
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

Una Delegazione del Governo italiano si è recata in Tanzania il 24 e il 25 novembre 1986, per consultazioni con il Governo Tanzaniano in materia di cooperazione economica e tecnica.

La Delegazione italiana era guidata dall'On. M. Raffaelli, Sottosegretario agli Affari Esteri. La Delegazione Tanzaniana era guidàta dall'On. C.D. Msuya,
Ministro delle Finanze, degli Affari Economici e della Pianificazione.

La lista completa dei membri delle due Delegazioni è allegata al presente documento.

Durante l'incontro, che si è svolto in una atmosfera amichevole e cordiale, le due Delegazioni hanno discusso i futuri programmi di cooperazione in materia di sviluppo nel quadro dell'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Unita di Tanzania ed il Governo italiano, firmato a Dar Es Salaam il 7 febbraio 1977.

La Delegazione italiana ha comunicato che un ammontare di 308 miliardi di lire italiane sono state stanziate per progetti di aiuti in beni e servizi in relazione al prossimo programma pluriennale di sviluppo.

I progetti di sviluppo saranno finanziati con crediti a fondo perduto e con crediti agevolati (rimborso in 20 anni, 10 anni di dilazione ad un tasso di interesse pari all'1,5%). L'erogazione di crediti agevolati, allor chè i progetti connessi avranno raggiunto la fase di attuazione, sarà decisa prendendo in considerazione la situazione dei rimborsi dovuti sui precedenti crediti agevolati italiani.

Le due Delegazioni hanno riesaminato,la situazione dei progetti già concordati:

<u>Assistenza tecnica all'impianto di lavorazione del sale di Uvinza.</u>

La Parte Italiana invierà una missione tecnica ad Uvineza, prima della fine dell'anno, per valutare l'assistenza tecnica necessaria per avviare la produzione e per la gestione dell'impiano durante la sua prima fase di funazionamento. Un ammontare fino a 2,5 miliardi è stato accantonato a tale scopo.

<u>Segnaletica ferroviaria sulla tratta Dar Es Salaam - Tabora</u>

La Parte Italiana fornità un credito a fondo perduto fino all'ammontare di 5,6 miliardi di lire per finanziare un programma di assistenza tecnica per l'assemblaggio delle attrezzature fornite dall'Appaltatore italiano.

<u>Strada Arusha - Minjingu</u>

La Parte italiana ha comunicato che il relativo credito agevolato è stato messo a disposizione e che l'Appaltatore è pronto ad iniziare la costruzione della strada.

Ristrutturazione della fabbrica per la lavorazione della noce di acagiù a Tanita

Nel 1987 la Parte italiana invierà una missione tecnica in Tanzania per stimare il costo aggiuntivo necessario alla ristrutturazione della fabbrica. Tale costo è stato stimato, in via preliminare, a 1,5 miliardi di lire sotto forma di crediti a fondo perduto.

Lotta ai parassiti nelle aree produttrici di noce di acagiù

La Parte Italiana sottoporrà al Governo Tanzaniano un programma integrato di assistenza tecnica per la lotta ai parassiti nelle aree produttrici di acagiù. Detto programma includerà la fornitura di attrezzature, antiparassitari ed addestramento per un ammontare fino a 6,6 miliardi di Lire.

L'impianto di antiparassitari a Moshi

Da parte Tanzaniana si è riaffermata la necessità prioritaria di tale progetto la cui applicazione è stata ritardata a causa della svalutazione del dollaro USA.

Da parte italiana si prenderà in considerazione la possibilità di aumentare i finanziamento originari al fine di controbilanciare l'accresciuto costo in dollari.

Saline costiere

La Parte Italiana finanzierà con un credito a fondo perduto di 2,9 miliardi di lire la fornitura di due chiatte per il trasporto del sale e dei pezzi di ricambio (rispettivamente 2,1 miliardi di lire e 800 milioni di lire).

Centrale idroelettrica di Mtera

La Parte Tanzaniana fornirà la necessaria documentazione tecnica. Il costo, da finanziare tramite un credito agevolato, è stato valutato intorno a 4,5 miliardi di lire.

Azienda agricola di sementi a Songea

La Parte Italiana sottoporrà all'approvazione della Parte Tanzaniana una Nuova Proposta per una azienda agricola di sementi di 100 ettari e per un impianto di trasformazione per la lavorazione delle sementi prodotte dall'azienda agricola stessa e dai coltivatori della a-

ree circostanti. Il costo, da finanziarsi con un credito a fondo perduto, è stato stimato intorno ai 4 miliardi di lire.

Assistenza nel settore dei beni e servizi (1983):

La Parte Tanzaniana sottoporrà una lista di merci per l'utilizzo del restante saldo di 4,9 miliardi di lire sull'ammontare dei 28 miliardi di lire originariamente stanziati.

Assistenza nel settore dei beni e servizi (1985):

La Parte Tanzaniana sottoporttà una lista di merci per l'utilizzo del restante saldo di 18 miliardi di Lire sull'ammontare dei 28 miliardi di Lire originariamente stanziati.

Sviluppo della coltura di noce di acagiù.

La Parte Tanzaniana sottoporrà all'approvazione della Parte Italiana un Programma di Assistenza Tecnica onde accrescere la produzione di noce di acagiù per un ammontare fino a 8,4 miliardi di lire da finanziarsi possibilmente tramite un credito a fondo perduto. Le due Parti hanno riconosciuto la necessità di coordinare tutti i vari progetti in questo settore; l'attuale progetto, quello per la Lotta ai Parassiti, quello per la Ristrutturazione della Fabbrica Lindi ed il Programma della Banca Mondiale.

LENIPLAY.

La Parte Italiana ha dichiarato che la valutazione del progetto è in corso e verrà accelerata al fine di una tempestiva attuazione.

Azienda lattiero-casearia di Kitulo

La Parte Tanzaniana sottoporrà una nuova proposta in conformità con i risultati della missione tecnica Italiana del 1985, le cui raccomandazioni sono già state approvate.

Piano per i Sussidi alla Pesca Artigianale nello Zanzibar.

La Parte Italiana fornirà reti da pesca e 100 motori fuoribordo per un ammontare pari a 1,4 miliardi di lire. Le attrezzature saranno fornite secondo il programma di aiuto sottomenzionato relativo ai beni e servizi.

Piano per l'Irrigazione del Distretto di Mwanga.

La Parte italiana invierà una missione tecnica al fine di individuare piani per l'irrigazione su scala ridotta da attuarsi nel Distretto di Mwanga.

Rete Nord-Ovest

La Parte Italiana ha annunciato che i crediti agevolati per gli impianti di compensazione, per le linee di trasmissione Shinyanga-Tbora e Mwanza-Musoma sono stati erogati.

Microonda Mwanza-Musoma

La Parte Tanzaniana sottoporrà una proposta finale che, essendo già stata tecnicamente accettata, sarà valutata sotto l'aspetto economico. Il suo costo totale è stimato intorno ai 4,9 miliardi di lire da finanziarsi con un credito agevolato.

Progetto per La Pesca a Sacco a Dar Es Salaam:

In via di principio la Parte Italiana ha accettato di finanziare il progetto con un credito a fondo perduto e invierà una missione tecnica per valutarne il costo che potrebbe aggirarsi sui due miliardi di lire.

Programma di Meccanizzazione Agricola:

La Parte Tanzaniana sottoporrà una bozza di programma di meccanizzazione agricola nell'area di Kigoma analoga a quella già attuata dalla FAO nella Regione di Morogaro. La Parte Italiana ha accettato di prenderla in esame.

Formazione professionale nel Morogoro

La Parte Tanzaniana ha sottolineato l'importanza prioritaria di questo progetto. La Parte Italiana ha proposto di riorientare il progetto in direzione di una ristrutturazione e di una manutenzione dei trattori agricoli e di un addestramento pratico del personale locale.

Inoltre, le due Delegazioni hanno esaminato le seguenti nuove aree di cooperazione.:

La strada Dodoma-Mtera e Mtera-Iringa:

La Parte Tanzaniana ha sottolineato il fatto che queste strade sono la continuazione logica della strada Arusha-Dodoma, a cui si attribuisce la priorità.

La Parte Tanzaniana sottoporrà un dettagliato progetto tecnica della strada Dodoma-Mtera, mentre la Parte Italiana ne finanzierà la costruzione con un credito agevolato fino a 56 miliardi di Lire, dopo una valutazione tecnico-economica.

La Parte Italiana compirà uno studio sulla Strada Mtera - Iringa e finanzierà il suo progetto con un credito a fondo perduto di circa 1,5 miliardi di lire.

Piano di irrigazione a Hambolo

La Parte Italiana ha accettato di finanziare con un credito a fondo perduto fino a 16,8 miliardi di lire, lo studio di fattibilità, la progettazione e la costruzione del Piano di irrigazione a Hembolo, oltre ad un programma di assistenza tecnica e di estensione ai coltivatori locali della gestione della loro cooperativa. La Parte italiana esaminerà la possibilità di finanziare l'installazione di una linea elettrica nella zona di Hembolo.

Approvvigionamento idrico a Dar Es Salaam

La Parte Tanzaniana sottoporrà una proposta per la ristrutturazione e il miglioramento del Sistema di Approvvigionamento Idrico nelle aree residenziali ed industriali, da finanziarsi con un credito agevolato fino a 31,3 miliardi di lire.
Detto ammontare coprirà lo studio, il progetto tecnico dettagliato e l'attuazione del progetto;

Comunicazione terrestre via Satellite "A":

La Parte Italiana ha accettato di finanziare la costruzione di una stazione di comunicazione terrestre via satellite con un credito agevolato fino a 12,6 miliardi.

Progetto integrato in materia di pesca nello Zanzibar :

La Parte tanzaniana ha sottoposto una bozza di progetto in materia di pesca industriale nello Zanzibar. Il progetto consiste principalmente nella fornitura di due pescherecci che saranno finanziati con credito a fondo perduto fino a 16,8 miliardi di lire.

Progetto di Approvvigionamento Idrico nel Distretto di Maswa:

La Parte Italiana ha accettato di finanziare il progetto tecnico dettagliato e la costruzione di una rete di Approvvigionamento Idrico nel Distretto di Maswa con un credito a fondo perduto fino a 18,6 miliardi di lire. La Parte Tanzaniana sosterrà il costo a livello locale che è stato stimato a circa il 15% del costo totale.

Rete stradale di Dodoma:

La Parte Italiana ha accettato di finanziare con un credito agevolato fino a 10 miliardi di lire il collegamento delle strade Arusha-Dodoma, Dodoma-Iringa e Dodoma-Dar Es Salaam.

Progetto di Mini-Centrale Idroelettrica a Mto wa Simbaa:

Le due Parti hanno convenuto sulla costruzione di una mini-centrale idroelettrica a Mto wa Simba. Un credito a perduto fino a 7 miliardi di lire è stato accantonato per questo progetto.

Aiuto relativo alle merci:

, La Parte Tanzaniana ha richiesto alla Parte Italiana di finanziare un programma di Sostegno alle Importazioni (Commodity Aid) per il 1987 ed il 1988, rispettivamente di 42 e 48 miliardi di lire.

La Parte Italiana ha accettato la richiesta ed ha proposto l'impiego di detti fondi ricorrendo alla Banca Mondiale come Agenzia di Attuazione. Al fine di facilitare la conclusione dei necessari accordi, la Parte Italiana invierà alla Parte Tanzaniana copia di analoghi accordi già firmati con altri Paesi Africani.

Settore sanitario:

La cooperazione tra Italia e Tanzania in materia sanitaria è stata attuata sin dal 1977 in varie Regioni di tutta la Tanzania nei settori dell'Assistenza sanitaria di base ed in quello della relativa struttura di sostegno al servizio di riferimento per i pazienti (referred support system).

Attualmente la cooperazione in materia sanitaria è attuata nelle Regioni di Dodoma, Iringa e Singida. Le attività in corso dovrebbbero essere migliorate:

(a) nella regione di Iringa con lo stanziamento di un credito supplementare a fondo perduto pari a 0,85 miliardi di Lire per o ristrutturare i servizi non inclusi nei precedenti progetti e per costruire abitazioni per il personale.

(b) Nella Regione di Dodoma con l'aggiornamento ed il rafforzamento dell'attuale cooperazione nella ristrutturazione dell'Ospedale Regionale di Dodoma.

Nei Distretti di Mpwapwa e di Kondoa con il finanziamento, tramite un credito agevolato di 4,2 miliardi di Lire, dei progetti sanitari dell'Ospedale e del Distretto che forniscono personale sanitario, materiali ed attrezzature.

A causa del ruolo vitale svolto dall'Università nello sviluppo del settore sanitario, un accordo formale di cooperazione dovrebbe essere firmato tra il Governo italiano, il Dipartimento Sanitario di questa Comunità e gli altri Dipartimenti della Facoltà di Medicina

del Centro Medico- Sanitario di Muhimbili. Il personale sanitario Tanzaniano che coopera con quello Italiano potrà altresì beneficiare dei corsi sponsorizzati in Italia.

Progetti dettagliati per l'attuazione del programma di cooperazione in materia sanitaria saranno discussi e concordati tra i rappresentanti dei due Governi a livello tecnico.

Il valore globale dei sovramenzionati programmi non copre la cifra totale dei 308 miliardi di Lire stanziati per i progetti di sviluppo in favore della Tanzania.
La Parte Tanzaniana sottoporrà perciò una lista supplementare dei progetti che verrà esaminata durante un incotnro intergovernativo che avrà luogo a Roma all'inizio del prossimo anno.

FATTO A ARUSHA, il 25 novembre 1986

M. RAFFAELLI
per il Governo della
Repubblica Italiana

C.D. MSUYA
per il Governo della
Repubblica Unita di
Tanzania

XXIX

27 novembre 1986, Roma

Accordo fra l'Italia e El Salvador per la cooperazione tecnica (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador, d'ora innanzi denominati "le Parti", desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi e concordando sull'opportunita' di intensificare le relazioni reciproche sulla base del mutuo vantaggio attraverso l'ampliamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo e ad adoperarsi per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la cooperazione particolarmente nei seguenti settori: agricoltura e industria agro-alimentare, energia e miniere, formazione professionale, comunicazioni e sanita'; oltre ad eventuali altri settori da concordare.

ARTICOLO 3

La cooperazione potra' essere attuata mediante:

a) la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo;

(1) Entrato in vigore provvisoriamente il 27 novembre 1986.

b) l'invio in El Salvador di esperti italiani che potranno svolgere mansioni operative o consultive;

c) la concessione di borse di studio o la partecipazione a corsi di apprendistato a cittadini salvadoregni per studi o corsi di addestramento in Italia;

d) la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni, elaborati da ditte italiane;

e) la fornitura di attrezzature, materiale e servizi a condizioni convenienti o, in alcuni casi, a titolo gratuito;

f) la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica progettati o attuati da enti od organismi internazionali;

g) la partecipazione alla creazione di centri professionali, di addestramento e di specializzazione nonche' di centri di ricerca e laboratori;

h) ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Autorita' competenti.

ARTICOLO 4

Le diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo che verranno realizzate in attuazione del presente Accordo dovranno essere concordate fra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

ARTICOLO 5

Per l'esecuzione delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo, le Parti - qualora lo considerino necessario - potranno concludere specifici protocolli, nei quali verranno definite le modalita' ed i piani di azione, nonche' i relativi oneri finanziari di altro genere.

A tal fine le Parti designano sin da ora per il Governo della Repubblica Italiana il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e per il Governo della Repubblica di El Salvador il Ministero degli Affari Esteri.

ARTICOLO 6

Lo svolgimento delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo potra' essere affidato a societa', enti privati o pubblici e ad altre organizzazioni delle Parti, con le quali potranno all'uopo essere stipulati appositi contratti.

ARTICOLO 7

Le Parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione contemplate dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica di El Salvador concedera' l'esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa alle importazioni di apparecchiature, macchinari, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dei programmi da effettuarsi in esecuzione del presente Accordo.

Gli esperti, che una delle Parti inviera', nell'ambito del presente Accordo, in missione nel territorio dell'altra Parte, usufruiranno delle facilitazioni consentite dalla legislazione della Parte ospitante, necessarie per lo svolgimento della loro attivita' di cooperazione.

Gli esperti italiani in missione in El Salvador ed il personale italiano in servizio di cooperazione, usufruiranno comunque del trattamento previsto per gli esperti delle Nazioni Unite dalla Convenzione sulle Prerogative ed Immunita' delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 8

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza a Comunita', Unioni Economiche, Gruppi Regionali o Sub-Regionali.

Le Parti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo, che entrera' provvisoriamente in vigore il giorno della firma, sara' valido per un periodo di tre anni, rinnovabile tacitamente, fatta salva la denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso in epoca anteriore alla denuncia.

Fatto a Roma, il 21 novembre 1986 , in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giulio Andreotti

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

XXX

28 novembre-2 dicembre 1986, Abidjan-Niamey

Scambio di Note, con Annesso, fra l'Italia ed il Niger sullo status del personale dell'Unità tecnica di cooperazione (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ABIDJAN

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DEL NIGER

Abidjan, le 28 nov. 1986

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer aux ententes entre nos deux Gouvernements à propos de l'installation des Unités Techniques de Coopération, pour proposer que lesdites Unités Techniques soient gouvernées en ce qui concerne les fonctionnaires, les obligations et les garanties du personnel qui sera affecté suivant les modalités prévues à l'annexe 1 de cette lettre, qui en forme partie intégrante.

Au cas où le Gouvernement de la République du Niger serait d'accord sur ce qui precède, cette lettre et celle que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir en réponse représenteront un accord entre nos deux Pays qui entrera en vigueur à la date de la lettre de Votre Excellence.

Les problèmes que l'execution de l'accord pourraient soulever feront l'objet de consultations à la demande d'un des deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, L'expression de ma plus haute considération.

Carlo Calia

Carlo Calia

(1) Entrata in vigore: 2 dicembre 1986

ANNEXE 1)

Dans le cadre du programme de coopération au développement, le Gouvernement de la République Italienne a l'intention de constituer, auprès de l'Ambassade d'Italie au Niger, une Unité de coopération technique, composée de 5 membres.

I. Fonctions des Unités techniques de coopération.

L'Unité technique de coopération, qui opère sous la responsabilité politique, la direction, la coordination et la haute vigilance de la Représentation Italienne au Niger, exercera les fonctions suivantes:

1) préévaluation technique et financière des initiatives de coopération pour lesquelles l'intervention italienne est demandée;

2) contrôle en cours d'opération et coordination, sous le profil des techniques de la gestion et comptable, des initiatives en cours de réalisation et de leurs composantes respectives (personnel, biens et équipements);

3) évaluation technique de l'efficacité des initiatives de coopération;

4) accomplissement des formalités douanières et fiscales relatives aux initiatives de coopération et concernant aussi bien le personnel, que les biens et les équipements envoyés dans ce cadre;

5) toute autre fonction à caractère technique et opérationnel que l'Ambassade aura l'intention de confier à cette Unité pour la bonne marche du programme (ou des programmes) de coopération.

Les Unités techniques pourront être chargées d'exercer leurs fonctions sur des zones comprenant plusieurs pays. Bien que restant dépendantes, du point de vue hiérarchique, des Représentations Diplomatiques dans la juridiction desquelles elles opèrent, les Unités Techniques en question devront toutefois pouvoir se déplacer librement dans la zone qui leur a été confiée.

II. Obligations du personnel en service auprès des Unités techniques de coopération.

Le personnel de l'Unité technique de coopération assume formellement les obligations suivantes:

a) respecter et observer les lois en vigueur au Niger;

b) s'abstenir d'un quelconque comportement contraire aux devoirs découlant de la charge confiée et de toute manifestation susceptible de nuire aux bonnes relations entre la République Italienne e la République du Niger.

III. Garanties en faveur du personnel coopérant italien en service auprès des Unités Techniques de Coopération.

Le Gouvernement de la République du Niger s'engage à garantir au personnel italien en service auprès des Unités techniques de coopération:

a) l'admission en franchise douanière de leurs effets et objets personnels importés en une seule fois et dans les quatre mois de leur installation au Niger;

b) le bénéfice du régime de l'importation temporaire en suspension des droits et taxes de douane pour le matériel et appareils professionnels, y compris un véhicule automobile par agent ou par famille;

c) l'exonération d'impôt sur le revenu pour les retributions et indemnités provenant du Gouvernement de la République Italienne;

d) l'exemption de restrictions de devises relatives au change sur des fonds introduits de source étrangère, ainsi que la libre disposition des comptes étrangers alimentés exclusivement par des sources étrangères;

e) l'exemption du personnel de la responsabilité civile et penale pour les actes et omissions commis dans le cadre de leurs fonctions au moins que ladite responsabilité ne resulte d'un dol;

f) l'attribution, à titre gratuit, pour le personnel lui-même, les membres de sa famille ainsi que pour les personnes à sa charge, des visas d'entrée, de séjour et de sortie ainsi que tous autres permis et autorisations;

g) l'attribution de documents d'identité sur présentation desquels les Autorités locales sont tenues de fournir à l'agent toute l'assistance nécessaire au déroulement de son propre travail;

h) l'exemption d'obligations militaires;

i) des facilités pour le rapatriement, en cas de crise internationale susceptible de porter préjudice à la sécurité des citoyens étrangers;

j) la libre circulation dans toutes les zones du pays, intéressées par des programmes de coopération financés par l'Italie, à l'exception des zones dont l'accès serait interdit pour des raisons de sécurité nationale;

k) traitement non moins favorable à celui accordé au personnel d'assistance technique envoyé " sur place" par un autre pays et par les Organisations Internationales, y compris celles des Nations Unies.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DEL NIGER

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ABIDJAN

Niamey, le 2 dec. 1986

Excellence,

J'ai l'honneur de me referer a votre lettre n° 2806 du 28 Novembre 1986 redigée dans les termes suivants :

"J'ai l'honneur de me reférer aux ententes entre nos deux Gouvernements à propos de l'installation des Unités Techniques de Coopération, pour proposer que lesdites Unités Techniques soient gouvernées en ce qui concerne les fonctionnaires, les obligations et les garanties du personnel qui sera affecté suivant les modalités prévues à l'annexe 1 de cette lettre, qui en forme partie intégrante.

Au cas où le Gouvernement de la République du Niger serait d'accord sur ce qui précède, cette lettre et celle que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir en réponse représenteront un accord entre nos deux pays qui entrera en vigueur à la date de la lettre de Votre Excellence.

Les problèmes que l'exécution de l'accord pourraient soulever feront l'objet de consultations à la demande d'un des deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma plus haute considération".

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement la République du Niger donne son accord sur le contenu de la lettre et des pièces annexes de sorte que celle-ci et la présente lettre constituent un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma plus haute considération ./.

SANI BAKO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ABIDJAN

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DEL NIGER

Abidjan, 28 NOVEMBRE 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alle intese fra i nostri Governi circa l'installazione delle Unità Tecniche di Cooperazione per proporre che dette Unità Tecniche siano regolamentate, per quanto riguarda i funzionari, gli obblighi e le garanzie relative al personale che sara assegnato, secondo le modalità di cui all'allegato 1 della presente lettera, che ne forma parte integrante.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Niger concordi su quanto precede, la presente lettera e quella che Vostra Eccellenza vorra farmi pervenire in risposta, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di vostra Eccellenza.

I problemi eventualmente sollevati dall'applicazione dell'accordo saranno oggetto di consultazioni su richiesta di uno dei due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espresione della mia piu alta considerazione.

Carlo Calia

ALLEGATO 1)

Nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo, il Governo della Repubblica Italiana ha intenzione di costituire presso l'Ambasciata d'Italia nel Niger, una Unità di Cooperazione Tecnica, composta da 5 membri.

I. Funzioni delle Unite Tecniche di Cooperazione

L'Unità Tecnica di Cooperazione, che opera sotto la responsabilità politica, la direzione, il coordinamento e la vigilanza della Rappresentanza Italiana nel Niger, svolgerà le seguenti funzioni:

1) valutazione tecnica e finanziaria preliminare delle iniziative di cooperazione per le quali si richiede l'intervento italiano;
2) controllo in fase operativa e di coordinamento, sotto il profilo delle tecniche di gestione e di contabilità, delle iniziative in via di realizzazione e dei loro rispettivi componenti (personale, beni e attrezzature);
3) valutazione tecnica dell'efficacia delle iniziative di cooperazione;
4) adempimento delle formalità doganali e fiscali relative alle iniziative di cooperazione e riguardanti sia il personale che i beni e le attrezzature inviati nel quadro di detto programma;
5) qualunque altra funzione a carattere tecnico e operativo che l'Ambasciata reputerà utile affidare a detta Unità ai fini del buon andamento del programma (o dei programmi) di cooperazione.

Le Unità Tecniche potranno essere incaricate di svolgere le loro funzioni in zone comprendenti più Paesi. Pur restando, dal punto di vista gerarchico, alle dipendenze delle Rappresentanze Diplomatiche nella cui giurisdizione prestano la loro opera, le

le Unità Tecniche in questione dovranno comunque avere la possibilità di muoversi all'interno della zona loro assegnate.

II. DOVERI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA' TECNICHE DI COOPERAZIONE

Il personale dell'Unità Tecnica di cooperazione si impegna ad adempiere i seguenti doveri:

a) rispettare e osservare le leggi vigenti nel Niger;

b) astenersi da qualsiasi comportamento contrario agli obblighi derivanti dall'incarico affidatogli e da qualunque manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Niger.

III. GARANZIE PREVISTE PER IL PERSONALE ITALIANO DI COOPERAZIONE IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA' TECNICHE DI COOPERAZIONE

Il Governo della Repubblica del Niger si impegna a garantire al personale italiano in servizio presso le Unità Tecniche di Cooperazione:

a) l'ingresso in franchigia doganale degli effetti e oggetti personali importati in un'unica soluzione e entro quattro mesi dalla loro sistemazione nel Niger;

b) il beneficio del regime d'importazione temporanea in esenzione dei diritti e tasse doganali per il materiale e le apparecchiature professionali, ivi compresa una autovettura per ogni agente o per ogni famiglia;

c) l'esenzione dall'imposta sul reddito per le retribuzioni e le indennità corrisposte dal Governo della Repubblica Italiana;

d) l'esenzione da restrizioni monetarie in materia di cambi per

capitali stranieri introdotti nel Paese, nonchè la libera disponibilità dei conti stranieri alimentati esclusivamente da fonti straniere;

e) l'immunità del personale dalla responsabilità civile e penale per atti ed comissioni commessi nell'ambito delle loro funzioni, purchè la suddetta responsabilità non sia dovuta a dolo;

f) la concessione a titolo gratuito, per il personale, i loro familiari e le persone a carico, dei visti d'ingresso, di spggiorno e di uscita nonchè di qualunque altro permesso ed autorizzazione;

g) il rilascio di documenti d'identità su presentazione dei quali le Autorità locali sono tenute a fornire all'agente tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento del proprio lavoro;

h) l'esonero dagli obblighi militari;

i) agevolazioni per il rimpatrio, in caso di crisi internazionale, che potrebbe pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri.

j) la libera circolazione in tutte le regioni del Paese, incluse nei programmi di cooperazione finanziati dall'Italia, fatta eccezione per quelle regioni il cui accesso verrebbe vietato per motivi di sicurezza nazionale;

k) trattamento non meno favorevole di quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato "sul posto" da un altro Paese e dalle Organizzazioni Internazionali, ivi comprese quelle delle Nazioni Unite.

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla sua lettera n. 2806 del 28 novembre 1986 redatta come segue:

"Ho l'onore di riferirmi alle intese tra i nostri Governi circa l'installazione delle Unità Tecniche di Cooperazione per proporre che dette Unità Tecniche siano regolamentate, per quanto riguarda i funzionari, gli obblighi e le garanzie relative al personale che sara assegnato, secondo le modalità di cui all'allegato 1 della presente lettera, che ne forma parte integrante.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Niger concordi su quanto precede, la presente lettera e quella che Vostra Eccellenza vorra farmi pervenire in risposta, costituiranno un Accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di Vostra Eccellenza.

I problemi eventualmente sollevati dall'applicazione dell'Accordo saranno oggetto di consultazioni su richiesta di uno dei due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu alta considerazione".

Ho l'onore di informarla che il Governo della Repubblica del Niger approva il contenuto della lettera e degli allegati cosicchè quest'ultimo e la presente lettera costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu alta considerazione.

Redatto a NIAMEY, il 02 dicembre 1986.

S.E. Carlo Calia	S.E. Sani Bako
Ambasciatore d'Italia	Ministro per gli Affari Esteri
ABIDJAN	e la Cooperazione della Repubblica del Niger

XXXI

28 novembre-4 dicembre 1986, Abidjan-Ougadougou

Scambio di Note, con annesso, fra l'Italia ed il Burkina Faso sullo status del personale dell'Unità tecnica di cooperazione (1).

L'Ambasciatore d'Italia ad Abidjan

Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione di Burkina Faso

Abidjan, le 28 nov. 1986

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer aux ententes entre nos deux Gouvernements à propos de l'installation des Unités Techniques de Coopération, pour proposer que lesdites Unités Techniques soient gouvernées en ce qui concerne les fonctionnaires, les obligations et les garanties du personnel qui sera affecté suivant les modalités prévues à l'annexe 1 de cette lettre, qui en forme partie intégrante.

Au cas où les Autorités Burkinabê seraient d'accord sur ce qui precède, cette lettre et celle que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir en réponse représenteront un accord entre nos deux Pays qui entrera en vigueur à la date de la lettre de Votre Excellence.

Les problèmes que l'execution de l'accord pourraient soulever feront l'objet de consultations à la demande d'un des deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma plus haute considération.

Carlo Calia

(1) Entrata in vigore: 4 dicembre 1986

ANNEXE 1)

Dans le cadre du programme de Coopération au Développement le Gouvernement de la République Italienne a l'intention de constituer auprès de l'Ambassade d'Italie à Abidjan une Unité de Coopération Technique, composée de 5 membres.

1. FONCTIONS DES UNITES TECHNIQUES DE COOPERATION

L'Unité Technique de Coopération, qui opère sous la responsabilité politique, la direction, la coordination et la haute vigilance de la Représentation Italienne à Abidjan, exercera les fonctions suivantes:

1) *préévaluation technique et financière des initiatives de coopération pour lesquelles l'intervention italienne est demandée;*

2) *contrôle en cours d'opération et coordination, sous le profil des techniques de la gestion et comptable, des initiatives en cours de réalisation et de leurs composantes respectives (personnel, biens et équipements);*

3) *évaluation technique de l'efficacité des initiatives de coopération;*

4) *accomplissement des formalités douanières et fiscales relatives aux initiatives de coopération et concernant aussi bien le personnel, que les biens et les équipements envoyés dans ce cadre.*

5) toute autre fonction à caractère technique et opérationnel que l'Ambassade aura l'intention de confier à cette Unité pour la bonne marche du programme (au des programmes) de coopération.

Les Unités techniques pourront être chargées d'exercer leurs fonctions sur des zones comprenant plusieurs pays. Bien que restant dépendantes de manière hiérarchique aux Représentations diplomatiques compétentes pour le territoire, les Unités techniques en question devront toutefois pouvoir se déplacer librement dans la zone qui leur a été confiée.

II. OBLIGATION DU PERSONNEL EN SERVICE AUPRES DES UNITES TECHNIQUES DE COOPERATION

Le personnel de l'Unité technique de coopération assume formellement les obligations suivantes:

a) respecter et obsserver le lois en vigueur au Burkina Faso;

b) s'abstenir d'un quelconque comportement contraire aux devoirs découlant de la charge confiée et de toute manifestation susceptible de nuire aux bonnes relations entre la République Italienne et le Burkina Faso;

III. GARANTIES EN FAVEUR DU PERSONNEL EN SERVICE AUPRES DES UNITES TECHNIQUES DE COOPERATION.

Le Gouvernement du Burkina Faso s'engage à garantir au personnel en service auprès de l'Unité Technique de Coopération:

a) l'exemption de tuote forme d'imposition sur les rétributions et indemnités à la charge du Gouvernement de la République Italienne, à l'exclusion des taxes pour services rendus.

b) a l'exception des denrées alimentaires et des boissons, les effets ou objets personnels en cours d'usage des coopérants et de leurs familles ainsi que les matériels et équipements professionnels qui leur appartiennet, qui les accompagnent ou acquis dans les six mois suivant leur arrivée au Burkina bénéficient du régime de l'admission en franchise des droits et taxes.

c) les fournitures et équipements techniques acquis par les coopérants aux fins de programme seront soumis au régime de l'admission en franchise définitive s'ils sont offerts gratuitement au Gouvernement.

d) les véhicules à usage individuel à raison d'un véhicule par famille bénéficieront de l'importation temporaire avec paiement des taxes pour service rendu et ceux destinés au projet soumis au même régime mais n'acquitteront aucun droit et taxe.

e) le régime de droit commun est applicable aux carburants lubrifiantes et aux pièces détachées à l'exclusion de celles destinées aux engins de travaux publics;

f) l'exemption de restrictions des devises relatives au change sur des fonds introduits de source étrangère ainsi que la libre disposition des comptes étrangers alimentés exclusivement par des sources étrangères;

g) l'exemption du personnel de la responsabilité civile et penale pour les actes et omissions commis dans le cadre de leurs fonctions au moins que ladite responsabilité ne resulte d'un dol.

h) l'opportune communication à l'Ambassade d'Italie en cas d'arrêt ou de détention du personnel technique ou des membres de leur famille ou de procédures pénales les concernant;

i) l'attribution à titre gratuit, pour le personnel lui-même, les membres de sa famille ainsi que de tous autres permis et autorisations.

j)l'attribution de documents d'identité, sur présentation desquels les autorités locales sont tenues de fournir à l'expert toute l'assistance nécessaire au déroulement de son propre travail;

k) l'exemption d'obligation militaires;

l) facilités pour le rapatriement en cas de crise internationale susceptible de porter préjudice à la sécurité des citoyens étrangers.

m) la libre circulation dans toutes les zones du Pays intéressées par des programmes de coopération financés par l'Italie.

n) traitement non moins favorable à celui accordé au personnel d'assistance techniques envoyé "sur place" par un aoutre pays et par les Organisations internationales, y compris celles des Nation-Unies.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DI BURKINA FASO

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ABIDJAN

Ouagadougou, le 4 dec. 1986

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre n° 2807 du 28.XI.1986 rédigée dans les termes suivants:

"J'ai l'honneur de me référer aux ententes entre nos deux Gouvernements à propos de l'installation des Unités Techniques de Coopération, pour proposer que lesdites Unités Techniques soient gouvernées en ce qui concerne les fonctionnaires, les obligations et les garanties du personnel qui sera affecté suivant les modalités prévues à l'annexe I de cette lettre, qui en forme partie intégrante.

Au cas où les Autorités Burkinabè seraient d'accord sur qui précède, cette lettre et celle que Votre Excellence voudra bie. me faire parvenir en réponse représenteront un accord entre nos deu: Pays qui entrera en vigueur à la date de la lettre de Votre Excellence.
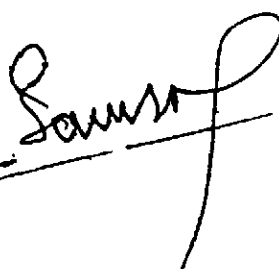
Les problèmes que l'exécution de l'accord pourraient soulever feront l'objet de consultations à la demande d'un des deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma plus haute considération".

J'ai l'honneur de vous informer que les Autorités Burkinabè donnent leur accord sur le contenu de la lettre et des pièces annexes de sorte que celle-ci et la présente constituent un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma plus haute considération.

LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS!

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ABIDJAN

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DI BURKINA FASO

Abidjan, 28 novembre 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alle intese tra i nostri due Governi circa l'installazione delle Unità Tecniche di Cooperazione per proporre che dette Unità Tecniche siano regolamentate, per quanto riguarda i funzionari, gli obblighi e le garanzie relative al personale che sara assegnato, secondo le modalità di cui all'allegato 1 della presente lettera, che ne forma parte integrante.

Qualora le Autorità del Burkina Faso si dichiarino d'accordo su quanto sopra, la presente lettera e quella che Vostra Eccellenza vorra cortesemente farmi pervenire in risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di Vostra Eccellenza.

I problemi eventualmente sollevati dall'applicazione dell'accordo saranno oggetto di consultazioni su richiesta di uno dei due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu alta considerazione.

Carlo Calia

ALLEGATO 1)

Nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo il Governo della Repubblica Italiana ha intenzione di costituire presso l'Ambasciata d'Italia in Abidjan, una Unità di Cooperazione Tecnica, composta da 5 membri.

I. Funzioni delle Unita' Tecniche di Cooperazione

L'Unità Tecnica di Cooperazione, che opera sotto la responsabilità politica, la direzione, il coordinamento e la vigilanza della Rappresentanza Italiana in Abidjan svolgerà le seguenti funzioni:

1) valutazione tecnica e finanziaria preliminare delle iniziative di di cooperazione per le quali si richiede l'intervento italiano;
2) controllo in fase operativa e di coordinamento, sotto il profilo delle tecniche di gestione e di contabilità, delle iniziative in via di realizzazione e dei loro rispettivi componenti (personale, beni e attrezzature);
3) Valutazione tecnica dell'efficacia delle iniziative di cooperazione;
4) adempimento delle formalità doganali e fiscali relative alle iniziative di cooperazione e riguardanti sia il personale che i beni e le attrezzature inviate nel quadro di detto programma;
5) qualunque altra funzione a carattere tecnico e operativo che l'Ambasciata reputerà utile affidare a detta Unità ai fini del buon andamento del programma (o dei programmi) di cooperazione.

Le Unità Tecniche potranno essere incaricate di svolgere le loro funzioni in zone comprendenti piu Paesi. Pur restando, dal punto di vista gerarachico, alle dipendenze delle Rappresentanze Diplomatiche nella cui giurisdizione prestano la loro opera, le Unità Tecniche

in questione dovranno comunque avere la possibilità di muoversi all'interno delle zone loro assegnate.

II. DOVERI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA' TECNICHE DI COOPERAZIONE

Il Personale dell'Unità Tecnica di cooperazione si impegna ad adempiere formalmente i seguenti doveri:

a) rispettare e osservare le leggi vigenti nel Burkina Faso;

b) astenersi da qualsiasi comportamento contrario agli abblighi derivanti dall'incarico affidatogli e da qualunque manifestazione che possa nuovere alle buone relazioni tra la Repubblica Italiana e Burkina Faso.

III. GARANZIE PREVISTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA' TECNICHE DI COOPERAZIONE

Il Governo del Burkina Faso si impegna a garantire al personale in servizio presso l'Unità Tecnica di Cooperazione:

a) l'esenzione da qualsiasi forma di imposta sulle retribuzioni e emolumenti a carico del Governo della Repubblica Italiana ad eccezione delle imposte per servizi resi.

b) ad eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, gli effetti o oggetti personali adoperati dal personale di cooperazione e dalle loro famiglie, nonchè i materiali e le attrezzature professionali di loro appartenenza che li accompagnano o acquisiti nei sei mesi successivi al loro arrivo nel Burkina Faso, fruiscono del regime di ingresso in franchigia da diritti e tasse doganali;

c) le forniture e le attrezzature tecniche acquisite dal personale di cooperazione ai fini della realizzazione del programma saranno assoggettate al regime di ingresso in franchigia definitiva qualora vengano offerte gratuitamente al Governo;

d) le autovetture ad uso personale, nella misura di una autovettura per famiglia, godranno del regime di importazione temporanea con pagamento delle imposte per servizio reso, mentre quelle destinate al progetto saranno assoggettate allo stesso regime ma sarnno esenti da diritti e tasse;

e) per quanto riguarda i carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio ad eccezione di quelli destinati ai macchinari per lavori pubblici, si applica il regime di diritto comune;

f) l'esenzione da restrizione monetaria in materia di cambi per capitali stranieri introdotti nel Paese, nonchè la libera disponibilità dei conti stranieri alimentati esclusivamente da fonti straniere;

g) l'immunità del personale dalla responsabilità civile e penale per atti ed ommissioni commessi nell'ambito delle loro funzioni, purchè la suddetta responsabilità non sia dovuta a dolo;

h) la tempestiva comunicazione all'Ambasciata d'Italia in caso di arresto o detenzione del personale tecnico o dei loro familiari o in caso di procedimenti penali a loro carico;

i) la concessione, a titolo gratuito, per il personale e i loro familiari e le persone a carico, dei visti d'ingresso, di soggiorno e di uscita nonchè qualunque altro permesso e autorizzazione;

j) il rilascio di documenti d'identità su presentazione dei quali le Autorità locali sono tenute a fornire all'esperto tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento del proprio lavoro;

k) l'esonero dagli obblighi militari;

l) agevolazioni per il rimpatrio, in caso di crisi internazionale, che potrebbe pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri;

m) la libera circolazione in tutte le regioni del Paese incluse nei programmi di cooperazione finanziati dall'Italia;

n) trattamento non meno favorevole di quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato "sul posto" da un altro Paese e dalle Organizzazioni Internazionali, ivi comprese quelle delle Nazioni Unite.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DI BURKINA FASO

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ABIDJAN

Ouagadougou, 4 dec. 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera n. 2807 del 28.11.1986 redatta come segue:

"Ho l'onore di riferirmi alle intese tra i nostri Governi circa l'installazione delle Unità Tecniche di Cooperazione per proporre che dette Unità Tecniche siano regolamentate, per quanto riguarda i funzionari, gli obblighi e le garanzie relative al personale che sara assegnato, secondo le modalità di cui all'allegato 1 della presente lettera, che ne forma parte integrante.

Qualora le Autorità del Burkina Faso si dichiarino d'accordo su quanto sopra, la presente lettera e quella che ~~Sua~~ Vostra Eccellenza vorra cortesemente farmi pervenire in risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera dì Vostra ~~Sua~~ Eccellenza.

I problemi eventualmente sollevati dall'applicazione dell'accordo sarnno oggetto di consultazioni su richiesta di uno dei due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu alta considerazione".

Ho l'onore di informarla che le Autorità del Burkina Faso esprimono il loro accordo sul contenuto della lettera e degli allegati,cosicchè quest'ultima e la presente costituiscono un accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu alta considerazione.

LA PATRIA O LA MORTE, VINCEREMO!

Il Ministro

Léandre B. Bassole

XXXII

4 dicembre 1986, Gerusalemme

Accordo di cooperazione fra l'Italia ed Israele nella lotta contro il terrorismo, il traffico della droga ed altre forme di grave criminalità (1).

ACCORDO

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro della Polizia dello Stato d'Israele

riconoscendo l'efficace cooperazione già esistente tra i rispettivi Paesi,

attesa, peraltro, l'esigenza di realizzare più incisive forme di coordinamento dell'attività di informazione, analisi e repressione del terrorismo internazionale, del traffico di stupefacenti e di altre forme di grave criminalità inclusa la criminalità organizzata,

CONVENGONO:

1. Per decisione congiunta del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e del Ministro della Polizia dello Stato d'Israele, verrà istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico di stupefacenti ed altre forme di grave criminalità, ivi compresa la criminalità organizzata.

2. Il Comitato bilaterale opererà sotto la presidenza dei due Ministri e comprenderà rappresentanti dei competenti Dicasteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei particolari settori sopramenzionati.

Rappresentanti di altri Dicasteri e uffici possono inoltre essere invitati a prendere parte, qualora opportuno, previo reciproco accordo.

(1) Entrata in vigore: 4 dicembre 1986.

Il Comitato bilaterale si incontrerà regolarmente, almeno una volta l'anno e quando necessario per discutere particolari questioni di natura urgente, alternativamente in ciascuno dei due Paesi.

3. Al fine di rendere sempre più efficace e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione tenderà a realizzare nei vari settori indicati le seguenti attività:

a) TERRORISMO

- scambio di informazioni sui gruppi terroristici, eventi e tecniche, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni e procedure;
- aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo, nonché sulle tecniche e le strutture organizzative predisposte per contrastarle, e ciò attraverso scambi di esperti;
- scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, allo scopo anche di migliorare costantemente gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente al livello di minaccia del terrorismo internazionale;
- assistenza reciproca nel campo della sicurezza, ivi compresa la sicurezza delle istituzioni pubbliche di ciascuno dei due Paesi situate nel territorio dell'altro.

b) TRAFFICO DI DROGA

- scambio di informazioni e delle relative fonti, notizie e dati attinenti al traffico illecito di droga, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- costante, reciproco aggiornamento dei dati sull'andamento del fenomeno droga, delle metodologie e delle strutture or-

ganizzative predisposte per prevenirlo;

- cooperazione nel campo della ricerca e degli studi avviati nei due Paesi per la riabilitazione delle tossicodipendenze.

c) ALTRE FORME DI GRAVE CRIMINALITA', COMPRESA LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- scambio continuo di informazioni, notizie e dati attinenti ad altre gravi forme di criminalità e alle attività delittuose organizzate, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- scambi di esperti delle Forze di Polizia per svolgere attività congiunte;
- approntamento di misure comuni volte a prevenire il riciclaggio del denaro sporco.

4. Il presente Accordo non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di cui la Repubblica Italiana e lo Stato di Israele, o uno di essi, siano Parti e che attenga ad una o a tutte le materie che formano oggetto del presente Accordo.

5. Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento mediante notifica scritta.

Fatto in Gerusalemme il 4 dicembre 1986, corrispondente al 2 del mese di Kislev 5747, in due originali nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, ciascuno di tali testi facendo ugualmente fede. In caso di interpretazione divergente, prevarrà il testo inglese.

Per il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana

Oscar Luigi Scalfaro

Per il Ministero della Polizia dello Stato d'Israele

Haim Bar-Lev

XXXIII

5 dicembre 1986, Vienna

Accordo fra l'Italia ed il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droga (UNFDAC) relativo a programmi di assistenza allo sviluppo del controllo della droga nei Paesi della subregione andina ed in Argentina (1).

ACCORDO

1. The Government of Italy shall, in order to meet the costs of the agreed upon project(s), place at the disposal of the United Nations, represented by the United Nations Fund for Drug Abuse Control, hereinafter referred to as UNFDAC, as trust funds an amount of

   US$ 3,800,000
   (US dollars three million eight hundred thousand)

   to be allocated as follows:

   - An amount not exceeding US$ 3,000,000 (three million) for project(s) in the Andean Subregion; and
   - an amount not exceeding US$ 800,000 (eight hundred thousand) for project(s) in Argentina.

   Project document(s) will include budgets detailing annual funding requirements. This special-purpose contribution shall be used entirely and exclusively to meet the costs of the project(s) including overhead costs not to exceed 13 per cent of the direct project costs. The amount shall, at UNFDAC's request in line with the progress of the project(s) be deposited in instalments into the United Nations Account at the Istituto Bancario San Paolo di Torino in Rome for transfer to the United Nations Account at the Istituto Bancario San Paolo di Torino in New York, specifying that the amount is intended for UNFDAC.

2. UNFDAC shall draw on the sum deposited to meet the costs required by the project(s) activities.

3. UNFDAC shall:

(1) Entrata in vigore: 5 dicembre 1986.

a. administer the special-purpose contribution of the Government of Italy in accordance with the financial rules of the United Nations and other applicable regulations;

b. furnish proof of deposits and expenditure made in connection with the project(s) including any interest accruing from the special-purpose contribution calculated in accordance with the financial regulations of the United Nations. The utilization of the said interests shall be agreed upon by the Government of Italy and UNFDAC through an exchange of letters;

c. furnish proof in accordance with the financial regulations, rules and directives of the United Nations by recording income and expenditure as well as the interest accruing from the special-purpose contribution for the project(s) that the trust funds have been used economically and for the intended purpose;

d. submit to the Government of Italy, in accordance with article 6 below, a final statement of account covering the expenditure and the interest accrued in connection with the project(s).

4. a. The special-purpose contribution of the Government of Italy shall be limited to the amount of US$ 3,800,000 as specified in article 1 above:

b. All financial commitments and expenditure of UNFDAC in connection with the funds provided by the Government of Italy shall be expressed in US dollars.

5. a. The purpose of the contribution is to finance with an amount not exceeding US$ 3 million project(s) for combatting drug abuse through prevention, treatment, rehabilitation and rural development activities in the countries of the Andean Subregion, and with an amount not exceeding US$ 800,000 project(s) for combatting drug abuse through prevention, treatment and rehabilitation activities in Argentina.

b. UNFDAC shall implement the project(s) in accordance with the project document(s) referred to in article 1 above.

c. The arrangements to be concluded on the project(s) with the recipient Government shall provide for the partnership contributions by the Governments as specified in the project document(s). UNFDAC shall submit a copy of the project document(s) as soon as possible after their conclusion to the Government of Italy.

d. UNFDAC shall submit to the Government of Italy every calendar year a report on the progress of the project(s). The report shall be accompanied by the fund requirement schedule to be prepared each year in accordance with article 1 above.

e. The Government of Italy intends to participate in the mid-term review, the tripartite meetings and in the final evaluation of the project(s) envisaged by UNFDAC. The necessary details shall be laid down in due course.

6. a. UNFDAC shall submit to the Government of Italy within six months of the completion of the activities a final report on the implementation of the project(s). The report shall contain an appraisal of the results of the project(s).

UNFDAC undertakes to prepare the report with the participation of its own staff.

b. UNFDAC shall further submit to the Government of Italy within six months after the end of the fiscal year of UNFDAC in which the last disbursement was made by the United Nations, a final statement of account covering the utilization of the special-purpose contribution provided by the Government of Italy.

UNFDAC shall confirm by an entry on the final statement of account that all financial transactions made within the scope of the special-purpose contribution of the Government of Italy have in fact been:

- examined in a comprehensive internal control procedure on the basis of the financial regulations, rules and directives applicable to the United Nations and currently in force, and were subject to the internal audit of the executing agency.

- effected in strict accordance with the financial regulations, rules and directives of the United Nations currently in force.

c. Furthermore, UNFDAC shall forward to the Government of Italy the last UN external audit report relevant to the special-purpose contribution together with its observations, should the audit report contain details concerning the special-purpose contribution of the Government of Italy.

7. Ownership of equipment, supplies and other property financed from this trust fund shall vest in the United Nations.

8. This agreement may be terminated by either party on 30 days' written notice to the other party, subject to the continuance in force of article 9. for the purposes there stated.
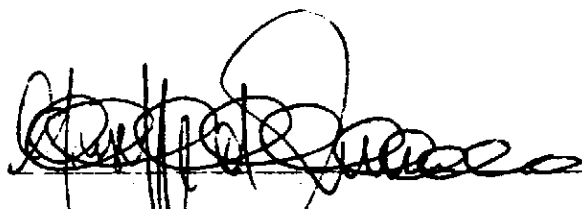
9. On termination of this Agreement under article 8,

   a. the funds will continue to be held by UNFDAC until all expenditures incurred by UNFDAC in relation to the already accomplished activities have been satisfied from such funds. Thereafter, any uncommitted funds including interest accrued shall be disposed of as mutually agreed through an exchange of letters.

   b. the matter of ownership shall be determined in accordance with provisions of the applicable project document(s) between UNFDAC and the recipient Governments; or, should the applicable project document(s) not contain any such provisions, then the matter shall be a subject for consultations between the Government of Italy and UNFDAC

10. This Arrangement may be supplemented or amended by an exchange of letters between the Government of Italy and UNFDAC.

The present Agreement shall enter into force on the date of signature.

5 december 1986.

On behalf of the United Nations Fund for Drug Abuse Control

Giuseppe di Gennaro
Executive Director
United Nations Fund for Drug Abuse Control

On behalf of the Government of Italy

H.E. Mr. Mario Michele Alessi
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy
to the United Nations (Vienna)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

1. Per far fronte ai costi dei progetti concordati, il Governo italiano dovrà porre alla disposizione delle Nazioni Unite, rappresentate dal Fondo ONU per il controllo dell'abuso della droga, qui di seguito denominato UNFDAC, in quanto fondo garanzia, un importo di

US$ 3,800.000
(tre milioni ottocentomila dollari USA)

da stanziarsi come segue:-

- Un importo non superiore a dollari USA 3,000,000 (tre milioni per progetto(progetti) nella sotto-regione andina;

- un importo non superiore a ottocentomila per un progetto (i) in Argentina.

I documenti del progetto includeranno i requisiti finanziari annui dettagliati dei bilanci preventivi. Detto speciale contributo sarà utilizzato interamente ed esclusivamente per far fronte ai costi dei progetto (i), ivi compresi i costi generali non superiori al 13% dei costi diretti del progetto. L'importo dovrà, alla richiesta dell'UNFDAC, finalizzata allo sviluppo del progetto, essere depositato a rate nel conto delle Nazioni Unite all'Istituto Bancario S.Paolo di Torino a Roma, per essere trasferito sul conto delle Nazioni Unite all'Istituto Bancario San Paolo

di Torino a New York, specificando che l'importo è destinato all'UNFDAC.

2. L'UNFDAC effettuerà prelievi sulla somma depositata per far fronte ai costi richiesti dalle attività del progetto.

3. L'UNFDAC:

a. amministrerà lo speciale contributo del Governo italiano in conformità con i regolamenti finanziari delle Nazioni Unite ed altri regolamenti applicabili;

b. fornirà la prova di depositi e spese effettuate in relazione al progetto (i), ivi compreso qualsiasi interesse maturato dal contributo speciale, calcolato in conformità dei regolamenti finanziari delle Nazioni Unite. L'utilizzazione di detti interessi sarà concordata dal Governo italiano e dall'UNFDAC mediante uno scambio di lettere;

c. fornirà prove in conformità ai regolamenti finanziari, norme e direttive delle Nazioni Unite, annotando sia le entrate che le spese, nonché gli interessi maturati dal contributo speciale per il progetto (i), che i fondi di garanzia sono stati utilizzati in maniera economica ed ai fini previsti;

d. sottoporrà al Governo italiano, conformemente con l'art. 6 qui di seguito, un estratto conto finale inclusivo delle spese e degli interessi maturati in relazione con il progetto(i).

4) a. Il contributo speciale del Governo italiano sarà limitato ad un importo di dollari USA 3.800.00 come specificato all'art. 1 di cui sopra;

b. Tutti gli impegni finanziari e le spese dell'UNFDAC in relazione ai fondi forniti dal Governo italiano saranno espressi in dollari USA.

5. a. L'obiettivo del contributo è di finanziare, con un importo non superiore ai tre milioni di dollari USA un progetto (i) per la lotta all'abuso di droga mediante la prevenzione, il trattamento , la riabilitazione e le attività di sviluppo rurale nelle regioni della sotto-regione andina, e con un importo non superiore a 800.000 dollari USA per combattere l'abuso della droga mediante attività di prevenzione, di trattamento e di riabilitazione in Argentina.

b. L'UNFDAC dovrà attuare il progetto (i) conformemente con il documento diprogetto di cui all'articolo 1 di cui sopra.

c. Le intese da stipularsi riguardo al progetto (i) con il Governo destinatario dovranno includere le quote associative da parte dei Governi, come specificato nel documento (i) del progetto. L'UNFDAC sottoporrà una copia del progetto di documento (i) non appena possibile dopo la loro conclusione, al Governo italiano.

d; Ogni anno civile, l'UNFDAC sottoporrà al Governo italiano, un rapporto sull'avanzamento del progetto. Il rapporto sarà accompagnato da una Tabella dei fabbisogni del fondo, che sarà predisposta ogni anno in conformità con l'art. 1 di cui sopra.

e. Il Governo italiano intende partecipare alla revisione di metà trimestre, alle riunioni tripartite, nonché alla valutazione finale del progetto (i) prevista dall'UNFDAC. I dettagli necessari verranno formulati in tempo debito.

6. a. Inoltre l'UNFDAC sottoporrà al Governo italiano, entro sei mesi dal compimento delle attività, un rapporto finale sulla attuazione del progetto(i). Il rapporto conterrà una valutazione dei risultati del progetto(i).

L'UNFDAC si impegna a predisporre il rapporto con l'assistenza del proprio personale.

b. Inoltre l'UNFDAC sottoporrà al Governo italiano entro sei mesi dalla fine dell'esercizio dell'UNFDAC nel quale sia stato effettuato l'ultimo esborso da parte delle Nazioni Unite, un estratto conto finale che includa l'utilizzazione del contributo speciale fornito dal Governo italiano.

L'UNFDAC confermerà, mediante un'annotazione sull'estratto conto finale che tutte le transazioni sino ad ora effettuate nei limiti del contributo per fini speciali del Governo italiano, sono in effetti state:

- esaminate mediante una procedura interna globale di controllo, in base ai regolamenti finanziari, norme e direttive applicabili alle Nazioni Unite ed attualmente in vigore e sono state sottoposte alla verifica interna contabile dell'agenzia operativa;

- effettuate in stretta osservanza dei regolamenti finanziari, norme e direttive delle Nazioni Unite attualmente in vigore.

c. Inoltre, l'UNFDAC farà pervenire al Governo italiano, l'ultimo rapporto dei revisori esterni contabili dell'ONU, relativo al contributo per fini speciali, assieme alle sue osservazioni, qualora il rapporto dei revisori dovesse contenere dettagli relativi al contributo per fini speciali del Governo italiano.

7. La proprietà delle attrezzature, forniture ed altri beni finanziati mediante il presente fondo, rimarrà proprietà acquisita delle Nazioni Unite.

8. Entrambe le parti potranno porre fine al presente Accordo con notifica scritta di 30 giorni all'altra parte, fatto salvo il proseguimento ai sensi dell'art. 9 per fini stabiliti alla presente.

9. Al termine del presente Accordo, in base all'articolo 8,

a. I fondi continueranno ad essere trattenuti dall'UNFDAC fino a che tutte le spese in cui sia incorsa l'UNFDAC per le attività già compiute siano state pagate attingendo da detti fondi. Successivamente, tutti i fondi non impegnati, ivi compresi gli interessi maturati, saranno collocati secondo quanto reciprocamente convenuto mediante scambio di lettere.

b. la questione della proprietà sarà determinata in conformità con le disposizioni del progetto di documento applicabile tra l'UNFDAC ed i Governi destinatari; o, se i documenti di progetto non dovessero contenere dette disposizioni, la questione diverrà materia di consultazioni tra il Governo italiano e l'UNFDAC.

10. Il presente Accordo può essere integrato o emendato mediante scambio di lettere tra il Governo italiano e l'UNFDAC.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Per il Governo Italiano

Data: 5 dicembre 1986

S.E. Mario Michele Alessi
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresentante permanente d'Italia alle
Nazioni Unite (Vienna)

Per il Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo di Abuso della Droga

Data: 5 dicembre 1986

Giuseppe di Gennaro
Amministratore
Fondo delle Nazioni Unite per
il controllo dell'abuso della Droga.

XXXIV

5 dicembre 1986, Mosca

Accordo internazionale sul mantenimento della riservatezza dei dati concernenti le aree dei fondi marini: a) Accordo; b) Allegato (1).

A) ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana, il Governo del Regno del Belgio, il Governo del Canada, il Governo del Regno dei Paesi Bassi, ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, qui di seguito indicate come "Parti", hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1 Le Parti prenderanno le misure appropriate, nel quadro della legislazione esistente, per assicurare la riservatezza delle coordinate delle aree dei fondi marini, così come delle altre informazioni riservate o di quelle concernenti i diritti di loro esclusiva proprietà relative a quelle aree, ricevute in via riservata dalle altre Parti.

2. In particolare le Parti prenderanno misure appropriate per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla pertinente giurisdizione, aventi accesso a dette informazioni, ne mantengano la riservatezza.

ARTICOLO 2

1 Le Parti manterranno la riservatezza sulle coordinate di cui all'art. 1 per la durata di 2 anni dalla data di ricevimento delle coordinate stesse

2. Le Parti manterranno la riservatezza sulle altre informazioni di cui all art. 1 per la durata di 5 anni dalla data del ricevimento delle suddette altre informazioni

3 Qualora la Parte che ha fornito le coordinate o le altre informazioni notifichi a tutte le altre Parti prima della scadenza del pertinente termine che tali coordinate o le altre informazioni continuano a mantenere carattere di delicatezza commerciale gli obblighi di cui all art. 1, nonostante quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, rimarranno in

(1) Entrata in vigore: 5 dicembre 1986.

vigore oltre i termini in tali paragrafi indicati per un periodo di tempo concordato in conformità al paragrafo 4 per presente articolo. La Parte che ha effettuato tale notifica proporrà una specifica durata di proroga de periodi di tempo di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo.

4. Gli obblighi indicati al paragrafo 3 del presente articolo continueranno per una specifica durata che sarà negoziata e concordata fra tutte le Parti unicamente sulla base della necessità di proteggere i legittimi interessi commerciali.

ARTICOLO 3

Gli obblighi di cui agli Articoli 1 e 2 posti a carico della Parte che riceve le coordinate o le altre informazioni, avranno termine con la pubblicazione o con la divulgazione non riservata delle suddette coordinate o delle altre informazioni, effettuata dalla Parte che le aveva fornite. Tuttavia, in ogni altro caso di pubblicazione o di altra non riservata divulgazione di tali coordinate o di tali informazioni le Parti si consulteranno al fine di valutare se gli obblighi indicati agli art. 1 e 2 debbano essere mantenuti, così come ogni altra questione connessa.

ARTICOLO 4

1. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con comunicazione scritta a tutte le altre Parti. Tale denuncia avrà effetto 90 giorni dalla data dell'ultimo ricevimento della suddetta comunicazione.
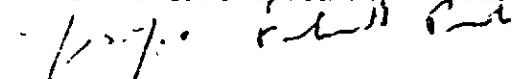
2. La denuncia fatta da una delle Parti a termine del paragrafo 1 del presente articolo è senza pregiudizio degli obblighi di detta Parte relativi alla riservatezza quali risultanti nel presente Accordo.

ARTICOLO 5
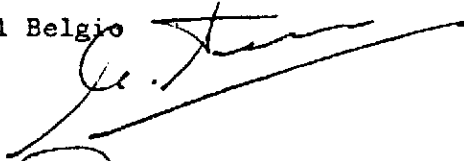
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e, salvo quanto previsto all'art. 4, resterà in vigore fino a che non sia concordato diversamente dalle Parti.

Fatto a Mosca il 5 dicembre 1986 in cinque esemplari, ciascuno in lingua italiana, francese, inglese, olandese e russa ciascuno dei quali facenti parimenti fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
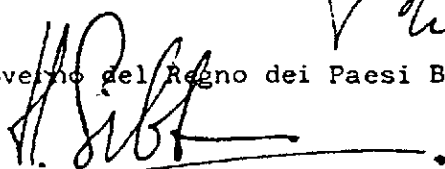
Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo del Canada

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

B) ALLEGATO

Verbale Concordato

Concernente il Paragrafo 4 dell'Articolo 2 dell'Accordo sul Mantenimento della Riservatezza dei Dati concernenti Aree dei Fondi Marini firmato il 5 Dicembre 1986 dai Rappresentanti dei Governi della Repubblica Italiana, del Regno del Belgio, del Canada, del Regno dei Paesi Bassi e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Le Parti convengono che nel corso dei negoziati condotti secondo buona fede, previsti dal paragrafo 4 dell'art. 2, esse continueranno ad assicurare la riservatezza delle coordinate e delle altre informazioni indicate nei paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo.

Fatto a Mosca, il 5 dicembre 1986

XXXV

12 dicembre 1986, Addis Abeba

Scambio di Note fra l'Italia e l'Etiopia per una fornitura di riso nel quadro della convenzione internazionale per gli aiuti alimentari (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ADDIS ABEBA

AL COMMISSARIO PER IL «SOCCORSO E LA RIABILITAZIONE» D'ETIOPIA

Addis Abeba, 12 december 1986

Excellency,

I have the honour to make reference to the understanding reached by our two Governments for the supply of rice to the Government of Socialist Ethiopia as Italian national aid, within the framework of the Food Aid Convention adopted in Washington in 1980, in order to suggest that the shipments be carried out under the conditions mentioned in enclosures 1 and 2 of this letter, which are an integral part of the Agreement.

Should the Government of Socialist Ethiopia agree to such conditions, this letter and that of assent which Your Excellency will forward shall constitute an Agreement between our two Countries, which shall enter into force on the date of Your Excellency's letter.

Any problem which should arise in the implementation of the Agreement shall be the subject of consultation, upon request of one of the two Governments.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

Sergio Angeletti

(1) Entrata in vigore: 12 dicembre 1986.

ENCLOSURE 1

CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF RICE TO THE GOVERNMENT OF SOCIALIST ETHIOPIA

1) Within the framework of its food aid programme, the Italian Government undertakes to supply to the Government of Socialist Ethiopia, as a gift, 3.000 tons of long grain rice, corresponding to 8.700 tons of cereals.

2) The rice supplied as food aid will have the following specifications:

- humidity maximum 14%;
- broken grains maximum 5%;
- chalky grains maximum 3%;
- furrowed grains maximum 3%;
- vaioloid grains maximum 1%;
- spotted grains maximum 0.50%;
- yellow grains maximum 0.05%;
- ambercoloured grains maximum 0.125%.

The rice should be packed in new jute double bags of 50 kg on which it will be written "Rice - Gift of the Italian Government" and "Riso - Dono del Governo italiano".

The delivery of the above mentioned rice will be carried out ex ship port of Assab, within six months since the agreement for supplying has been signed, in accordance with the terms subscribed by the Representatives of the mandataries of the two Governments.

3) The Government of Socialist Ethiopia undertakes to use for consumption the quantity of rice supplied by the Italian Government and, should such produce be sold on its own market, to fix the price normally set there for produces of similar quality.

The proceeds from such sale less the usual commercial cost on the internal market shall be deposited in a special account intended to cover the expenses borne by the Government of Socialist Ethiopia in financing plans for economic and social development.

4) The two Governments undertake to implement these clauses in order to avoid any prejudice to the normal course of production and of international trade. To this end, they shall take the necessary measures, in order that the supplies furnished as aid, [illegible]ll be in addition to and not in substitution of the c[illegible]al transactions which might reasonably be envisaged in t[illegible]bsence of such supplies.

5) The Government of Socialist Ethiopia shall take all the necessary measures to prevent the re-export of the rice received as aid, and of all the products derived from said cereal and, for a period of 6 months after the last delivery, the commercial or non commercial export of the rice produced in the country having the same nature of the rice received as aid, and of the by-products.

6) The Government of Socialist Ethiopia undertakes to supply the Italian Government with all the information concerning the implementation of these clauses.

   To this end the Government of Socialist Ethiopia shall communicate to the Italian Government:

   a) the port and the date of arrival of each ship; the nature, quantity and quality of the unloaded product; the date when unloading has been completed;

   b) the amount sold, the commercial system adopted for the sale and the selling prices charged;

   c) the situation of the special account in local currency constituted with the funds accrued with the sale of the product received as aid;

   d) the projects financed by means of the funds in the special account and the amount of the financial contribution from the special account in relation to the total expenditure for each project.

   The information referred to in paragraph a) shall be transmitted not later than 30 days after the date of unloading of each cargo, while those referred in paragraph b), c), d) shall be transmitted within fifteen months since the Agreement has been signed.

7) The responsibilities of the two Governments as regards respectively the delivery and the taking in charge are specified in Enclosure 2.

Any controversies that should arise will be regulated by the two Governments directly.

ENCLOSURE 2

PROVISIONS CONCERNING THE AVAILABILITY OF THE RICE AT THE PORT OF DISCHARGE

Delivery will take place on board at the arrival of the ship in the port of Assab, when the bill of lading and the copies of the shipping documents will be released to the Representative of the Government of Socialist Ethiopia by the Representative of the supplier.

The Italian Government undertakes all the expenses for the transport of the rice from the Italian port of loading to the arrival of the ship at the port of Assab.

The Government of Socialist Ethiopia undertakes all the expenses for the unloading of the rice at the port of discharge, as well as all the expenses (and particularly the demurrages) resulting from the delay - for any reason whatsoever - in admitting the ship at berth.

The Italian Government will notify in due time the date of arrival of the ship in the port of discharge.

The Government of Socialist Ethiopia will give, without delay after delivery, a formal receipt of the rice delivered, stating the quantity and the quality of the product received.

The Embassy of Socialist Ethiopia in Rome and A.I.M.A. will be the mandataries of the two Governments for the application of the expedition clauses.

A.I.M.A. (State Agency for Interventions on the Agricultural Market) is the only Mandatary for the Italian Government.

IL COMMISSARIO PER IL «SOCCORSO E LA RIABILITAZIONE» D'ETIOPIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ADDIS ABEBA

Addis Abeba, 12 december 1986

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's letter dated 12 December 1986 concerning the supply of 3000 MT of rice from the Government of the Republic of Italy in aid of the drought affected people of Ethiopia, which reads:
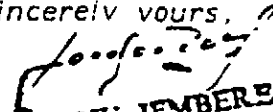
"I have the honour to make reference to the understanding reached by our two governments for the supply of rice to the Government of Socialist Ethiopia as Italian National Aid, within the framework of the Food Aid Convention adopted in Washington 1980, in order to suggest that the shipments be carried out under the conditions mentioned in enclosures 1 and 2 of this letter, which are an integral part of the Agreement.

Should the Government of Socialist Ethiopia agree to such conditions, this letter and that of assent which Your Excellency will forward shall constitute an Agreement between our two countries, which enter into force on the date of Your Excellency's letter.

Any problem which should arise in the implementation of the Agreement shall be the subject of consultation, upon request of one of the two Governments".

In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the proposal forwarded above and enclosures 1 and 2 are acceptable to the Relief and Rehabilitation Commission of the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia and that Your Excellency's letter referred to above and this reply of mine constitute an Agreement between our two Governments on the subject.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

BERHANU JEMBERE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ADDIS ABEBA

AL COMMISSARIO PER IL SOCCORSO E LA RIABILITAZIONE D'ETIOPIA

Addis Abeba, 12 dicembre 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'intesa conclusa dai nostri due Governi per la fornitura di riso al Governo dell'Etiopia socialista, in quanto contributo nazionale italiano, nel quadro della Convenzione sugli Aiuti Alimentari adottata a Washington nel 1980, per suggerire che le spedizioni siano effettuate alle condizioni di cui agli Allegati 1 e 2 della presente lettera, che sono parte integrante dell'Accordo.

Qualora il Governo dell'Etiopia socialista dovesse convenire di dette condizioni la presente lettera e quella di consenso che V.E. vorrà far seguire, costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di V.E.

Qualsiasi problema dovesse insorgere nell'attuazione dell'Accordo, esso sarà oggetto di consultazioni, alla richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Sergio Angeletti

ALLEGATO 1

CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI RISO AL GOVERNO DELL'ETIOPIA SOCIALISTA

1) Nell'ambito del suo programma di aiuto alimentare, il Governo italiano si impegna a fornire al Governo dell'Etiopia socialista, in quanto dono, 8.000 tonnellate di riso a grano lungo, corrispondente a 8.700 tonnellate di cereali.

2) Il riso fornito in quanto aiuto alimentare avrà le seguenti specifiche:

- umidità massimo 14%
- grani spezzati massimo 5%
- grani gessosi massimo 3%
- grani scanalati massimo 3%
- grani vaioloidi massimo 1%
- grani macchiati massimo 0.50%
- grani gialli massimo 0.05%
- grani color ambra massimo 0.125%.

Il riso dovrebbe essere imballato in sacchi nuovi, doppi di juta, di 50 kg. riportanti la scritta "Rice - Gift of the Italian Government" e "Riso - Dono del Governo Italiano".

La consegna di detto riso sarà effettuata dalla nave nel porto di Assab, entro sei mesi dalla firma dell'Accordo per la fornitura, conformemente alle condizioni sottoscritte dai rappresentanti dei mandatari dei due Governi.

3) Il Governo dell'Etiopia Socialista si impegna ad utilizzare per il proprio consumo, la quantità di riso fornita dal Governo italiano, e qualora detto prodotto dovesse essere venduto sul proprio mercato, a fissare il prezzo normalmente stabilito per prodotti di qualità analoga.

I proventi derivanti da detta vendita, detratti del costo commerciale consueto in vigore sul mercato interno, dovranno essere depositati in un conto speciale destinato a far fronte agli oneri a carico del Governo dell'Etiopia Socialista per il finanziamento di piani per lo sviluppo economico e sociale.

I due Governi si impegnano ad attuare dette clausole alfine di evitare ogni pregiudizio all'andamento normale della produzione e del commercio internazionale. A tal fine, essi adotteranno le mi-

sure necessarie, affinché le forniture consegnate in quanto contributo, siano in aggiunta e non in sostituzione delle transazioni commerciali che possono ragionevolmente essere previste per supplire alla mancanza di dette forniture.

5) Il Governo dell'Etiopia Socialista adottera tutte le misure necessarie per impedire la ri-esportazione del riso ricevuto in quanto aiuto e di tutti i prodotti derivati da detto cereale, e per un periodo di sei mesi dopo l'ultima consegna, ., l'esportazione commerciale o non commerciale del riso prodotto nel paese, avente la stessa natura del riso ricevuto in quanto aiuto, e quella di prodotti collaterali.

6) Il Governo dell'Etiopia socialista si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni concernenti l'attuazione di dette clausole.

A tal fine, il Governo dell'Etiopia socialista comunicherà al Governo italiano:

a) il porto e la data di arrivo di ogni nave; la natura, quantità e qualità del prodotto scaricato; la data alla quale lo scarico sia stato completato;

b) la quantità venduta, le modalità commerciali adottate per la vendita, ed iprezzi di vendita fissati;

c) la situazione del conto speciale in valuta locale, costituita con i fondi maturati dalla vendita del prodotto ricevuto in quanto aiuto;

d) i progetti finanziati con fondi nel conto speciale e l'importo del contributo finanziario dal conto speciale in relazione alla spesa totale per ogni progetto.

L'Informazione di cui al paragrafo a) dovrà essere trasmessa non oltre 30 giorni dopo la data di scarico di ogni carico, mentre le informazioni relative a quanto convenuto ai paragrafi b), c) e d), saranno trasmesse entro quindici mesi dalla firma dell'Accordo.

7) Le responsabilità dei due Governi per quanto riguarda rispettivamente la consegna e la presa a carico sono specificate all'Allegato 2.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà regolata direttamente dai due Governi.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISPONIBILITA' DEL RISO NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna avverrà a bordo dell'arrivo della nave nel porto di Assab, dove la polizza di carico e le copie dei documenti di imbarco saranno consegnati al Rappresentante del Governo dell'Etiopia Socialista dal Rappresentante del fornitore.

2) Il Governo Italiano si assume tutti gli oneri per il trasporto di riso dal porto italiano di carico all'arrivo della nave nel porto di Assab.

Il Governo dell'Etiopia Socialista si assume tutti gli oneri per lo scarico del riso nel porto di scarico, nonché tutti gli oneri (ed in particolare le controstallie) risultanti dal ritardo, per qualunque ragione, nell'ammissione della nave all'ancoraggio.

3) Il Governo Italiano notificherà in tempo debito la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

4) Il Governo dell'Etiopia Socialista rilascerà senza indugio, successivamente alla consegna, una ricevuta formale del riso consegnato, dichiarando la quantità e la qualità del prodotto ricevuto.

5) L'Ambasciata dell'Etiopia Socialista a Roma e l'A.I.M.A. saranno i mandatari dei due Governi per l'applicazione delle clausole di spedizione.

6) L'A.I.M.A. (Agenzia di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) è l'unica mandataria per il Governo Italiano.

IL COMMISSARIO PER IL SOCCORSO E LA RIABILITAZIONE D'ETIOPIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ADDIS ABEBA

12 dicembre 1986

Eccellenza,

Ho l'onore di ricevere la lettera di V.E. in data 12 dicembre 1986 relativa alla fornitura di 3.000 T. di riso del Governo della Repubblica d'Italia in quanto aiuto alla popolazione etiopica colpita dalla siccità, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di riferirmi all'intesa conclusa tra i nostri due Governi per la fornitura di riso al Governo dell'Etiopia socialista, in quanto Aiuto Nazionale Italiano, nell'ambito della Convenzione per gli Aiuti Alimentari adottata a Washington nel 1980, e suggeriamo che le spedizioni siano effettuate alle condizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente lettera, che è parte integrante dell'Accordo.

Qualora il Governo dell'Etiopia Socialista dovesse convenire di dette condizioni, la presente lettera e quella di consenso che V.E. vorrà far seguire, costituiscono un accordo tra i nostri due paesi che entreranno invigore alla data della lettera di V.E.

Qualsiasi problema dovesse sorgere nell'attuazione dell'Accordo, esso sar oggetto di consultazioni, a richiesta di uno dei deu Governi.

In risposta, ho l'onore di informare V.E. che la proposta di cui sopra, nonché gli allegati 1 e 2 sono accettabili per la Commissione di Aiutoe e di Riabilitazione, nonché per il Governo Provvisorio militare dell'Etiopia Socialista, e che la lettera di V.E. riferita a quanto sopra, e la presente risposta costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi sull'argomento.

Con i sensi della mia alta considerazione,

BERHANU JEMBERE

XXXVI

15 dicembre 1986, Kingston

Scambio di Note fra l'Italia e la Giamaica per una fornitura di riso nel quadro della convenzione internazionale per gli aiuti alimentari (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA DI GIAMAICA

Kingston, december 15th 1986

Excellency,

I have the honour to make reference to the understanding reached by our two Governments for the supply of rice to the Government of Jamaica as Italian national aid, within the framework of the Food Aid Convention adopted in Washington in 1980, in order to suggest that the shipments be carried out under the conditions mentioned in enclosures 1 and 2 of this letter, which are an integral part of the Agreement.

Should the Government of Jamaica agree to such conditions, this letter and that of assent which Your Excellency will forward shall constitute an Agreement between our two countries, which shall enter into force on the date of Your Excellency's letter.

Any problem which should arise in the implementation of the Agreement shall be the subject of consultation, upon request of one of the two Governments.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

Massimiliano BANDINI

(1) Entrata in vigore: 15 dicembre 1986.

ENCLOSURE 1

CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF RICE

TO THE GOVERNMENT OF JAMAICA

1) Within the framework of its food aid program, the Italian Government undertakes to supply to the Government of Jamaica, as a gift, 2.000 tons of long grain rice, corrisponding to 5.800 tons of cereals.

2) The rice supplied as food aid will have the following specifications:

   - humidity maximum 14%;
   - broken grains maximum 5%;
   - chalky grains maximum 3%;
   - furrowed grains maximum 3%;
   - vaioloid grains maximum 1%;
   - spotted grains maximum 0.50%;
   - yellow grains maximum 0.05%;
   - abercoloured grains maximum 0.125%.

   The rice should be packed in new jute double bags of 50 kg. on which it will be written "Rice - Gift of the Italian Government" and "Riso - Dono del Governo italiano".

   The delivery of the above mentioned rice will be carried out, ex ship port of Kingston, within six months since the agreement for supplying has been signed, in accordance with the terms subscribed by the Representatives of the mandataries of the two Governments.

3) The Government of Jamaica undertakes to use for consumption the quantity of rice supplied by the Italian Government and, in the sale of such produce on its own market, to fix the price normally set there for produces of smiliar quality.

   The proceeds from such sale less the usual commercial cost on the internal market shall be deposited in a special account intended to cover the expenses borne by the Government of Jamaica in financing plans for economic and social development.

4) The two Governments undertake to implement these clauses in order to avoid any prejudice to the normal course of production and of international trade. To this end, they shall take the necessary measures, in order that the supplies furnished as aid, will be in addition to and not in substitution of the commercial transactions which might reasonably be envisaged in the absence of such supplies.

5) The Government of Jamaica shall take all the necessary measures to prevent the re-export of the rice received as aid, and of all the products derived from said cereal and, for a period of 6 months after the last delivery, the commercial or non commercial export of the rice produced in the country having the same nature of the rice received as aid, and of the by products.

6) The Government of Jamaica undertakes to supply the Italian Government with all the information concerning the implementation of these clauses.

To this end the Government of Jamaica shall communicate to the Italian Government

a) the port and the date of arrival of each ship; the nature, quantity and quality of the unloaded product; the date when unloading has been completed;
b) the amount sold, the commercial system adopted for the sale and the selling prices charged;
c) the situation of the spcial account in local currency constituted with the funds accrued with the sale of the product received as aid;
d) the projects financed by means of the funds in the special account and the amount of the financial contribution from the special account in relation to the total expenditure for each project.

The information referred to in paragraph a) shall be transmitted not later than 30 days after the date of unloading of each cargo, while those referred in paragraph b), c), d) shall be transmitted within fifteen months since the agreement has been signed.

7) The responsabilities of the two Governments as regards respectively the delivery and the taking in charge are specified in enclosure 2.

Any controversies that shoul arise will be regulated by the two Governments directly.

ENCLOSURE 2

PROVISIONS CONCERNING THE AVAILABILITY OF THE RICE AT THE PORT OF DISCHARGE

1) Delivery will take place on board at the arrival of the ship in the port of Kingston, when the bill of lading and the copies of the shipping documents will be released to the Representative of the Government of Jamaica by the Representative of the supplier.

2) The Italian Government undertakes all the expenses for the transport of the rice from the Italian port of loading to the arrival of the ship at the port of Kingston.

The Government of Jamaica undertakes all the expenses for the unloading of the rice at the port of discharge, as well as all the expenses (and particularly the demurrages) resulting from the delay - for any reason whatsoever - in admitting the ship at berth.

3) The Italian Government will notify in due time the date of arrival of the ship in the port of discharge.

4) The Government of Jamaica will give, without delay after delivery, a formal receipt of the rice delivered, stating the quantity and the quality of the product received.

5) The Mandatary of Jamaica and A.I.M.A. will be the mandataries of the two Governments for the application of the expedition clauses.

6) A.I.M.A. (State Agency for Interventions on the Agricoltural Market) is the only Mandatary for the Italian Government.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA
DI GIAMAICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

December 15, 1986

Excellency,

I have the honour to refer to Your Excellency's letter dated 15th December, 1986 which reads as follows:

"I have the honour to make reference to the understanding reached by our two Governments for the supply of rice to the Government of Jamaica as Italian national aid, within the framework of the Food Aid Convention adopted in Washington in 1980, in order to suggest that the shipments be carried out under the conditions mentioned in enclosures 1 and 2 of this letter, which are an integral part of the Agreement.

Should the Government of Jamaica agree to such conditions, this letter and that of assent which Your Excellency will forward shall constitute an Agreement between our two countries, which shall enter into force on the date of Your Excellency's letter.

Any problem which should arise in the implementation of the Agreement shall be the subject of consultation, upon request of one of the two Governments."

I have the honour to inform you that the Government of Jamaica agrees on the contents of the letter and the attached enclosures.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

Jeanette R. Grant Woodham

Jeanette Grant-Woodham

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA
DI GIAMAICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

Kingston, december 15th 1986

Excellency,
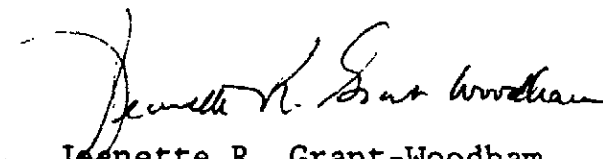
I have the honour to refer to the understanding reached by our two Governments concerning terms of supply of rice offered by Italian Government as bi-lateral aid according to the Food Aid Agreement signed in Washington in 1980.

The Government of Jamaica agrees on the opening of a special bank account in which to deposit the revenues, in local currencies, from the sales of the above mentioned products.

The Government of Jamaica will operate on that account while the Italian Embassy in Caracas will be kept informed about all these operations.

It is understood that the above mentioned revenues will be used to finance bi-lateral co-operation projects, which will be agreed, together with Italian Embassy in Caracas, one by one.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

Jeanette R. Grant-Woodham

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA DI GIAMAICA

Kingston, 15 Dic. 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'intesa conclusa tra i nostri due Governi per la fornitura di riso al Governo della Giamaica come aiuto italiano nel quadro della Convenzione sull'Aiuto Alimentare adottata a Washington nel 1980, per suggerire che le forniture siano eseguite alle condizioni di cui agli Allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale fanno parte integrante.

Qualora il Governo della Giamaica concordi con dette condizioni, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà inviarmi, costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di V.E.

Qualsiasi problema dovesse insorgere nell'applicazione dell'Accordo, esso sarà oggetto di consultazione su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Massimiliano BANDINI

ALLEGATO 1

CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI RISO AL GOVERNO DELLA GIAMAICA

1) Nell'ambito del suo programma di aiuto alimentare, il Governo italiano si impegna a fornire al Governo della Giamaica, a titolo di dono, 2.000 tonnellate di riso a grana lunga, corrispondente a 5.800 tonnellate di cereali.

2) Il riso fornito in quanto aiuto alimentare avrà le seguenti caratteristiche:

- umidità: massimo 14%
- rottura di riso: massimo 5%
- grani gessati: massimo 3%
- grani striati: massimo 3%
- grani vaiolati: massimo 1%
- grani macchiati: massimo 0,50%
- grani gialli: massimo 0,05%
- grani ambrati: massimo 0.125%

Il riso dovrà essere imballato in sacchi nuovi doppi di juta, di 50 kg., su cui sarà apposta la dicitura "Rice - Gift of the Italian Government" e "Riso - Dono del Governo Italiano".

La consegna del riso sarà effettuata ex ship porto di Kingston entro sei mesi dalla firma dell'Accordo per la fornitura, conformemente alle condizioni sottoscritte dai rappresentanti dei mandatari dei due Governi.

3) Il Governo della Giamaica si impegna ad utilizzare la quantità di riso fornito dal Governo italiano per il consumo alimentare e a fissare, in caso di vendita del prodotto sui mercati interni, il prezzo normalmente praticato per prodotti di uguale qualità.

Il ricavato di detta vendita, dedotte le spese normali per la commercializzazione sul mercato interno, sarà versato su un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dal Governo della Giamaica per il finanziamento di piani per lo sviluppo economico e sociale.

4) I due Governi si impegnano ad eseguire le clausole dell'accordo in maniera tale da evitare ogni pregiudizio al normale andamento della produzione e del commercio internazionale. A tal fine, essi adotteranno le misure necessarie, affinché le forniture consegnate in quanto aiuto siano in aggiunta e non in sostituzione delle transazioni commerciali che possono ragionevolmente essere previste in assenza di tali forniture.

5) Il Governo della Giamaica adotterà tutte le misure necessarie per impedire la riesportazione del riso ricevuto come aiuto, nonché di tutti i prodotti derivati da detto cereale e, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'ultima consegna, l'esportazione commerciale o non commerciale del riso prodotto nel paese avente le stesse caratteristiche del riso ricevuto a titolo di aiuto e quella dei prodotti collaterali.

6) Il Governo della Giamaica si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni relative all'esecuzione di dette clausole.

A tal fine, il Governo della Giamaica comunicherà al Governo italiano:

a) il porto e la data di arrivo di ogni nave; le caratteristiche, quantità e qualità del prodotto sbarcato; la data alla quale lo scarico è stato completato;

b) la quantità venduta, il sistema di commercializzazione adottato per la vendita ed i prezzi praticati;

c) la situazione del conto speciale in valuta nazionale, costituito con il ricavato della vendita del prodotto ricevuto a titolo di aiuto;

d) i progetti finanziati con fondi provenienti dal conto speciale e l'ammontare del contributo finanziario del conto speciale rispetto al costo totale di ogni progetto.

Le informazioni di cui al paragrafo a) dovranno pervenire non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di scarico di ogni carico; le informazioni di cui ai paragrafi b), c) e d), dovranno pervenire entro quindici mesi dalla firma dell'Accordo.

7) Le responsabilità dei due Governi per quanto riguarda rispettivamente la consegna e la presa in carico sono specificate all'Allegato 2.

Ogni eventuale controversia sarà regolata direttamente dai due Governi.

ALLEGATO 2

NORME RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL RISO NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna avverrà a bordo, all'arrivo della nave nel porto di Kingston, al momento della rimessa al Rappresentante del Governo di Giamaica, da parte del Rappresentante del fornitore, della polizza di carico e delle copie dei documenti di imbarco.

2) Il Governo Italiano si assumerà tutte le spese per il trasporto del riso dal porto italiano di carico fino all'arrivo della nave nel porto di Kingston.

Il Governo della Giamaica si assumerà tutte le spese per lo scarico del riso nel porto di scarico, così come tutte le spese (in particolare le controstallie) derivanti da ritardi -verificatisi per qualsiasi ragione - nell'ammettere la nave all'ancoraggio.

3) Il Governo italiano notificherà in tempo debito la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

4) Il Governo della Giamaica rilascerà, immediatamente dopo la consegna, una dichiarazione di presa in carico del prodotto ricevuto che attesti la sua quantità e qualità.

5) Il mandatario della Giamaica e l'A.I.M.A. saranno mandatari dei due Governi per l'applicazione delle clausole di spedizione.

6) L'A.I.M.A.(Agenzia di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo) è unica mandataria per il Governo italiano.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA
DI GIAMAICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

15 Dicembre 1986

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla lettera di V.E. in data 15 dicembre 1986, il cui testo è il seguente:

" Ho l'onore di riferirmi all'intesa conclusa tra i nostri due Governi per la fornitura di riso al Governo della Giamaica come aiuto italiano nel quadro della Convenzione sull'Aiuto Alimentare adottata a Washington nel 1980, per suggerire che le forniture siano eseguite alle condizioni di cui agli Allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale fanno parte integrante.

Qualora il Governo della Giamaica concordi con dette condizioni, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà inviarmi, costituiranno unAccordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di C.E.

Qualsiasi problema dovesse insorgere nell'applicazione dell'Accordo, esso sarà oggetto di consultazione su richiesta di uno dei due Governi.

Ho l'onore d'informarLa che il Governo della Giamaica è d'accordo per quanto riguarda il contenuto della lettera e relativi Allegati.

RinnovandoLe i sensi della mia alta considerazione,

Jeanette Grant-Woodham

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA DI GIAMAICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

Kingston, 15 dicembre 1986

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi all'intesa raggiunta tra i nostri due Governi, relativa alle condizioni per la fornitura di riso offerta dal Governo Italiano come aiuto bilaterale, in base all'Accordo sull'Aiuto Alimentare firmato a Washington firmato a Washington nel 1980.

Il Governo della Giamaica concorda con l'apertura di uno speciale contobancario sul quale saranno versati i ricavati, in valute locali, derivanti dalle vendite dei prodotti di cui sopra.

Il Governo della Giamaica opererà su detto conto, e l'Ambasciata d'Italia a Caracas sarà tenuta al corrente di tali operazioni.

Rimane inteso che i suddetti ricavati saranno utilizzati per finanziare i progetti di cooperazione bilaterale che saranno decisi di comune accordo, uno per uno, con l'Ambasciata d'Italia a Caracas.

RinnovandoLe, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Jeanette R. Grant-Woodham

XXXVII

18 dicembre 1986, Roma

Accordo fra l'Italia ed il Mozambico per la concessione di un credito da parte italiana per il finanziamento delle importazioni: a) Accordo; b) Annessi (1).

A) ACCORDO

AGREEMENT dated as of December 18th, 1986 between the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY (hereinafter called Italy) and the PEOPLES'S REPUBLIC OF MOZAMBIQUE (hereinafter called Mozambique).

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation programme with Mozambique, Italy has committed certain grant funds to finance certain projects in Mozambique to be selected by Mozambique and Italy;

WHEREAS, Italy and Mozambique, as agreed in the fourth meeting of the Joint Commission held in Maputo on September 9-14, 1985, wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Mozambique in an amount of thirty billion Italian Lire (hereinafter called the Grant) to assist in the financing of the importation into Mozambique of certain goods produced in Italy (including consultant and miscellaneous other services associated with such importation) (hereinafter called the Italian Program), on the terms and conditions hereinafter set forth in this Agreement;

WHEREAS, Italy has entered into an agreement with the International Bank for Reconstruction and Development and with the International Development Association (hereinafter called the Association) which provides for cofinancing of development projects and other forms of consultations thereon and pursuant to such Agreement the proceeds of the Grant is to be utilized in parallel with the Credit made by the Association to Mozambique under a Development Credit Agreement (Rehabilitation Program) dated July 23, 1985, between Mozambique and the Association (hereinafter called the Development Credit Agreement);

WHEREAS, pursuant to an Agreement to be entered between Italy and the Association (hereinafter called the Administration Agreement), Italy will appoint the

(1) Entrata in vigore: 18 dicembre 1986.

Association as Administrator of the Grant and will authorize the Association to do all such acts and things as may be necessary or appropriate to accomplish such administration;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

The Grant

Section 1.01. Italy agrees to extend the Grant in an amount of thirty billion Italian Lire to Mozambique, on the terms and conditions set forth or referred to hereinafter, to assist in financing (i) of imports to be made into Mozambique of goods produced in Italy that Italy and Mozambique agree are urgently needed for the development of Mozambique and (ii) certain other expenditures referred to in Schedule 1 to this Agreement.

Article II

Administration of the Grant

Section 2.01. The proceeds of the Grant shall be deposited by Italy into a trust account (hereinafter called the T-Account) and shall be held and administered by the Association as Administrator in accordance with the terms of the Administration Agreement and this Agreement.

Article III

Withdrawal and Use of the Grant

Section 3.01. (a) The proceeds of the Grant may be withdrawn for expenditures made in respect of the reasonable cost of imports to be made into Mozambique of goods produced in Italy, related transportation and insurance expenses, consultant services associated with such procurement

and certain other expenses, eligible for financing in accordance with Schedule 1 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement between Mozambique and Italy and accepted by the Association, acting as Administrator of the Grant.

(b) Mozambique shall, for the purposes of financing contracts for goods eligible for procurement under Section 3.01 (a) of this Agreement, open and maintain in Italian Lire a special account in an Italian commercial bank on terms and conditions satisfactory to the Association (hereinafter called the Italian Special Account). Deposits into, and payments out of, the Italian Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

(c) When Mozambique shall desire to withdraw the proceeds of the Grant (i) for procurement services as provided for in Section 4.02 of this Agreement and (ii) in respect of fees for auditing services required to satisfy Mozambique's obligations under Section 4.06 of this Agreement, Mozambique shall deliver to the Association a written application in such form, and containing such documents or other evidence, as the Association may reasonably request.

(d) Mozambique shall furnish to the Association evidence of the authority of the person or persons authorized to sign applications for withdrawal and the authorized specimen signature of any such person or persons.

(e) Withdrawal of the proceeds of the Grant shall be made in Italian Lire or, at the option of the Association, in the respective currencies in which the expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant have been paid or are payable.

(f) The Association shall pay the amounts withdrawn by Mozambique only to or on the order of Mozambique.

(g) In order to assist in the defrayment of the costs of administration and other expenses incurred by the

Association under the Administration Agreement, the Association shall withdraw from the T-Account and pay itself at the time of each deposit into the Italian Special Account an amount equivalent to two percent (2%) of the funds so deposited.

(h) Banco de Mocambique (hereinafter called BDM) is designated as representative of Mozambique for the purposes of taking any action required or permitted to be taken under the provisions of this Section and to that end, shall be responsible on behalf of Mozambique, for the preparation of withdrawal applications in respect of the Grant and for the collection of the documents and other evidence to be furnished to the Association in support of such applications.

Article IV

Execution of the Italian Program

Section 4.01. The Borrower shall adopt and implement such financial and administrative measures as are necessary for the implementation of the Italian Program, including those set forth in the Implementation Program set forth in Schedule 3 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement among Italy, Mozambique and the Association.

Section 4.02. Except as Italy and the Association and shall otherwise agree, procurement of the goods and services of procurement experts required for the Italian Program and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 4.03. (a) Except as Italy may otherwise agree, Mozambique shall cause BDM to open a separate account in BDM and to credit into such account the equivalent in Metical of the grant withdrawn and outstanding, such equivalent amount to be determined as of the respective dates of withdrawal.

(b) Except as Italy and may otherwise agree, the amount standing in the above-mentioned account shall be used exclusively to finance developmental projects in the territory of Mozambique.

Section 4.04. Without limitation or restriction upon its obligations under Section 4.01 of this Agreement and except as may otherwise be agreed, Mozambique shall furnish to Italy and the Association by not later than three months after the date of effectiveness referred to in Section 3.01 of this Agreement, a detailed assessment of the overall implementation of the Italian Program, including the number, contents and Lire value of expenditures financed by the Grant.

Section 4.05. (a) Mozambique shall insure or cause to be insured, or make adequate provision for the insurance of, the goods to be financed out of the proceeds of the Grant against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation. Any indemnity for such insurance shall be payable in a freely usable currency to replace or repair such goods.

(b) Mozambique shall cause all goods and services financed out of the proceeds of the Grant to be used exclusively for the purposes of the Italian Program.

Section 4.06. (a) Mozambique shall maintain or cause to be maintained records and accounts adequate to reflect in accordance with consistently maintained sound accounting practises the expenditures financed out of the proceeds of the Grant.

(b) Mozambique shall:

(i) have the records and accounts referred to in paragraph (a) of this Section and the Italian Special Account for each fiscal year audited, in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to Italy, Mozambique and the Association;

(ii) furnish to Italy and the Association,

as soon as available, but in any case not later than four months from the end of each such year, or such other date as Italy and the Association may agree, a certified copy of the reports of such audits by said auditors, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall from time to time reasonably request; and

(iii) furnish to Italy and the Association such other information concerning said accounts and the audit thereof as Italy and the Association shall from time to time reasonably request.

Section 4.07. Mozambique shall: (i) maintain records and procedures adequate to identify the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and (ii) furnish to the Association at regular intervals all such information as the Association may reasonably request concerning the expenditures of the proceeds of the Grant and the goods and services financed out of the such proceeds.

Section 4.08. Promptly after the proceeds of the Grant have been fully disbursed, Mozambique shall prepare and furnish to Italy and the Association a report, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall reasonably request, ,on the execution of the Italian Program, the benefits derived and to be derived from the proceeds of the Grant and the accomplishment of the purposes of the Grant.

Article V

Consultations

Section 5.01. The parties to this Agreement shall fully cooperate to ensure that its objectives will be achieved. As and when the need arises, the parties shall, at the request of either party:

(a) exchange views through their diplomatic

representatives with regard to the performance of their respective obligations under this Agreement and the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and

(b) provide to the other party all such information as it shall reasonably request with regard to the foregoing.

Section 5.02. The parties to this Agreement shall promptly inform each other of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Grant or the performance by either of them of their obligations under this Agreement.

Section 5.03. The parties shall take all other necessary steps to facilitate the smooth implementation of the use of the proceeds of the Grant. Without limitation of the foregoing, and in order to enable the Association in its capacity as administrator of the Grant to carry out its responsibilities to Italy under the Administration Agreement, Mozambique shall cooperate with the Asociation in the manner described in Sections 5.01 and 5.02 of this Article V, as if the Association were a party to this Agreement. Mozambique shall further afford all reasonable opportunity for representatives of the Association to visit any part of its territories for purposes related to the Grant.

reaso

Article VI

Amendments

Section 6.01. Amendments to this Agreement shall be effected by way of exchange of letters between the parties hereto, provided, however, that no such amendment shall be effected without prior consultation with the Association.

Article VII

Termination

Section 7.01. In the event of a default by one of the parties in fulfillment of any commitment or obligation under this Agreement, the other party may give notice to suspend the application of the Agreement, and, should the suspension continue beyond ninety days after the giving of such notice, may terminate this Agreement.

ARTICLE VIII

Settlement of Disputes

Section 7.01 Disputes as to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by means of diplomatic channels.

Article IX

Entry into Force and Effectiveness

Section 9.01. This Agreement shall enter into force at the date of its signature and shall become effective when the Association is satisfied that arrangements, including procurement arrangements and procedures, acceptable to the Association have been made by Mozambique for the carrying out of the Italian Program. The Association shall promptly dispatch to Mozambique and Italy notice that this condition has been fulfilled.

Article X

Representatives and Notices

Section 10.01. (a) The following authorities

shall be responsible for the implementation of this Agreement:

For Italy:

Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
P.zzale Farnesina
Rome, Italy

Cable addresss:	Telex:
ROME	43614620
ITALY	43614640

For Mozambique:

Banco de Mocambique
Avenida 25 de Setembro 1695
P.O. Box 423
Maputo
People's Republic of Mozambique

Telex:
6355/7 BMMO

(b) Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegramme, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their respective representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names, as of the date and year first above written.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

By ______________________
Authorized Representative

PEOPLE'S REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

By ______________________
Authorized Representative

B) ANNESSI

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Grant

1. The table below sets forth the Categories of items ot be financed out of the proceeds of the Grant, the allocation of the amounts of the Grant to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category	Amount of Grant Allocated (Expressed in Italian Lire)	% of Expenditures to be financed
(1) Eligible goods(including consultants and miscellaneous services associated therewith)	29.100.000.000	100%
(2) Procurement and auditing services	300.000.000	100%
(3) Association administration fee	600.000.000	100%
TOTAL	30.000.000.000	

2. For the purposes of this table, "Eligible Goods" mean the Category of goods set forth in the Annex to this Schedule, as such Annex may be amended from time to time by agreement between Mozambique and Italy.

3. Nothwithstanding the provisions of paragraph 1 above, Mozambique shall take all necessary measures to ensure that not less than 35% of proceeds of the Grant allocated to Category (1) and any unutilized funds under Category (2) shall be made available for withdrawal by private sector eligible enterprises provided, however, that if such percentage is not fulfilled within eight months from the entry into force of this Agreement, the proceeds in question shall be otherwise allocated by

agreement between Mozambique and Italy. The Association may, by notice to Mozambique, reallocate the proceeds of the Grant on the basis of such agreement. For the purposes of this paragraph, a "Private Sector Eligible Enterprise" means an enterprise in which one or more private or juridical persons hold at least 51% of the voting rights or proprietary interest.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 above, no withdrawals shall be made in respect of:

(a) payments made for expenditures prior to the date of this Agreement;

(b) payment made in the currency of Mozambique or for goods or services supplied from the territory of Mozambique;

(c) payments for taxes levied by, or in the territory of Mozambique on goods or services or on the importation, manufacture, procurement or supply thereof; and

(d) expenditures for goods supplied under contract which any national or international financing institution or agency other than Italy shall have financed or agreed to finance.

5. If the Association shall have reasonably determined that the procurement of any item in any Category is inconsistent with the procedures set forth or referred to in this Agreement, no expenditures for such item shall be financed out of the proceeds of the Grant, and the Association may, without in any way restricting or limiting any other right, power or remedy of Italy under this Agreement, by notice to Mozambique, cancel such amount of the Grant as, in the Association's reasonable opinion, represents the amount of such expenditures which otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant.

Annex

Eligible Goods

1. Industrial sector: equipment, spare parts, components,

artificial textile fibers and textile fabrics, chemical products, plastic materials and semi-finished goods for the following industries:

- textile;
- garment;
- oil and soap;
- beverages;
- shoe;
- plastics;
- furniture;
- refrigeration; and
- construction including concrete.

2. Energy sector: equipment and spare parts.

3. Goods for general purposes: steel sheets, bars and profiles, electrical goods and components, small tools and hardware.

4. Health sector: medicines included in the World Health Organization's (WHO's) list of essential drugs.

5. Office equipment.

SCHEDULE 2

Italian Special Account

1. For the purpose of this Schedule:

   a) the term "Catégory" means a category of items to be financed out of the procedes of the Grant as set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement;

   b) the terms "eligible expenditures" means expenditures in respect of the reasonable cost of goods (including consultant and miscellaneous services associated therewith) to be financed out of the proceeds of the Grant allocated from time to time to Category 1;

   c) the term "Authorized Allocation" means an amount of Italian Lire 10.000.000.000= which is to be withdrawan from the Credit Account and deposited in the Italian Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule; and

   d) the term "T-Account" means the account with Banca d'Italia in the name of the Association to which the proceeds of the Grant have been credited pursuant to the provisions of the Administration Agreement.

2. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, payments out of the Italian Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Association has received evidence satisfactory to it that the Italian Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Italian Special Account may be made as follows;

   a) On the basis of a request or requests by Mozambique for a deposit or deposits which add up to the aggregate

amount of the Authorized Allocation, the Association shall, on behalf of Mozambique, withdraw from the T-Account deposit in the Italian Special Account such amount or amounts as Mozambique shall have requested.

b) Mozambique shall furnish to the Association requests for replenishment of the Italian Special Account at such intervals as the Association shall specify. On the basis of such requests, the Association shall withdraw from the T-Account and deposit into the Italian Special Account such amounts as shall be required to replenish the Italian Special Account with amounts not exceeding the amount of payments made out of the Italian Special Account for elegible expenditures. Except as Italy and the Association may otherwise agree, each such deposit shall be withdrawn by the Association from the T-Account under the respective amounts, as shall have been justifield by the evidence supporting the request for such deposit furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule.

4. For each payment made out of the Italian Special Account for which Mozambique requests replenishment pursuant to paragraph 3 (b) of this Schedule, Mozambique shall furnish to the Association, prior to or at the time of such request, such documents and other evidence as the Association shall reasonably request, showing that such payment was made for eligible expenditures.

5. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, no further deposit into the Italian Special Account shall be made by the Association when the total unwithdrawn amount of the Grant allocated from time to time to Category (1) shall be equal to the equivalent of the amount of the Authorized Allocation.

(b) Thereafter, withdrawal from the T-Account of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures as the Association shall specify by notice to Mozambique.

6. Except as the Association shall otherwise agree, such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Association shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Italian Special Account as of the date of such notice have been or will be utilized in making payments for eligible expenditures.

7. (a) If the Association shall have determined at any time that any payment out ot the Italian Special Account (i) was made for any expenditure or in any amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule, or (ii) was not justified by the evidence furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule, Mozambique shall, promptly upon notice from the Association, deposit into the Italian Special Account (or, if the Association shall so request, refund to the Association) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless otherwise agreed by the Association, no further deposit by the Association into the Italian Special Account shall be made until Mozambique has made such deposit or refund.

(b) If the Association shall have determined at any time that any amount oustanding in the Italian Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, Mozambique shall, promptly upon notice from the Association, refund the Association such oustanding amount.

SCHEDULE 3

Implementation Programme

1. BDM shall, subject to the provisions of this Agreement, be responsible for the overall coordination, monitoring and supervision of activities under the Italian Program. In order to assist BDM in performing its duties, BDM shall at all times during the implementation of the Italian Program assign or appoint a program manager (the Program Manager) whose qualifications and experience and terms of reference shall be satisfactory to Italy and the Association.

2. Mozambique shall cause its Ministérios da Agricultura, dos Portos, Caminhos de Ferro e Marinha Mercante, da Industria e Energia, da Construçao e Águas and do Comércio Externo and its Secretaria de Estado dos Transportes Rodoviarios and de Estado da Industria Ligeira e Alimentar to nominate designated officials to serve as liaison persons with BDM and, in particular, with the Program Manager for the purpose of the monitoring of the Italian Program. The Program Manager may, if necessary, convene meetings of all designated officials to review the implementation of the Italian Program.

3. In order to assist Mozambique in the carrying out of the Italian Program, Mozambique shall continue to maintain the Procurement Unit established within its Ministério do Comércio Externo (hereinafter called the PU) pursuant to Schedule 3 of the Development Credit Agreement which shall include professional and other staff assigned from trading corporations and an adequate number of support staff. In addition, the PU shall continue to be asssisted by a procurement adviser, an accounting adviser and a logistics adviser, to be employed in accordance with the provisions of Section II of Schedule 3 to the Development Credit Agreement. In order to assist specifically in procurement action related to the Italian Program, Mozambique shall employ Italian consultants in accordance with the provisions of Part B of Schedule 4 to this Agreement who shall be an additional adviser to the PU.

4. The PU shall be responsible for, inter alia; review and approval of (i) lists and specifications of goods, (ii) technical services, (iii) methods to be used in procuring such goods and services and (iv) methods for the distribution of such goods, included in the requests submitted by state trading corporations on behalf of enterprises eligible to utilize the proceeds of the Grant (hereinafter called Eligible Enterprises) which procure goods and services through them or by Eligible Enterprises which are authorized to procure goods and service directly.

5. Requests for utilization of the proceeds of the Grant shall be made in appropriate form to the PU by state trading corporations on behalf of Eligible Enterprises which procure goods and services through them or by Eligible Enterprises which are authorized to rocure goods and services directly. Each request shall contain such information as the PU shall require and shall include at least, the list of goods or services required, their proposed utilization and the procurement procedures intended to be utilized to procure such goods or services and the arrangements for the payment to BDM of the Metical equivalent of the foreign exchange required. The request shall also include the text of the invitations to bid and the advertising procedures to be followed for the bidding.

6. Upon approval by the PU of a request, the following steps shall be followed:

(i) modifications in the documents or procedures required by paragraph 5 shall be made as the PU shall require;

(ii) after bids have been received and evaluated, the Eligible Enterprise or the state trading corporation responsible for procurement shall, before a final decision on the award is made, inform the PU of the bidder to which it intends to award the contract, including the justification thereof, so that the PU may review the same with a view to concurring or rejecting

the proposed award; and

(iii) the terms and conditions of the contract with the winning bidder shall be submitted to the PU, for its review, prior to the execution thereof.

7. To process the importation of goods, each Eligible Enterprise will open a letter of credit with BDM. The operative instrument of the letter of credit will be a telex, including a detailed description of the goods, as described in the pro-forma invoice approved by the PU a copy of which will be airmailed to the Italian confirming bank as part of the letter of credit.

SCHEDULE 4

Procurement and Consultants' Services

Section 1. Procurement of Goods and Works

Part A: Procurement of Goods

1. Each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured under contracts awarded on the basis of quotations invited from a list of at least three reputable suppliers from Italy, in accordance with procedures acceptable to the Association.

2. Contracts for proprietary spare parts and equipment shall be procured on a negotiated basis from the original manufacturers or authorized representatives on terms satisfactory to the Association and such contracts which are estimated to cost more than the equivalent of 375.000.000 Lire shall be awarded only after approval of the Association.

3. Goods shall be bulked together in bidding packages to the maximum extent practicable for the purposes of bidding and procurement.

Part B: Review by the Asociation of Procurement Decisions

1. With respect to all contracts for goods estimated to cost 375.000.000 Italian Lire or more, the procedures set forth in paragraph 3 of Appendix 1 to the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the Bank in August 1984 shall apply.

Part C: Employment of Consultants

In order to asssist Mozambique in the procurement of goods under the Italian Program,

Mozambique shall employ consultants whose qualifications, experience and terms and conditions of employment shall be satisfactory to the Association. Such consultants shall be selected in accordance with principles and procedures satisfactory to the Association.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

ACCORDO del 18 dicembre 1986 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito citato come Italia) e la Repubblica Popolare del Mozambico (qui di seguito citato come Mozambico).

PREMESSO CHE, come parte del suo programma di cooperazione bilaterale col Mozambico, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per crediti per finanziare taluni progetti in Mozambico che verranno scelti dal Mozambico e dall'Italia;

PREMESSO CHE, come convenuto nel quarto incontro della Commissione Mista svoltosi a Maputo dal 9 al 14 settembre 1985, l'Italia e il Mozambico desiderano destinare una parte di questi fondi al finanziamento di un credito da parte dell'Italia al Mozambico per l'ammontare di trenta miliardi di lire italiane(qui di seguito citato come Credito) per contribuire al finanziamento dell' importazione in Mozambico di alcuni beni prodotti in Italia(ivi inclusi consulenze e vari altri servizi connessi a tale importazione) (qui di segui o citato come Programma Italiano), sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti nel presente Accordo;

PREMESSO CHE l'Italia ha aderito ad un accordo con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e con l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito citata come Associazione) che prevede il cofinanziamento dei progetti di sviluppo e altre forme di consultazioni sugli stessi e in conformità a tale Accordo l'ammontare del Credito deve essere utilizzato parallelamente al credito concesso dall' Associazione al Mozambico ai sensi di un Accordo di Credito allo Sviluppo (Programma di Riabilitazione) in data 23 luglio 1985 stipulato tra il Mozambico e l'Associazione (qui di seguito citato come Accordo di Credito allo Sviluppo);

PREMESSO CHE, in conformità ad un Accordo da stipulare tra l'Italia e l'Associazione (qui di seguito citato come Accordo di Gestione)l'Italia nominerà l'Associazione amministratore del Credito ed autorizzerà l'Associazione a procedere a tutti gli atti e passi che possano rendersi necessari o opportuni al fine di realizzare la suddetta gestione;

CON IL PRESENTE ACCORDO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

IL CREDITO

Sezione 1.01. L'Italia conviene a concedere il Credito per l'ammontare di trenta miliardi di lire italiane al Mozambico,sulla base dei termini e delle condizioni stabiliti o di cui si farà menzione in seguito,per contribuire al finanziamento (i) delle importazioni in Mozambico di beni prodotti in Italia che l'Italia e il Mozambico convengono siano urgentemente necessari ai fini dello sviluppo del Mozambico e (ii) talune altre spese di cui alla Tabella 1 del presente Accordo.

ARTICOLO 2

GESTIONE DEL CREDITO

Sezione 2.01. L'ammontare del Credito sarà depositato dall'Italia su un conto fiduciario (qui di seguito citato come Conto-F) e sarà tenuto e gestito dall'Associazione in qualità di amministratore conformemente alle condizioni dell' Accordo di Gestione e del presente Accordo.

ARTICOLO 3

PRELIEVO E UTILIZZO DEL CREDITO

Sezione 3.01. (a) L'ammontare del Credito puo'essere prelevatc per le spese sostenute relativamente al costo ragionevole delle importazioni

da effettuare in Mozambico di beni prodotti in Italia,delle relative spese di trasporto e di assicurazione,dei servizi di consulenza connessi a detto approvvigionamento e di talune altre spese che possono essere finanziate ai sensi della Tabella 1 del presente Accordo e degli eventuali possibili emendamenti apportati nel tempo alla stessa su accordo tra il Mozambico e l'Italia,accettato dall'Associazione,che agisce come amministratore del Credito.

(b) Il Mozambico,allo scopo di finanziare contratti per beni che possono essere oggetto di approvvigionamento ai sensi della Sezione 3.01. (a) del presente Accordo,aprirà e manterrà in lire italiane un conto speciale (qui di seguito citato come Conto Speciale Italiano) in una banca commerciale italiana sulla base di termini e di condizioni che siano soddisfacenti per l'Associazione.

I depositi versati sul,e i prelievi effettuati dal Conto Speciale Italiano saranno fatti in conformità alle disposizioni della Tabella 2 del presente Accordo.

(c) Qualora il Mozambico desiderasse prelevare l'amm ontare del Credito (i) per servizi di approvvigionamento come stabilito nella Sezione 4.02. del presente Accordo e (ii) riguardo alle tariffe per servizi di revisione di bilancio richiesti per adempiere agli obblighi del Mozambico ai sensi della Sezione 4.06. del presente Accordo,il Mozambico consegnerà all'Associazione una richiesta scritta in forma tale,e contenente tali documenti o altra documentazione che l'Associazione possa ragionevolmente chiedergli.

(d) Il Mozambico fornirà all'Associazione documenti comprovanti l'autorità della persona o dell persone autorizzate a firmare richieste di prelievo e un esemplare della firma autorizzata di tale persona o persone.

(e) Il prelievo dell'ammontare del Credito sarà effettuato in lire italiane o, a scelta dell' Associazione,nelle rispettive valute nelle quali le spese che devono essere finanziate con l'ammontare del Credito sono state pagate o sono pagabili.

(f) L'Associazione pagherà le somme prelevate dal Mozambico solo a o all'ordine del Mozambico.

(g) Per contribuire al pagamento dei costi di gestione e di altre spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'Accordo di Gestione,l'Associazione preleverà

dal Conto-F e pagherà, ogni volta venga effettuato un deposito sul Conto Speciale Italiano, una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi in tal modo depositati.

(h) Il Banco de Mocambique (qui di seguito citato come BDM) è designato rappresentante del Mozambico al fine di intraprendere qualsiasi azione richiesta o che possa essere intrapresa ai sensi delle disposizioni della presente Sezione e a tal fine sarà responsabile, a nome del Mozambico, della preparazione di richieste di prelievo riguardo al Credito e della raccolta dei documenti e di ogni altra documentazione da fornire all' Associazione a corredo di dette richieste.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ITALIANO

Sezione 4.01. Il beneficiario del Credito adotterà e applicherà le misure finanziarie e amministrative necessarie all' attuazione del Programma Italiano, comprese quelle enunciate nel Programma di Attuazione fissato nella Tabella 3 del presente Accordo e negli eventuali futuri emendamenti apportati alla stessa previo accordo tra l'Italia, il Mozambico e l'Associazione.

Sezione 4.02. Salvo diverso accordo tra l'Italia e l'Associazione, l'ottenimento dei beni e dei servizi di esperti di approvvigionamento necessari per il Programma Italiano che vanno finanziati tramite il Credito saranno regolati dalle disposizioni della Tabella 4 del presente Accordo.

Sezione 4.03. (a) Salvo diverso accordo da parte dell'Italia, il Mozambico farà aprire al BDM un conto separato presso lo stesso e farà accreditare su questo conto l'equivalente in metical degli ammontari già riscossi e da riscuotere; l'ammontare di tale equivalente sarà determinato a partire dalle rispettive date di riscossione.

(b) Salvo diverso accordo da parte dell'Italia, la somma accreditata sul conto summenzionato sarà impiegata esclusivamente per finanziare progetti di sviluppo

nel territorio del Mozambico.

Sezione 4.04. Senza limiti o restrizioni ai suoi obblighi ai sensi della Sezione 4.01. del presente Accordo e salvo diversamente convenuto ,il Mozambico fornirà all'Italia e all'Associazione,non piu' tardi di tre mesi dopo la data di validità cui si fa menzione nella Sezione 3.01. del presente Accordo,una valutazione dettagliata dell'attuazione complessiva del Programma Ital iano,incluso il numero,il contenuto e il valore in lire delle spese finanziate attraverso il Credito.

Sezione 4.05. (a) Il Mozambico assicurerà, farà assicurare, o provvederà affinche' vengano assicurati i beni,la cui spesa andrà finanziata tramite il Credito,contro i rischi che possano verificarsi al momento dell' acquisizione, del trasporto e della consegna degli stessi al luogo di utilizzo o d'installazione. Qualsiasi risarcimento per tale assicurazione sarà pagabile in una valuta liberamente convertibile per sostituire o riparare tali beni.

(b) Il Mozambico farà si' che tutti i beni e i servizi finanziati tramite il Credito vengano impiegati esclusivamente per gli scopi del Programma Italiano.

Sezione 4.06. (a) Il Mozambico terrà o farà tenere registri e contabilità che riflettano adeguatamente,in conformità a pratiche di contabilità oculata, le spese finanziate tramite il Credito.

(b) Il Mozambico:

(i)farà eseguire la revisione di bilancio per i registri e la contabilità di cui al paragrafo (a) della presente Sezione e per il Conto Speciale Italiano relativamente a ogni anno fiscale, conformemente a principi appropriati di revisione di bilancio applicati coerentemente,da parte di revisori di bilancio indipendenti che siano accettabili per l'Italia,il Mozambico e l'Associazione;

(ii) fornirà all'Italia e all'Associazione,appena disponibile,ma in ogni caso non piu' tardi di quattro mesi dalla fine di ogni anno fiscale,ó in una qualsiasi altra data che potrà essere convenuta dall'Italia e dall'Associazione, una copia autenticata delle revisioni di bilancio ad opera dei suddetti revisori, di quella portata e dettaglio di volta in volta ragionevolmente richiesti dall' Italia e dall' Associazione; e

(iii) fornirà all'Italia e all'Associazione ogni altra informazione concernente detta contabilità e la relativa revisione di bilancio di volta in volta ragionevolmente richieste dall'Italia e dall'Associazione.

Sezione 4.07. Il Mozambico:
(i) terrà la contabilità e svolgerà le procedure adeguate ad identificare i beni e i servizi finanziati tramite il Credito;

(ii) fornirà all'Associazione a intervalli regolari tutte le informazioni che l'Associazione potrà richiedere ragionevolmente in merito all' utilizzo del Credito e ai beni e servizi finanziati tramite lo stesso.

Sezione 4.08. Immediatamente dopo che l'ammontare del Credito sia stato completamente speso,il Mozambico preparerà e fornirà all'Italia e all' Associazione una relazione di quella portata e dettaglio ragionevolmente richiesti dall'Italia e dall'Associazione,sullo svolgimento del Programma Italiano,i vantaggi ottenuti o che possono essere ottenuti dal Credito e il raggiungimento degli obiettivi dello stesso.

ARTICOLO 5

CONSULTAZIONI

Sezione 5.01. Le Parti al presente Accordo coopereranno appieno per far si' che i suoi scopi vengano raggiunti.
Qualora se ne presentasse la necessità, le Parti,su richiesta di una delle stesse:

(a) effettueranno uno scambio di opinioni attraverso i loro rappresentanti diplomatici riguardo all' assolvimento dei loro obblighi reciproci ai sensi del presente Accordo e sui beni e i servizi finanziati tramite il

Credito;

(b) forniranno all'altra Parte tutte le informazioni da essa ragionevolmente richieste relativamente a quanto sopra.

Sezione 5.02. Le Parti al presente Accordo si informeranno a vicenda e con prontezza di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con il raggiungimento degli obiettivi del Credito o con l'assolvimento da parte di una di esse dei loro obblighi ai sensi del presente Accordo.

Sezione 5.03. Le Parti adotteranno ogni altra misura necessaria per facilitare un utilizzo senza impedimenti dell'ammontare del Credito.

Senza limiti a quanto sopra,e per mettere in grado l'Associazione nella sua veste di amministratore del Credito di far fronte alle sue responsabilità verso l'Italia ai sensi dell' Accordo di Gestione,il Mozambico coopererà con l'Associazione nel modo descritto nelle Sezioni 5.01. e 5.02. del presente Articolo 5, come se l'Associazione fosse una Parte al presente Accordo. Inoltre il Mozambico garantirà ogni ragionevole possibilità ai rappresentanti dell'Associazione di visitare qualsiasi parte del suo territorio per scopi collegati al Credito.

ARTICOLO 6

EMENDAMENTI

Sezione 6.01. Gli emendamenti al presente Accordo saranno effettuati con uno scambio di lettere tra le Parti allo stesso,a condizione,tuttavia,che nessun emendamento potrà essere effettuato senza previe consultazioni con l'Associazione.

ARTICOLO 7

DENUNCIA

Sezione 7.01. Nel caso di inadempienza da parte di una delle Parti nell'assolvimento di un qualsiasi impegno o obbligo ai sensi del presente Accordo,l'altra Parte puo' notificare la sua intenzione di sospendere l'applicazione dell'Accordo e,qualora la sospensione continui oltre 90 giorni dopo tale notifica,puo' denunciare l'Accordo.

ARTICOLO 8

Soluzione delle controversie

Sezione 8.01.. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte tramite i canali diplomatici

ARTICOLO 9

ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'

Sezione 9.01. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e diventerà valido quando l'Associazione si sarà accertata che le intese,ivi incluse le intese e le procedure di approvvigionamento per essa accettabili siano state concluse dal Mozambico per l'attuazione del Programma Italiano. L'Associazione notificherà prontamente al Mozambico e all'Italia che questa condizione è stata ottemperata.

ARTICOLO 10

RAPPRESENTANTI E NOTIFICHE

Sezione 10.01. (a) Le seguenti autorità saranno responsabili per l'attuazione del presente Accordo:

Per l'Italia:

Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale Farnesina
Roma, Italia

Indirizzo telegrafico:	Telex:
Roma	43614620
Italia	43614640

Per il Mozambico:
Banco de Mocambique
Avenida 25 de Setembro 1695
P.O. Box 423
Maputo
Repubblica Popolare del Mozambico
Telex:
6355/7 BMMO

(b) Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tipo d'intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà consegnata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla Parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta all' indirizzo della Parte qui di seguitò specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà designato con una notifica alla Parte che presenta questa notifica o fa una tale richiesta.

In fede di che, le Parti, agendo tramite i loro rispettivi rappresentanti

a cio' debitamente autorizzati,hanno firmato il presente Accordo con i loro rispettivi nomi,nel giorno e nell'anno sunnominati.

Governo della Repubblica Italiana

Da: ______________________________

Rappresentante Autorizzato

Repubblica Popolare del Mozambico

Da: ______________________________

Rappresentante Autorizzato

TABELLA 1

Prelievo dell' ammontare del Credito

1. Lo schema che segue stabilisce le Categorie di voci da finanziare con il Credito,lo stanziamento del Credito per ciascuna categoria e la percentuale delle spese per le voci da finanziare in tal modo per ciascuna Categoria:

Categoria	Ammontare del Credito stanziato (Espresso in lire italiane)	% delle spese da finanziare
1. Beni che presentano i necessari requisiti (inclusi i servizi di consulenza e servizi vari ad essi associati)	29.100.000.000	100%
2. Servizi di approvvigionamento e di revisione di bilancio	300.000.000	100%
3. Spese di amministrazione a favore dell' Associazione	600.000.000	100%
	Totale 30.000.000.000	

2. Ai fini della presente Tabella, per "Beni che presentano i necessari requisiti" si intende la Categoria di beni elencati nell' Allegato alla presente Tabella e nei possibili eventuali emendamenti dello stesso effettuati di volta in volta previo accordo tra il Mozambico e l'Italia.

3. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il Mozambico adotterà tutte le misure necessarie per assicurare che non meno del 35% dell' ammontare del Credito stanziato per la Categoria (1) e tutti i fondi inutilizzati per la Categoria (2) saranno resi disponibili per il prelievo da parte di aziende qualificate del settore privato; tuttavia, se tale percentuale non è raggiunta entro otto mesi dall' entrata in vigore del presente Accordo, l'ammontare in questione sarà altrimenti stanziato sulla base di un' intesa tra il Mozambico e l'Italia.

L' Associazione puo', notificandolo al Mozambico, decidere un diverso stanziamento dell' ammontare del Credito sulla base di tale Accordo
Ai fini di questo paragrafo, per una "Azienda qualificata del settore privato" s' intende un' impresa nella quale una o piu' persone private o giuridiche detengono al meno il 51% dei diritti di voto o interessi di proprietà.

4. Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3, non saranno effettuati prelievi per:

(a) pagamenti fatti per spese precedenti la data del presente Accordo;

(b) pagamenti fatti nella moneta del Mozambico o per beni e servizi forniti dal territorio del Mozambico;

(c) pagamenti per le tasse imposte da o nel territorio del Mozambico su beni e servizi o sulle importazioni,la fabbricazione, l'ottenimento o la fornitura degli stessi;

(d) spese per beni forniti sotto contratto che qualsiasi istituto finanziario o agenzia nazionale o internazionale diversa dall' Italia avrà finanziato o acconsentito a finanziare.

5.Se l' Associazione avrà ragionevolmente determinato che l'approvvigionamento di un qualsiasi bene in una qualunque Categoria non è in conformità con le procedure enunciate o a cui si fa riferimento nel presente Accordo,nessuna spesa per tale voce sarà sostenuta tramite il Credito, e l'Associazione potrà,senza circoscrivere o limitare in alcun modo qualsiasi altro diritto, potere o azione giudiziaria dell' Italia ai sensi del presente Accordo, notificandolo al Mozambico,annullare un importo tale del Credito che, secondo la ragionevole opinione dell'Associazione, rappresenta l'ammontare delle spese che altrimenti avrebbero presentato i necessari requisiti per essere finanziate tramite il Credito.

ALLEGATO

Beni che presentano i necessari requisiti

Fibre tessili sintetiche e tessuti, prodotti chimici, materiale plastico e prodotti semi-lavorati per le seguenti industrie:

- tessile;
- abbigliamento;
- olio e sapone;
- bevande;
- calzature;
- plastica;
- mobilio;
- frigoriferi;
- costruzioni, incluso il cemento armato

2. Settore energetico: attrezzzature e parti di ricambio

3. Beni per usi vari: lamine d'acciaio,barre e profilati, attrezzature elettriche e singole parti,piccoli ut ensili e articoli di ferro.

4. Settore della sanità: medicine comprese nell' elenco dei farmaci essenziali dell' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

5. Attrezzature per ufficio.

TABELLA 2

CONTO SPECIALE ITALIANO

1. Ai fini della presente Tabella:

a) Il termine "Categoria" indica una categoria di voci da finanziare tramite il Credito come fissato nello schema al paragrafo 1 della Tabella 1 del presente Accordo;

b) Il termine "Spese Effettuabili" indica le spese connesse al costo ragionevole dei beni (comprendenti servizi di consulenza e di altra natura ivi associati) da finanziare tramite gli ammontari del Credito stanziati di volta in volta per la Categoria 1;

c) Il termine "Stanziamento Autorizzato" indica una somma di 10.000.000.000 di lire italiane che deve essere prelevata dal Conto di Credito e depositata sul Conto Speciale Italiano in conformità al paragrafo 3 (a) della presente Tabella;

d) Il termine "Conto-F" indica il conto presso la Banca d'Italia a nome dell' Associazione sul quale è stato accreditato l'ammontare del Credito conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Gestione.

2. Salvo diversamente concordato dall' Italia e dall' Associazione, i pagamenti effettuati tramite il Conto Speciale Italiano saranno fatti esclusivamente per spese effettuabili conformemente alle disposizioni della presente Tabella.

3. Una volta ricevuta dall' Associazione la documentazione comprovante che il Conto Speciale Italiano è stato debitamente aperto, i prelievi dello Stanziamento Autorizzato e prelievi successivi per reintegrare il Conto Speciale Italiano possono essere fatti come segue:

a) Sulla base di una richiesta o di richieste da parte del Mozambico di un deposito o di depositi che si aggiungono all'importo complessivo dello Stanziamento Autorizzato, l'Associazione, per conto del Mozambico, preleverà dal deposito sul Conto -F nel Conto Speciale Italiano la somma o le somme che il Mozambico avrà richiesto.

b) Il Mozambico fornirà all' Associazione richieste per reintegrare il Conto Speciale Italiano agli intervalli specificati dall' Associazione.

Sulla base di queste richieste,l'Associazione preleverà dal Conto-F e depositerà

sul Conto Speciale Italiano le somme richieste per reintegrare il Conto Speciale Italiano con somme che non superino l'ammontare dei pagamenti effettuati per mezzo del Conto Speciale Italiano per spese effettuabili. Salvo diversamente concordato dall'Italia e dall'Associazione, ogni deposito sarà prelevato dall'Associazione dal Conto-F in base ai rispettivi ammontari, cosi' come saranno stati giustificati dalla documentazione a sostegno della richiesta relativa a tale deposito presentata conformemente al paragrafo 4 della presente Tabella.

4. Per ogni pagamento effettuato per mezzo del Conto Speciale Italiano per il quale il Mozambico richieda una reintegrazione in conformità al paragrafo 3(b) della presente Tabella, il Mozambico fornirà all' Associazione, prima o al momento della richiesta, i documenti e ogni altro tipo di documentazione che l'Associazione ragionevolmente richiederà, che dimostrino che il pagamento è stato fatto per spese effettuabili.

5(a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 della presente Tabella, l' Associazione non effettuerà nessun altro deposito sul Conto Speciale Italiano quando l'ammontare complessivo non prelevato del Credito stanziato periodicamente per la Categoria (1) sarà uguale all'equivalente dell'ammontare dello Stanziamento Autorizzato.
(b) In seguito, il prelievo dal Conto-F dell'ammontare restante non prelevato del Credito verrà effettuato secondo le procedure che l'Associazione specificherà notificandole al Mozambico.

6. Fatta eccezione per un accordo diverso da parte dell'Associazione, gli ulteriori prelievi saranno effettuati solo in seguito e nella misura in cui l'Associazione si sarà assicurata che questi ammontari che restano in deposito sul Conto Speciale Italiano a partire dalla data della notifica sono stati o saranno utilizzati per effettuare pagamenti per spese effettuabili.

7. Se l'Associazione avrà determinato in un qualunque momento che un qualsivoglia pagamento per mezzo del Conto Speciale Italiano
(i) è stato fatto per qualsiasi spesa o in un qualsiasi ammontare non effettuabile conformemente al paragrafo 2 della presente Tabella, ovvero (ii) non era giustificato dalla documentazione fornita conformemente al paragrafo 4 della presente

Tabella,il Mozambico, subito dopo aver ricevuto notifica dall'Associazione, depositerà immediatamente sul Conto Speciale Italiano (o, se l' Associazione lo richiederà, rimborserà all' Associazione) un importo pari all' ammontare di questo pagamento o la porzione dello stesso non effettuabile o giustificata.
A meno che l'Associazione non decida diversamente, l'Associazione non effettuerà ulteriori depositi sul Conto Speciale Italiano fino a quando il Mozambico non avrà effettuato questo deposito o rimborso.
b) Se l'Associazione avrà determinato in un qualunque momento che qualsiasi importo in essere nel Conto Speciale Italiano non sarà richiesto per coprire ulteriori pagamenti per spese effettuabili, il Mozambico, subito dopo aver ricevuto notifica dall' Associazione,rimborserà immediatamente all'Associazione quest' importo in essere.

TABELLA 3

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

1. Il BDM, fatte salve le disposizioni del presente Accordo,sarà responsabile del coordinamento complessivo,il controllo e la supervisione delle attività previste dal Programma Italiano.
Per aiutare il BDM ad assolvere i suoi obblighi,il BDM durante tutta l' attuazione del Programma Italiano designerà o nominerà un direttore del programma (il Direttore del Programma) le cui qualifiche, esperienza e mandato saranno giudicati soddisfacenti dall'Italia e dall' Associazione.
2. Il Mozambico incaricherà i suoi Ministeri dell'Agricoltura, Porti,Ferrovie e Marina Mercantile , Industria ed Energia,Lavori Pubblici ed Acque,Commercio Estero e Segreteria di Stato per i trasporti stradali e Segreteria di Stato dell'Industria Leggera e Alimentare di nominare funzionari designati che servano come collegamento con il BDM e, in particolare, con il Direttore del Programma ai fini di supervisionare il Programma Italiano.

Il Direttore del Programma puo', se necessario,convocare riunioni di tutti i funzionari designati per verificare l' attuazione del Programma Italiano.

3. Per aiutare il Mozambico ad attuare il Programma Italiano,il Mozambico continuerà a mantenere l' Ufficio di Approvvigionamento (qui di seguito chiamato UA) creato all' interno del suo Ministero per il Commercio Estero conformemente alla Tabella 3 dell' Accordo di Credito allo Sviluppo che includerà uno staff di professionisti e di altre categorie designato dalle ditte commerciali e un numero adeguato di personale ausiliario.
Inoltre, l' UA continuerà ad essere assistito da un consulente per l' approvvigionamento, un consulente per la contabilità e un consulente logistico che andranno utilizzati in conformità alle disposizioni della Sezione II della Tabella 3 dell' Accordo di Credito allo Sviluppo.
Per aiutare specificamente nell ' approvvigionamento per quanto riguarda il Programma Italiano, il Mozambico utilizzerà consulenti italiani in conformità alle disposizioni della Parte B della Tabella 4 del presente Accordo, che fungeranno da consulenti aggiuntivi dell' UA.

4. L' UA sarà responsabile per, inter alia:
la revisione e l' approvazione di (i) elenchi e specifiche di beni, (ii) servizi tecnici, (iii) metodi da usare per ottenere questi beni e servizi e (IV) metodi per la distribuzione di questi beni, inclusi nelle richieste sottoposte da ditte di Stato per conto d' imprese che presentano i requisiti richiesti per utilizzare l' ammontare del Credito (qui di seguito denominate Imprese Qualificate) che ottengono beni e servizi tramite le stesse o da parte delle Imprese Qualificate che sono autorizzate ad ottenere beni e servizi direttamente.

5. Le richieste di utilizzo dell' ammontare del Credito saranno presentate in maniera appropriata all' UA da parte di ditte di Stato a nome delle Imprese Qualificate che ottengono beni e servizi tramite queste o dalle Imprese Qualificate che sono autorizzate a procurarsi i beni e i servizi direttamente.
Ogni richiesta conterrà le informazioni che l'UA richiederà e includerà almeno l' elenco dei beni o dei servizi richiesti, la loro proposta utilizzazione e le procedure per l' ottenimento da utilizzare per ottenere questi beni e servizi e le soluzioni per pagare al BDM l' equivalente in moneta del Mozambico della

valuta estera necessaria.
La richiesta includerà anche il testo delle offerte d' appalto e le procedure di pubblicizzazione per presentare le gare d'appalto.

6. Su approvazione di una richiesta da parte dell' UA, si seguirà la seguente procedura:
(i) le modifiche dei documenti o delle procedure richieste al paragrafo 5 saranno effettuate come richiederà l'UA;
(ii) una volta che le offerte d'appalto sono state ricevute e valutate, l' Impresa Qualificata o la ditta di Stato responsabile per l'approvvigionamento, prima che venga presa una decisione finale sull' assegnazione, notificherà all' UA l' appaltatore al quale intende assegnare il contratto,inclusa la sua denominazione, così che l' UA possa verificarla al fine di approvare o respingere l'assegnazione proposta; e
(iii) i termini e le condizioni del contratto con l' appaltatore vincente saranno sottoposti all' UA perchè vengano verificati prima di essere eseguiti.

7. Per effettuare l' importazione dei beni, ogni Impresa Qualificata aprirà una lettera di credito con il BDM.
Lo strumento operativo della lettera di credito sarà un telex che includerà una descrizione dettagliata dei beni,così come descritto nel facsimile di fattura approvato dall' UA, una copia del quale sarà spedita per via aerea alla banca italiana confermante come parte della lettera di credito.

TABELLA 4

APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI DI CONSULENZA

Sezione 1. Approvvigionamento di beni e opere

Parte A: Approvvigionamento dei beni

1. Ogni contratto per l' acquisto di beni da finanziare tramite il Credito sarà concluso ai sensi dei contratti di appalto assegnati sulla base dei preventivi richiesti su una lista di almeno tre fornitori italiani affidabili,conformemente alle procedure accettabili per l' Associazione.

2 . I contratti per parti di ricambio e attrezzature di proprietà saranno conclusi su una base negoziata dai fabbricanti originari o dai rappresentanti autorizzati a condizioni soddisfacenti per l' Associazione e quei contratti, il cui costo si stima essere superiore all' equivalente di 375.000.000 di lire, saranno assegnati solo dopo approvazione da parte dell' Associazione.

3.I beni saranno riuniti in pacchetti destinati agli appalti nella maggior misura possibile ai fini dell' appalto e dell' approvvigionamento.

Parte B: Verifica da parte dell' Associazione delle decisioni relative all' Approvvigionamento.

1. Riguardo a tutti i contratti per beni il cui costo si stima essere di 375 milioni di lire italiane o superiore,si applicheranno le procedure fissate al paragrafo 3 dell' Appendice 1 alle "Linee generali per l' approvvigionamento ai sensi dei prestiti della BIRS e dei Crediti IDA" pubblicate dalla Banca nell' agosto 1984.

Parte C: Impiego di consulenti

Per aiutare il Mozambico nell' ottenimento dei beni come previsto dal Programma Italiano, il Mozambico impiegherà dei consulenti le cui qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego saranno soddisfacenti per l'Associazione. Questi consulenti saranno scelti in conformità a princìpi e procedure soddisfacenti per l' Associazione.

XXXVIII

20-23 dicembre 1986, Roma

Scambio di Note tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) sull'interpretazione dell'articolo XIII dell'accordo di sede del 31 ottobre 1950 (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

AL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

Roma, 20 dicembre 1986

Signor Direttore Generale,

a seguito della mia lettera n. 1384 del 19 marzo scorso, desidero confermarLe che la Sua n. DG/85/20/65 del 20.12.1985 ed il voto unanime espresso dalla XXIII Conferenza della FAO in merito ai privilegi ed alle immunità previsti per i funzionari dell'Organizzazione dal vigente Accordo di Sede, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, sono stati oggetto della più benevola attenzione da parte del Governo italiano.

A conclusione delle discussioni svoltesi sull'argomento fra i rappresentanti del Governo e dell'Organizzazione, sono lieto di comunicarLe che le competenti Autorità italiane, rivedendo con spirito di massima cooperazione i punti controversi circa l'applicazione del predetto Accordo e venendo incontro alle posizioni della FAO, aderiscono alla seguente interpretazione delle sezioni 27 e 28 dell'art. XIII, in connessione con la sez. 33 (d) dell'art. XVI, dell'Accordo stesso.

A) I prevalegi e le immunità di cui all'art. XIII, sez. 27, saranno goduti indiscriminatamente da tutti i funzionari della FAO, indipendentemente dalla loro nazionalità, a meno che nell'Accordo non siano previste espresse esclusioni per quelli di cittadinanza italiana.

(1) Il presente scambio di Note sostituisce le Note interpretative dell'Accordo di sede precedentemente firmate.

2. La franchigia di cui al punto (j)(i) della sez. 27 si applica ai cittadini italiani soltanto se stabilmente residenti all'estero al momento dell'assunzione o trasferimento alla Sede centrale della FAO.

3. La franchigia di cui al punto (j) (ii) della sez. 27 sarà concessa secondo la seguente procedura: le Autorità italiane e la FAO stabiliranno ogni anno di comune accordo quantità ragionevoli di generi alimentari ed altri articoli da importare per uso e consumo personale dei dipendenti aventi diritto e non per donazione o vendita. Detti articoli saranno importati esclusivamente dall'Organizzazione e da questa distribuiti ai propri dipendenti all'interno della sua Sede centrale.

B) 1. I privilegi e le immunità previsti dalla sez. 28 dell'art. XIII si applicano ai funzionari in essa indicati indipendentemente dalla loro nazionalità, salve le espresse esclusioni per i cittadini italiani sancite dall'Accordo.

2. Per "funzionari superiori all'uopo designati dal Direttore Generale" (Sez. 28, (a) (iii) dell'art. XIII) si intendono tutti i funzionari di prima categoria (grado P-5 e superiori del sistema comune delle Nazioni Unite), notificati in liste nominative dal Direttore Generale della FAO al Governo italiano entro il 31 dicembre di ogni anno, senza discriminazione di nazionalità, ma entro i limiti di un contingente numerico che verrà fissato ogni biennio, nel mese successivo alla sessione ordinaria della Conferenza della FAO, mediante consultazioni fra il Governo e l'Organizzazione. Tale contingente per il biennio 1986-87 viene fissato in 489 (quattrocentoottantanove) unità.

3. Per il suo fabbisogno operativo viene riconosciuta alla FAO piena ed autonoma facoltà di aumentare in ogni tempo il proprio organico. Nel caso che nel corso del biennio il personale di prima categoria aumentasse oltre i limiti del predetto contingente - che corrisponde alla situazione dell'organico della FAO alla data del 1° dicembre 1986 - il Governo

e l'Organizzazione si consulteranno per concordare l'eventuale estensione dei privilegi al personale aggiunto.

4. Per "funzionari di concetto" s'intendono i dipendenti della FAO di seconda categoria, e cioè dei gradi da P-1 a P-4 del sistema comune delle Nazioni Unite. Il loro numero totale, ai fini dell'applicazione della sez. 28 (a) (iv) dell'Accordo, sarà concordato ogni biennio tra il Governo e il Direttore Generale della FAO e la loro lista nominativa sarà notificata al Governo dalla FAO entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'espressione "privilegi connessi a tale concessione" usata nel citato punto (a) (iv) significa:
- esenzione dalla tassa automobilistica;
- concessione di un contingente di benzina o di altri carburanti o di olii lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Nella fiducia che tali interpretazioni corrispondano al voto espresso dalla Conferenza ed alle vedute della FAO, La prego di volermi confermare il Suo accordo su quanto precede ed assicurarmi che la FAO si atterrà alle intese così raggiunte, considerando la presente lettera come Nota interpretativa del vigente Accordo di Sede con l'Italia e sostitutiva di ogni precedente Nota sui medesimi argomenti.

Giulio Andreotti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Rome, 23 dec. 1986

Onorevole Ministro,

Mi riferisco alla Sua lettera n. 141/2110 del 20 dicembre 1986, del seguente tenore:

"Signor Direttore Generale,

a seguito della mia lettera n. 1384 del 19 marzo scorso, desidero confermarLe che la Sua n. DG/85/20/65 del 20.12.1985 ed il voto unanime espresso dalla XXIII Conferenza della FAO in merito ai privilegi ed alle immunità previsti per i funzionari dell'Organizzazione dal vigente Accordo di Sede, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, sono stati oggetto della più benevola attenzione da parte del Governo italiano.

A conclusione delle discussioni svoltesi sull'argomento fra i rappresentanti del Governo e dell'Organizzazione, sono lieto di comunicarLe che le competenti Autorità italiane, rivedendo con spirito di massima cooperazione i punti controversi circa l'applicazione del predetto Accordo e venendo incontro alle posizioni della FAO, aderiscono alla seguente interpretazione delle sezioni 27 e 28 dell'art. XIII, in connessione con la sez. 33(d) dell'art. XVI, dell'Accordo stesso.

A) 1. I privilegi e le immunità di cui all'art. XIII, sez. 27, saranno goduti indiscriminatamente da tutti i funzionari della FAO, indipendentemente dalla loro nazionalità, a meno che nell'Accordo non siano previste espresse esclusioni per quelli di cittadinanza italiana;

2. La franchigia di cui al punto (j)(i) della sez. 27 si applica ai cittadini italiani soltanto se stabilmente residenti all'estero al momento dell'assunzione o trasferimento alla Sede centrale della FAO.

3. La franchigia di cui al punto (j)(ii) della sez. 27 sarà concessa secondo la seguente procedura: le Autorità italiane e la FAO stabiliranno ogni anno di comune accordo quantità ragionevoli di generi alimentari ed altri articoli da importare per uso e consumo personale dei dipendenti aventi diritto e non per

donazione o vendita. Detti articoli saranno importati esclusivamente dall'Organizzazione e da questa distribuiti ai propri dipendenti all'interno della sua Sede centrale.

B) 1. I privilegi e le immunità previsti dalla sez. 28 dell'art. XIII si applicano ai funzionari in essa indicati indipendentemente dalla loro nazionalità, salve le espresse esclusioni per i cittadini italiani sancite dall'Accordo.

2. Per "funzionari superiori all'uopo designati dal Direttore Generale" (Sez. 28, (a)(iii) dell'art. XIII) si intendono tutti i funzionari di prima categoria (grado P-5 e superiori del sistema comune della Nazioni Unite), notificati in liste nominative dal Direttore Generale della FAO al Governo italiano entro il 31 dicembre di ogni anno, senza discriminazione di nazionalità, ma entro i limiti di un contingente numerico che verrà fissato ogni biennio, nel mese successivo alla sessione ordinaria della Conferenza della FAO, mediante consultazioni fra il Governo e l'Organizzazione. Tale contingente, per il biennio 1986-87, viene fissato in 489 (quattrocentottantanove) unità.

3. Per il suo fabbisogno operativo viene riconosciuta alla FAO piena ed autonoma facoltà di aumentare in ogni tempo il proprio organico. Nel caso che nel corso del biennio il personale di prima categoria aumentasse oltre i limiti del predetto contingente - che corrisponde alla situazione dell'organico della FAO alla data del 1 dicembre 1986 - il Governo e l'Organizzazione si consulteranno per concordare l'eventuale estensione dei privilegi al personale aggiunto.

4. Per "funzionari di concetto" s'intendono i dipendenti della FAO di seconda categoria, e cioè dei gradi da P-1 a P-4 del sistema comune delle Nazioni Unite. Il loro numero totale, ai fini dell'applicazione della sez. 28(a)(iv) dell'Accordo, sarà concordato ogni biennio tra il Governo e il Direttore Generale della FAO e la loro lista nominativa sarà notificata al Governo dalla FAO entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'espressione "privilegi connessi a tale concessione" usata nel citato punto (a)(iv) significa:

- esenzione dalla tassa automobilistica;

- concessione di un contingente di benzina o di altri carburanti o di olii lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Nella fiducia che tali interpretazioni corrispondano al voto espresso dalla Conferenza ed alle vedute della FAO, La prego di volermi confermare il Suo accordo su quanto precede ed assicurarmi che la FAO si atterrà alle intese così raggiunte, considerando la presente lettera come Nota interpretativa del vigente Accordo di Sede con l'Italia e sostitutiva di ogni precedente Nota sui medesimi argomenti."

Su quanto precede ho l'onore di confermarLe il mio accordo, considerando la presente lettera come Nota interpretativa del vigente Accordo di Sede con l'Italia e sostitutiva di ogni precedente Nota sui medesimi argomenti.

Edouard Saouma

XXXIX

24 dicembre 1986, Dar Es Salaam

Scambio di Note, con annessi, fra l'Italia e la Tanzania relativo ad una fornitura di riso lavorato a grana lunga nel quadro della convenzione internazionale per gli aiuti alimentari (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A DAR ES SALAAM

AL MINISTRO DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI ECONOMICI E DEL PIANO DI TANZANIA

24th December, 1986

Your Excellency,

I have the honour to make reference to the understanding reached by our two Governments for the supply of rice to the Government of the Republic of Tanzania as Italian national aid, within the framework of the Food Aid Convention adopted in Washington in 1980, in order to suggest that the shipments be carried out under the conditions mentioned in enclosure 1 and 2 of this letter, which is an integral part of the Agreement.

Should the Government of the Republic of Tanzania agree to such conditions, this letter and that of assent which Your Excellency will forward shall constitute an Agreement between our two countries, which shall enter into force on the date of Your Excellency's letter.

Any problem which should arise in the implementation of the Agreement shall be the subject of consultation, upon request of one of the two Governments.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

Fabrizio Rossi Longhi

(1) Entrata in vigore: 24 dicembre 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI ECONOMICI E DEL PIANO DI TANZANIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A DAR ES SALAAM

24th December, 1986

Your Excellency,

I have the honour to refer to Your Excellency's letter dated 24th December, 1986 which reads as follows:

"I have the honour to make reference to the understanding reached by our two Governments for the supply of rice to the Government of the United Republic of Tanzania as Italian national aid, within the framework of the Food Aid Convention adopted in Washington in 1980, in order to suggest that the shipments be carried out under the conditions mentioned in enclosure 1 and 2 of this letter, which is an integral part of the Agreement.

Should the Government of the Republic of Tanzania agree to such conditions, this letter and that of assent which Your Excellency will forward shall constitute an Agreement between our two countries, which shall enter into force on the date of Your Excellency's letter.

Any problem which should arise in the implementation of the Agreement shall be the subject of consultation, upon request of one of the two Governments."

I have the honour to inform you that the Government of the United Republic of Tanzania agrees on the contents of the letter and the attached enclosures 1 and 2.

Accept , Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

D. K. Mbogoro

ENCLOSURE I

CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF RICE

OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

1) Within the framework of its food aid program, the Italian Government undertakes to supply to the Government of the United Republic of Tanzania, as a gift, 3,000 tons of rice, - long grain corresponding to 8,700 tons of cereals.

2) The rice supplied as food aid will have the following specifications:

   - humidity: maximum 14%;
   - broken rice: maximum 5%;
   - chalky grains: maximum 3%;
   - furrowed grains: maximum 3%;
   - vailoid grains: maximum 1%;
   - spotted grains: maximum 0.50%;
   - yellow grains: maximum 0.050%;
   - ambercoloured grains: maximum 0.125%.

The rice should be packed in new jute double bags of 50 kg., on which be written "Rice - Gift of the Italian Government" and "Riso - Dono del Governo italiano".

The delivery of the above mentioned rice will be carried out, CIF port of Dar es Salaam, within six months since the agreement for supplying has been signed, in accordance with the terms subscribed by the Representative of the United Republic of Tanzania and AIMA, the mandatary of the Italian Government.

3) The Government of the United Republic of Tanzania undertakes to use for consumption the quantity of rice supplied by the Italian Government and, in the case of sale of such produce on its own market, to fix the price normally set there for produces of similar quality.

The proceeds form such sale less the usual commercial cost on the internal market shall be deposited in a special account intended to cover the expenses borne by the Government of the United Republic of Tanzania in financing plans for economic and social development.

4) The two Governments undertake to implement these clauses in order to avoid any prejudice to the normal course of production and of international trade. To this end, they shall take the necessary measures, in order that the supplies furnished as aid, will be in addition to and not in substitution of the commercial transactions which might reasonably be envisaged in the absence of such supplies.

5) The Government of the United Republic of Tanzania shall take all the necessary measures to prevent the re-export of rice received as aid as per clause n.1 and of all the products derived from said cereal and, for a period of 6 months after the last delivery, the commercial or non commercial export of the rice produced in the country having the same nature of the rice received as aid, and of the by products.

6) The Government of the United Republic of Tanzania undertakes to supply the Italian Government with all the information concerning the implementation of these clauses.

To this end the Government of the United Republic of Tanzania shall communicate to the Italian Government:

(a) the port and the date of arrival of each ship; the nature, quantity and quality of the unloaded product; the date when unloading has been completed;

(b) the amount sold, the commercial system adopted for the sale and the selling prices charged;

(c) the situation of the special account in local currency constituted with the funds accrued with the sale of the product received as aid;

(d) the projects financed by means of the funds in the special account and the amount of the financial contribution from the special account in relation to the total expenditure for each project.

The information referred to in paragraph a) shall be transmitted not later than 30 days after the date of unloading of each cargo, while those referred in paragraph b), c), d) shall be transmitted within fifteen months since the agreement has been signed.

7) The responsibilities of the two Governments as regards respectively the delivery and the taking in charge are specified in enclosure 2.

Any controversies that should arise will be regulated by the two Governments directly.

ENCLOSURE 2

PROVISIONS CONCERNING THE HANDING-OVER OF THE RICE AT THE PORT OF DISCHARGE

1) The handing-over of the rice to the Government of the United Republic of Tanzania will take place on board of the ship upon the delivery of the documents pertaining the goods as of shipment, quantity and quality.

2) The Italian Government undertakes all the expenses for the transport of the rice from the Italian port of loading to the arrival of the ship at the part of Dar es Salaam.

The Government of the United Republic of Tanzania undertakes all expenses for the unloading of the rice at the port of discharge, as well as all the expenses (and particularly the demurrages) resulting from the delay - for any reason whatsoever - in admitting the ship at berth.

3) The Italian Government will notify in due time the date of arrival of the ship in the port of discharge.

4) The ,Government of the United Republic of Tanzania will give, without delay after delivery a formal receipt of the rice delivered, stating the quantity and the quality of the produce received.

5) AIMA and the Embassy of the United Republic of Tanzania in Rome, being the Mandatories respectively of the Governments of Italy and Tanzania, will look after the implementation of the shipment, terms and conditions.

6) AIMA has been designated as the sole mandatory to the Government of Italy.

TRADUZIONE UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A DAR ES SALAAM

AL MINISTRO DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI ECONOMICI E DEL PIANO DI TANZANIA

24 Dicembre, 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'intesa conclusa tra i nostri due Governi per la fornitura di riso al Governo della Repubblica della Tanzania come contributo nazionale italiano, nel quadro della Convenzione sull'assistenza alimentare adottata a Washington nel 1980, per proporre che le forniture siano eseguite alle condizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente lettera che è Parte integrante dell'Accordo.

Qualora il Governo della Repubblica di Tanzania dovesse convenire di dette condizioni, la presente lettera e quella di assenso che Sua Eccellenza vorrà inviarmi costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di Vs. Eccellenza.

Ogni problema che dovesse sorgere nell'attuazione dell'Accordo, sarà oggetto di consultazioni su richiesta di uno dei due Governi.

Con i sensi della mia più alta considerazione.

Fabrizio Rossi Longhi

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI ECONOMICI E DEL PIANO DI TANZANIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A DAR ES SALAAM

24 Dicembre, 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccellenza del 24 dicembre 1986, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di riferirmi all'intesa conclusa tra i nostri due Governi per la fornitura di riso al Governo della Repubblica della Tanzania come contributo nazionale italiano, nel quadro della Convenzione sull'assistenza alimentare adottata a Washington nel 1980, per proporre che le forniture siano eseguite alle condizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente lettera, che è parte integrante dell'Accordo.

Qualora il Governo della Repubblica di Tanzania dovesse convenire di dette condizioni, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà inviarmi, costituiranno un Accordo tra i nostri due paesi, che entrerà in vigore alla data della lettera di Vostra Eccellenza.

Ogni problema che dovesse sorgere nell'attuazione dell'Accordo, sarà oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

Con i sensi della mia più alta considerazione.

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concorda per quantoriguarda il contenuto della lettera e d i relativi allegati 1 e 2.

Con i sensi della mia più alta considerazione.

D.K. Mbogoro
Ministro di Stato, Ministro delle Finanze,
degli Affari Economici e del Piano.

ANNESSO 1

CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI RISO ALLA
REPUBBLICA DELLA TANZANIA

1- Nell'ambito del suo programma di aiuto alimentare, il Governo italiano si impegna a fornire al Governo della Repubblica della Tanzania, a titolo di dono, 3.000 tonnellate di riso a grana lunga corrispondenti a 8.700 tonnellate di cereali.

2 - Il riso fornito in quanto aiuto alimentare avrà le seguenti caratteristiche:

- umidità: massimo 14%
- rottura di riso: massimo 5%
- grani gessati: massimo 3%
- grani striati: massimo 3%
- grani vaiolati: massimo 1%
- grani macchiati: massimo 0,50%
- grani gialli: massimo 0.050%
- grani ambrati: massimo 0.125%

Il riso dovrà essere imballato in sacchi nuovi doppi di juta, di 50 kg., su cui sarà apposta la scritta "Rice - Gift of the Italian Government" e "Riso - Dono del Governo Italiano".

La consegna del riso avverrà costo-assicurazione-nolo/ porto di Dar-es-Salaam, entro sei mesi dalla firma dell'Accordo per la fornitura, conformemente alle condizioni sottoscritte dal rappresentante della Repubblica di Tanzania e l'AIMA, mandataria del Governo italiano.

3 - Il Governo della Repubblica della Tanzania s'impegna ad utilizzare la quantità di riso fornita dal Governo italiano per il consumo alimentare ed a fissare, in caso di vendita del prodotto sui mercati interni, il prezzo normalmente praticato per prodotti di uguale qualità.

Il ricavato di detta vendita, dedotte le spese normali per la commercializzazione sul mercato interno, sarà versato su un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dal Governo della Repubblica della Tanzania per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale.

4 - I due Governi si impegnano ad eseguire le clausole dell'Accordo in maniera tale da evitare ogni pregiudizio al normale andamento della produzione e del commercio internazionale. A tal fine, essi prenderanno le misure necessarie affinché le forniture di aiuto siano in aggiunta e non in sostituzione delle transazioni commerciali che possono ragionevolmente essere previste in assenza di tali forniture.

5 - Il Governo della Repubblica della Tanzania prenderà tutte le misure necessarie per impedire la riesportazione del riso ricevuto come aiuto, di cui alla clausola N.1 e di tutti i prodotti derivati da detto cereale, come pure, per un periodo di sei mesi dopo l'ultima consegna, l'esportazione commerciale o non-commerciale del riso prodotto nel paese avente le stesse caratteristiche del riso ricevuto a titolo di dono, e quella di tutti i prodotti collaterali.

6 - Il Governo della Repubblica di Tanzania si impegna a fornire al Governo Italiano tutte le informazioni concernenti l'esecuzione di dette clausole.

A tal fine, il Governo della Repubblica della Tanzania comunicherà al Governo italiano:

a) il porto e la data di arrivo di ogni nave; le caratteristiche, quantità e qualità del prodotto sbarcato; la data alla quale lo scarico è stato completato;

b) la quantità venduta, il sistema di commercializzazione adottato per la vendita ed i prezzi praticati;

c) la situazione del conto speciale in valuta locale, costituito con il ricavato della vendita del prodotto fornito a titolo di aiuto;

d) i progetti finanziati tramite il conto speciale e l'ammontare del contributo finanziario del conto speciale rispetto al costo totale per ogni progetto.

Le informazioni di cui al paragrafo a) dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di scarico di ogni carico; le informazioni di cui ai paragrafi b), c) e d) dovranno pervenire entro quindici mesi dalla data della firma dell'Accordo.

7 - Le responsabilità dei due Governi per quantoconcerne rispettivamente la consegna e la presa in carico, sono specificate all'Allegato n.2

Le eventuali controversie saranno regolate direttamente ai due Governi.

ANNESSO 2

NORME RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL RISO NEL PORTO DI SCARICO.

1 - La consegna del riso al Governo della Repubblica Unita di Tanzania avverrà a bordo della nave, su rimessa dei documenti rappresentativi della merce, e della sua quantità e qualità.

2 - Il Governo italiano si assumerà tutte le spese relative al trasporto del riso dal porto italiano di carico all'arrivo della nave al porto di Dar es Salaam.

Il Governo della Repubblica di Tanzania si assume tutte le spese per lo scarico del riso nel porto di sbarco, così come tutte le spese, in particolare le controstallìe, derivanti da ritardi - verificatisi per qualsiasi ragione - nell'ammettere la nave all'ancoraggio.

3 - Il Governo italiano notificherà in tempo debito la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

4 - Il Governo della Repubblica della Tanzania rilascerà, immediatamente dopo la consegna, una dichiarazione di presa in carico del prodotto ricevuto che attesti la sua quantità e qualità.

5 - L'A.I.M.A. e l'Ambasciata della Repubblica Unita di Tanzania a Roma, come mandatarie rispettivamente dei Governi d'Italia e di Tanzania, si accerteranno dell'applicazione delle clausole e condizioni di spedizione.

6 - L'A.I.M.A. è designata come unico mandatario per il Governo italiano.

I

8 gennaio 1987, Roma

Scambio di Note fra l'Italia e la Cecoslovacchia per il rinnovo di linee creditizie connesse con lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi (1).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO D'ITALIA

AL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO DI CECOSLOVACCHIA

Roma, 8 gennaio 1987

Signor Ministro,

In relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma il 4 marzo 1986 tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed in particolare all'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti alla Cecoslovacchia, ho l'onore di confermarle quanto segue:

1) Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani a medio termine che ne facciano richiesta, a concedere alla Repubblica Socialista Cecoslovacca linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di $ USA 100 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU, destinate all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento nonché semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana unitamente ai servizi connessi (engineering, licenze, know how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.).

In particolare linee di credito nei limiti del 35% dell'importo globale di cui sopra potranno essere destinate all'acquisto di prodotti chimici, siderurgici e tessili, parti di ricambio e beni di consumo durevole.

Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in dollari USA e, rispettivamente, il marco tedesco, Franco svizzero e l'ECU, verrà preso in considerazione il tasso di conversione $ USA/D.M., $ USA/Fr.Sv., $ USA/ECU, risultante dal corso dei cambi (media UIC) vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, ovvero due giorni prima della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della convenzione.

2) Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e la Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S. da stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori cecoslovacchi i relativi contratti di fornitura.

Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1989, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1988. Per le altre forniture potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1988, convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1989.

3) Ciascuna convenzione di credito:

a) dovrà essere di ammontare non inferiore a $ USA 4 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU;

(1) Entrata in vigore: 8 gennaio 1987.

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti dalla parte cecoslovacca, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte cecoslovacca;

c) sarà regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto;
- nel caso di crediti 'open', sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale.

Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioè dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani.

d) a carico della parte cecoslovacca saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla SACE, sara quello attualmente in vigore per coperture assicurative nei riguardi della Cecoslovacchia, con riduzione al 50%; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

e) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali e termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi chiavi in mano in 10 rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30.6 dell'anno successivo a quello di erogazione, oppure a sei mesi dalla data di consegna prevista nel contratto di fornitura; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 5 milioni, o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU;

II) per forniture relative a macchinari ed attrezzature, in dieci rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30.9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31.3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente; il valore unitario di ciascun contratto dovrà essere superiore a $ USA 250.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU;

III) per contratti di valore unitario compreso fra $ USA 50.000 e $ USA 250.000, o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU, relativi a forniture di macchinari e attrezzature, il rimborso avra luogo in sei rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30.9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31.3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, beni di consumo durevole e parti di ricambio, in quattro rate semestrali uguali, la prima dele quali scadrà a sei mesi da ciascuna erogazione; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 50.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU.

4) I dettagli e le intese tecniche e finanziarie in merito a tutti i problemi relativi alla messa a disposizione delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani a medio termine interessati e la Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S.

5) Le imprese italiane e cecoslovacche stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali.

Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente accordo e fino al 31 dicembre 1988 o 30 giugno 1989, secondo quanto previsto al precedente punto 2). L'inserimento dei contratti nel quadro del presente accordo avverrà su specifiche richieste della Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S. all'Istituto italiano finanziatore, che potrà procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'accordo stesso, e fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1988, per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'eventuale opportunità di un aumento dell'importo previsto dall'accordo.

6) Il presente accordo entrerà in vigore all'avvenuto scambio di lettere e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

7) Onde consentire il completo utilizzo dei crediti previsti dal precedente accordo, il punto 2) dello stesso, secondo capoverso, e sostituito dal seguente:

"Per le forniture di impianti completi, le Convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1987, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1986. Per le altre forniture, potranno essere stipulate, entro il 31 dicembre 1986, convenzioni cumulative ('open') destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1987".

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorra confermarmi l'accordo del suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro i sensi della mia più alta considerazione.

Rino FORMICA

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO DI CECOSLOVACCHIA

AL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO D'ITALIA

Roma, 8 gennaio 1987

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è qui riportato:

«In relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma il 4 marzo 1986 tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed in particolare all'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti alla Cecoslovacchia, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1) Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani a medio termine che ne facciano richiesta, a concedere alla Repubblica Socialista Cecoslovacca linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di $ USA 100 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU, destinate all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento nonché semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana unitamente ai servizi connessi (engineering, licenze, know how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.).

In particolare linee di credito nei limiti del 35% dell'importo globale di cui sopra potranno essere destinate all'acquisto di prodotti chimici, siderurgici e tessili, parti di ricambio e beni di consumo durevole.

Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in dollari USA e, rispettivamente, il Marco tedesco, Franco svizzero e l'ECU, verrà preso in considerazione il tasso di conversione $ USA/D.M., $ USA/Fr.Sv., $ USA/ECU, risultante dal corso dei cambi (media UIC) vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, ovvero due giorni prima della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della convenzione.

2) Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e la Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S. da stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori cecoslovacchi i relativi contratti di fornitura.
Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1989, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1988. Per le altre forniture potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1988, convenzioni cumulative ('open') destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1989.

3) Ciascuna convenzione di credito:
a) dovrà essere di ammontare non inferiore a $ USA 4 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU;

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti dalla parte cecoslovacca, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte cecoslovacca;

c) sarà regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto;
- nel caso di crediti 'open', sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale.

Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioè dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani.

d) a carico della parte cecoslovacca saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla SACE, sarà quello attualmente in vigore per coperture assicurative nei riguardi della Cecoslovacchia, con riduzione al 50%; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

e) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali e termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi chiavi in mano in 10 rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30.6 dell'anno successivo a quello di erogazione, oppure a sei mesi dalla data di consegna prevista nel contratto di fornitura; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 5 milioni, o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU;

II) per forniture relative a macchinari ed attrezzature, in dieci rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30.9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31.3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente; il valore unitario di ciascun contratto dovrà essere superiore a $ USA 250.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU;

III) per contratti di valore unitario compreso fra $ USA 50.000 e $ USA 250.000, o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU, relativi a forniture di macchinari e attrezzature, il rimborso avrà luogo in sei rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30.9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31.3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, beni di consumo durevole e parti di ricambio, in quattro rate semestrali uguali, la prima dele quali scadrà a sei mesi da ciascuna erogazione; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 50.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., ECU.

4) I dettagli e le intese tecniche e finanziarie in merito a tutti i problemi relativi alla messa a disposizione delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani a medio termine interessati e la Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S.

5) Le imprese italiane e cecoslovacche stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali.

Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente accordo e fino al 31 dicembre 1988 o 30 giugno 1989, secondo quanto previsto al precedente punto 2). L'inserimento dei contratti nel quadro del presente accordo avverrà su specifiche richieste della Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S. all'Istituto italiano finanziatore, che potrà procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'accordo stesso, e fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1988, per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'eventuale opportunità di un aumento dell'importo previsto dall'accordo.

6) Il presente accordo entrerà in vigore all'avvenuto scambio di lettere e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno completati.

7) Onde consentire il completo utilizzo dei crediti previsti dal precedente accordo, il punto 2) dello stesso, secondo capoverso, e sostituito dal seguente:

"Per le forniture di impianti completi, le Convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1987, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1986. Per le altre forniture, potranno essere stipulate, entro il 31 dicembre 1986, convenzioni cumulative ('open') destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1987"».

Sono lieto, Signor Ministro, di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Bohumil URBAN

II

8 gennaio 1987, Roma

Accordo fra l'Italia e la Cecoslovacchia relativo alla cooperazione industriale sui mercati terzi: a) Accordo; b) Annesso (1).

A) ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca

animati dalla volontà di sviluppare i rapporti economici fra i due Paesi sulla base del reciproco vantaggio;

riconoscendo l'importanza della cooperazione sui mercati terzi ed i risultati finora raggiunti;

riferendosi all'Accordo di cooperazione economica fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca nel campo dell'industria del 30.4.1970;

nel rispetto di tutti i principi e di tutte le disposizioni contenute nell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Collaborazione in Europa, firmato a Helsinki il 18.8.1975;

riconoscendo la necessità di favorire un ulteriore sviluppo della cooperazione sui mercati terzi da parte delle rispettive imprese ed organismi, in modo da sfruttare più ampiamente le possibilità economiche, industriali e tecniche dei due Paesi;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti riconoscono che lo sviluppo della cooperazione sui terzi mercati costituisce un importante

(1) Entrata in vigore: 8 gennaio 1987.

strumento in vista di un ulteriore dinamico sviluppo dei rapporti economici.

A tale riguardo le due Parti compiranno ogni sforzo affinchè le imprese e gli organismi dei due Paesi utilizzino tutti i mezzi e tutte le possibilità a disposizione al fine di sviluppare detta cooperazione nell'ambito delle rispettive normative.

Articolo 2

Per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo le Parti Contraenti assicureranno un reciproco scambio di informazioni sulle prospettive dello sviluppo economico a lungo termine dei due Paesi e su ogni altro elemento rilevante per la realizzazione di concreti progetti.

A tal fine le due Parti Contraenti hanno proceduto all'individuazione dei settori ritenuti più convenienti per tale forma di cooperazione. Essi figurano nella lista indicativa allegata che forma parte integrante del presente Accordo. Questa lista non ha carattere limitativo e la cooperazione potrà essere sviluppata anche in altri settori ivi non indicati.

Articolo 3

Le Parti Contraenti convengono di rivolgere particolare attenzione ai diversi aspetti della collaborazione sui mercati terzi, ivi compresi quelli creditizi e faciliteranno, nel rispetto delle normative rispettivamente vigenti, l'individuazione di adeguate

formule di finanziamento dei progetti comuni sui mercati terzi.

Le Parti Contraenti faciliteranno inoltre i rapporti fra gli Enti per l'assicurazione dei crediti allo scopo di esaminare la possibilità di adeguate forme di assicurazione in comune delle operazioni di cooperazione sui mercati terzi.

Articolo 4

La realizzazione del presente Accordo sarà seguita dalla Commissione Mista costituita secondo l'articolo 3 dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca relativo alla cooperazione economica nel campo industriale del 30.4.1970.

La Commissione Mista soprattutto:

- giudicherà i risultati ottenuti con particolare riguardo ai loro effetti sullo sviluppo della cooperazione economica fra i due Paesi e proporrà l'adozione delle eventuali misure di propria competenza che dovessero rendersi necessarie;
- faciliterà la creazione di condizioni atte a favorire nuove possibilità di cooperazione fra le imprese e gli organismi dei due Paesi.

Articolo 5

Nessuna disposizione del presente Accordo costituisce deroga agli obblighi derivanti o che potranno derivare alle Parti dall'appartenenza ad organismi di integrazione economica.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della firma e resterà in vigore per il periodo di 5 anni. Dopo tale periodo esso sarà automaticamente prorogato di anno in anno se nessuna delle Parti lo denuncerà con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di scadenza del periodo in corso.

FATTO a Roma l'otto gennaio 1987 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e ceca, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
CECOSLOVACCA

B) ANNESSO

LISTA INDICATIVA DEI SETTORI DI COOPERAZIONE SUI MERCATI TERZI

1. Impianti e attrezzature per l'industria chimica e petrolchimica:

- Impianti per la lavorazione del petrolio e dei prodotti petroliferi.
- Impianti per la gassificazione del carbone.
- Impianti per la produzione di fertilizzanti.
- Impianti per la produzione di urea ed ammoniaca.
- Impianti chimico-farmaceutici.
- Impianti per la rigenerazione dei lubrificanti.
- Servizi e assistenza tecnica nei settori indicati.

2. Impianti e attrezzature nel settore dell'energia:

- Centrali termoelettriche a combustibile solido, liquido e gassoso.
- Subforniture per centrali termoelettriche.
- Progettazione e costruzione di condotte per sostanze liquide e gassose(pipelines).
- Servizi e assistenza tecnica nei settori indicati.

3. Impianti e attrezzature per l'industria agro-alimentare:

- Per la produzione di zucchero.
- Per la produzione di birra.
- Altre linee tecnologiche per l'industria agro-alimentare.

4. Industria meccanica:

- Elaborazione di rapporti tecnici ed economici, progettazione di impianti industriali completi, attrezzature per nuovi stabilimenti, modernizzazione ed ampliamento di impianti obsoleti, forniture di linee tecnologiche complete o di singoli macchinari, servizi ed assistenza tecnica nei seguenti settori:
- macchinari per l'industria delle costruzioni;
- Industria dei mezzi di trasporto;

- Industria tessile;
- Motori diesel, generatori e simili;
- Attrezzature per le segnalazioni e l'automazione del trasporto;
- Sistemi integrati di trasporto su rotaia.

5. Industria delle costruzioni e dei grandi lavori:

- Costruzione e montaggio di impianti industriali, alberghi ed ospedali.
- Costruzione di strade, ponti, ferrovie e simili.
- Lavori di ricostruzione e di conservazione.
- Lavori geodetici, di bonifica e di irrigazione.

6. Industria siderurgica e mineraria:

- Lavori di trivellazione esplorativa e di estrazione.
- Costruzione di impianti metallurgici compresi quelli per i metalli non ferrosi.
- Fornitura di macchinari ed attrezzature specifiche.
- Forniture, subforniture, servizi, ricerche geologiche, studi di progettazione e di ricerca.

III

15 gennaio 1987, Roma

Accordo fra l'Italia e lo Zaire per il consolidamento dei debiti zairesi: a) Accordo) b) Annessi (1).

A) ACCORDO

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE
CONSEIL EXECUTIF DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Exécutif de la République du Zaire, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 15 Mai 1986 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation des dettes zairoises, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes du Zaire envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels (à l'exclusion des intérêts de retard), échues à partir du 1er Avril 1986 et non payées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 31 Mars 1987 et non payées se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat executé ou d'une convention financière utilisée avant le 30 Juin 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL' ESPORTAZIONE", ci après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts de consolidation (à l'exclusion des intérêts de retard), échues à partir du 1er Avril 1986 et non payées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 31

(1) Entrata in vigore: 15 gennaio 1987.

Mars 1987 et non payées resultant des Accords de consolidations entre le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Exécutif de la République du Zaire conclus en application des Procès Verbaux multilateraux de Paris du 16/6/1976, du 7/7 et du 1er/12/1977, du 11/12/1979 et du 9/7/1981 (Annexe B);

c) la consolidation des dettes, en intérêts payable du 1/4/86 au 31/3/87 et non réglés (à l'ex[illegible] des intérêts de retard), résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Exécutif de la République du Zaire signé le 7/4/1984 en application du Procès Verbal multilateral de Paris du 20/12/1983, à l'exclusion de ceux dus sur la consolidation:

- d'échéances relatives à une précédente consolidation des dettes comportant initialement une durée egale ou inférieure à 1 an;
- des intérêts de retard dus au 31 Décembre 1983 sur les échéances dues et non payées à cette date

(Annexe C).

Il est entendu que le service de la dette résultant de l'Accord bilatéral de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Exécutif de la République du Zaire signé le 23/7/1986 en application du Procès Verbal Multilateral de Paris du 18/9/1985, n'est pas concerné par le présent réaménagement.

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les sommes representant les 100% des dettes visées à l'Article I, paragraphes a) et b) et les 50% des dettes visées à l'Article I, paragraphe c) seront remboursées et transferées sur ordre de l'OGEDEP par la Banque du Zaire, agissant pour le compte du Conseil Exécutif de la République du Zaire (ci-après dénommée "la Banque"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions

respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mars 1991 et le dernier le 30 Septembre 1996.

2) Les sommes représentant les 50% restant des dettes visées à l'Article I, paragraphe c) seront remboursées et transferées par "la Banque" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs, selon l'écréancier originel.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transferer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance originelle jusq'au réglement total des mêmes dettes selon les dispositions prevues à l'Article II.

Le taux d'interêt sera de 6.50% par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 7.70% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Belges et de 12% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, sauf dans e cas ou les contrats ou les conventions respectifs auraient prévu un taux supérieur.

Les intérêts seront réglés en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 31 Mars 1987.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les operations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 29 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Zaire envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussigné Représentants dûment habilité ont signé le présent Accord.
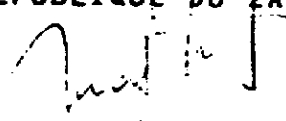
Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française le

15 JAN. 1987

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire,

nello spirito di amicizia e dicooperazione economica esistente tra i due Paesi, ed in applicazione delle disposizioni del Processo-Verbale firmato a Parigi il 15 maggio 1986 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", concernenti il consolidamento dei debiti dello Zaire, hanno deciso di comune accordo quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda:

a) il consolidamento dei debiti contratti dallo Zaire nei confronti dell'Italia, in capitale ed interessi contrattuali (eccetto gli interessi di mora, scaduti sin dal 1 Aprile 1986 e non saldati alla data del presente Accordo, nonché quelli a scadere al 31 marzo 1987 e non saldati, relativi a forniture di beni e di servizi, all'esecuzione di lavori, nonché alle operazioni finanziarie che prevedevano un ammortamento rateizzato su un periodo superiore ad 1 anno, che siano stati oggetto di un contratto eseguito o di una Convenzione finanziaria applicata prima del 30 giugno 1983 e ch beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano tramite la "SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE", qui di seguito denominata SACE (Allegato A);

b) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi di consolidamento (eccetto gli interessi di mora) scaduti dal 1 Aprile 1986 e non saldati alla data del presente Accordo, nonche' dei debiti a scadere al 31 marzo 1987 e non saldati, risultanti da

Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica -taliana ed il Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire, conclusi in applicazione dei Processi-Verbali multilaterali di Parigi del 16/6/1976, del 7/7 e del 1/12/1977, dell'11/12/1979 e del 9/7/1981 (Allegato B);

c) il consolidamento dei debiti, in interessi pagabili dal 1.4.86 al 31.3.87 e non onorati (eccetto gli interessi di mora) risultanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire firmato il 7.4.1984 in applicazione del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 20.12.1983, eccetto quelli dovuti per il consolidamento:

- delle scadenze di cui ad un precedente consolidamento dei debiti che prevedeva inizialmente una durata analoga o inferiore ad 1 anno;
- degli interessi di mora dovuti al 31 Dicembre 1983 sulle rate dovute e non pagate a quella data (Allegato C).

Rimane inteso che il servizio del debito risultante dall'Accordo bilaterale di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire firmato il 23/7/1986, in applicazione del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 18.9.1985, non è incluso nel presente ripiano dei debiti.

Gli importi indicati agli Allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) Gli importi che costituiscono il 100% dei debiti di cui all'Articolo I, paragrafi a) e b), nonché il 50% dei debiti di cui all'Articolo I, paragrafo c), saranno rimborsati e trasferiti su ordine dell' OGEDEP , dalla Banca dello Zaire, agente per conto del Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire (qui di seguito denominata "la Banca"), alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o Convenzioni, in 12 versamenti semestrali uguali e successivi, il primo dei quali sarà pagato il 31 Marzo 1991 e l'ultimo il 30 settembre.1996.

2) Gli importi che costituiscono il rimanente 50% dei debiti di cui all'Articolo I paragrafo c), saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o Convenzioni, in base allo scadenzario d'origine.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ogni debito il cui pagamento sia stato scaglionato conformemente al presente Accordo, la "Banca" si impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza di origine fino all'ammortamento totale degli stessi debiti in base alle disposizioni di cui all'Articolo II.

Il tasso di interesse sarà di 6.50% l'anno per i debiti in dollari USA, del 7.70% l'anno per i debiti in franchi belgi, e del 12% l'anno per i debiti in lire italiane, tranne che nei casi in cui un tasso superiore sia previsto dai rispettivi contratti o Convenzioni.

L'ammortamento degli interessi avverrà in rate semestrali (31 marzo - 31 settembre), la prima delle quali scadrà il 31 marzo 1987.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dalla legislazione comune, o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle tabelle in allegato. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiavoglia modifica delle clausole di detti contratti o Convenzioni, in particolare le clausole concernenti le disposizioni di pagamento e le date delle scadenze.

Ogni modifica dei contratti o delle Convenzioni verificatasi dopo il 23 giugno 1983, volta ad incrementare gli impegni dello Zaire nei confronti dell'Italia, sarà considerata come un nuovo impegno non facente parte del presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che i rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in due esemplari,
in lingua francese, il

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE

IV

15 gennaio 1987, Vienna

Accordo fra l'Italia e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sugli esperti associati (1).

ACCORDO

WHEREAS the Government of Italy (hereinafter referred to as the "Donor") wishes to collaborate with the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as the UNIDO) in the recruitment of Associate Experts for the provision of technical assistance to developing countries;

WHEREAS the UNIDO welcomes the offer by the Donor to designate a certain number of Associate Experts for assignment to development programmes and projects administered by the UNIDO;

WHEREAS the Donor and the UNIDO are confident that the obligations devolving upon each as a result of entering into this agreement will be fulfilled in a spirit of friendly co-operation and on the basis of mutual understanding;

NOW THEREFORE in consideration of the understandings and agreements specified hereinafter, the parties have agreed as follows:

(1) Entrata in vigore: 15 gennaio 1987.

Article 1

Recruitment Procedures

1.01 The UNIDO undertakes to send to the Donor a relevant description of, and all pertinent information on all openings for Associate Experts for which, in the opinion of the UNIDO, suitable candidates may be found in Italy or, on an exceptional basis, in an appropriate developing country. Each description shall normally be in the form of a job description.

1.02 The Donor shall suggest candidates for those positions which it wishes to fill. The Donor shall suggest only persons, who, to the best of its knowledge, are deemed qualified for the position for which a description has been received.

1.03 Associate Experts shall be provided in response to specific requests from the UNIDO, which shall in turn request such experts only when asked to do so by the recipient countries, and they shall be assigned to assist experts of UNIDO. No Associate Expert shall be assigned to a country without prior approval of the Government of that country, or remain there without the consent of such Government.

1.04 The final decision regarding assignment of Associate Experts shall rest with the UNIDO and the recipient country. In any event, the UNIDO shall inform the Donor as soon as possible regarding the decision.

1.05 Associate Experts shall not normally be assigned to UNIDO's Headquarters.

1.06 Associate Experts shall, for the duration of their assignment, be subject, as international civil servants, to the rules and regulations of the UNIDO, as set forth in their letters of appointment which will be issued by the UNIDO.

1.07 The Donor shall be responsible for all actual costs incurred by UNIDO in connexion with an appointment, such as salaries, allowances, insurance, costs of transportation to and from the duty station and, with the prior approval of the Donor, travel costs within the country or area of assignment. An estimate of these costs will be submitted to the Donor and the offer to the selected candidate will be subject to final agreement to the transfer of sufficient funds to meet these estimated costs, plus support costs calculated at 12%, to UNIDO.

1.08 The Donor, although not committed to the provision of any specific number of Associate Experts in any given period, undertakes to make every effort to find suitable candidates for any request submitted by UNIDO.

Article 2

Offer and Extension of Appointment

2.01 As soon as a person suggested as an Associate Expert by the Donor has been accepted by the UNIDO and the recipient country, the UNIDO shall submit an offer of appointment or extension of appointment, as the case may be, directly to the successful candidate, and shall ensure that copies of all relevant correspondence are forwarded to the Donor.

2.02 As mentioned under article 1.07, prior to the appointment of an Associate Expert or to the extension of his/her assignment, an estimate of costs shall be sent to the Donor.

2.03 No appointment shall be made until after the Donor has acknowledged receipt of the estimate and unless the costs thus estimated are covered by the deposit of funds in United States Dollars in advance by the Donor in the account mentioned in article 4.02.

Article 3

Terms of Appointment

3.01 Having been accepted by the UNIDO and having agreed to the offer of appointment, an Associate Expert shall be appointed by the UNIDO as a staff member of the Organization at a grade and level to be determined by the UNIDO after consultation with the Donor.

3.02 The Associate Expert shall, for the duration of his/her assignment with the UNIDO, be subject to the Staff Regulations, to the conditions of service in the letter of appointment and to other applicable Rules of the UNIDO.

3.03 As international civil servants the Associate Experts shall be subject to the authority of the Director-General of the UNIDO and shall be responsible to him in the exercise of their functions. Associate Experts shall not seek or accept instructions in the performance of their duties from any government including their own or any other authority external to the UNIDO.

3.04 Each Associate Expert shall be assigned for an initial period of twelve months, but this period of service may be extended by UNIDO in agreement with the Donor and the Government of the recipient country.

Article 4

Financial Arrangements

4.01 All transactions under this agreement shall be converted at the UNIDO's rate of exchange in effect on the date of receipt of payment.

4.02 Following a formal request from the UNIDO, the necessary funds shall be deposited by the Donor into UNIDO's account No. 13/9134195, Istituto Bancario San Paolo Di Torino, 156 Piazza San Carlo, 10121-Torino. Any accrued interest on the funds deposited under this agreement shall be credited to the relevant project accounts.

4.03 The UNIDO shall, from the funds made available, meet all expenses connected with the assignment of Associate Experts, including:

(a) Salaries and allowances payable under the Staff Regulations, the conditions of service in the letter of appointment and other applicable rules of the UNIDO;

(b) Transportation to and from the duty station and related costs and allowances;

(c) Travel to and from the duty station for authorized dependents of Associate Experts and related costs and allowances;

(d) Insurance of Associate Experts against sickness, disability and death;

(e) With prior general approval of the Donor, travel costs within the region or the country of assignment, as authorized by the UNIDO in accordance with project needs;

(f) UNIDO's normal charge for support costs at the rate of 12% of the foregoing expenditures (i.e. those mentioned in sub-paragraphs (a), (b), (c) (d) and (e));

(g) Costs for reimbursement of any other expenses as may be agreed between UNIDO and the Donor.

4.04 Should the sum deposited by the Donor in a given year be greater than the total sum actually expended by the UNIDO during that period, the unspent balance shall be carried over to the next year.

4.05 The Donor undertakes to meet the actual cost of the services of the Associate Expert(s) covered by this agreement and UNIDO undertakes not to incur expenditure on services not covered by this agreement.

4.06 UNIDO shall, not later than six months, after the end of the financial year in which the final financial disbursement was made in respect of the services covered by this agreement submit to the Donor a statement of account showing the use of all funds expended on the implementation of this agreement.

4.07 On termination of this Agreement, the UNIDO will refund to the Donor any unspent balance remaining in the account; and the Donor will remit any amount due pursuant to Article 4.03 above.

Article 5

Supplementary Agreements and Arrangements

5.01 The terms and conditions of this Agreement may be modified by an exchange of letters between the Donor and the UNIDO, as may be found necessary from time to time in the light of experience.

5.02 All differences arising out of the interpretation or application of the present agreement shall be settled in accordance with the provisions of Section 30 of Article VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, done at New York, on 13 February 1946, or of Section 32 of Article IX of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, done at New York, on 21 November 1947.

Article 6

Entry into Force and Duration of Agreement

6.01 This Agreement shall enter into force on the date of its signature.
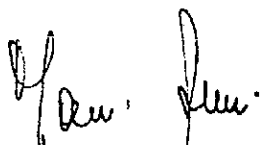
6.02 This Agreement shall remain in force until notice of termination in writing is given by either party to the other, and it shall terminate three months after receipt by the other party of such notice.

6.03 The provisions of this Agreement shall survive its termination to the extent necessary for the orderly withdrawal and repatriation of the Associate Experts and the settlement of all financial matters arising out of the Agreement between the Donor and UNIDO.

IN WITNESS WHEREOF, the respective, duly authorized representatives of the Government of Italy and of the United Nations Industrial Development Organization have signed this agreement.

SIGNED this 15th day of January 1987 at Vienna in two copies in English.

For the Government of Italy

....
Mario Michele Alessi
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy to UNIDO

For the United Nations Industrial Development Organization

....
Domingo L. Siazon Jr.
Director-General

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

PREMESSO che il Governo italiano (qui di seguito denominato il "Donatore") desidera collaborare con l'Organizzazione di Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite (qui di seguito denominata "UNIDO") per l'ingaggio di Esperti Associati ai fini di fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo;

PREMESSO che l'UNIDO è lieta di accogliere l'offerta da parte del Donatore di designare un certo numero di Esperti Associati per degli incarichi in programmi di sviluppo, ed in progetti gestiti dall'UNIDO;

PREMESSO che il Donatore e l'UNIDO confidano che gli obblighi incombenti a ciascuno di loro, come risultato della conclusione del presente Accordo, saranno espletati in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base di un'intesa reciproca;

CON IL PRESENTE ATTO in considerazione delle intese ed accordi qui di seguito specificati, le parti hanno deciso di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

Procedure d'ingaggio

1.01 - L'UNIDO si impegna ad inviare al Donatore una descrizione pertinente, ed ogni informazione relativa a tutte le esistenti possibilità di lavoro per Esperti Associati, per le quali, d'avviso dell'UNIDO, adeguati candidati possano essere reperiti in Italia o, in via eccezionale, in un adeguato Paese in via di sviluppo. In linea di massima, ogni descrizione illustrerà le caratteristiche dell'incarico.

1.2 - Il Donatore proporrà candidati per quel posti che desidera ricoprire. Il Donatore proporrà solamente quelle persone che, in base a suefondate informazioni, siano considerate idonee per l'incarico di cui cui è stata ricevuta una descrizione.

1.03 Gli Esperti Associati saranno forniti in risposta a richieste specifiche dell'UNIDO che a sua volta farà richiesta di detti esperti solo a seguito di una domanda in tal senso da parte dei Paesi destinatari; gli Esperti Associati saranno incaricati di assiatere esperti dell'UNIDO. Nessun Esperto Associato otterrà un incarico in un Paese sema l'approvazione preliminare del Governo di quel Paese, o vi rimarrà senza il consenso di detto Governo.

1.04 La decisione finale concernente l'incarico di Esperti Associati spetterà all'UNIDO ed al Paese destinatario. In ogni caso, l'UNIDO informerà il Donatore il più presto che sia possibile per quanto riguarda la decisione.

1.05 Gli Esperti Associati di regola non saranno assegnati presso la Sede dell'UNIDO.

1.06 Gli Esperti Associati saranno soggetti, per tutta la durata del loro incarico, nella loro qualità di funzionari pubblici internazionali, alle norme ed ai regolamenti dell'UNIDO, come stabilito nella lettera d'incarico dell'UNIDO.

1.07. Il Donatore sarà responsabile di tutti i costi contingenti sostenuti dall'UNIDO in relazione ad un incarico, quali retribuzioni, indennità, assicurazione, costi di trasporto verso e da la stazione di servizio e, previa approvazione del Donatore, dei costi di viaggio all'interno del Paese o dell'area di assegnazione.

Un preventivo di detti costi sarà presentato al Donatore, e l'offerta al candidato selezionato sarà subordinata all'accordo finale concernente il trasferimento dei fondi necessari a far fronte a detti costi previsti, oltre ai costi di sostegno, calcolati al 12%, all'UNIDO.

1.08 Il Donatore, pur senza assumersi l'impegno di fornire un numero specifico di Esperti Associati in un dato periodo, garantisce che farà tutto il possibile per reperire candidati adeguati per ogni richiesta presentata dall'UNIDO.

Articolo 2
Offerta e proroga di un incarico

2.01 Non appena una persona proposta in qualità di Esperto Associato dal Donatore sia stata accettata dall'UNIDO e dal Paese destinatario, l'UNIDO presenterà una offerta di incarico o di proroga dell'incarico, a seconda dei casi, direttamente al candidato prescelto, ed assicurerà che copie di tutta la corrispondenza pertinente siano fatte pervenire al Donatore.

2; Come menzionato all'art.107, un preventivo dei costi sarà inviato al Donatore prima di conferire l'incarico ad un Esperto Associato o di prorogare detto incarico.

2.03 L'ingaggio avverrà solo quando il Donatore avrà notificato di aver ricevuto il preventivo dei costi _ _, e abbia provveduto alla copertura dei costi previsti mediante deposito in anticipo di fondi in dollari USA nel conto di cui all'articolo 4.02.

Articolo 3

Condizioni dell'ingaggio

3.01 Dopo essere stato accettato dall'UNIDO ed aver acconsentito all'offerta di un incarico, un Esperto Associato sarà nominato dall'UNIDO membro del personale dell'Organizzazione, ad un grado e ad un livello da determinarsi, da parte dell'UNIDO, dopo aver consultato il Donatore.

3.02 L'Esperto Associato sarà, per tutta la durata del suo incarico presso, l'UNIDO, subordinato ai regolamenti del Personale, alle condizioni diservizio di cui alla lettera d'incarico e ad altre Regole applicabili dell'UNIDO.

3.03 In quanto funzionari pubblici internazionali, gli Esperti Associati saranno subordinati all'Autorità del Direttore Generale dell'UNIDO e saranno responsabili, rispetto a lui, per quanto riguarda lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Esperti Associati non cercheranno, o accetteranno istruzioni nell'espletamento dei loro obblighi da qualsivoglia Governo, ivi compreso il loro, o da ogni altra Autorità esterna all'UNIDO.

3.04 Ogni Esperto Associato sara incaricato per un periodo iniziale di dodici mesi, ma detto periodo di servizio potrà essere prorogato dall'UNIDO in accordo con il Donatore ed il Governo del Paese Destinatario.

Articolo 4

Intese finanziarie

4.01 Tutte le operazioni effettuate ai sensi del presente Accordo saranno convertite al tasso di cambio dell'UNIDO con effetto dalla data di ricevuta del pagamento.

4.02 A seguito di una richiesta formale da parte dell'UNIDO, i fondi necessari saranno depositati dal Donatore sul conto dell'UNIDO n. 13/9134195, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 156 Piazza San Carlo, 10121 - Torino. Ogni interesse maturato sui fondi depositati in base al presente Accordo sarà accreditato sui conti operativi pertinenti.

4.03 L'UNIDO, avvalendosi dei fondi a sua disposizione, farà fronte a tutte le spese relative all'incarico degli Esperti Associati, ivi compresi:

a) Le retribuzioni e le indennità da corrispondere, in base ai regolamenti del Personale, alle condizioni di servizio definite nella lettera d'incarico ed altre regole applicabili dell'UNIDO;

b) Il trasporto verso e dalla stazione di servizio, ed i costi ed indennità connessi;

c) Il viaggio verso e dalla stazione di servizio per i dipendenti autorizzati degli esperti associati, ed i costi e le indennità connesse;

d) l'assicurazione degli esperti Associati contro la malattia, l'incapacità fisica e la morte;

e) Previa approvazione in linea di principio del Donatore, i costi di viaggio all'interno ella regione, o del paese di assegnazione, come autorizzato dall'UNIDO conformemente con le esigenze del progetto;

f) Le normali competenze dell'UNIDO per i costi di sostegno al tasso del 12% degli esborsi precedenti (. cioè quelli menzionati ai capoversi (a), (b), (c) (d) ed (e);

g) Costi per il rimborso di ogni altra spesa che possa essere concordata tra l'UNIDO ed il Donatore.

4.04 Qualora la somma depositata dal Donatore in un determinato anno sia superiore alla somma totale effettivamente spesa dall'UNIDO in quel periodo, il saldo non speso sarà riportato all'anno successivo.

4.05. Il Donatore si impegna a far fronte al costo effettivo delle prestazioni degli Esperti Associati previste dal presente Accordo, e l'UNIDO si impegna a non incorrere in spese per prestazioni non previste dal presente Accordo.

4.06. L'UNIDO, non più tardi di sei mesi dopo la fine dell'Anno finanziario nel quale sia stato effettuato l'ultimo esborso finanziario per le prestazioni previste dal presente Accordo, presenterà al Donatore un estratto conto nel quale figuri l'utilizzazione di tutti i fondi spesi ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

4.07 Al termine dell'Accordo, l'UNIDO rimborserà al Donatore ogni rimanenza non spesa rimasto nel conto; ed il Donatore effettuerà la rimessa di ogni importo dovuto in conformità dell'Articolo 4.03 di cui sopra.

Articolo 5

Accordi ed Intese supplementari

5.01 I termini e le condizioni del presente Accordo potranno essere modificati attraverso uno scambio di lettere tra il Donatore e l'UNIDO, a seconda delle necessità manifestatesi di volta in volta alla luce dell'esperienza.

5.02 Ogni divergenza che insorga nella intepretazione o nell'applicazione del presente Accordo sarà composta in base alle disposizioni della Sezione 30 dell'Articolo VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, fatto a New York il 13 febbraio 1946, o della Sezione 32 dell'Articolo IX della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate, fatto a New York il 21 Novembre 1947.

Articolo 6

Entrata in vigore e durata dell'Accordo

6.01 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.
6.02 Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a che una delle due parti non notifichi all'altra, per iscritto, la sua cessazione, e avrà fine tre mesi dopo la ricevuta di detta notifica dall'altra Parte.

6.03 Le disposizioni del presente Accordo potranno prolungarsi oltre la fine dell'Accordo, nella misura necessaria per un ritiro ordinato ed il rimpatrio degli Esperti Associati, nonché per la sistemazione di tutte le questioni finanziarie derivanti dall'Accordo tra il Donatore e l'UNIDO.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti rispettivi, debitamente autorizzati, del Governo Italiano e dell'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite, hanno firmato il presente Accordo.

FIRMATO il 15 gennaio 1987 a Vienna in due copie in inglese.

Per il Governo Italiano

Mario Michele Alessi
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente
dell'Italia all'UNIDO

Per l'Organizzazione di Sviluppo
Industriale delle Nazioni Unite

Domingo L. Slazon Jr.
Direttore-Generale

V

16 gennaio 1987, Rabat

Accordo fra l'Italia ed il Marocco per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga (1).

ACCORDO

- Le Ministre de l'Intérieur de la République Italienne et le Ministre de l'Intérieur et de l'Information du Royaume du Maroc, représentant leurs Gouvernements respectifs, constatant la coopération efficace déjà existante entre leurs Pays.

- En considération de l'exigence de réaliser des formes de coordination plus importantes dans les domaines relatifs à l'information, l'analyse et à la répression du terrorisme international, ainsi que celui de la criminalité organisée et du trafic des stupéfiants.

ILS ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Par décision commune du Ministre de l'Intérieur de la République italienne et du Ministre de l'Intérieur et de l'Information du Royaume du Maroc, il sera créé un Comité bilatéral pour la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic des stupéfiants.

Le Comité bilatéral œuvrera sous la présidence des deux Ministres et il comprendra des représentants des Ministères compétents, des responsables des Forces de l'Ordre, des experts dans des secteurs particuliers.

Après accord préalable, les représentants d'autres Ministères et bureaux peuvent être invités à faire partie de ce Comité, si l'opportunité en apparaît.

Le Comité bilatéral se réunira régulièrement, au moins une fois par an et chaque fois que ce sera nécessaire, pour discuter de questions particulières de nature urgente.

ARTICLE 2 : Afin de rendre de plus en plus efficace et concrète la collaboration entre les deux pays, la coopération visera à réaliser dans les différents secteurs les points suivants :

a)- **Terrorisme** :

- Echange d'information sur les groupes terroristes, événements et techniques;

- Mise à jour des renseignements relatifs aux menaces actuelles du terrorisme, ainsi que des techniques et des structures d'organisation préparées pour les combattre, par l'échange d'experts;

(1) Entrata in vigore: 16 gennaio 1987.

- Echange d'expériences et de connaissance technologiques en matière de sécurité des transports aériens, maritimes et des chemins de fer dans le but d'améliorer constamment les mesures de sécurité adoptées dans les aéroports, les ports et les gares et les adapter au niveau de la menace du terrorisme international.

b)- **Criminalité organisée** :

- Echange continu d'informations, de nouvelles et de données concernant les activités criminelles organisées, dans les limites prévues par les règlements juridiques respectifs;

- Echange d'experts des Forces de Police pour conduire des activités communes;

- Mise à exécution de mesures communes pour prévenir la remise en circulation de l'argent illicite.
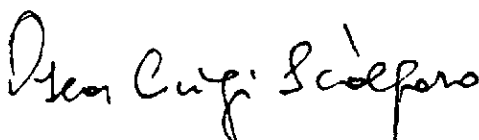
c) **Trafic de la Drogue** :

- Echange d'information et des sources relatives, des nouvelles et des données concernant le trafic illicite de la drogue, dans les limites prévues par les règlements juridiques respectifs;

- Mise à jour constante et réciproque des données sur le cours du phénomène de la drogue, des méthodes et des structures d'organisation préparées pour les prévenir;

- Coopération dans le domaine de la recherche et des études amorcées par les deux Pays pour la réhabilitation des toxicomanes.

ARTICLE 3 : Le présent Accord entre en vigueur au moment de sa signature et il pourra être dénoncé par une des deux parties contractantes, après préavis de quatre mois, par notification diplomatique.

RABAT, le 16 JANVIER 1987.

MINISTRE DE L'INTERIEUR
DE LA REPUBLIQUE
ITALIENNE.

Oscar Luigi Scalfaro

OSCAR LUIGI SCALFARO

MINISTRE DE L'INTERIEUR
ET DE L'INFORMATION
DU ROYAUME DU MAROC

DRISS BASRI.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Interno e dell'Informazione del Regno del Marocco, in rappresentanza dei loro rispettivi Governi, riconoscendo la fattiva collaborazione già esistente tra i loro Paesi;

- Considerata la necessità di realizzare forme di coordinamento più importanti nei settori dell'informazione, dell'analisi e della repressione del terrorismo internazionale, nonché in quello della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1: Per decisione comune del Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e del Ministro dell'Interno e dell'Informazione del Regno del Marocco, sarà costituito un Comitato bilaterale per la collaborazione in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di stupefacenti.

Il Comitato bilaterale opererà sotto la presidenza dei due Ministri, includendo rappresentanti dei Ministeri competenti, dei responsabili delle Forze di Polizia, ed esperti in particolari settori.

A seguito di accordo preliminare, i rappresentanti di altri Ministeri ed Uffici possono essere invitati a far parte di detto Comitato,qualora se ne manifesti la la necessità.

Il Comitato bilaterale si riunirà regolarmente, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta ciò sia necessario, per discutere questioni particolari di carattere urgente.

ARTICOLO 2: Al fine di rendere più fattiva e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione sarà finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi nei vari settori:

a) Terrorismo

- Scambio di informazioni sui gruppi terroristi, fatti e tecniche;

- Aggiornamento delle informazioni relative alla situazione attuale delle minacce terroristiche, nonché delle tecniche e delle strutture organizzative predisposte per combatterle, attraverso scambio di esperti;

- Scambio di esperienze e di conoscenze tecnologiche per quanto riguarda la sicurezza del traffico aereo, marittimo e ferroviario al fine di migliorare costantemente i provvedimenti di sicurezza attuati negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni, ed adattarli al livello della minaccia del terrorismo internazionale.

b) <u>Criminalità organizzata:</u>

- Scambio permanente di informazioni, di notizie e di dati sulle attività criminali organizzate, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici;

- Scambio di esperti delle Forze di Polizia per svolgere attività comuni;

- Attuazione di provvedimenti comuni per prevenire che denaro proveniente da atti illeciti ritorni in circolazione.

c) <u>Traffico di Droga:</u>

- Scambio di informazioni e delle rispettive fonti, di notizie e di dati concernenenti il traffico illecito della droga, nei limiti previsti dagli ordinamenti giuridici rispettivi;

- Aggiornamento costante e reciproco dei dati concernenti l'andamento del fenomeno della droga, dei metodi e delle strutture organizzative sviluppate per contrastarlo;

- Collaborazione nel settore dalla ricerca e degli studi iniziati da entrambe i Paesi per la riabilitazione dei tossicomani.

<u>ARTICOLO 3</u> : Questo Accordo entra in vigore al momento della sua firma , e potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti, dopo preavviso di quattro mesi, attraverso notifica diplomatica.

RABAT, 16 gennaio 1987

Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana

Ministro dell'Interno e dell'Informazione del Regno del Marocco.

VI

28 gennaio 1987, Washington

Accordo amministrativo fra l'Italia e l'International Development Association (IDA) relativo al finanziamento delle importazioni in Mozambico (1).

ACCORDO

AGREEMENT dated as of JANUARY 28th, 1987 between the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY (hereinafter called Italy) and the INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (hereinafter called the Association) to provide for the administration by the Association of certain funds to be made available by the Government to the PEOPLE'S REPUBLIC OF MOZAMBIQUE (hereinafter called Mozambique).

WHEREAS, as part of this bilateral cooperation program with Mozambique, Italy has agreed to commit certain grant funds to finance certain projects in Mozambique to be selected by Mozambique and Italy;

WHEREAS, Italy and Mozambique wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Mozambique to assist in the financing of the importation into Mozambique of urgently needed goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous other services associated with such importation) that Mozambique and the Association agree are urgently needed for the development of Mozambique;

WHEREAS, by an agreement dated November 18th 1986 (hereinafter called the Grant Agreement) between Italy and Mozambique, Italy has agreed to provide a grant to Mozambique for such purposes in an amount of up to the Italian Lire thirty billion (L. 30.000.000.000) (hereinafter called the Grant) on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement, such funds to be utilized in parallel with the credit made by the Association to Mozambique under Development Credit Agreement dated July 23, 1985 between Mozambique an the Association to assist in financing a rehabilitation program; and

WHEREAS, at the request of Italy, the Association has agreed to administer the Grant upon the terms and conditions hereinafter set forth;

(1) Entrata in vigore: 18 dicembre 1986, data dell'Accordo fra l'Italia e il Mozambico per la concessione di un credito da parte italiana per il finanziamento delle importazioni.

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1

ADMINISTRATION OF THE GRANT

Section 1.01 (a) For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the Grant in an account with Banca d'Italia in the name of the Association (hereinafter referred to as the T-Account). To the extent necessary, the funds in the T-Account shall be freely exchangeable by the Association with such other currencies as may be required to meet certain expenditures to be incurred in the implementation of the Grant Agreement.

(b) The amount of the Grant shall be deposited into the T-Account promptly after the effectiveness of the Grant Agreement. If Italy and Mozambique agree to increase the amount of the Grant, such increased amount shall be deposited into the T-Account in accordance with arrangements to be agreed between Italy and the Association.

Section 1.02. Italy hereby appoints the Association as Administrator of the Grant and authorizes the Association: (a) to hold and disburse the proceeds thereof towards expenditures incurred by Mozambique in accordance with the provisions of this Agreement and of the Grant Agreement; and (b) to enter into such agreements and to do any and all such acts and things as may be necessary or appropriate to fully accomplish the foregoing.

Section 1.03. The Association shall exercise the

same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further responsibility to Italy in respect thereof.

Section 1.04. The Association shall disburse from the T-Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable costs of the importation into Mozambique

of goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous services associated with such importation) that Italy and Mozambique agree are urgently needed for the development of Mozambique, and to be financed out of the proceeds of the Grant. Disbursements from the T-Account shall be effected on the basis of withdrawal applications for eligible expenditures submitted by Mozambique to the Association in accordance with the Association's normal procedures for withdrawal and disbursement of proceeds of credits made by the Association.

Section 1.05. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, each contract for goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded on the basis of comparison of quotations from a list of at least three reputable suppliers of goods produced in Italy in accordance with procedures acceptable to the Association.

Section 1.06. The qualification, experience and terms and conditions of employment of the procurement experts, to be engaged by Mozambique pursuant to Section (3.03) of the Grant Agreement, shall be satisfactory to the Association. Such experts shall be selected among Italian nationals in accordance with the principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the Use of Consultant by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency" published in August 1981.

Section 1.07. In order to assist in the defrayment of the costs of administration and other expenses by the Association under this Agreement, the Association may withdraw from the T-Account and pay itself at the time of each deposit into the Italian Special Account (as such term is defined in the Grant Agreement) an amount equivalent to two percent (2%) of the funds deposited.

ARTICLE II

RECORDS; ACCOUNTS

Section 2.01. The Association shall: (a) maintain separate records and accounts in respect of the proceeds of the Grant deposited in and withdrawn from the T-Account; (b) cause such records and accounts to be audited and certified by the Association's external auditors for each fiscal year of the Association that the said proceeds remain in the T-Account; and (c) furnish to Italy a copy of the report of such audit.

ARTICLE III

CONSULTATION

Section 3.01. (a) Italy and the Association shall consult from time to time and at the request of each other on all matters arising out of this Agreement and of other matters of common interest to them in the admnistration of the Grant Agreement.

(b) The Association shall, at the time of any replenishment of the Italian Special Account in accordance with

the terms of the Grant Agreement, provide Italy with a summary report of expenditures incurred by Mozambique and financed out of the Italian Special Account.

(c) Italy and the Association shall promptly consult each other of any proposal to modify materially the Grant Agreement or to suspend or terminate, in whole or in part, withdrawals under such agreement.

ARTICLE IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 4.01. This Agrement shall become effective as of the date the Grant Agreement becames effective in accordance with its terms and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the entire proceeds of the Grant have been withdrawn.

Section 4.02. If at any time it appears to any party that the purposes of this Agreement cannot effectively or appropriately be carried out, the arrangements set forth herein may be terminated at the initative of such party on ninety days (90 days) notice in writing to the other. Upon such termination, unless Italy and the Association otherwise agree, any funds or other property of Italy held hereunder by the Asssociation shall be returned to Italy and the Association's administration shall be considered terminated.

Section 4.03. Promptly after termination of the Agreement, the Association shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the T-Account, together with an opinion of the Association's external auditors on such statements

ARTICLE V

MISCELLANEOUS

Section 5.01. This Agreement may be amended only by written agrement of the parties hereto.

Section 5.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The addresses so specified are:

For Italy:

Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo	Telex:
Ministero degli Affari Esteri	
La Farnesina	43614620
Roma, Italy	43614640

For the Association

International Development Association
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Cable Address	Telex:
INDEVAS	440098 (ITT)
Washington D.C.	248423 (RCA)
	64154 (WUI)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement in two copies, one for Italy and the other for the Association.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by ______________________

Ambassador of Italy in the U.S.A.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

by. ______________________

Regional Vice President
Eastern and Southern Africa

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 28 gennaio 1987 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominata Italia) e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo(qui di seguito denominata l'Associazione) per provvedere all' amministrazione da parte dell' Associazione di taluni fondi che il Governo mette a disposizione della Repubblica Popolare del Mozambico (qui di seguito denominata Mozambico).

Premesso che,come parte del presente programma di cooperazione bilaterale col Mozambico,l'Italiaha convenuto di impegnare alcuni fondi per crediti per finanziare taluni progetti in Mozambico che verranno scelti dal Mozambico e dall'Italia;

Premesso che,l'Italia e il Mozambico desiderano utilizzare una parte di detti fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell' Italia al Mozambico per contribuire al finanziamento dell' importazione in Mozambico di beni urgentemente necessari prodotti in Italia(e di servizi di consulenza e di vario altro genere connessi a detta importazione)che il Mozambico e l'Associazione convengonosono urgentemente necessari per lo sviluppo del Mozambico;

Premesso che,ai sensi di un accordo del 18dicembre 1986 (qui di seguito denominato l'Accordo di Credito)tra l'Italia e il Mozambico,l'Italia ha convenuto di concedere un credito al Mozambico a tale scopo per un ammontare di trenta miliardi di lire italiane (L.30.000.000.000) (qiu di seguito denominato il Credito) in base ai termini e alle condizioni stabiliti nell' Accordo di Credito,e detti fondi devono essere utilizzati parallelamente al credito concesso dall' Associazione al Mozambico ai sensi dell'Accordo di Credito allo Sviluppo del 23 luglio

1985 tra il Mozambico e l' Associazione per contribuire al finanziamento di un programma di riabilitazione;e

Premesso che,su richiesta dell' Italia,l'Associazione ha convenuto di amministrare il Credito sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti;

Con il presente atto le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

AMMINISTRAZIONE DEL CREDITO

Sezione 1.01.(a) Ai fini del presente Accordo,l'Italia depositerà il Credito su un conto presso la Banca d'Italia intestato all'Associazione (qui di seguito denominato il Conto-F).
Nella misura necessaria,i fondi nel Conto-F saranno liberamente scambiabili da parte dell' Associazione con altre valute cosi' come puo' essere richiesto per far fronte a certe spese da sostenere nell' attuazione dell' Accordo di Credito.

(b) L'ammontare del Credito sarà depositato sul Conto-F [illegible] immediatamente dopo l'entrata in vigore dell' Accordo di Credito. Se l'Italia e il Mozambico convengono di aumentare l' ammontare del Credito,detto ammontare aumentato sarà depositato sul Conto-F [illegible] in conformità alle intese da concordare tra l'Italia e l'Associazione.

Sezione 1.02. Con il presente atto l'Italia nomina l'Associazione Amministratore del Credito e autorizza l'Associazione:

(a) a detenere e a spendere l'ammontare dello stesso per coprire le spese sostenute dal Mozambico in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dell' Accordo di Credito; e

(b) ad aderire a tutte le intese e a compiere t utti gli atti necessari o appropriati per realizzare appieno i fini summenzionati.

Sezione 1.03. L'Associazione eserciterà la medesima cura nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo che esercita nell'amministrazione e nella gestione dei suoi affari e non avrà nessun' altra responsabilità verso l' Italia riguardo le stesse.

Sezione 1.04. L'Associazione preleverà dal Conto-F le somme che di volta in volta saranno necessarie per far fronte ai costi necessari dell'importazione in Mozambico di beni prodotti in Italia(e di servizi di consulenza e di vario altro genere connessi a detta importazione) che l'Italia e il Mozambico convengono sono urgentemente necessari per lo sviluppo del Mozambico e che sono finanziati con l'ammontare del Credito. Le spese finanziate col Conto -F saranno effettuate sulla base di richieste di prelievo per spese effettuabili presentate dal Mozambico all'Associazione in conformità alle normali procedure dell'Associazione in materia di prelievo e di spesa degli ammontari dei crediti concessi dall' Associazione.

Sezione 1.05. Salvo diverso accordo tra l'Italia e l'Associazione,ciascun contratto per beni che devono essere finanziati con l'ammontare del Credito sarà assegnato sulla base di un confronto tra le quotazioni di una lista di almeno tre fornitori affidabili di beni prodotti in Italia in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione.

Sezione 1.06. Le qualifiche,esperienza,termini e condizioni di impiego degli esperti di approvvigionamento che devono essere assunti dal Mozambico in conformità alla Sezione (3.03) dell'Accordo di Credito, saranno soddisfacenti per l'Associazione.Detti esperti saranno selezionati tra cittadini Italiani in conformità ai principi e alle procedure soddisfacenti per l'Associazione sulla base degli "Indirizzi fondamentali per l'impiego dei consulenti da parte dei contraenti di prestito presso la Banca Mondiale e da parte della Banca Mondiale come Agenzia Esecutiva" pubblicati nell' agosto 1981.

Sezione 1.07. Per contribuire al rimborso dei costi di amministrazione e di altre spese da parte dell'Associazione ai sensi del presente Accordo, l'Associazione può prelevare dal Conto-F e pagare essa stessa, al momento di ciascun deposito sul Conto Speciale Italiano (come tale termine è definito nell' Accordo di Credito) una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi depositati.

ARTICOLO 2

REGISTRI; CONTABILITÀ

Sezione 2.01. L'Associazione:

(a) terrà registri e contabilità separati per l' ammontare del Credito depositato sul e prelevato dal conto-F.

(b) farà eseguire la revisione di bilancio e farà certificare i registri e la contabilità da parte dei revisori esterni dell' Associazione per ogni anno fiscale dell' Associazione durante il quale detto ammontare rimane nel Conto-F, e fornirà all'Italia una copia di detta revisione di bilancio.

ARTICOLO 3

[illegible]

CONSULTAZIONE

Sezione 3.01.(a) L'Italia e l'Associazione si consulteranno di volta in volta e su richiesta di ciascuna delle parti riguardo a tutte le questioni che scaturiscono dal presente Accordo e ad altre questioni di interesse comune per le Parti nell' amministrazione dell'Accordo di Credito.

(b) L'Associazione, al momento di qualsiasi finanziamento aggiuntivo del Conto Speciale Italiano in conformità ai termini dell'Accordo di Credito, fornirà all' Italia una relazione sommaria delle spese sostenute dal Mozambico e finanziate con il Conto Speciale Italiano.

(c) L'Italia e l'Associazione si consulteranno prontamente

su qualsiasi proposta per modificare materialmente l'Accordo di Credito o per sospendere o cessare, in tutto o in parte, i prelievi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 4

VALIDITA; DENUNCIA

Sezione 4.01. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo di Credito in conformità ai suoi termini e, ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, rimarrà in vigore fin quando l'intero ammontare del Credito sarà stato prelevato.

Sezione 4.02. Se in un qualsiasi momento ad una delle parti sembra che i fini del presente Accordo non possono essere raggiunti in modo efficace o appropriato, gli accordi stabiliti possono essere denunciati su iniziativa di ciascuna Parte con una notifica per iscritto di novanta giorni (90 giorni) all'altra Parte.
Ai sensi di detta denuncia, salvo diverso accordo tra l'Italia e l'Associazione, tutti i fondi o qualsiasi altra proprietà dell' Italia detenuti dall'Associazione saranno restituiti all' Italia e l'amministrazione dell' Associazione sarà considerata terminata.

Sezione 4.03. Subito dopo la denuncia dell'Accordo, l'Associazione fornirà all'Italia una relazione finale e un resoconto finanziario del Conto-F, insieme ad un'opinione degli uditori esterni dell'Associazione su detti resoconti.

ARTICOLO 5

VARIE

Sezione 5.01. Il presente Accordo può essere modificato solo previa intesa per iscritto delle Parti allo stesso.

Sezione 5.02. Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo

e qualsiasi tipo di intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà consegnata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla Parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta all'indirizzo della Parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà designato con una notifica alla Parte che presenta questa notifica o fa una tale richiesta.

Gli indirizzi cosi' specificati sono:

Per l'Italia:

Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri — Telex:
La Farnesina — 43614620
Roma, Italia — 43614640

Per l'Associazione

Associazione Internazionale per lo Sviluppo
1818 H Street, N.W.
Washington, d;c . 20433
United States of America

Indirizzo telegrafico — Telex:
Indevas — 440098(ITT)
Washington D.C. — 248423 (RCA)
64154(WUI)

In fede di che, i sottoscritti a cio' debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo in due copie, una per l'Italia e l'altra per l'Associazio

Governo della Repubblica Italiana

Da ______________________________

Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d'America

Associazione Internazionale per lo Sviluppo

da______________________________

Vice Presidente Regionale

Africa Orientale e Australe.

VII

30 gennaio 1987, Roma

Accordo fra l'Italia e il Messico sul rifinanziamento del debito per capitale ed interessi in scadenza dal 22 settembre 1986 al 31 dicembre 1987 e del debito per capitale in scadenza dal 1° gennaio al 31 marzo 1988 (1).

ACCORDO

1) Il Governo della Repubblica Italiana (il Governo Italiano) ed il Governo degli Stati Uniti del Messico (il Governo Messicano) nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi;

2) in applicazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1986 relativo alla ristrutturazione del debito estero messicano;

3) tenuto conto che le scadenze dei crediti italiani accordati al Governo Messicano, o alle sue agenzie, organismi o istituzioni del suo settore pubblico ovvero beneficianti di una garanzia di pagamento del Governo Messicano, di una delle sue agenzie, organismi o istituzioni del suo settore pubblico ammontano:

i- per quanto concerne quelli riferentisi a forniture derivanti da contratti di esportazione di beni e servizi conclusi prima del 1° Gennaio 1986 ed a crediti finanziari concessi prima della stessa data, con regolamento oltre un anno, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), a Dollari USA 32.135.709,41, Marchi Tedeschi 2.442.074,90 e Lire Italiane 1.621.636.356 (capitale) ed a Dollari USA 9.508.410,98, Marchi Tedeschi 842.149,50 e Lire

Entrata in vigore: 30 gennaio 1987.

Italiane 105.695.150 (interessi)per il periodo 22 settembre 1986 - 31 Dicembre 1987 ed a Dollari USA 1.829.070,80 e Marchi Tedeschi 1.221.037,40 (capitale) ed a Dollari USA 555.337,04 e Marchi Tedeschi 354.589,26 (interessi) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 marzo 1988;

ii- per quanto concerne quelli riferentisi al credito concesso dal Mediocredito Centrale di cui alla Convenzione Finanziaria firmata il 24 gennaio 1984 a Dollari USA 482.941,01 (capitale) e Dollari USA 284.935,10 (interessi) per il periodo 22 settembre 1986 -31 dicembre 1987,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive- al fine di consentire il regolamento del 100% della linea capitale e del 60% della quota interessi dei debiti messicani, di cui alle premesse, in scadenza nel periodo 22 settembre 1986 - 31 dicembre 1987 e del 100% della linea capitale dei debiti messicani, di cui alle premesse stesse, in scadenza nel periodo 1° gennaio 1988 - 31 marzo 1988, farà in modo che venga concesso alla Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN), agente in nome e per conto del Governo Messicano, un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 44,3 milioni, restando inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA necessario al regolamento del 100% della linea capitale e del 60% della quota interessi dei debiti messicani in Marchi Tedeschi ed in Lire Italiane, di cui alle premesse, in scadenza nel periodo 22 Settembre 1986 - 31

Dicembre 1987 nonché del 100% della linea capitale dei debiti messicani in Marchi Tedeschi, di cui alle premesse stesse, in scadenza nel periodo 1° Gennaio 1988 - 31 Marzo 1988, ai cambi in vigore all'epoca dell'utilizzo del credito.

Qualora il suddetto importo in Dollari USA non dovesse essere sufficiente all'integrale pagamento del 100% della linea capitale e del 60% della quota interessi dei debiti messicani in Dollari USA, Marchi Tedeschi e Lire Italiane, indicati nelle premesse, in scadenza nel periodo 22 Settembre 1986 - 31 Dicembre 1987 e del 100% della linea capitale dei debiti messicani in Dollari USA e Marchi Tedeschi, di cui alle premesse stesse, in scadenza nel periodo 1° Gennaio 1988 - 31 Marzo 1988, la differenza così determinatasi resterà a carico diretto della parte messicana.

ARTICOLO II

1) Il credito di cui all'Articolo I beneficierà della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalità stabilite dalla SACE, sarà a carico della NAFIN.

2) Gli interessi sul citato credito saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati al Libor a sei mesi maggiorato del margine concordato tra la NAFIN e gli Istituti che interverrano nell'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte della NAFIN e saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 1° Gennaio o il 1° Luglio immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi.

3) I titoli rappresentativi del credito, negoziabili sul mercato finanziario internazionale, saranno emessi dalla NAFIN.

4) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo del credito saranno fissate nella Convenzione finanziaria da stipularsi tra gli Istituti intervenuti nell'operazione e la NAFIN.

5) Il Governo Messicano si consulterà con il Governo Italiano in merito agli Istituti che verranno designati ad intervenire nell'operazione.

ARTICOLO III

Il credito di cui all'Articolo I sarà rimborsato in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 1° Gennaio 1992 e l'ultima il 1° Luglio 1996.

ARTICOLO IV

1) Il credito di cui all'Articolo I sarà destinato al pagamento in Italia in favore degli aventi diritto:

- del 100% della linea capitale e del 60% della quota interessi dei debiti indicati nelle premesse, in scadenza dal 22 Settembre 1986 sino al 31 Dicembre 1987 e non pagati;
- del 100% della linea capitale dei debiti indicati nelle premesse in scadenza dal 1° Gennaio al 31 Marzo 1988 e non pagati.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le parti.

2) Il trasferimento delle restanti quote per interessi relativi alle scadenze dei debiti oggetto del presente Accordo sarà effettuato in favore degli aventi diritto in Italia, nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni, alle date previste; le somme dovute e eventualmente non pagate alla data del presente Accordo saranno regolate al più tardi entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo.

ARTICOLO V

Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ciascun debito oggetto del presente Accordo e quella del suo regolamento totale, la NAFIN si impegna a regolare agli aventi diritto in Italia interessi al tasso del 6,60% p.a., del 5,20% p.a. e del 10,85% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Marchi Tedeschi e Lire Italiane, fermo restando che, per quanto concerne i debiti indicati al punto 3), alinea i) delle premesse, l'avente diritto italiano può richiedere - limitatamente al periodo dalla data di scadenza di ciascun debito alla data di indennizzo da parte della SACE - l'applicazione delle clausole dei contratti originari In tale caso la NAFIN rimborserà alla SACE le somme che dovranno essere pagate.
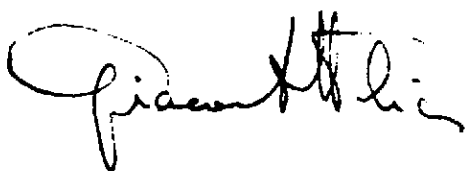
Gli interessi suddetti saranno pagati e trasferiti nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni entro 30 giorni dalla data di regolamento totale di ciascun debito.

ARTICOLO VI
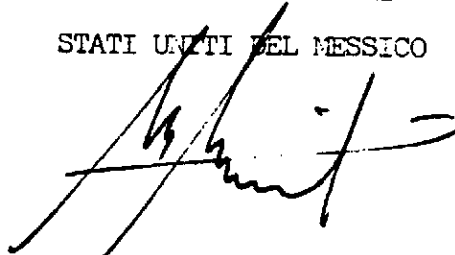
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

Fatto a Roma il 30 Gennaio 1987 in due originali nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI DEL MESSICO

VIII

6 febbraio 1987, Kampala

Accordo tecnico fra l'Italia e l'Uganda concernente l'attuazione del programma multisettoriale della pesca incluso nel Protocollo del 21 agosto 1986 (1).

ACCORDO TECNICO

This Agreement is made this 6th day of February 1987 between the Italian Ministry of Foreign Affairs represented by the Italian Aid Funds (hereinafter called FAI) and the Ministry of Animal Industry and Fisheries of the Republic of Uganda (hereinafter called the "Ministry").

WHEREAS on the 21st day of August 1986, a Protocol was signed between the Italian Government and the Ugandan Government whereby the two parties agreed upon programmes to be carried out in Uganda by the Italian Government;

AND

WHEREAS Annex I of the said Protocol indicated the guidelines of an integrated programme for fisheries development;

AND

WHEREAS FAI has selected the following organisations to implement the said programme:-

a) ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S P A (hereinafter called "Ansaldo") for the implementation of the fish processing, storage and distribution structures.

b) Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppoen Italian N G O (hereinafter called "C I C S") for the support to fish production, technical assistance and training to the fishermen cooperatives whose establishment was notified to the Uganda Government.

(1) Entrata in vigore: 6 febbraio 1987.

NOW THEREFORE, the parties have agreed as follows:-

1. The Ministry has indicated the following centres as being most suitable for a viable implementation of the programme:

   a) Masese on Lake Victoria as main project site for the construction of a fish storage and processing plant and ancillary services;

   b) Bukungu, Bugondo and Lwampanga, around Lake Kyoga as collection centres;

   c) Soroti, Mbale, Tororo, Jinja, Kamuli, Luwero as distribution centres and ancillary services.

2. FAI has acknowledged the above indications, of which Ansaldo Sistemi Industriali will be informed for due consideration in the programme planning.

3. FAI introduced the N G O C I C S's programme, which summary of contents is annexed to the present agreement, as a necessary complement to the Ansaldo's Sistemi Industriali programme;

4. Both programmes are at the latest stage of planning and shall be started during the month of February 1987.

5. The signature of the present Agreement will be considered as agreement to the programmes and authorisation to Ansaldo and C I C S to start their implementation as soon as possible.

Signed at Kampala, the day and year first above written.

FOR THE ITALIAN GOVERNMENT	FOR THE UGANDAN GOVERNMENT
SALVATORE ZOTTA	DR SHEME CHEMANGEY MASABA
Ambassador of Italy.	Minister of Animal Industry and Fisheries.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TECNICO

Il presente Accordo è stipulato il 6 febbraio 1987 tra il inistero Italiano degli Affari Esteri rappresentato dai Fondi di Intervento Italiano (qui di seguito denominato FAI) ed il inistero dell'Industria della Fauna e della Pesca della Repubblica dell'Uganda (qui di seguito denominata il"Ministero");

Considerando che, il 21 Agosto 1986, è stato firmato un Protocollo tra il Governo Italiano ed il Governo Ugandese in virtù del quale entrambe le Parti hanno deciso di comune accordo i programmi da realizzare in Uganda da parte del Governo Italiano;

E

Considerando che l'Allegato I di detto Protocollo indicava le dir-ttive di un programma integrato per lo sviluppo degli stabilimenti di produzione ittica;

E

Considerando che il FAI ha selezionato le seguenti organizzazioni per la realizzazione di detto programma:-

a) ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. (qui di seguito denominata "ANSALDO") per la realizzazione di strutture per la lavorazione, l'immagazzinaggio e la distribuzione della produzione ittica.

b) Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo/Ngo italiano (qui di seguito denominato "CICS") per il sostegno della produzione ittica, e per fornire assistenza tecnica e addestramento alle cooperative di pescatori la cui costituzione sia stata notificata al Governo Ugandese.

Di conseguenza, le Parti hanno deciso di comune accordo quanto segue:-

1. Il Ministero ha indicato i seguenti centri come i più adatti ai fini di una attuazione fattibile del programma:

a) Masese sul Lago Vittoria, come sito del progetto principale per la costruzione di un magazzino per la conservazione della produzione ittica, nonché di uno stabilimento di lavorazione e servizi ausiliari;

b) Bukungu, Bugondo e Lwampanga, nella regione circostante il Lago Kyoga come centri di raccolta;

c) Soroti, Mbale, Tororo, Jinja, Kamuli, Luwero, come centri di distribuzione e servizi ausiliari.

2. Il FAI ha preso nota delle indicazioni di cui sopra, di cui l'Ansaldo Sistemi Industriali sarà informata per debita considerazione nella pianficazione del programma.

3. FAI ha presentato il programma del NGOCICS, di cui si allega al presente Accordo il sommario del contenuto, come completamento necessario del programma dell'Ansaldo Sistemi Industriali;

4. Entrambe i programmi hanno raggiunto la fase definitiva di pianificazione e avranno inizio nel corso del mese di febbraio 1987.

4. La firma del presente Accordo sarà ritenuta come accettazione dei programmi ed autorizzazione all'Ansaldo ed al CICS ad iniziare la loro attuazione al più presto.

Firmato a Kampala, il giorno ed anno di cui sopra.

PER IL GOVERNO ITALIANO
Salvatore ZOTTA
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO UGANDESE
Dr. Isheme CHEMANGEY MASABA
Ministro dell'Industria della Fauna e della Pesca.

IX

9 febbraio 1987, Kampala

Accordo tecnico fra l'Italia e l'Uganda su forniture di aiuti di emergenza previste dal Protocollo del 21 agosto 1986 (1).

ACCORDO TECNICO

This Agreement is made this 9th day of February, 1987 between the Italian Ministry of Foreign Affairs represented by the Italian Aid Funds (hereinafter called FAI) and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda (hereinafter called the "Ministry").

WHEREAS on the 21st day of August 1986, a Protocol was signed between the Italian Government and the Ugandan Government whereby the two parties agreed upon programmes to be carried out in Uganda by the Italian Government;

AND

WHEREAS under Article X and Annex 3 of the said Protocol, the Italian Government undertook to finance emergency aid supplies to be delivered to the Ugandan Government;

(1) Entrata in vigore: 9 febbraio 1987.
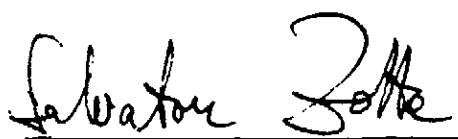
NOW THEREFORE THE TWO GOVERNMENTS HAVE AGREED AS FOLLOWS:-

FAI will supply the Ministry with the following items to be subsequently delivered to the Ministry of Rehabilitation:
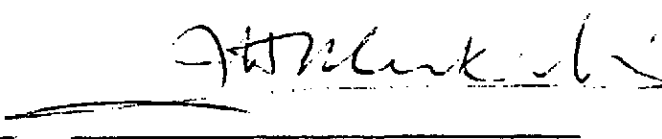
1. 20 FIAT IVECO TRUCKS 682 with Trailers, for the purpose of transportation and distribution of foodstuffs and medical drugs to be handed over to needy people of Kitgum, Gulu and Karamoja districts;

2. 10 tons of drugs to be distributed to needy people before June 1987;

3. Small agricultural equipment to be distributed to needy people.

Signed at Kampala the day and year first above mentioned.

FOR THE ITALIAN GOVERNMENT:	:FOR THE UGANDA GOVERNMENT
SALVATORE ZOTTA	IBRAHIM MUKIIBI
AMBASSADOR OF ITALY	MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TECNICO

Il presente Accordo è stipulato il 9 febbraio 1987, tra il Ministero Italiano degli Affari Esteri rappresentato dai Fondi di Intervento Italiano (qui di seguito denominato FAI) ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uganda (qui di seguito denominato il "Ministero").

Considerando che, il 21 agosto 1986, è stato firmato un Protocollo tra il Governo Italiano ed il Governo Ugandese in virtù del quale le due Parti hanno deciso di comune accordo i programmi da realizzare in Uganda da parte del Governo Italiano;

E

Considerando che, in base all'articolo X e all'Annesso 2 di detto Protocollo, Il Governo Italiano si è impegnato a finanziare forniture di aiuti di emergenza da consegnare al Governo Ugandese;

Di conseguenza i due Governi hanno convenuto quanto segue:

FAI fornirà al Ministero i seguenti articoli che saranno successivamente consegnati al Ministero della Riabilitazione:

1. 20 AUTOCARRI FIAT IVECO 682 con Rimorchi, per il trasporto e la distribuzione di prodotti alimentari e di medicinali da consegnare alla popolazione bisognosa delle provincie di Kitgum, Gulu e della Karamoja;

2. 10 tonnellate di medicinali da distribuire alle persone bisognose prima di giugno 1987;

3. Piccole attrezzature agricole da distribuire alle persone bisognose.

Firmato a Kampala il giorno ed anno summenzionati.

PER IL GOVERNO ITALIANO	PER IL GOVERNO UGANDESE
SALVATORE ZOTTA	IBRAHIM MUKIIBI
AMBASCIATORE D'ITALIA	MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

X

12 febbraio 1987, Islamabad

Memorandum d'intesa fra l'Italia e il Pakistan per un progetto di introduzione di moderna tecnologia agricola italiana nel settore agricolo pakistano:

A) Memorandum d'Intesa

B) Allegati (1)

A) MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975, desiderosi di rafforzare gli esistenti legami di amicizia e di comprensione reciproca e consci dell'importanza del settore agricolo per lo sviluppo sociale ed economico, concordano di stipulare il presente Memorandum per la realizzazione di un progetto di introduzione di tecnologia moderna nel settore agricolo.

Art. 1 - Obiettivi del progetto.

Il principale obiettivo del progetto è di agevolare il trasferimento delle esperienze scientifiche e tecniche italiane mediante l'addestramento di personale pakistano, e mediante la ricerca, le prove sul campo del macchinario agricolo e la divulgazione.

Art. 2 - Agenzie di esecuzione.

2.1. Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan designa la "Agricultural Development Bank of Pakistan (A.D.B.P.)" quale Agenzia responsabile per l'esecuzione degli impegni assunti con questo Memorandum.

2.2. Su designazione del Ministero delle Finanze e degli Affari Economici pakistano, il Governo della Repubblica Italiana indica la "Jori S.p.A." di Reggio Emilia quale organizzazione responsabile per l'esecuzione degli impegni assunti con questo Memorandum.

Art. 3 - Impegni del Governo Italiano.

Il Governo Italiano si impegna a finanziare l'acquisto del seguente macchinario, elencato in dettaglio nell'allegato 1, e dei seguenti servizi:

3.1. macchinario agricolo, attrezzature, strumenti ed equipaggiamento per l'irrigazione necessari per lo svolgimento di prove sul campo a scopo dimostrativo;

3.2. macchinario per impianti di trasformazione del latte;

3.3. parti di ricambio ed una officina mobile per la riparazione e la manutenzione del macchinario;

3.4. assistenza tecnica da parte di esperti italiani per un totale di 48 mesi/uomo.

Art. 4 - Impegni del Governo Pakistano.

Il Governo Pakistano si assume i seguenti impegni:

4.1. esenzione dal pagamento di diritti doganali, tasse ed imposte per i macchinari ed i mezzi donati dal Governo Italiano;

4.2. concessione agli esperti italiani che lavorano in Pakistan per l'esecuzione del progetto di privilegi e agevolazioni non inferiori a quelli garantiti a esperti provenienti da Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali che lavorano in programmi di cooperazione tecnica;

4.3. rispetto da parte dell'Agenzia di esecuzione pakistana delle sue obbligazioni quali convenute nel Documento di progetto e precisate nell'allegato 2.

Art. 5 - Validità.

5.1. Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della sua firma, rimarrà valido fino al completamento delle attività in esso descritte e potrà essere prorogato qualora vi sia il consenso di entrambe le Parti.

5.2. Il presente Memorandum, che è stipulato in armonia con l'art. 2 dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è di natura tecnica e si propone di stabilire le responsabilità amministrative dei due Governi in relazione alla esecuzione del progetto nel quadro del citato Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra i due Paesi.

5.3. Il presente Memorandum può essere emendato in qualunque momento con il mutuo consenso di entrambi i Governi mediante uno Scambio di Lettere.

5.4. Qualunque controversia che sorga dall'interpretazione o dalla esecuzione del presente Memorandum verrà composta in via amichevole mediante consultazioni o negoziati fra i due Governi.

5.5. Il presente Memorandum, redatto in due copie, è stato firmato ad Islamabad il 12 febbraio 1987, ciascuna copia in lingua italiana e inglese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Islamica del Pakistan
M.A.G.M. Akhtar
Secretary
Economic Affairs Division

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Amedeo de Franchis
Ambasciatore d'Italia

ALLEGATO 1

ELENCO DEI MACCHINARI DONATI DAL GOVERNO ITALIANO

	Descrizione	Unità
1.	Zappatrice 160 cms AMA D 160 per trattori da 45 CV	30
2.	Zappatrice 80 cms AMA J 80 per trattorini da 14 CV	30
3.	Aratro bivomere OTMA B/231-3 PA	30
4.	Aratro monovomere reversibile OTMA VM 55/DM321	3
5.	Arginatore OTMA ADP/66	3
6.	Zappatrice off-set 150 cms AMA DS 150	3
7.	Assolcatore a 3 corpi OTMA 170/APR/3	30
8.	Coltivatore a molle OTMA CM9	30
9.	Scavafossi rotativo ICMA DM 50	3
10.	Sub-soiler OTMA RD 50	3
11.	Seminatrice meccanica con spandiconcime, 4 file, GASPARDO SA 480	15
12.	Rullo di irrigazione FERBO R10/50 con pompa a trattore ROVATTI T1/40	30
13.	Rullo d'irrigazione FERBO 100G/1 con pompa ROVATTI T3/80A	3
14.	Barra d'irrigazione FERBO per modello 100G/1	3
15.	Pompa verticale ROVATTI per pozzo profondo 8V13/5 per accoppiamento alla presa di forza del trattore	3

	Descrizione	Unità
16.	Spandiconcime OTMA 400 SCP	30
17.	Atomizzatore a trattore IMOVILLI APC-IC 500	30
18.	Zappatrice interfilare ICMA CB3/M	15
19.	Falciatrice semovente NIBBI mod. 'FIGARO E'	30
20.	Trinciastocchi AMA FH 180	15
21.	Trinciastocchi AMA FL100	15
22.	Seminatrice manuale GASPARDO HS300	15
23.	Mungitrice carrellata L'ITALIANA mod. A2/2	30
24.	Mungitrice fissa L'ITALIANA mod. A/6	3
25.	Refrigeratore L'ITALIANA 100 Lts	15
26.	Refrigeratore L'ITALIANA 200 Lts	15
27.	Refrigeratore L'ITALIANA 600 Lts	15
28.	Refrigeratore L'ITALIANA 1000 Lts	3
29.	Motore fuoribordo diesel RUGGERINI mod. FIDO	3
30.	Officina di riparazione mobile JORI	1

\- - -

Parti di ricambio per un valore equivalente al 10% dell'importo complessivo dei macchinari.

Spese e servizi a carico della Agenzia di esecuzione pakistana

"Agricultural Development Bank of Pakistan"

Nolo

Assicurazione marittima

Spese di sdoganamento

Costi di trasporto interno e di assicurazione contro tutti i rischi

Mobilizzazione delle attrezzature, spese per il personale relativo, per salari ed altre

Montaggio e pre-collaudo

Prove di campo e di dimostrazione

Acquisto di cinque trattori per dimostrazione dell'uso delle attrezzature agricole

Acquisto di 2 camion a basso pianale

Affitto di trattori per prove dimostrative

Veicoli e spese di carburante

Imprevisti

Imprevisti fisici

Spese di formazione professionale di tecnici pakistani

Spese locali per gli esperti italiani

Spese di pubblicità e promozione

XI

12 febbraio 1987, Islamabad

Memorandum d'intesa fra l'Italia e il Pakistan per la realizzazione di un programma di tutela materno-infantile fra i rifugiati afghani nella «North West Frontier Province»

MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975, desiderosi di rafforzare gli esistenti legami di amicizia e reciproca comprensione e consci dell'importanza del settore della sanità per lo sviluppo sociale ed economico, concordano di stipulare il presente Memorandum per la realizzazione di un programma di tutela materno-infantile fra i rifugiati afghani nella North West Frontier Province del Pakistan.

Art. 1 - Origine.

Donne e bambini costituiscono circa il 75% degli oltre 3 milioni di profughi afghani che attualmente vivono in Pakistan. Recenti dati epidemiologici mostrano un elevato tasso di morbilità e mortalità fra la popolazione di donne e bambini, legato principalmente a carenza di educazione sanitaria e, più in generale, di medicina di base.

Art. 2 - Obiettivi e strategie del progetto.

Obiettivo primario del programma è quello di migliorare le condizioni di vita e lo stato di salute della donna e del bambino che vivono nei campi per rifugiati della "North West Frontier Province" del Pakistan. Gli obiettivi specifici e le strategie per raggiungerli sono, di conseguenza:

2.1. la creazione di un centro di riferimento in Peshawar;

2.2. la formazione di operatrici sanitarie ("lady health visitors" e ostetriche tradizionali) da impiegare nei campi profughi per la tutela materno-infantile;

2.3. l'organizzazione - in ogni unità sanitaria di base della provincia - di attività di tutela materno-infantile con finalità di educazione sanitaria di base, prevenzione ed assistenza.

Art. 3 - Impegni del Governo Italiano.

Il Governo Italiano si assume l'impegno, sino ad un massimo di tre miliardi di lire italiane nell'arco di due anni, di:

3.1. inviare un gruppo di esperti (comprendente un capo-progetto, una pediatra ed una ginecologa) per un periodo di due anni;

3.2. provvedere ad un fondo in loco per il pagamento dei salari del personale locale e delle spese d'ufficio e di gestione in generale;

3.3. acquistare e spedire i materiali e le attrezzature necessarie per raggiungere gli obiettivi menzionati.

Art. 4 - Impegni del Governo Pakistano.

Il Governo Pakistano si assume l'impegno di:

4.1. garantire l'accesso alle esistenti strutture sanitarie ed universitarie, ai mezzi di comunicazione ed ai dati già raccolti considerati necessari dagli esperti italiani per il raggiungimento dei citati obiettivi del programma;

4.2. mettere a disposizione del programma un adeguato numero di operatori saniteri (che saranno impiegati dal progetto stesso);

4.3. esonerare da tasse e imposizioni fiscali di ogni genere i materiali e le attrezzature donate dal Governo Italiano;

4.4. assicurare agli esperti italiani che lavorano in Pakistan per l'esecuzione del progetto facilitazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati agli esperti di Paesi Terzi o di Organizzazioni Internazionali che lavorano in proggammi di cooperazione tecnica.

ARTICOLO 5 - Validita'

5.1 Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della sua firma, rimarrà valido fino al completamento delle attività in esso descritte e potrà essere prorogato qualora vi sia il consenso di entrambe le Parti.

5.2 Il presente Memorandum, che è stipulato in armoniaw con l'articolo 2 dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è di natura tecnica e si propone di stabilire le responsabilità amministrative dei due Governi in relazione alla esecuzione del progetto nel quadro del citato Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra i due Paesi.

5.3 Il presente Memorandum può essere emendato in qualunque momento con il mutuo consenso di entrambe le Parti mediante uno Scambio di lettere.

5.4. Qualunque controversia che sorga dall'interpretazione o dall'esecuzione delpresente Memorandum verrà composta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati fra i due Governi.

5.5. Il presente Memorandum redatto in due copie è stato firmato a Islamabad il 12 febbraio 1987, ciascuna copia in lingua italianae e inglese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
la Repubblica Islamica del Pakistan
M.A.G.M. Akhtar
Secretary
Economic Affairs Division

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Amedeo de Franchis
Ambasciatore d'Italia

XII

12 febbraio 1987, Islamabad

Memorandum d'intesa fra l'Italia e il Pakistan per un programma di modernizzazione del sistema di trasmissione elettrica per la WAPDA (1).

MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975, desiderosi di rafforzare gli esistenti legami di amicizia e di comprensione reciproca e consci della importanza del settore energetico per lo sviluppo sociale ed economico, concordano di stipulare il presente Memorandum per la realizzazione di un programma di modernizzazione del sistema di trasmissione elettrica per la WAPDA.

Art. 1 - Obiettivi del progetto.

Il progetto è costituito dalla fornitura di un analizzatore di transistori di rete (T.N.A.) e della relativa formazione professionale di un gruppo di ingegneri pakistani per la sua corretta utilizzazione ed ha l'obiettivo di istituire un modello per lo studio del comportamento delle reti elettriche in condizioni di rapida variazione del flusso di corrente; il T.N.A. userà circuiti elettrici o elettronici equivalenti per simulare il comportamento dei componenti della rete elettrica a corrente alternata quali le linee di trasmissione, i generatori, i trasformatori, gli interruttori, in condizioni di perturbazione quali manovre, guasti improvvisi ecc.

Art. 2 - Agenzie di esecuzione.

Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan designa la "Water and Power Development Authority (WAPDA)" quale agenzia responsabile per l'esecuzione degli impegni assunti con questo Memorandum.

Su designazione del Ministero delle Finanze e degli Affari Economici pakistano, il Governo della Repubblica Italiana indica il "CESI - Centro Elettronico Sperimentale Italiano S.p.A." quale organizzazione responsabile per l'esecuzione degli impegni assunti con questo Memorandum.

Art. 3 - Impegni del Governo Italiano.

Il Governo Italiano si impegna a:

3.1. Fornire un analizzatore di transistori di rete (T.N.A.) a condizioni C.I.F.;

3.2. Sostenere le spese del personale italiano per:

- servizi di ingegneria per un totale di 7,5 mesi/uomo;
- assistenza tecnica (collaudo, montaggio e collaudo finale) per un totale di 11,5 mesi/uomo;
- addestramento di ingegneri della WAPDA in Italia ed in Pakistan per un totale di 15 mesi/uomo;

3.3. Addestrare in Italia ingegneri della WAPDA per un totale di 18 mesi/uomo.

(1) Entrata in vigore: 12 febbraio 1987.

Art. 4 - Impegni del Governo Pakistano.

4.1. approntare la nuova struttura incluso l'acquisto dei locali ed il loro arredamento, l'esecuzione delle opere civili e dei servizi e l'acquisto di parte dell'equipaggiamento;

4.2. mettere a disposizione uffici nella sede della WAPDA;

4.3. acquistare ed adattare il calcolatore VAX 780, oscillografi e telescriventi;

4.4. sostenere le spese per gli emolumenti e gli oneri sociali ed assicurativi degli ingegneri della WAPDA impegnati nel progetto del T.N.A.;

4.5. sostenere le spese per i trasporti locali, il telefono ed il telex locale;

4.6. sostenere i costi dei viaggi aerei degli ingegneri inviati in Italia;

4.7. stipulare assicurazioni per gli ingegneri inviati in Italia;

4.8. concedere agli esperti italiani che lavorano in Pakistan per l'esecuzione del progetto privilegi ed agevolazioni non inferiori a quelli garantiti ad esperti provenienti da Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali che lavorano in programmi di cooperazione tecnica;

4.9. fornire agli esperti italiani, ad un costo ragionevole, alloggi in affitto confortevoli e totalmente ammobiliati per il periodo della loro permanenza in Pakistan;

4.10. esentare dal pagamento di diritti doganali, tasse ed imposte di ogni tipo l'equipaggiamento donato dal Governo Italiano.

ARTICOLO 5 - Validita'

5.1 Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della sua firma, rimarrà valido fino al completamento delle attività in esso descritte e potrà essere prorogato qualora vi sia il consenso di entrambe le Parti.

5.2 Il presente Memorandum, che è stipulato in armonia con l'articolo 2 dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è di natura tecnica e si propone di stabilire le responsabilità amministrative dei due Governi in relazione alla esecuzione del progetto nel quadro del citato Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra i due Paesi.

5.3 Il presente Memorandum può essere emendato in qualunque momento con il mutuo consenso di entrambe le Parti mediante uno Scambio di lettere.

5.4. Qualunque controversia che sorga dall'interpretazione e dall'esecuzione delpresente Memorandum verrà composta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati fra i due Governi.

5.5. Il presente Memorandum redatto in due copie è stato firmato a Islamabad il 12 febbraio 1987, ciascuna copia in lingua italianae e inglese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
la Repubblica Islamica del Pakistan
M.A.G.M. Akhtar
Secretary
Economic Affairs Division

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Amedeo de Franchis
Ambasciatore d'Italia

XIII

13 febbraio 1987, La Paz

Scambio di Note fra l'Italia e la Bolivia relativo alla realizzazione del «Programma di sviluppo rurale integrato» della Valle di Ayopaya-Cochabamba (1).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ECONOMICI
E FINANZIARI INTERNAZIONALI DI BOLIVIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

Excelentísimo Señor Embajador:

En cumplimiento del Convenio Básico sobre Cooperación Técnica concertado entre nuestros dos Gobiernos el día 4 de 1986, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de la República de Bolivia, el siguiente Acuerdo sobre el "PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO DEL VALLE DE - AYOPAYA-COCHABAMBA".

1. El Gobierno de la República de Italia y el Gobierno de la República de Bolivia intensificarán su cooperación en el desarrollo rural integrado de la provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba, apoyando las siguientes fases:

   FASE I Documentación básica y diagnóstico
   FASE II . Plan General de Desarrollo
   FASE III : Implementación del Plan de Asistencia Técnica.

   El Plan de trabajo abarcará los siguientes sectores:

   - Red Caminera
   - Redes de riego
   - Agricultura
   - Industria agro-alimenticia

2. Aporte del Gobierno de la República de Italia:

   Financiará hasta un total de 8.863.7 millones de liras italianas, destinadas a los siguientes rubros:

   a) Documentación básica y diagnóstico
   b) Plan General de Desarrollo
   c) Implementación del Programa
      -Ejecución, asistencia para red vial; riego; agrícola y agroindustrial.

(1) Entrata in vigore: 13 febbraio 1987.

d) Dirección y Organización local del proyecto
e) Cubrirá además fletes marítimos, terrestres de productos industriales exportados desde Italia.
f) Gastos de viaje y estadía de misiones a Bolivia
g) Previsión de escalamiento de costos

3. Aporte del Gobierno de la República de Bolivia

3.1. Financiará como aporte local hasta un monto de 2.522.- millones de liras italianas, destinado a los siguientes rubros:

a) Apoyo logístico e infraestructura y servicios y gastos de operación
b) Proverá personal técnico nacional
c) Obras civiles, mano de obra local y materiales.

3.2. Eximirá el material suministrado para el proyecto por el Gobierno de la República de Italia, de licencias, derechos de importación, gravámenes públicos y asegurará que el material pase aduana sin demora.

3.3. Pondrá a disposición del proyecto técnicos nacionales calificados.
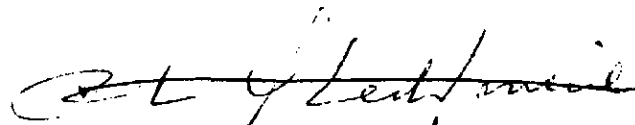
4. El material suministrado para el proyecto por el Gobierno de la República de Italia, pasará a su llegada a Bolivia a la propiedad de la República de Bolivia, y estará a disposición del proyecto de los expertos enviados para el cumplimiento de sus tareas.

5. a) El Gobierno de la República de Italia confía la implementación de sus aportes a la Societá Progettazioni Edili Autostradali (S.P.E.A. - S.P.A.), Cornaggia 10, Milán, Italia.

b) El Gobierno de la República de Bolivia confía la ejecución del proyecto a la Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO).

c) Los organismos encargados conforme a los subpárrafos a) y b) fijarán conjuntamente un plan de trabajo y detalles para la ejecución, seguimiento, control, y evaluación del proyecto.

Se aplicarán también al presente Acuerdo las disposicio nes del Convenio Básico anteriormente mencionado.

En caso de que el Gobierno de la República de - Italia se declare conforme, esta Nota y la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de su Go bierno, constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha de remisión de la Nota de res puesta.

Con este motivo, renuevo a usted Señor Embajador las expresiones de mi consideración más alta y distinguida.

ALFREDO OLMEDO VIRREIRA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL CULTO DI BOLIVIA

La Paz, 13 febbraio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccellenza n. DGCI/105 ~~DGE/1355/160~~ in data 13 febbraio ~~10 novembre 1986~~ 1987

"Nel quadro dell'Accordo Base sulla Cooperazione Tecnica stipulato tra i nostri due Governi il giorno 4 novembre del presente anno, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza, in nome della Repubblica di Bolivia, il seguente Accordo circa il "Programma di Sviluppo Rurale Integrato" della valle di Ayopaya, Cochabamba.

1) Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia intensificheranno la loro cooperazione nello Sviluppo Rurale Integrato della Provincia Ayopaya del Dipartimento di Cochabamba, attraverso le seguenti fasi:

   <u>Fase 1ª</u> Documentazione di base e diagnostica.

   <u>Fase 2ª</u> Piano generale di sviluppo.

   <u>Fase 3ª</u> Attuazione del piano e assistenza tecnica.

   Il piano di lavoro interesserà i seguenti settori:

- Reti stradali
- Sistemi d'irrigazione
- Agricoltura
- Industrie agro-alimentari

2) Contributo del Governo della Repubblica Italiana: Finanzierà fino a un totale di 8.863 milioni di Lire italiane destinate ai seguenti titoli:

a) Documentazione di base e diagnostica;

b) piano generale di sviluppo;

c) attuazione del Programma, esecuzione, assistenza per reti stradali, agricoltura ed agro-industrie;

d) direzione e organizzazione locale del progetto;

e) coprirà inoltre i noli marittimi e terrestri per prodotti esportati in Italia;

f) spese di viaggio e di soggiorno di missioni in Bolivia;

g) previsione di aumento dei costi.

3) Contributo del Governo della Repubblica di Bolivia:

3.1) Finanzierà quale contributo locale fino ad un importo di 2.522 milioni di Lire italiane, destinato ai seguenti titoli:

a) Appoggio logistico in infrastutture e servizi nonché spese operazionali;

b) fornirá personale tecnico nazionale;

c) opere civili, mano d'opera locale e materiali.

3.2) Esenterá il materiale fornito per il progetto dal Governo della Repubblica Italiana da licenze, diritti d'importazione, gravami pubblici e assicurerá che il materiale sia sdoganato senza indugio.

3.3) Porrá a disposizione del progetto tecnici nazionali qualificati.

4) Il materiale fornito per il progetto dal Governo della Repubblica Italiana passerá, al suo arrivo in Bolivia, in proprietá della Repubblica di Bolivia e sará a disposizione del progetto e degli esperti inviati per l'esecuzione dei suoi obiettivi.

5)a Il Governo della Repubblica Italiana affida l'esecuzione della sua parte alla Societá Progettazioni Edili Autostradali (S.P.E.A. - S.p.A.), Cornaggia 10, Milano, Italia.

b) Il Governo della Repubblica di Bolivia affida l'esecuzione del Progetto alla Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO).

c) Gli enti incaricati a norma dei punti a) e b) stabiliranno insieme un piano di lavoro e dettagli circa l'esecuzione, il proseguimento, il controllo e la valutazione del progetto.

Si applicheranno inoltre le disposizioni del summenzionato Accordo Base.

In caso che il Governo della Repubblica Italiana conceda il suo assenso, la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza, da cui consti l'assenso del Suo Governo, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di consegna della Nota di risposta.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta e distinta considerazione."

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della lettera.

La prego di voler accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

LUCHINO CORTESE

L. Cortese

XIV

10-13 febbraio 1987, La Paz

Scambio di Note fra l'Italia e la Bolivia relativo alla esecuzione del «Progetto di produzione e diffusione di sementi delle varietà migliorate Pairumani» (1).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ECONOMICI
E FINANZIARI INTERNAZIONALI DI BOLIVIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

La Paz, febrero 10 de 1987.

Excelentísimo señor Embajador:

En cumplimiento del Convenio Básico sobre Cooperación Técnica concertado entre nuestros dos Gobiernos el día 4 de noviembre de 1986, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de la República de Bolivia, el siguiente Acuerdo sobre el Proyecto de "PRODUCCION Y DIFUSION DE SEMILLAS DE LAS VARIEDADES MEJORADAS - PAIRUMANI".

1. El Gobierno de la República de Italia y el Gobierno de la República de Bolivia se proponen a través del proyecto, llevar adelante la difusión de semillas de variedades seleccionadas respecto a la productividad,con alto contenido proteínico y adecuada a las preferencias alimentarias de la población boliviana.

   Para el cumplimiento de este objetivo se apoyarán los siguientes componentes:

   a) Potenciamiento del Centro Fitotécnico de Pairumani y de la "Granja Modelo de Pairumani" para la producción de semillas "genéticas" y de "base".
   b) Creación de un Centro de acopio y de preselección de semilla, próxima a los lugares de producción.
   c) Potenciamiento de un Centro de procesamiento, tratamiento y estocamiento de semilla en Cochabamba.

2. Aporte del Gobierno de la República de Italia:

   Financiará hasta un total de Lit. 3.346.000.000.- destinados a apoyar los componentes señalados en el párrafo 1, bajo las siguientes categorías:

(1) Entrata in vigore: 13 febbraio 1987.

a) Asistencia técnica
b) Formación de técnicos bolivianos en Italia,
c) Implementos para el Centro de Selección de Semillas de base (Pairumani), para el Centro de acopio y preselección de Pocona y para el Centro de tratamiento de semillas (Cochabamba).
d) Gastos de transporte de materiales e implementos CIF lugar del proyecto.
e) Gastos de gestión y operación en Italia.

3. Aporte del Gobierno de la República de Bolivia:

3.1 Financiará como aporte local hasta un monto de Lit.- 1.727.165.000, destinado a los siguientes rubros:

- Infraestructura que ya está en uso
- Maquinaria
- Estructura de Laboratorio
- Personal técnico local
- Gastos locales y facilidades para la Asistencia - Técnica.
- Fondo Rotatorio.

3.2 Eximirá al material suministrado para el Proyecto por el Gobierno de la República de Italia, y de licencias, derechos de importación, gravámenes públicos y asegurará que el material pase a Aduanas sin demora.

4. El material suministrado para el Proyecto por el Gobierno de la República de Italia, pasará a su llegada a Bolivia a la propiedad de la República de Bolivia y estará a disposición del Proyecto y de los expertos enviados, para el cumplimiento de sus tareas.

5. a) El Gobierno de la República de Italia confía la implementación de sus aportes al "INSTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE", organismo especializado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia

b) El Gobierno de la República de Bolivia confía la ejecución del Proyecto a los siguientes organismos:

- Departamento de Certificación y Fiscalización de Semillas, dependiente de la Dirección General de Agricultura.

- Centro Fitotécnico de Pairumani.

- Programa de Desarrollo Agrícola Integrado (PDAI).

c) Los organismos encargados conforme a los subpárrafos a) y b) fijarán conjuntamente un plan de trabajo y detalles para la ejecución, seguimiento, control y evaluación del Proyecto, en coordinación con el Ministerio de Planeamiento.

Se aplicarán también al presente Acuerdo las disposiciones del Convenio Básico anteriormente mencionado.

En caso de que el Gobierno de la República de Italia se declare conforme, esta Nota y la Nota de Respuesta de Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha de remisión de la Nota de respuesta.

Con este motivo, renuevo a usted señor Embajador las expresiones de mi consideración más alta y distinguida.

ALFREDO OLMEDO VIRREIRA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL CULTO DI BOLIVIA

La Paz, 13 febbraio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccellenza DGCI/097, in data 10 febbraio 1987, del seguente tenore:

"Nel quadro dell'Accordo Base sulla Cooperazione Tecnica stipulato tra i nostri due Governi il 4 novembre 1986, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza, a nome del Governo della Repubblica di Bolivia, il seguente Accordo sul Progetto di "Produzione e Diffusione di Sementi delle Varietá Migliorate - Pairumani".

1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia si propongono, per mezzo del progetto, di promuovere la diffusione di sementi di varietá selezionate rispetto alla produttività, di alto contenuto proteinico e conformi alle preferenze alimentari della popolazione boliviana.
   Per il conseguimento di tale obiettivo si promuoveranno le seguenti finalitá:
   a) Potenziamento del Centro Fitotecnico di Pairumani e della "Granja Modelo de Pairumani" in vista della produzione di sementi "genetiche" e di "base".
   b) Creazione di un Centro di ammasso e di preselezione delle sementi, attiguo ai luoghi di produzione.
   c) Potenziamento di un Centro di processamento, trattamento e stoccaggio di sementi in Cochabamba.
2. Contributo del Governo della Repubblica Italiana:
   Finanzierá fino a un totale di Lit. 3.346.000.000, destinato a promuovere le finalitá dettagliate al punto 1), sotto le seguenti categorie:

a) Assistenza tecnica
b) Formazione di tecnici boliviani in Italia
c) Forniture per il Centro di Selezione di Sementi di Base (Pairumani), per il Centro di ammasso e preselezione di Pocona e per il Centro di trattamento delle sementi (Cochabamba)
c) Spese di trasporto del materiale e delle forniture CIF sede del Progetto
e) Spese gestionali ed operazionali in Italia

3. Contributo del Governo della Repubblica di Bolivia:

3.1 Finanzierá il contributo locale entro un importo totale di Lit. 1.727.165.000, destinato ai seguenti titoli:
- Infrastrutture giá in uso
- Macchinario
- Strutture di laboratorio
- Personale tecnico locale
- Spese locali e facilitazioni per l'assistenza tecnica
- Fondo Rotativo.

3.2 Esenterá il materiale fornito per l'esecuzione del progetto dal Governo della Repubblica Italiana da licenze, diritti di importazione e gravami pubblici ed assicurerá che il materiale sia sdoganato senza indugio.

4. Il materiale fornito per l'esecuzione del progetto dal Governo della Repubblica Italiana passerá, al suo arrivo in Bolivia, in proprietá della Repubblica di Bolivia e rimarrá a disposizione del Progetto e degli esperti inviati per il conseguimento dei suoi obiettivi.

5. a) Il Governo della Repubblica Italiana affida la esecuzione della sua parte all'Istituto Agronomico per l'Oltremare", Ente specializzato del Ministero degli Affari Esteri italiano.

b) Il Governo della Repubblica di Bolivia affida l'esecuzione del Programma ai sottoelencati Enti:
- Dipartimento di Certificazione e Fiscalizzazione delle Sementi, dipendente dalla Direzione Generale dell'Agricoltura.

- Centro Fitotecnico di Pairumani
- Programma di Sviluppo Agricolo Integrato (PDAI)

c) Gli enti incaricati in conformità ai punti a) e b) elaboreranno insieme un piano di lavoro e dettagli per la esecuzione, il proseguimento, il controllo e la valutazione del Progetto in coordinazione con il Ministero della Pianificazione.

Si applicheranno inoltre al presente Accordo le disposizioni del summenzionato Accordo Base.
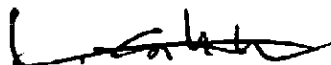
In caso che il Governo della Repubblica Italiana manifesti il Suo assenso, questa Nota e la Nota di Risposta di Vostra Eccellenza in cui consti l'assenso del Suo Governo, costituirà un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di consegna della Nota di Risposta.

Con l'occasione, Le rinnovo, Signor Ambasciatore, i sensi della più alta e distinta considerazione."

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della lettera.

La prego di voler accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

LUCHINO CORTESE

XV

10-13 febbraio 1987, La Paz

Scambio di Note fra l'Italia e la Bolivia relativo alla esecuzione del «Progetto di sviluppo agricolo integrato Villamontes-Sachapera» (1).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI DI BOLIVIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

Excelentísimo señor Embajador:

En cumplimiento del Convenio Básico sobre Cooperación Técnica concertado entre nuestros Gobiernos el día 4 de noviembre de 1986, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de la República de Bolivia el siguiente Acuerdo sobre el "PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA INTEGRADO VILLAMONTES-SACHAPERA".

1. El Gobierno de la República de Italia y el Gobierno de la República de Bolivia se proponen a través del Proyecto, llevar adelante la explotación agrícola de nuevas áreas, incrementando el cultivo de oleaginosas para proveer materia prima a la Planta de Aceites de Villamontes, crear las condiciones adecuadas para la colonización de áreas situadas en la frontera.

   Para el logro de estos objetivos se apoyarán los siguientes componentes:

   a) Operaciones de desbosque
   b) Obras hidraúlicas principales (presa y canales)
   c) Obras hidraúlicas secundarias y terciarias (redes de distribución)
   d) Experimentación y promoción de las técnicas culturales
   e) Preparación de tierras para las actividades culturales
   f) Estructura de la utilización de productos en la fase de post-cosecha
   g) Asistencia técnica a nivel de finca demostrativa.

(1) Entrata in vigore: 13 febbraio 1987.

2. Aporte del Gobierno de la República de Italia:

   Financiará hasta un total de Lit. 10.585.000.000, destinadas a apoyar los componentes señalados en el párrafo 1, bajo las siguientes categorías:

   a) Asistencia Técnica
   b) Gastos de viaje para personal internacional
   c) Maquinaria, equipo, implementos y materiales
   d) Gastos de transporte CIF Villamontes

3. Aporte del Gobierno de la República de Bolivia:

   3.1 Financiará como aporte local hasta un monto de Lit.---- 4.243.000.000, destinados a los siguientes rubros:

   - Desboscamiento y nivelación de tierras
   - Infraestructura social y de producción
   - Gastos locales de operación
   - Obras civiles
   - Mano de obra local.

   3.2 Eximirá al material suministrado para el Proyecto por el Gobierno de la República de Italia, de licencias, derechos de importación, gravámenes públicos y asegurará que el material pase a Aduanas sin demora.

   3.3 Pondrá a disposición del Proyecto técnicos nacionales calificados.

4. El material suministrado para el Proyecto por el Gobierno de la República de Italia, pasará a su llegada a Bolivia a la propiedad de la República de Bolivia y estará a disposición del Proyecto y de los expertos enviados, para el cumplimiento de sus tareas.

5. a) El Gobierno de la República de Italia confía la implementa ción de sus aportes a la Sociedad INTERCOOP S.p.A., Roma- V. Val d'ala, 200.

b) El Gobierno de la República de Bolivia confía la ejecución del Programa al "Proyecto Villamontes-Sachapera" - PROVISA, bajo la dirección de la Corporación Regional de Desarrollo de Tarija (CODETAR).

c) Los organismos encargados conforme a los subpárrafos a) y b) fijarán conjuntamente un plan de trabajo y detalles para la ejecución, seguimiento, control y evaluación del Proyecto en coordinación con el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Se aplicarán también al presente Acuerdo las disposiciones del Convenio Básico anteriormente mencionado.

En caso de que el Gobierno de la República de Italia se declare conforme, esta nota y la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha de remisión de la Nota de Respuesta.

Con este motivo, renuevo a usted señor Embajador las expresiones de mi consideración más alta y distinguida.

ALFREDO OLMEDO VIRREIRA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL CULTO DI BOLIVIA

La Paz, 13 febbraio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccellenza DGCI/098 in data 10 febbraio 1987, del seguente tenore:

"Nel quadro dell'Accordo Base stipulato tra i nostri Governi il 4 novembre 1986, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza, in nome del Governo della Repubblica di Bolivia, il seguente Accordo circa il "PROGETTO DI SVILUPPO AGRICOLO INTEGRATO VILLAMONTES - SACHAPERA".

1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia si propongono, per mezzo di tale Progetto, di promuovere lo sfruttamento agricolo di nuovi territori, incrementando la coltivazione di piante oleaginose per fornire materia prima alla Fabbrica di Olii di Villamontes nonché creare condizioni propizie alla colonizzazione di aree situate alla frontiera.
   Per il conseguimento di tali obiettivi si promuoveranno le seguenti finalità:
   a) Operazioni di disboscamento
   b) Opere idrauliche principali (raccolta d'acqua e canali)
   c) Opere idrauliche secondarie e terziarie (reti di distribuzione)
   d) Sperimentazione e promozione delle tecniche di coltivazione
   e) Preparazione di terre per le attivita di coltivazione
   f) Struttura della utilizzazione dei prodotti nella fase successiva al raccolto

g) Assistenza tecnica a livello di fattoria modello.

2. Contributo del Governo della Repubblica Italiana:
Finanzierà fino ad un totale di Lire italiane 10.585.000.000, destinate a promuovere le finalità dettagliate al comma 1, sotto le seguenti categorie:
a) Assistenza tecnica
b) Spese di viaggio per personale internazionale
c) Macchine, equipaggiamento, implementi e materiale
d) Spese di trasporto CIF Villamontes

3. Contributo del Governo della Repubblica di Bolivia:
3.1 Finanzierà quale contributo locale fino ad un importo di Lire italiane 4.243.000.000, destinate ai seguenti titoli:
- Disboscamento e livellamento di terre
- Infrastruttura sociale e di produzione
- Spese operazionali locali
- Opere civili
- Mano d'opera locale.

3.2 Esenterà il materiale fornito per l'esecuzione del progetto dal Governo della Repubblica Italiana da licenze,diritti di importazione e gravami pubblici ed assicurerà che il materiale sia sdoganato senza indugio.

3.3 Porrà disposizione del Progetto tecnici nazionali qualificati.

4. Il materiale fornito per l'esecuzione del Progetto dal Governo della Repubblica Italiana passerà, al suo arrivo in Bolivia, in proprietà della Repubblica di Bolivia e rimarrà a disposizione del Progetto e degli esperti inviati per il conseguimento dei suoi obiettivi.

5. a) Il Governo della Repubblica Italiana affida la esecuzione della sua parte alla Società INTERCOOP S.p.A., Roma - Via Val d'Ala, 200.

b) Il Governo della Repubblica di Bolivia affida l'esecuzio ne del Programma al "Proyecto Villamontes-Sachapera" - PROVISA, sotto la direzione della Corporazione Regionale di Sviluppo di Tarija (CODETAR).

c) Gli enti incaricati in conformità ai punti a) e b) elabo reranno insieme un piano di lavoro e dettagli per la ese cuzione, il proseguimento, il controllo e la valutazione del Progetto in coordinazione con il Ministero della Pia nificazione e Coordinazione.

Si applicheranno inoltre al presente Accordo le di sposizioni del summenzionato Accordo Base.

In caso che il Governo della Repubblica Italiana manifesti il Suo assenso, questa nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza da cui consti l'assenso del Suo Governo, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di consegna della Nota di Risposta.

Con l'occasione, Le rinnovo, Signor Ambasciatore, i sensi della più alta e distinta considerazione."

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della lettera.

La prego di voler accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

LUCHINO CORTESE

XVI

10-13 febbraio 1987, La Paz

Scambio di Note fra l'Italia e la Bolivia relativo all'esecuzione del «Progetto di sviluppo rurale Porvenir-Pando» (1).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ECONOMICI
E FINANZIARI INTERNAZIONALI DI BOLIVIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

La Paz, febrero 10 de 1987.

Excelentísimo señor Embajador:

En cumplimiento del Convenio Bá sico sobre Cooperación Técnica Concertada entre nuestros dos Gobiernos el día 4 de noviembre de 1986, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de la República de Bolivia, el siguiente Acuerdo sobre el "PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PORVENIR - PANDO".

1. El Gobierno de la República de Italia y el Gobierno de la República de Bolivia se proponen a través del Proyecto,di versificar las fuentes de ingreso de la población, creando las bases de una actividad agrícola que permita la auto suficiencia alimentaria del área. A este efecto apoyarán los siguientes componentes:
   a) Investigación y experimentación para el proceso progre sivo de la actividad de recolección a la de cultivo -- (goma, cacao, café).
   b) Producción y multiplicación de semillas, plantas y aves de corral.
   c) Utilización y conservación de los recursos forestales.
   d) Extensión agrícola y formación, transfiriendo los resultados de la experimentación.
   e) Comercialización y transformación de productos.
   f) Establecimiento de un Centro de Apoyo a la Mecanización Agrícola y a la Comercialización.
   g) Mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales existentes.

(1) Entrata in vigore: 13 febbraio 1987.

h) Reforzamiento de la estructura sanitaria de la zona.

i) Promoción social en las áreas de la educación, aprovisionamiento de agua y comunicaciones.

2. Aporte del Gobierno de la República de Italia:

Financiará hasta un total de Lit. 11.000.000.000, destinadas a apoyar los componentes señalados en el párrafo 1, bajo las siguientes categorías:

a) Asistencia Técnica en el área del Proyecto y en Italia.
b) Gastos de viaje y estadía para personal internacional.
c) Provisión de equipo, materiales e implementos.
d) Fondos imprevistos

3. Aporte del Gobierno de la República de Bolivia:

3.1 Financiará como aporte local hasta un monto de Lit. 2.760.780.000, destinadas a los siguientes rubros:

- Gastos de infraestructura
- Personal técnico y de apoyo
- Material de oficina
- Insumos agrícolas (fertilizantes, etc.)
- Imprevistos

3.2 Eximirá al material suministrado para el proyecto por el Gobierno de la República de Italia, de licencias, derechos de importación, gravámenes públicos y asegurará que el material pase aduana sin demora.

3.3 Pondrá a disposición del Proyecto técnicos nacionales calificados.
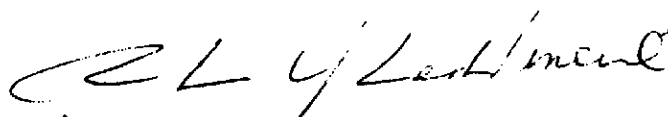
4. El material suministrado para el proy cto por el Gobierno de la República de Italia, pasará a su llegada a Bolivia, a la propiedad de la República de Bolivia y estará a disposición del proyecto y de los expertos y voluntarios enviados, para el cumplimiento de sus tareas.

5. a) El Gobierno de la República de Italia confía la implementación de sus aportes financieros a los siguientes organismos.
   - Sociedad de Consultoría e ingeniería ITALCONSULT S.p.A (Actividades de orden técnico)
   - Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo (Actividades de asistencia en el sector sanitario)
   - Organismo No Gubernamental a ser seleccionado por el Dipartimento. (Actividades relativas a la promoción social.

   b) El Gobierno de la República de Bolivia confía la ejecución del proyecto a la Corporación Regional de Desarrollo de Pando (CORDEPANDO), en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Instituto de Tecnología Agropecuaria (IBTA), ambos dependientes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA)

   c) Los organismos encargados conforme a los subpárrafos a) y b) fijarán conjuntamente un plan de trabajo y detalles para la ejecución, seguimiento, control y evaluación del proyecto en coordinación con el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Se aplicarán también al presente Acuerdo las Disposiciones del Convenio Básico anteriormente mencionado.

En caso de que el Gobierno de la República de Italia se declare conforme, esta Nota y la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha de remisión de la Nota de respuesta.

Con este motivo, renuevo a usted señor Embajador las expresiones de mi consideración más alta y distinguida.

ALFREDO OLMEDO VIRREIRA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL CULTO DI BOLIVIA

La Paz, 13 febbraio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccelenza DGCI/100, in data 10 febbraio 1987, del seguente tenore:

"Nel quadro dell'Accordo Base sulla Cooperazione Tecnica stipulato tra i nostri due Governi il 4 novembre 1986, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza, a nome del Governo della Repubblica di Bolivia, il seguente Accordo sul "Progetto di Sviluppo Rurale Porvenir - Pando".

1. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia si propongono, mediante il Progetto, di diversificare le fonti di reddito della popolazione, gettando le basi di una attività agricola che assicuri l'autosufficienza alimentare della zona. A tale scopo promuoveranno le seguenti finalità:
   a) Studio e sperimentazione del processo progressivo dell'attività di raccolta e di coltivazione (caucciú, cacao, caffé).
   b) Produzione e moltiplicazione delle sementi, delle piante e degli animali da cortile.
   c) Utilizzazione e conservazione delle risorse forestali.
   d) Estensione agricola e formazione, trasferendo i risultati della sperimentazione.
   e) Commercializzazione e trasformazione dei prodotti.
   f) Creazione di un Centro di Appoggio alla Meccanizzazione Agricol e alla Commercializzazione.
   g) Miglioramento e manutenzione delle esistenti strade agricole viciniori.

h) Rafforzamento delle strutture sanitarie della zona.

i) Promozione sociale nei settori educativo, dell'approvvigionamento idrico e delle comunicazioni.

2. Contributo del Governo della Repubblica Italiana:
Finanzierá fino ad un totale di Lire 11.000.000.000 destinate a promuovere le finalitá dettagliate al comma 1, sotto le seguenti categorie:
a) Assistenza tecnica nell'area del progetto e in Italia.
b) Spese di viaggio e di soggiorno del personale internazionale.
c) Fornitura di equipaggiamento, materiali ed implementi.
d) Fondi per imprevisti.

3. Contributo del Governo della Repubblica di Bolivia:
3.1 Finanzierá un contributo locale fino all'importo di Lire italiane 2.760.780.000 destinato ai seguenti titoli:
- Spese per infrastrutture
- Personale tecnico e di appoggio
- Materiale di ufficio
- Prodotti per la agricoltura (fertilizzanti, ecc.)
- Imprevisti.

3.2 Esenterá il materiale fornito per l'esecuzione del progetto dal Governo della Repubblica Italiana da licenze, diritti di importazione e gravami pubblici ed assicurerá che il materiale sia sdoganato senza indugio.

3.3 Porrá a disposizione del progetto tecnici nazionali qualificati.

4. Il materiale fornito per il progetto dal Governo della Repubblica Italiana passerá, al suo arrivo in Bolivia, in proprietá della Repubblica di Bolivia e sará a disposizione del progetto e degli esperti e volontari inviati per l'esecuzione dei suoi obiettivi.

5. a) Il Governo della Repubblica Italiana affida l'esecuzione dei suoi contributi finanziari ai sottoelencati Enti:

- Società di Consulenza e Ingegneria ITALCONSULT S.p.A. (attività di carattere tecnico)
- Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo (attività assistenziali nel settore sanitario)
- Ente non governativo da selezionarsi per cura del suddetto Dipartimento (attività inerenti alla formazione sociale).

b) Il Governo della Repubblica di Bolivia affida l'esecuzione del progetto alla Corporazione Regionale di Sviluppo del Pando (CORDEPANDO), in stretta collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Colonizzazione (INC) e l'Istituto di Tecnologia Agrozootecnica (IBTA), ambedue dipendenti dal Ministero dell'Agricoltura (MACA).

c) Gli enti incaricati a norma dei punti a) e b) elaboreranno insieme un piano di lavoro e dettagli per la esecuzione, il proseguimento, il controllo e la valutazione del progetto in coordinazione con il Ministero della Pianificazione e Coordinazione.

Si applicheranno inoltre al presente Accordo le disposizioni del summenzionato Accordo Base.

In caso che il Governo della Republica Italiana manifesti il Suo assenso, questa Nota e la Nota di Risposta di Vostra Eccellenza da cui consti l'assenso del Suo Governo, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di consegna della Nota di Risposta.

Con l'occasione, Le rinnovo, Signor Ambasciatore, i sensi della più alta e distinta considerazione.

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della lettera.

La prego di voler accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

LUCHINO CORTESE

XVII

13 febbraio 1987, Sofia

Protocollo fra l'Italia e la Bulgaria per la proroga del periodo di validità dell'accordo a lungo termine per lo sviluppo della cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica del 27 maggio 1974 (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria

desiderando approfondire la cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica fra i due Paesi,

consapevoli della crescente importanza della cooperazione nei suddetti campi ed allo scopo di creare le condizioni più favorevoli al suo sviluppo a lungo termine su base reciprocamente vantaggiosa,

tenendo conto dei risultati finora conseguiti nei vari settori delle relazioni economiche,

al fine di promuovere la cooperazione economica in Europa,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo a lungo termine tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per lo sviluppo della cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica firmato a Sofia il 27 Maggio 1974 viene prorogato per un periodo di dieci anni.

Articolo 2

Le clausole dell'Accordo a lungo termine tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per lo sviluppo della cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica

(1) Entrata in vigore: 13 febbraio 1987.

firmato a Sofia il 27 Maggio 1974, restano invariate ad eccezione:
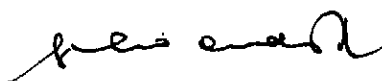
- del preambolo, dove al secondo capoverso e eliminato il riferimento: "ed all'Accordo commerciale a lungo termine del 21.1.1970". Il resto del Preambolo rimane invariato;
- dell'Art.7, secondo comma, dove la frase "firmato a Sofia in data 12 Gennaio 1972" va sostituita con la seguente: "firmato a Sofia in data 4 Maggio 1986". Il resto dell'Art. 7 rimane invariato;
- dell'Art.12, primo comma, il cui nuovo contenuto è il seguente: "Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma e sarà valido per un periodo di dieci anni. Esso sarà prorogato automaticamente ogni cinque anni, sempre che una delle due Parti non ne notifichi per iscritto la denuncia sei mesi prima della scadenza del periodo di validità". Il secondo comma dell'Art.12 rimane invariato.

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della firma.

FATTO a Sofia il 13 Febbraio 1987 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, il 17 febbraio 1987

Signor Sottosegretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo sullo sviluppo della Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica tra il Governo della Repubblica Popolare Ungherese ed il Governo della Repubblica Italiana firmato a Budapest il 25 maggio 1974, e di proporLe, a nome del mio Governo, il rinnovo di tale Accordo per un periodo di dieci anni, a decorrere dal prossimo 25 maggio 1987, data sino alla quale esso sarà in vigore per proroga automatica annuale ai sensi dell'art. 13.

Le propongo inoltre che l'art. 13 di detto Accordo venga così modificato: "Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della firma e sarà valido per un periodo di dieci anni. Esso verrà prorogato automaticamente di cinque in cinque anni, semprechè una delle Parti Contraenti non ne notifichi per iscritto la denuncia sei mesi prima della scadenza".

Le propongo altresì che all'art. 12 dello stesso Accordo venga inserito un primo paragrafo del seguente tenore: "Il presente Accordo non pregiudicherà la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Popolare Ungherese".

Se il Suo Governo concorda con quanto precede la presente nota e la Sua di risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi che entrerà in vigore alla data della Sua nota di risposta.

Voglia gradire, Signor Sottosegretario di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.

Istvan Torok

XVIII

17 febbraio 1987, Roma

Scambio di Note fra l'Italia e l'Ungheria concernente il rinnovo e la modifica dell'accordo sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica (1).

IL SEGRETARIO DI STATO AL COMMERCIO ESTERO D'UNGHERIA

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Róma, 1987. február 17

Államtitkár Ur,

Van szerencsém hivatkozni a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Gazdasági, Ipari és Müszaki Együttmüködés fejlesztéséről kötött, 1974. május 25-én Budapesten aláírt Megállapodásra. Kormányom nevében javaslom a Megállapodás 1987. május 25-től kezdődő, tízéves időtartamra szóló megújítását. Ezen időpontig az egyezmeny, a 13. Cikkben rögzített automatikus meghosszabbítás értelmében, érvényben van.

Javaslom Onnek, hogy a Megállapodás ugyanezen 13. Cikke az alábbiak szerint módosuljon: "A jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba és tízéves időtartamra lesz érvényes. Amennyiben a Szerződő Felek valamelyike a lejárat előtt 6 hónappal írásban nem mondja fel, a Megállapodás érvényessége öt évenként automatikusan megújul."

Javaslom Onnek, hogy a Megállapodás 12. Cikke egy további, első bekezdéssel bővüljön: "A jelen Megállapodás nem befolyásolja a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság által kötött két- és sokoldalú egyezmények végrehajtását."

Amennyiben kormánya egyetért a fentiekkel, a jelen jegyzék és az On válaszjegyzéke a két ország között megállapodást hoz létre, amely az On válaszának időpontjában lép hatályba.

Fogadja, Államtitkár Ur, őszinte nagyrabecsülésem kifejezését.

Török István

(1) Entrata in vigore: 17 febbraio 1987.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

AL SEGRETARIO DI STATO AL COMMERCIO ESTERO D'UNGHERIA

Roma, 17 febbraio 1987

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, concernente il rinnovo e la modifica dell'Accordo sullo Sviluppo della Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese, del cui testo trascrivo qui di seguito la traduzione:

"Signor Sottosegretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo sullo Sviluppo della Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica tra il Governo della Repubblica Popolare Ungherese ed il Governo della Repubblica Italiana firmato a Budapest il 25 Maggio 1974, e di proporLe, a nome del mio Governo, il rinnovo di tale Accordo per un periodo di dieci anni a decorrere dal prossimo 25 Maggio 1987, data sino alla quale esso sarà in vigore per proroga automatica annuale ai sensi dell'art.13.

Le propongo inoltre che l'art.13 di detto Accordo venga così modificato: "Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della firma e sarà valido per un periodo di dieci anni. Esso verrà prorogato automaticamente di cinque in cinque anni, sempreché una delle Parti Contraenti non ne notifichi per iscritto la denuncia sei mesi prima della scadenza".

Le propongo altresì che all'art.12 dello stesso Accordo venga inserito un primo paragrafo del seguente tenore: "Il presente Accordo non pregiudicherà la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Popolare Ungherese e dalla Repubblica Italiana".

Se il Suo Governo concorda con quanto precede, la presente Nota e la Sua di risposta, costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi che entrerà in vigore alla data della Sua Nota di risposta.

Voglia gradire, Signor Sottosegretario di Stato, i sensi della mia più alta considerazione".

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di comunicarLe l'assenso del Governo della Repubblica Italiana sul contenuto della Sua lettera, che insieme alla presente costituiscono un Accordo tra i nostri due Paesi che entrerà in vigore in data odierna.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.

Bruno Corti

XIX

17 febbraio 1987, Roma

Scambio di Note fra l'Italia e l'Ungheria per la concessione di linee di credito connesse con lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi (1).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

AL SEGRETARIO DI STATO AL COMMERCIO ESTERO DI UNGHERIA

Roma, 17 febbraio 1987

Signor Segretario di Stato

in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Budapest il 15/4/1986 tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Popolare Ungherese in merito agli aspetti creditizi e finanziari connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti all'Ungheria, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti Italiani a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alla Banca Nazionale di Ungheria crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di $ USA 150 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU, destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi (engineering, licenze, Know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.) nell'ambito dell'art.15, lettera g) della legge italiana n.227 del 24 maggio 1977 e successive modifiche.
   In particolare, crediti finanziari nei limiti del 35% dell'importo globale di cui sopra potranno essere destinati all'acquisto di prodotti chimici, siderurgici e tessili e, nei limiti del 5%, all'acquisto di parti di ricambio, componenti ed accessori industriali non connessi alla fornitura di nuovi macchinari.
   Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Dollari USA e, rispettivamente, in Marchi Tedeschi, Franchi Svizzeri, Scellini Austriaci ed ECU, verrà preso in considerazione il tasso di conversione $ USA/D.M., $ USA/Fr.Sv., $ USA/O.S., $ USA/ECU risultante dal corso dei cambi (media U.I.C.) vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o, nel caso di forniture di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale.

2. Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale di Ungheria.
   Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1989, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1988. Per le altre forniture, potranno essere stipulate, entro il 31 dicembre 1988, convenzioni comulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1989.

(1) Entrata in vigore: 17 febbraio 1987.

3. Ciascuna convenzione dicredito:

a) dovrà essere di ammontare non inferiore a $ USA 4 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU;

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo dovrà essere regolato per contanti dalla parte ungherese tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte ungherese;

c) sarà regolata al tasso di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto,
- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale.

Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioè dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani.

d) potrà essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla precedente lettera c) e qualora così concordato dagli Istituti italiani finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere,

e) a carico della parte ungherese saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E., sarà quello attualmente in vigore per coperture assicurative nei riguardi dell'Ungheria con riduzione al 50%,

f) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali:

- $ USA 50.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU, per le forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonchè di parti di ricambio, componenti e accessori industriali non connessi alla fornitura di nuovi macchinari,
- $ USA 100.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento,
- $ USA 2.000.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU, per le forniture di impianti completi;

g) prevederà i seguenti termini di rimborso:

I) per forniture relative a macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi, in 10 rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà al 30/6 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e al 31/12 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre,

II) per forniture di impianti completi, in 17 rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30 giugno dell'anno successivo a quello di ciascun utilizzo,

III) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, in 4 rate semestrali uguali scadenti tra sei e ventiquattro mesi da ciascun utilizzo,

IV) per forniture di pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali, in 6 rate semestrali uguali, con prima scadenza a sei mesi da ciascun utilizzo.

4. I dettagli e le intese tecnico-finanziarie in merito a tutti i problemi relativi alla messa a disposizione delle linee di credito (ivi compresi la durata del periodo di utilizzo, il pagamento del premio di assicurazione e il pagamento della commissione relativa all'eventuale mancato utilizzo parziale o totale delle linee di credito stesse) saranno concordati tra gli Istituti italiani a medio termine e la Banca Nazionale di Ungheria.

5. Le imprese italiane e ungheresi stipuleranno i contratti per le forniture in questione concordando fra di loro i dettagli tecnici e commerciali. Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Scambio di Lettere e fino al 30/6/89, alle condizioni previste. L'inserimento dei suddetti contratti nel quadro del presente Accordo e subordinato all'assenso delle competenti Autorità italiane, che si impegnano ad autorizzarne l'esecuzione con il miglior trattamento possibile nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo delle linee di credito.
Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1988 per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'eventuale opportunità di prorogarne i termini di utilizzo previsti dal presente Scambio di Lettere.

6. Il presente Accordo entrerà in vigore all'avvenuto Scambio di Lettere e restera valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi delle linee di credito concesse saranno stati completati.

Il presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio di Lettere del 18/20 luglio 1983 e con la sua successiva modifica del 14 febbraio 1985 facendo salve le operazioni in corso realizzate a valere su detto precedente Accordo. Le linee di credito sulle quali imputare dette operazioni in corso, qualora non utilizzate entro i termini previsti nel vecchio Accordo, saranno considerate a valere sul nuovo Accordo.

Le sarò grato, Signor Segretario di Stato, se vorra confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.

(Rino FORMICA)

Roma, 17 febbraio 1987

IL SEGRETARIO DI STATO AL COMMERCIO ESTERO DI UNGHERIA

AL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

Roma, 17 febbraio 1987

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta alla sua lettera in data odierna, concernente le modifiche apportate al contenuto degli scambi di lettere del 18/20 luglio 1983 e 14 febbraio 1985, relative agli aspetti creditizi e finanziari connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi, il cui testo trascrivo qui di seguito.

"In relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Budapest il 15.4.1986 tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Popolare Ungherese in merito agli aspetti creditizi e finanziari connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti all'Ungheria, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Le competenti Autorita delle Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti Italiani a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alla Banca Nazionale di Ungheria crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di $ USA 150 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU, destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi /engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc./ nell'ambito dell'art.15, lettera g/ della legge italiana n.227 del 24 maggio 1977 e successive modifiche.

In particolare, crediti finanziari nei limiti del 35% dell'importo globale di cui sopra potranno essere destinati all'acquisto di prodotti chimici, siderurgici e tessili e, nei limiti del 5%, all'acquisto di parti di ricambio, componenti ed accessori industriali non connessi alla fornitura di nuovi macchinari.
Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Dollari USA e, rispettivamente, in Marchi Tedeschi, Franchi Svizzeri, Scellini Austriaci ed ECU, verrà preso in considerazione il tasso di conversione $ USA/D.M., $ USA/Fr.Sv., $ USA/O.S., $ USA/ECU risultante dal corso dei cambi /media UIC/ vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o, nel caso di forniture di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale.

2. Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni fra gli Istituti Italiani finanziatori e la Banca Nazionale di Ungheria.
Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1989, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1988. Per le altre forniture, potranno essere stipulate, entro il 31 dicembre 1988, convenzioni cumulative /"open"/ destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1989.

3. Ciascuna convenzione di credito:

a/ dovrà essere di ammontare non inferiore a $ USA 4 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU,

b/ prevedrà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo dovrà essere regolato per contanti dalla parte ungherese tra l'ordine /minimo 5%/ e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte ungherese,

c/ sarà regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applica bile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto,
- nel caso di crediti "open" sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale.

Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioè dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani.

d/ potrà essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla precedente lettera c/ e qualora così concordato dagli Istituti Italiani finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere,

e/ a carico della parte ungherese saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E sarà quello attualmente in vigore per coperture assicurative nei riguardi dell'Ungheria con riduzione al 50 %;

f/ prevedrà i seguenti valori minimi contrattuali:

- $ USA 50.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU, per le forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonchè di parti di ricambio, componenti e accessori industriali non connessi alla fornitura di nuovi macchinari,
- $ USA 100.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento,
- $ USA 2.000.000 o equivalente in D.M., Fr.Sv., O.S., ECU, per le forniture di impianti completi;

g/ prevedrà i seguenti termini di rimborso:

1/ per forniture relative a macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi, in 10 rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà al 30/6 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e al 31/12 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre,

II/ per forniture di impianti completi, in 17 rate semestrali uguali, la prima delle quali scadrà il 30 giugno dell'anno successivo a quello di ciascun utilizzo,

III/ per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, in 4 rate semestrali uguali scadenti tra sei e ventiquattro mesi da ciascun utilizzo,

IV/ per forniture di pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali, in 6 rate semestrali uguali, con prima scadenza a sei mesi da ciascun utilizzo.

4. I dettagli e le intese tecnico-finanziarie in merito a tutti i problemi relativi alla messa a disposizione delle linee di credito /ivi compresi la durata del periodo di utilizzo, il pagamento del premio di assicurazione e il pagamento della commissione relativa all'eventuale mancato utilizzo parziale o totale delle linee di credito stesse/ saranno concordati tra gli Istituti Italiani a medio termine e la Banca Nazionale di Ungheria.

5. Le imprese italiane e ungheresi stipuleranno i contratti per le forniture in questione concordando fra di loro i dettagli tecnici e commerciali. Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Scambio di Lettere e fino al 30.6.1989, alle condizioni previste. L'inserimento dei suddetti contratti nel quadro del presente Accordo e subordinato all'assenso delle competenti Autorità italiane, che si impegnano ad autorizzarne l'esecuzione con il miglior trattamento possibile nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo delle linee di credito.
Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1988 per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'eventuale opportunità di prorogarne i termini di utilizzo previsti dal presente Scambio di Lettere.

6. Il presente Accordo entrerà in vigore all'avvenuto Scambio di Lettere e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi delle linee di credito concesse saranno stati completati.

Il presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio di Lettere del 18/20 luglio 1983 e con la sua successiva modifica del

14 febbraio 1985 facendo salve le operazioni in corso realizzate a valere su detto precedente Accordo. Le linee di credito sulle quali imputare dette operazioni in corso, qualora non utilizzate entro i termini previsti nel vecchio Accordo, saranno considerate a valere sul nuovo Accordo.

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. "

Signor Ministro, ho l'onore di comunicarLe l'assenso del Governo della Repubblica Popolare Ungherese sul contenuto della sua lettera, che insieme alla presente costituiscono un accordo tra i nostri due Paesi che entrerá in vigore in data odierna. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

/ István Török /

XX

20 novembre 1986-23 febbraio 1987, Roma

Scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna che considera privo di effetti giuridici l'accordo del 21 marzo 1940 sul commercio di prodotti medicinali (1).

L'Ambasciata di Gran Bretagna a Roma

Al Ministero degli Affari Esteri d'Italia

Roma, 20 novembre 1986

Her Britannic Majesty's Embassy present their compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Italy for the Regulation of Trade in Medicinal Products, signed at Rome on 21 March, 1940 and to recent discussions between Officials concerning the status of this Agreement.

As instruments of ratification were not exchanged and the Agreement never came into force the Government of the United Kingdom propose that the Agreement be regarded as obsolete. Her Britannic Majesty's Embassy would be grateful for confirmation that the Italian Government agree with this proposal.

Her Britannic Majesty's Embassy avail themselves of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurance of their highest consideration.

(1) Entrata in vigore: 23 febbraio 1987.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATA DI GRAN BRETAGNA A ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 20 novembre 1986

L'Ambasciata di Sua Maestà Britannica presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Governo d'Italia regolante il commercio dei prodotti medicinali, firmato a Roma il 21 marzo 1940, ed i recenti colloqui tra funzionari in relazione allo status di tale Accordo.

Poichè non sono stati scambiati gli strumenti di ratifica e l'accordo non e mai entrato in vigore, il Governo del Regno Unito propone che l'Accordo venga considerato ~~decaduto~~ privo di effetti giuridici. L'Ambasciata di Sua Maestà Britannica sarebbe grato di ricevere conferma che il Governo italiano concorda con questa proposta.

L'Ambasciata di Sua Maestà Britannica si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua più alta considerazione.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL AMBASCIATA DI GRAN BRETAGNA A ROMA

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale dell'Ambasciata n. 386 del 20 novembre 1986, concernente l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940, il quale non è mai entrato in vigore, non essendo stato effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto dall'Accordo stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare che il Governo italiano concorda con la proposta del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di considerare l'Accordo sopracitato come privo di effetti giuridici.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord gli atti della sua più alta considerazione

Roma, 23 FEB. 1987

XXI

24 febbraio 1987, Roma

Accordo fra l'Italia e Cuba per il consolidamento dei debiti cubani verso l'Italia (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero cubano firmato a Parigi il 16 luglio 1986, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:

a) dei debiti cubani verso l'Italia, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti dal 1/1/1986 al 31/12/1986 e non pagati, riferentisi a forniture di beni e servici nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti e convenzioni finanziarie conclusi prima del 1. settembre 1982, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano (Allegato A);

b) dei debiti cubani verso l'Italia, per capitale ed interessi scaduti dal 1/1/1986 al 31/12/1986 e non pagati, derivanti dall'Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba firmato a Roma il 24/1/1984 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 1/3/1983 (Allegato B).

(1) Entrata in vigore: 24 febbraio 1987.

Gli ammontari indicati negli Allegati al presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti entro 60 giorni dalla data della firma del presente Accordo.

Resta inteso che le scadenze derivanti dai precedenti Accordi bilaterali di ristrutturazione firmati l'11 dicembre 1984 ed il 21 ottobre 1985 sono escluse dal presente Consolidamento.

ARTICOLO II

1. Il 100 % dei debiti per capitale ed interessi contrattuali menzionati al precedente Articolo I, lettera a) ed il 95 % dei debiti per capitale ed interessi menzionati al precedente Articolo I, lettera b) sarà rimborsato e trasferito dal Banco Nazionale di Cuba, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica di Cuba (in seguito denominato "Banco"), alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, quale ente gestore per conto dello Stato Italiano dell'assicurazione dei crediti all'esportazione (in seguito denominata "SACE") nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi, in 9 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 1. luglio 1992 e l'ultima il 1. luglio 1996.

2. Il restante 5 % dei debiti per capitale ed interessi menzionati al precedente Articolo I, lettera b) sara trasferito da parte del "Banco" in favore degli aventi diritto in Italia nella valuta indicata nella rispettiva convenzione finanziaria alle date originariamente previste. Le eventuali somme dovute a tale titolo e non regolate, saranno trasferite il più presto possibile e comunque non oltre il 1° luglio 1987.

ARTICOLO III

Sull'ammontare totale di ciascun debito, il cui pagamento viene ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il "Banco" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia interessi calcolati a decorrere dalla data di scadenza originaria di ciascun debito, fino alla data di regolamento totale del debito stesso, come segue:

a) ai tassi di interesse di ritardato pagamento previsti nei contratti e/o convenzioni finanziarie, a partire dalla data di scadenza contrattuale e fino alla data dell'indennizzo da parte della "SACE" e, ove tali tassi non siano espressamente indicati, ai tassi di interesse dell'11,80% p.a. e del 4,80% p.a. per quanto concerne rispettivamente i debiti espressi in Lire italiane ed in Marchi tedeschi;
b) ai tassi di interesse dell'11,80% p.a. e del 4,30% p.a. rispettivamente per debiti in Lire italiane ed in Marchi tedeschi a partire dalla data dell'indennizzo da parte della "SACE" e fino alla data del regolamento totale del debito.

Gli interessi suddetti saranno regolati nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie come segue:

- per quanto attiene ai debiti menzionati al precedente Articolo II, punto 1), in rate semestrali (1° gennaio - 1° luglio), la prima delle quali scadrà il 1° luglio 1987;
- per quanto attiene ai debiti menzionati al precedente Articolo II, punto 2), entro 30 giorni dalla data di regolamento degli stessi.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti cubani menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le variazioni dei contratti e convenzioni intervenute successivamente alla data del 31 agosto 1982 aventi per effetto un aumento degli impegni di Cuba verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.
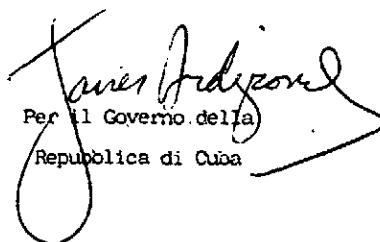
ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Roma il 24 febbraio 1987 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Cuba

87A3108

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651925) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.